



CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Privato II

**PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL
GESTORE DI AREE SCIABILI ATTREZZATE**

Chiar.mo Prof.re ATTILIO ZIMATORE
RELATORE

Chiar.mo Prof.re MAURO ORLANDI
CORRELATORE

FRANCESCA SCINO
MATRICOLA 157973

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

INTRODUZIONE

Capitolo I: la gestione degli impianti sportivi tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale

Introduzione.....	6
<i>1. Nozione di impianti sportivi.....</i>	<i>8</i>
<i>2. La figura del gestore.....</i>	<i>10</i>
<i>3. Profili di responsabilità.....</i>	<i>12</i>
<i>4. Altri soggetti operanti negli impianti sportivi.....</i>	<i>21</i>

Capitolo II: la gestione di aree sciabili

<i>1. La diffusione del fenomeno sciistico e l'evoluzione legislativa.....</i>	<i>27</i>
<i>1.1. La l. n. 363/03.....</i>	<i>30</i>
<i>1.2. La legge delega: 8 agosto 2019 n. 86.....</i>	<i>38</i>
<i>1.3. Il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40.....</i>	<i>43</i>
<i>2. Natura dell'attività del gestore di impianti sciistici: posizione di garanzia o prevenzione.....</i>	<i>49</i>
<i>3. Obblighi in capo al gestore di aree sciistiche.....</i>	<i>54</i>
<i>4. Pericoli atipici e tipici.....</i>	<i>60</i>
<i>5. Cenni sulle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.....</i>	<i>63</i>

Capitolo III: responsabilità civile dei gestori di aree sciabili

<i>1. Nozioni generali. La fase di risalita e la fase di discesa</i>	70
<i>2. I danni subiti dagli utenti nella fase di risalita</i>	72
<i>2.1. La responsabilità contrattuale del gestore</i>	73
<i>2.2. Profili di responsabilità extracontrattuale del gestore</i>	81
<i>3. I danni subiti dagli utenti nella fase di discesa della pista</i>	83
<i>3.1. La responsabilità ex contractu del gestore. Il contratto di skipass</i>	92
<i>3.2. La responsabilità aquiliana in seno al gestore tra responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., responsabilità da attività pericolosa (art.2050 c.c.) e responsabilità da cose in custodia (art.2051 c.c.)</i>	103
<i>4. Lo scontro fra sciatori: se il gestore di piste da sci sia responsabile per i relativi sinistri</i>	110
<i>5. Lo sci fuoripista</i>	115

Capitolo IV: cenni sugli altri soggetti operanti nell'ambito dell'impianto sciistico

<i>1. La nuova figura del direttore delle piste</i>	128
<i>2. I soggetti operanti nell'ambito di una competizione sciistica</i>	136
<i>2.1. Il riparto di responsabilità tra l'organizzatore dell'evento e il gestore dell'impianto</i>	143
<i>2.2. Sci agonistico e profili di responsabilità</i>	154
<i>2.3. La figura del direttore di gara</i>	162

Capitolo V: Conclusioni

<i>1. Sintesi sui titoli di responsabilità di gestori di aree sciabili.....</i>	166
<i>2. Auto responsabilità e posizioni di garanzia : spazi applicativi.....</i>	173
<i>3. Strumenti di tutela delle posizioni giuridiche lese : considerazioni conclusive in tema di gestione di aree sciabili.....</i>	179
BIBLIOGRAFIA.....	185

Lo scopo del presente lavoro è di fornire una disamina circa il regime di responsabilità riconosciuto in capo al gestore di aree sciabili attrezzate, cercando di discernere le differenze disciplinari, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che abbia interessato il fenomeno sciistico .

Più in dettaglio, il piano di analisi che si intende seguire, muove dal tentativo di sottoporre ad indagine la concreta configurabilità dell'attività gestoria di impianti sportivi, con particolare riferimento alla gestione di impianti sciistici.

Si proietta l'attenzione in ordine alla distinzione della figura del soggetto gestore di aree sciabili attrezzate, rispetto alle ulteriori figure operanti nell'ambito di attività sciistiche ,con lo scopo di vagliare l'ambito di operatività soggettivo e oggettivo riconosciuto in capo ai medesimi.

Tale studio risulta essere vincolato alla ricostruzione delle differenze operanti, dal punto di vista normativo, tra le discipline intervenute nel corso degli anni .

Ciò posto, ci si soffermerà nel corso dell'analisi in oggetto sulla disciplina enucleata alla legge 363/2003.

Si porranno le relative distinzioni teoriche e concettuali, circa il regime degli obblighi riconosciuti in capo alla figura del gestore degli impianti ed in capo agli utenti delle aree sciabili attrezzate , per poi procedere ad una ricostruzione del relativo regime di responsabilità.

In tale fase di analisi, l'attenzione verterà in ordine all'inquadramento delle tutele normative enucleate per l'esercizio dell'attività sportiva sciistica ,prendendo le mosse dalle ricostruzioni sostanziali della natura dell'attività gestoria .

Si richiama inoltre l'analisi in ordine ai successivi interventi normativi ,di cui alla legge delega n.86 del 2019 e del dlgs. 40/2021.

Il lavoro prosegue mettendo in evidenza le concrete estrinsecazioni del regime di responsabilità riconosciuto in capo al soggetto gestore, facendo altresì riferimento alle due fasi fondamentali dell'attività sportiva ivi considerata, la fase di risalita e di discesa .

Da tale analisi emergerà la duplicità prospettica, circa l'inquadramento del regime contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità riconosciuta in capo al soggetto gestore .

Occorre inoltre deferire l'attenzione in ordine all'analisi della corretta qualificazione dei criteri di imputazione della responsabilità aquiliana ex. 2043 c.c., art.2051 c.c. o alternativamente ex.2050 c.c.

Illustrati gli elementi essenziali della disciplina in oggetto, si metteranno in relazione i regimi giuridici operanti, con particolare riferimento a due ipotesi specifiche, ossia l'ipotesi di fuoripista e lo scontro infrasciatorio .

Al fine di fornire un inquadramento concettuale e sistematico completo del fenomeno sciistico ,occorre altresì vagliare le ulteriori figure di soggetti operanti nell'ambito di un impianto sciistico , con particolare riferimento al soggetto organizzatore di una competizione sciistica e alla figura del direttore di pista.

Facendo riferimento all'evoluzione dottrina e giurisprudenziale che abbia interessato il fenomeno, occorrerà, in ottica conclusiva, disporre una ricostruzione dei singoli titoli di responsabilità facenti capo al soggetto gestore di aree sciabili attrezzate, deferendo altresì l'attenzione alla posizione di garanzia assunta dal medesimo nell'esercizio dell'attività sportiva ivi considerata.

CAPITOLO I

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI TRA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE

SOMMARIO: *1. Nozione di impianti sportivi.; 2. I soggetti operanti negli impianti sportivi. ; 3. La figura del gestore di impianti sportivi. ; 4. Profili di responsabilità*

1. Nozione di impianti sportivi

Per la nozione di impianto sportivo occorre richiamare all'attenzione le disposizioni del decreto ministeriale 6 giugno 2005 per cui con impianto sportivo si intende *“l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive”*¹.

La normativa statale o regionale non riserva al solo soggetto pubblico la gestione delle infrastrutture sportive, potendo rivestire la qualifica di proprietario dell'impianto medesimo anche soggetti di natura privata.

Gli impianti sportivi pubblici sono ricondotti nella categoria di beni patrimoniali indisponibili, in coerenza con quanto disposto ad articolo 826 cc².

¹ Si veda art. 2., DM. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005; l'impianto sportivo può essere composto da :1. Lo spazio o gli spazi di attività sportiva 2. La zona spettatori 3. Eventuali spazi e servizi accessori 4. Eventuali spazi e servizi di supporto .Ulteriore ripartizione :1.impianto sportivo all'aperto avente lo spazio di attività scoperto . Rientrano in tale categoria anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto . 2.Impiantistica sportiva al chiuso .

² Si veda , Cons. Stato n. 2385/2013 *«Si tratta di beni su cui insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività»*.

Elemento discusso in sede dottrinale e giurisprudenziale investe la riconduzione di tale categoria alla richiamata classificazione codicistica³.

Per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi di natura pubblica, si opera una suddivisione in considerazione dei singoli elementi caratterizzanti⁴. Al fine di fornire un corretto inquadramento di tali entità⁵ si richiama la normativa Coni per l'impiantistica sportiva⁶. La normativa Coni definisce le caratteristiche dei singoli impianti. La realizzazione delle strutture in oggetto dovrà risultare conforme alle condizioni di sicurezza e igiene richieste, parametrata alle singole attività concretamente svolte⁷.

³ Si veda la disposizione di cui art. 828 cc. :«*I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice .I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*».

Si tende a ricondurre la differenziazione in oggetto, circa i regimi giuridici applicabili alla destinazione impressa al bene, a seconda della strumentalità alla produzione di un reddito o a seconda della strumentalità all'esercizio di una funzione pubblica o erogazione di un servizio pubblico.

⁴ Si distinguono: 1. impianti di interesse cittadino, prodromici allo svolgimento a livelli agonistici espressi in ambito di attività sportive, espresse in ambito comunale; 2. impianti di interesse circoscrizionale, i quali si intendono fruibili e al servizio dei cittadini per lo svolgimento di attività strumentali alla formazione fisica di svago e di recupero morale e sociale. Si veda il dlgs. 50/2016; 3. Impianti sportivi a rilevanza economica, con gestione remunerativa e 4. impianti sportivi privi di rilevanza economica, con gestione assistita dall'ente. In tal caso si dispone appalto di servizi ed oggetto di affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione e in assenza di rischio operativo. Gli impianti sportivi a rilevanza economica sono quelli che per struttura e dimensioni, attività che nello stesso si svolgono, ampiezza utenza, conformità con le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive, svolgimento di gare connesse a campionati di rilevanza provinciale, regionale, nazionale assolvono a una funzione di interesse generale della città, anche se concessi in gestione a terzi. Differenziazione della normativa applicabile per in ragione della categoria di appartenenza.

⁵ Giuridico, dogmatico e sistematico.

⁶ Normativa 5/2008 Coni; per la realizzazione di impianti sportivi o la ristrutturazione di impianti esistenti è obbligatorio fare riferimento ad una pluralità di normative e regolamenti esistenti. Si vedano i regolamenti delle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e la normativa tecnica tra le quali menzionare Norme UNI, Norme UNI ISO, Norme ISO, Norme UNI EN.

⁷ Cfr. art. 4, D.M. 18 marzo 1996 concernente «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*».

La collocazione dei singoli spazi deve risultare conforme alle esigenze di integrazione e funzionalità⁸, tenendo conto delle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento delle attività⁹.

La strumentalità delle strutture¹⁰, rispetto alla realizzazione dell'attività singolarmente svolta, comporta l'individuazione di una pluralità di spazi tra i quali : 1. aree per attività sportiva, tra le quali da menzionare 1.i campi e le piste; 2. aree avente carattere di supporto, tra le quali includere, spogliatoi, pronto soccorso ed uffici amministrativi; 3. impianti di natura tecnica, individuabili nell'ambito delle strutture idrosanitarie, ventilazione e illuminazione; 4. spazi per il pubblico includenti posti per gli spettatori, servizi igienici e percorsi .

L'eterogeneità dell'impiantistica sportiva comporta la necessità di procedere ad una differenziazione degli stessi, sulla base di elementi oggettivi e soggettivi ¹¹, volti a definire la finalità alla quale risulti destinato l'impianto.

2. La figura del gestore di impianti sportivi

La gestione di un impianto sportivo investe l'organizzazione di attività e di mezzi, spazi ed attrezzature necessarie per assicurare il funzionamento dell'impianto, al fine di consentire lo svolgimento di un'attività sportiva a garanzia della sicurezza e idoneità dei luoghi nonché dell'incolumità di coloro che vi accedano.

⁸ Si veda D.M. 18 marzo 1996, che costituisce il principale riferimento normativo che regola la sicurezza nell'impiantistica sportiva – l'art. 19 definisce: «le modalità di gestione della sicurezza che deve essere assicurata predisponendo un apposito piano e individua come responsabile in materia il titolare dell'impianto o un'altra persona da esso delegata».

⁹ Cfr. art. 4, D.M. 18 marzo 1996 concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»: «eventuali parcheggio e zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso».

¹⁰ L'attività motoria svolta può essere di natura monovalente o di natura polivalente : cfr. art. 2 D.M. 18 marzo 1996 (G.U. n. 085, Suppl. Ord. dell'11 aprile 1996) concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte da d.m. 9 giugno 2005.

¹¹ Tra i criteri avente carattere oggettivi è necessario distinguere :1. Impianti agonistici 2. impianti di esercizio per lo svolgimento di attività regolamentate da FSN e DSA , non destinate ad agonismo 3. impianti sportivi complementari.

La pluralità delle operazioni rientranti nella gestione di un impianto sportivo ha comportato una proliferazione normativa volta ad indirizzare i singoli aspetti di detta attività¹².

L'analisi della posizione assunta dal gestore investe di conseguenza il regime di responsabilità riconosciuto in capo a quest'ultimo.

Emerge la funzione di garanzia di cui all'articolo 40 c.p.¹³ assunta dal soggetto gestore nella predisposizione di tutte le cautele strumentali alla sicurezza e incolumità dei soggetti accedenti alla strutture, nonché obblighi di sorveglianza e manutenzione¹⁴ dell'impianto al fine di evitare pregiudizi "prevedibili ed evitabili", incidenti sui fruitori della struttura¹⁵.

Il soggetto gestore, che gestisce la struttura in virtù di un rapporto obbligatorio, acquisisce una qualificazione autonoma rispetto alla figura del soggetto proprietario¹⁶. Vengono riconosciuti obblighi manutentivi in capo al soggetto gestore qualora le due posizioni risultino distinte¹⁷.

¹² La gestione deve risultare conforme alla normativa statale e regionale di settore, nonché alla normativa del CONI in materia di agibilità e omologazione degli impianti. Si richiama il D.M. 18.3.1996, Norme di Sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e successive integrazioni, modificato e integrato dal D.M. 6 giugno 2005, relativo alla gestione degli impianti sportivi nei quali abbiano luogo attività o manifestazioni sportive, in presenza di un numero di spettatori superiore a 100.

¹³ L'individuazione del nesso causale, ai sensi dell'art. 40 c.p. deve essere fatta tenendo conto delle leggi di copertura di carattere universale, delle massime di comune esperienza e della valutazione di tutti i fattori presenti e interagenti nel caso concreto (Cass. Pen., Sez. Un., 10 luglio 2002 n. 30328; Cass. Pen., n. 27915/2003; Cass. Pen., n. 36805/2004; Cass. Pen., n. 46586/2004).

¹⁴ Tribunale di Cuneo 14 gennaio 2009 – «*Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista, o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l'eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree (zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità*» (si veda anche Cass., Sez. III, n. 858/2008).

¹⁵ Circa i limiti di estensibilità degli eventi dannosi per i quali possa profilarsi responsabilità del gestore P.SANDULLI, *La responsabilità civile delle società di calcio*, in P.SANDULLI, M.SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Milano, 2015.

¹⁶ In ipotesi di concessione amministrativa, potrà ben configurarsi in capo all'ente pubblico una qualche responsabilità ex articolo 2051 circa l'obbligo di custodia o ex articolo 2053 c.c., circa i danni provocati da rovina di edificio. Il proprietario risponde unicamente dei danni provocati dalla rovina dell'edificio solo se ascrivibili a vizi di costruzione o difetti di manutenzione e non se il crollo è determinato da un fatto imputabile al gestore. Così G.VALORI, *La responsabilità civile nella gestione di impianti ed eventi sportivi*, in *Trattato dei contratti*, P.RESCIGNO-E.GABRIELLI, *Utet Giuridica I2010*, E. JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, Maggioli editore, Roma, 2016.

¹⁷ Cfr. art. 2051 c.c. – «*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*».

L'attenzione deve porsi in ordine all'eventuale sovrapposizione soggettiva tra il soggetto gestore e il soggetto organizzatore¹⁸.

Qualora le due figure coincidano, il soggetto gestore dovrà conformare la propria attività al rispetto di specifiche norme per il rispetto dei limiti di capienza richiesti¹⁹, periodica manutenzione dell'impianto e misure volte ad evitare lo spostamento dello spettatori da un settore ad un altro²⁰.

Risulta necessario valutare i profili di differenziazione dei profili di responsabilità riconosciuti in capo a tali soggetti agenti, al fine di valutare la concreta estensione della tutela apprestata nei confronti dei soggetti terzi, in ipotesi di lesioni verificabili nell'esercizio di attività sportive.

3. Profili di responsabilità

Il gestore dell'impianto sportivo risulta responsabile delle condotte che si esplicano all'interno dell'impianto sportivo o che risultino riconducibili al gestore stesso.²¹

In sede giurisprudenziale, la responsabilità di tale soggetto per danni arrecati nei confronti di tutti coloro che accedono all'impianto – sia che si tratti di un lavoratore (ad esempio, il custode o l'atleta professionista) che di un frequentatore dell'impianto (come l'utente o lo spettatore) – viene ricondotta nell'ambito dello schema della responsabilità contrattuale, qualora tra le parti sussista un rapporto di natura negoziale²²; nell'ambito della responsabilità di natura extra contrattuale, e

¹⁸ Il mero gestore potrà limitarsi a mettere a disposizione relativi spazi ai locali e gli impianti ai terzi o il noleggio di attrezzi. Il gestore potrà rispondere altresì di danni svincolati dall'organizzazione.

¹⁹ Cass, Sez III, 31 Marzo 1966, n.363, in *Riv.dir.Sport.*, 1966, p.112 ss.

²⁰ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp. civ. prev.*, Torino, 2006, pp1206 ss.

²¹ P. SANDULLI, *La responsabilità delle società sportive*, in *Giustizia sportiva it.*, 2019.

²² Si veda il caso della responsabilità del gestore di impianti di sci nei confronti dell'utente per i danni subiti nella fase di risalita. Si veda E JACOVITTI, *op. cit.*, si estende la responsabilità *ex contractu* del gestore anche ai danni occorsi all'utente a causa della cattiva manutenzione delle piste; ciò in virtù del richiamo al contratto atipico cd. di skipass.

precisamente nell'alveo dell'articolo 2043 cc., dell'art. 2050 c.c. o art. 2051 c.c., nelle ipotesi in cui non sussista un rapporto negoziale tra le parti.

Con riguardo al regime di cui all'art. 2050 c.c., giova rammentare che le attività pericolose sono, non solo quelle qualificate tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la natura dei mezzi usati e le circostanze concrete del loro uso, comportino una rilevante probabilità di concretizzazione del danno; una valutazione rimessa in sede di merito, alla stregua degli elementi acquisiti in giudizio “ *in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto sia della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla sia della potenzialità di danno che essa comporta*”.²³

Tra le varie, è stata qualificata quale pericolosa da parte della giurisprudenza l'attività di gestione di una pista di *go-kart*²⁴. Il gestore di un impianto di *go kart*

²³ Trib. Novara, 23 Marzo 2011, n.241.

²⁴ Pret. Bologna, 4 febbraio 1964, in Foro pad.1965, I, d.693 ha motivato che «*I Karts sono sostanzialmente delle piccole automobili da corsa che riescono a raggiungere delle velocità relativamente elevate. La pericolosità insita nella guida di un veicolo a motore, caratterizzato dalla attitudine a raggiungere velocità elevate, è aumentata considerevolmente, soprattutto in relazione allo stesso conducente dal fatto che il Kart è del tutto sprovvisto di carrozzeria, la quale più o meno bene, serve di regola anche come elemento di protezione del pilota. Non per nulla nelle piste per Karts si usa comunemente far indossare ai conducenti una tuta rinforzata, dei guantoni in pelle, un casco imbottito, degli occhiali infrangibili. Inoltre la maggiore pericolosità della guida del Kart rispetto alla guida dei comuni veicoli da turismo è manifestata dal fatto che il Kart è sprovvisto di tutti quegli accorgimenti e perfezionamenti quali sospensioni, ammortizzatori, snodi di sterzo, che rendono più facile ed agevole la guida di una comune automobile da turismo e quindi relativamente meno agevole il controllo di un Kart. Si consideri inoltre il fatto che l'uso dei Karts è fatto esclusivamente per la soddisfazione della passione per le corse motoristiche in pista, che attrae notevolmente giovani e non giovani, per natura portati ad amare le competizioni sportive di velocità e a voler fare una esperienza in ogni campo e specialmente oggi nelle corse motoristiche. Ciò rende maggiormente evidente come possano frequentemente accadere degli incidenti ove non siano predisposte tutte le possibili misure ed accadano realmente nonostante queste, come è parimenti notorio. Infatti nella ricerca di raggiungere sempre maggiori velocità nella ricerca di superare ogni altro Kart che giri nella pista -è facile che i criteri di prudenza vengano dimenticati o superati o che la insufficiente preparazione tecnica di chi si serve del Kart, per il cui uso in genere non è richiesta alcuna particolare abilitazione o prova, non consenta un adeguato controllo dei veicoli, a cui guida pur richiede delle competenze tecniche ed una certa capacità». Si veda. Trib. Roma 31 Gennaio 1967, n.734, in Tema Romana, 1967,253, per il quale l'attività del gestore di una pista di go-kart « È attività di lucro, che postula necessariamente l'organizzazione dei fattori della produzione (...) per la creazione di un servizio, che consiste nel mettere a disposizione di chiunque -previo pagamento del corrispettivo - la pista e i veicoli che, per le loro caratteristiche obiettive, danno luogo a frequenti incidenti. È infatti noto, che il tracciato di una pista per la pratica del karting si presenta oltremodo tortuoso, con linee a gomito e alcuni brevi rettilinei, che consentono di spingere al massimo la potenza del veicolo (..) il kart ha le caratteristiche insieme dell'automobile e delle motociclette(...). È noto che, a causa della trazione sulle ruote posteriori, del ridotto raggio delle sue ruote, della velocità che può raggiungere e della stessa forza centrifuga, il kart nell'affrontare le curve della pista subisce una sbandata che deve essere abilmente controllata dal pilota (...).Date le caratteristiche suesposte è fatto obbligo a coloro che guidano i*

è gravato da una pluralità di obblighi. Il gestore riveste una posizione di garanzia nei confronti dell'utilizzatore dell'impianto. Lo stesso dovrà predisporre le misure e le condizioni di sicurezza idonee allo svolgimento dell'attività suddetta²⁵.

L'attività di gestione di maneggio offre ampia casistica, con riguardo alla natura pericolosa dell'attività ex.2050 c.c. e i danni cagionati da animali ex. 2052 nei confronti del cavaliere. Il “*prudente apprezzamento*” costituisce l'elemento fondante e parametro di valutazione per la disciplina applicabile alla responsabilità del gestore del maneggio :“*lo stabilire se l'attività di maneggio sia da qualificarsi pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati sarà affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito , secondo nozioni che rientrano nella comune esperienze relativa alla disciplina della scuola di equitazione*”²⁶. La Cassazione ha statuito che l'attività di maneggio non possa considerarsi pericolosa di per sé ma solo se si verificano determinate circostanze²⁷. Infatti l'attività equestre potrà considerarsi pericolosa solo quando esercitata da principianti.

In tal caso il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.,²⁸ dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni

karts di indossare un casco protettivo, visiera e occhiali infrangibili nonché tute imbottite e guanti. I bordi della pista, inoltre, devono essere adeguatamente protetti con balle di paglia o altri accorgimenti idonei ad evitare le conseguenze dei frequenti incidenti .La direzione della pista è tenuta a spiegare ai conducenti il meccanismo di guida e le norme che regolano la condotta da mantenere in pista ».

²⁵ Il gestore che non rispetti le misure richieste per lo svolgimento dell'attività pone in essere un comportamento negligente e imprudente. Il gestore pone in essere in tal caso una violazione sia del precetto regolamentare che del principio di *neminem leadere* .La violazione sarà ritenuta ancora più grave nell'ambito delle attività amatoriali , dove maggiori cautele devono essere apprestate nei confronti degli utenti che non sono piloti professionisti.

²⁶ L'orientamento di cui Cass, 24 settembre 1998, n. 9581, in *Giust. Civ.Mass.*,1998, Cass, 23 novembre 1998, n.11861, in *Resp. Civ. prev* ,1999, p. 702. con nota di Citarella , in *Danno e resp.*;1999, p.651 con nota di FILOGRANA; in *Giur.it.* , 1999, c.2048, con nota di Baratto .

²⁷ Il gestore assume una posizione di garanzia nei confronti di tutti coloro i quali accedono alla struttura o usufruiscono della medesima. Il medesimo sarà ritenuto responsabile, per tutti gli eventi dannosi prevedibili ed evitabili che si verificano all'interno dell'impianto, qualora siano imputabili alle condotte del gestore .

²⁸ La nozione di “attività pericolosa” comprende tutte le attività che abbiano una connaturata potenzialità dannosa ,c.d. pericolosità in re ipsa, espressamente indicate dalla legge ma anche quelle che “ *comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi utilizzati [...] non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissioni di cautele che , in concreto , sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza*”. Si veda M.COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile* , Napoli , 1965 , p.24, D.DE MARTINI , *Responsabilità per danni da attività pericolose e responsabilità per danni nell'esercizio dell'attività pericolosa*, in *Giur it.*,1973,I,p.978;

di equitazione, qualora gli allievi siano principianti²⁹, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.³⁰, con la conseguenza che spetta al proprietario o all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che danno sia stato causato da un evento fortuito. Si enuclea pertanto un doppio regime di tutela, il cui discrimine è dato dal riconoscimento o meno della pericolosità dell'attività nel caso concreto.

Nell'ambito della attività di gestione di maneggio assumono rilevanza i danni verificati nelle esercitazioni svolte dai principianti, ignari delle regole base di equitazione ovvero di esercitazioni di allievi inesperti, incapaci di governare l'animale, altresì in situazione di emergenza.

Come si vedrà più avanti, particolarmente controversa è la possibilità di invocare l'art. 2050 c.c. nei confronti del gestore degli impianti sciistici, essendovi contrapposizione dottrinale³¹ e giurisprudenziale³².

A.FUSARO, *Responsabilità civile per l'esercizio di attività equestre in Nuova gir. Civ. comm.*, 1996, p.833. Nel qualificare l'attività equestre quale attività pericolosa si farà riferimento a circostanze oggettive e soggettive. Si veda Trib. Palermo, 10 maggio 2016, n.2605, cit. "non possa sempre considerarsi pericolosa, ma possa diventare qualora ricorrano determinate circostanze, ossia quando venga esercitata da principianti ovvero da allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell'animale"

²⁹ L'attività equestre impartita nei confronti di soggetti inesperti o principianti può essere qualificata attività pericolosa ex.2050 c.c. La presenza di circostanze soggettive dovrebbe suggerire un maggior grado di tutela, mediante la previsione di alcune misure idonee ad evitare il danno. Le circostanze soggettive incideranno sulla prova liberatoria. In tal senso, si veda A.PIAZZA, *La responsabilità del gestore del maneggio nella teoria dell'illecito sportivo*, Rivista di diritto amministrativo, fasc.11-12/2016.

³⁰ L'attività equestre impartita nei confronti di soggetti esperti non sarà riconducibile nell'ambito di attività pericolosa ex.2050 c.c., bensì sarà riconducibile al regime ex. 2052 c.c. relativo alla responsabilità del proprietario di animali.

³¹ Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, cit.; Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n.177, cit.; Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, cit.; Trib. Trento, 20 febbraio 2002, inedita; Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n.576, cit., p.347.

³² Cass. Pen., 11 luglio 2007, n.39619, in Ced. Cass. Pen., 2007; nello stesso senso, Cass., 15 febbraio 2001, n.2216, cit., per la quale sarebbe da escludersi la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività dell'esercente l'impianto, non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né risultando tale attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati; nonché Cass., 12 maggio 2000, n.6113, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, per la quale «un'attività può ritenersi pericolosa, per gli effetti di cui all'art.2050 c.c., soltanto quando è espressamente qualificata come tale dalla legge, ovvero quando la potenzialità lesiva costituisca uno dei suoi naturali attributi o integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla. L'accertamento della potenzialità lesiva di una attività che si traduce in un apprezzamento di fatto strettamente riservato al giudice di merito va, quindi, compiuto "ex ante" e cioè senza riferimento al fatto dannoso concretamente verificatosi, ma con riguardo alle ordinarie modalità di esercizio

Ancora, in relazione alla gestione degli stadi si evidenzia l'evoluzione legislativa in materia per garantire un regime di sicurezza degli impianti sportivi³³ e assicurare al contempo strumenti di marginalizzazione del fenomeno di violenza negli stadi³⁴. Considerando l'ipotesi dei danni a terzi o ai soggetti atleti, derivanti dalla realizzazione o manutenzione di un campo di calcio, si segnala una pronuncia della Suprema Corte ³⁵, la quale ha ravvisato l'applicabilità dell'articolo 2050 c.c. nei confronti del custode di un campo da calcetto, qualora questi non provi l'elisione del nesso causale tra il bene e l'evento verificatosi, in virtù del rigoroso rispetto delle normative esistenti e in virtù della natura della cosa in sé ,configurata in condizioni tali da non arrecare o nuocere ai soggetti fruitori, in ipotesi di eventi imprevedibili.

Di conseguenza, il danneggiato risponderà solo qualora non abbia conformato la propria condotta ai criteri di diligenza, perizia o prudenza richiesti per lo svolgimento dell'attività pericolosa .

Viene esclusa la responsabilità del gestore per danni riportati a seguito di scontri tra giocatori , salvo l'ipotesi di concorso di colpa riconducibile alle modalità di

dell'attività considerata [...]In aderenza a questi principi la Corte di merito ha considerato in astratto l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci ed ha motivatamente escluso che esso costituisca attività pericolosa e questa conclusione non appare sufficientemente contraddetta dal rilievo della ricorrente , secondo cui l'attività sciistica sarebbe notoriamente pericolosa, ovvio essendo che (a prescindere dalla con divisibilità del rilievo) la pratica sportiva dello sci è attività sportiva ben diversa e distinta dalla gestione dei relativi impianti».

³³ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva : principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, Giuffrè, 2013 ; si veda D.M. 25 agosto 1989("Norme per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi") che contengono articolate disposizioni circa i settori in cui deve essere diviso lo spazio per gli spettatori , sistemi di vie d'uscita , secondo quanto stabilito dall'articolo 19, D.M. 18 marzo 196 ; detto articolo è stato così modificato dall'arti.11,D.M. 6 giugno 2005 .

³⁴ M. PITTALIS , *op. cit.*;L.13 dicembre 1989, n.401(*Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive*), così come modificata dal D.L. 22 dicembre 1994,n.717 (*Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*) ,convertito con modificazioni in L.19 ottobre 2001, n.377, dal D.L. 24 febbraio 2003,n. 28 (*Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*) , convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2003,n.88,dal D.L. 17 agosto 2005,n.162(*Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasioni di competizioni sportive*) convertito in L.17 ottobre 2005,n.210, dal D.L. 8 febbraio 2007,n.8.,convertito in L.4 aprile 2007 ,n.41,(*Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche , nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive*).

³⁵ Cass,Ord.20 ottobre 2013,n.19998, In Banca Dati *Pluris*.

gestione dell'impianto, alla mancata adozione di misure di sicurezza o al ritardato intervento di sanitari³⁶.

Dibattuta l'operatività dell'art.2050 c.c.³⁷ in relazione alla gestione di piscine: prospettiva risolta negativamente da parte della giurisprudenza³⁸ ed in ottica affermativa da certa dottrina.

In merito alle attività di gestione di siti e mezzi per l'esercizio di sport estremi si richiamano le pronunce giurisprudenziale in tema di attività di rafting³⁹.L'attività di rafting deve considerarsi attività sportiva con caratteristiche intrinseche di pericolosità .Gli organizzatori in tal caso, per andare esenti da responsabilità,

³⁶ M. PITTALIS, *op.cit* ;Trib.Cassino,18 aprile 2002, *dx*,2002,p.383;su tali presupposti e stata esclusa la richiesta risarcitoria di un giocatore , a seguito di una violenta pallonata ricevuta da altro giocatore ,nei confronti del gestore del campo per i danni subiti .

³⁷ Ex. Art. 2050 c.c. «*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*».

³⁸ Cass,12 Maggio 2005,n.10027, in *Giust. Civ.Mass.2005*.Nel caso di specie il nuotatore era un disabile psichico ed era deceduto per annegamento in una piscina di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni , che aveva appena appaltato il servizio di assistenza e sorveglianza ad un'associazione locale, onde escludere la gestione di una piscina dal novero delle attività pericolose, la Suprema Corte, confermando quanto già statuito nella sentenza d'appello , ha preliminarmente osservato che, poiché trattasi di attività non espressamente qualificata come pericolosa dalla legge , la prova della sua pericolosità era a carico dei danneggianti, che tuttavia, nel caso concreto, non la avevano fornita , mentre erano emersi indizi nel senso che la causa dell'annegamento era stato un malore , dovuto alla non avvenuta conclusione della fase della digestione dell'immersione .

³⁹ Cassazione (ord.), Sez. VI civile, 28 luglio 2017, n. 18903 «*L'assenza di una organizzazione adeguata a fini di protezione e garanzia da parte del gestore di attività sportive con caratteristiche intrinseche di pericolosità comporta il risarcimento del danno occorso a un soggetto durante una escursione di rafting, richiedendosi al gestore di tali attività un livello di diligenza professionale in grado di impedire che siano superati i limiti di rischio connotati alla normale pratica sportiva*». Nel caso del rafting , l'organizzazione di gite rappresenta un contratto atipico che può essere assimilato alla prestazione d'opera. Trib . Bolzano 6 marzo 2020, n.262 , l'eliminazione totale dei rischi non può essere oggetto dell'obbligazione contrattuale. L'essenza della disciplina deriva dall'imprevedibilità della natura non atropizzata che caratterizza i fiumi percorsi . Chi partecipa ad un'uscita accetta il rischio inerente a tale attività , con la conseguenza che eventuali danni subiti che derivino da errori dello sportivo devono essere supportati dai medesimi . Siveda Cass. 28 luglio 2017, n.18903 «*deve ritenersi che l'organizzatore di una attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che inserisca in una attività sportiva di per sé non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacità sportive medie sia più elevato della media, debba, nell'ambito della diligenza dovuta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate a che quel particolare passaggio, se affrontato, sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza*». Il soggetto danneggiante dovrà dimostrare di aver preparato adeguatamente i partecipanti ai rischi ai quali sarebbero andati incontro e fornire loro , in virtù di un obbligo informativo e cautelativo, tutti gli strumenti teorici e tecnici per ridurre , il rischio di verificaione di eventi dannosi.

devono adottare tutte le cautele necessarie per contenere il rischio connesso alla normale pratica sportiva considerata ⁴⁰.

La natura delle attività poste in essere dal gestore impone di verificare l'applicazione di ulteriori regimi di responsabilità in capo al gestore.

Dall'esame dell'ampia casistica giurisprudenziale, emerge come un altro regime spesso invocato sia quello della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia.

Si rammenta che l'elemento di custodia implica un potere di vigilanza e mantenimento della cosa al fine di garantire un controllo della stessa e di impedire la produzione di danni nei confronti di soggetti terzi⁴¹.

Da tale analisi emerge la centralità della condotta posta in essere nella produzione del danno, quale causa esclusiva o concausa nel processo di produzione dell'evento dannoso .

I danni prodotti dal gestore, in qualità di custode del bene del soggetto gestore di impianto sportivo, devono essere analizzati alla luce del potere effettivo e dinamico sulla struttura riconosciuto in capo a quest'ultimo⁴². Si presuppone una *“relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa , tale da consentire il potere di controllarla ,di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal controllo con la cosa”*⁴³.

L'elemento del dinamismo non incide ai fini della produzione o meno del danno ,ben potendo sussistere la produzione dello stesso anche al di fuori di dinamismo inerente alla cosa oggetto di custodia.

⁴⁰ Cass. pen n. 16998/2006, Cass. pen n. 22037 del 2015. I rischi tipici sono quelli del ribaltamento dell'imbarcazione, impatto con rocce e ostacoli , le perturbazioni e il comportamento dei fiumi percorsi .

⁴¹ G. ALPA, M.BESSONE, *I fatti illeciti* ,in P. RESCIGNO(a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino ,XIV,1982,340.

⁴² La cosa può essere costituita da qualunque elemento mobile o immobile , e il danno deve essere stato cagionato dalla cosa . Il danno è provocato dalle cose custodite .

⁴³ Cass, 4 ottobre 2013, n.22684.

Si veda ad esempio la l'attività di gestione di impianti per il tennis⁴⁴ e per lo squash⁴⁵.

A tal fine, assume rilevanza la concreta area di operatività riconosciuta al c.d. caso fortuito, quale elemento idoneo, nell'ambito della prova liberatoria riconosciuta in seno al soggetto gestore ex art. 2051 c.c., a far venire meno il nesso causale intercorrente tra la condotta del soggetto agente e la produzione dell'evento produttivo del danno. Per la concreta operatività della responsabilità in oggetto si richiama l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale⁴⁶.

⁴⁴ Cass, 28 ottobre 1995, n.11264, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p.87, con nota di LAGHEZZA e in *Danno e resp.*, 1996, p.74, con nota di G.PONZANELLI; nello stesso senso, la successiva Cass., 26 settembre 2006, n.20823, in *Guida al dir.*, 2006, n.46, p. 68: il dovere di custodia e controllo, posto da articolo 2051 c.c., sussiste anche in relazione a cosa prive di dinamismo proprio ma che, in concorso con altri fattori causali, possono risultare potenzialmente suscettibili di cagionare danni. Si è peraltro precisato sul punto la giuridica irrilevanza della «modestia dell'impianto sportivo in questione, poiché l'obbligo di custodia o sussiste [...] o non sussiste, non potendosi interpretare la norma [...] nel senso che l'obbligo si affievolisce, fino ad annullarsi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche della cosa»; nell'addossare poi, all'utente l'obbligo di ispezionare il campo, prima di iniziare a giocare, il Tribunale ha finito con il trasferire, illegittimamente, l'obbligo di custodia da un soggetto ad un altro: dal gestore, cioè tenutovi ex art. 2051 c.c. all'utente.

⁴⁵ Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Resp. civ. prev.*, 1993, p. 616, con nota di DASSI: una signora seduta tra il pubblico in una tribuna che affacciava sui campi per assistere al torneo, era stata ferita ad un occhio dalla pallina erratamente colpita da un giocatore che giocava nel campo vicino superando la recinzione protettiva. Convenuti in giudizio, esclusa la responsabilità del giocatore per imperizia nell'esecuzione del gioco, in ragione dell'insussistenza di una «obbligazione di buona riuscita di colpi», accertata la responsabilità a carico del gestore nella causazione dell'evento dannoso per inosservanza della regola generale di cautela e prudenza che impone al gestore del centro sportivo di adottare una opportuna protezione della parete di fondo, onde evitare possibili situazioni di pericolo per gli spettatori, creati in misura eventuale da possibili direzioni anomale della pallina.

⁴⁶ Circa la riconducibilità alla presunzione di colpa per violazione dell'obbligo di custodia per cui la prova del caso fortuito attiene alla verifica di un evento non prevedibile e non evitabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Si veda C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol.V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, 718 ss., per cui «che anche il fatto del terzo e quello della vittima sono irrilevanti ai fini dell'esonero dalla responsabilità se si tratta di fatti che in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevedere ed evitare». E. JACOVITTI, op.cit. secondo tradizione opposta, si sancisce la riconducibilità della responsabilità da custodia nell'ambito di una responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dalla colpa. L'imputabilità in tal caso si rinviene nella scelta di porre in essere attività potenzialmente pericolose per i soggetti terzi per cui la prova liberatoria attiene alla dimostrazione di una causa estranea ai pericoli tipici ricollegati a una determinata attività umana, per le quali si ravvisano i caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, considerate in senso assolute. In termini di responsabilità oggettiva non sussistono valutazioni in ordine al comportamento del soggetto, essendo circoscritta la prova liberatoria alla dimostrazione che il danno sia provocato da una causa esterna del tutto inevitabile. Per cui irrilevante la prova dell'assenza di colpa del danneggiato o della normale diligenza nella prevedibilità del fatto dannoso. Così, M.COMPORTI, *Fatti illeciti. Le responsabilità oggettive*, cit., 276, ss; P.G.MONATERI, *Le cose e gli animali*, in *Illecito e responsabilità civile*, in *Trattato dir. Priv.*, diretto da M.BESSONE, vol.X,II, Torino, 2002, 117; G.VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005, 689.

L'imprevedibilità e l'autonomia, coniugata alla inevitabilità di eventi riferiti alla sfera soggettiva del danneggiato⁴⁷ o fatti del terzi, risultano idonei ,al pari del caso fortuito ,a liberare il soggetto gestore⁴⁸ o integrare un concorso di colpa ai sensi di art.1227 c.c. del danneggiato nella realizzazione del evento lesivo produttivo di danno. Per la gestione di piscine, l'applicabilità della disposizione di cui ad articolo 2051 c.c. è controversa⁴⁹.

In ottica conclusiva, è dibattuta la riconducibilità al regime *ex* 2049 c.c. della responsabilità del gestore per i fatti riconducibili al comportamento dei dipendenti dello stesso , nell'esercizio delle loro funzioni⁵⁰.

Per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. è necessaria la sussistenza e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato⁵¹ ,in virtù del quale sia riconosciuto un potere direzionale e decisionale ai padroni e committenti⁵². Si richiama l'applicazione di tale disposizione nell'ambito di incidenti sciistici.

⁴⁷ Cass,6 febbraio 2007,n.2563,la Corte ha riconosciuto la sussistenza di ipotesi di caso fortuito , escludendo la responsabilità del soggetto custode ,alla luce della condotta colposa dello sciatore danneggiato cica l'inosservanza dei limiti di velocità consoni al luogo riportando lesioni a seguito della collisione , durante la discesa, con un casotto il muratura per il ricovero di un trasformatore di energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità delle piste .

⁴⁸ E. JACOVITTI,op.cit., con particolare riguardo al fatto del danneggiato, la sua imprudenza può costituire elemento liberatorio o limitativo di responsabilità nei confronti del custode ad ex. se il danneggiato procede all'utilizzazione dell'impianto in orario non aperto al pubblico o in presenza di divieto espresso da parte dello stesso soggetto gestore .Vedi Cass.17 giugno 2009 , n.25437.

⁴⁹ Cass,6 maggio 2015,n.9009, in Banca Dati *Pluris*«il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può -in base ad un ordine crescente di gravità -o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c. , comma 1) ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadrì la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art.2043 c.c.»[...].*Il rischio di scivolare sul bordo di una piscina , trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell'attività che si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (ad es. utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza) non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità , l'esistenza di una situazione di pericoloso che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi , evitabile in base ad una condotta normalmente diligente*». Pronuncia in ordine alla caduta di un bagnante caduto mentre transitava ,senza ciabatte di gomma , a bordo di una piscina in luogo sempre bagnato e in discesa.

⁵⁰ Cass., Sez. III civ.. 11816/ 2016 e Cass. civ. n. 13229/2015 – *«I padroni e i committenti (1) sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»*.

⁵¹ E.JACOVITTI , *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*,op.cit,il gestore potrebbe essere ritenuto responsabile anche se il soggetto preposto abbia agito al di fuori delle proprie mansioni , qualora dette mansioni abbiano reso possibile o anche solo agevolato , il fatto dannoso ponendosi con esso in relazione di "occasionalità necessaria ".

⁵² Cass. civ., n. 15394/2011 – *«Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi*

Il preliminare inquadramento degli elementi costituenti la nozione di “impianti sportivi”, la distinzione in ordine ai soggetti operanti all’interno degli stessi e il regime di responsabilità riconosciuti in capo a tali soggetti permette di circoscrivere l’ambito di operatività della relativa trattazione.

Illustrati gli elementi essenziali della disciplina in oggetto e i profili di responsabilità, la successiva trattazione porrà le relative distinzioni teoriche e concettuali per la gestione di aree sciabili, alla luce della normativa statale e regionale prevista in materia.

Si cercherà di circoscrivere l’ambito di operatività degli obblighi riconosciuti in capo al soggetto gestore e le norme di comportamento al quale debbano conformarsi gli utenti, in virtù delle attività singolarmente svolte nell’esercizio di attività sciistiche .

4. Altri soggetti operanti negli impianti sportivi.

Si reputa necessario distinguere la responsabilità riconosciuta in capo al soggetto proprietario e quella del soggetto gestore dell’impianto suddetto, qualora i due soggetti non coincidano.

Per quanto riguarda la figura del soggetto proprietario il regime di responsabilità si rinviene agli articoli 2053 e 2054 cc⁵³.

Sussistono in capo allo stesso, profili di responsabilità in ordine all’esercizio di attività di sorveglianza e controllo e pertanto risulta applicabile altresì, nei confronti dello stesso proprietario l’art.2051 c.c.; mentre qualora l’uso delle attrezzature o la natura dell’attività medesima dia luogo ad un’attività di natura pericolosa, si

pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, potendo essere chiamate a rispondere in base all’art. 2049 cod. civ. dell’operato dei propri medici sportivi e del personale».

⁵³Art.2053 cc.: «il proprietario (pubblico o privato) di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione ».

2054 cc.:” Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.

richiama l'articolo 2050 cc. ,salvo che il soggetto non provi l'esistenza di caso fortuito nella verifica dell'evento lesivo⁵⁴; l'evoluzione giurisprudenziale ha tentato di definire la categoria di attività pericolose⁵⁵.

Il soggetto proprietario dovrà orientare la propria attività al rispetto del generale principio di "*neminem ledere*" di cui all'articolo 2043 cc. In particolare, sussiste un onere in capo al soggetto proprietario di mantenimento e custodia del bene oggetto di controllo , al fine di evitare danni nei confronti dei soggetti terzi fruitori dell'edificio⁵⁶.

Soggetti coinvolti *a latere*, si individuano nelle figure coinvolte nell'organizzazione di tali attività. L'analisi investe altresì i fatti lesivi che possano verificarsi durante la pratica di attività di natura sportive, da soggetti non coinvolti direttamente nella pratica delle attività sportive bensì in tutte le attività prodromiche alla realizzazione dell'evento stesso⁵⁷.

A tal fine , si intende "organizzatore la persona fisica, la persona giuridica, l'associazione non riconosciuta ex art.36 ed il comitato che "*assumendone tutte le responsabilità (civili , penali , amministrative)nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato , promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo*"⁵⁸. Il soggetto organizzatore esplica un'attività di promozione della competizione e un potere di controllo e direzione in seno alla medesima .

⁵⁴ M. FRANZONI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Resp. civ.*, 2009,11,927.

⁵⁵Cass.Civ.n. 8547/04.

⁵⁶ Si discute se possa configurarsi ipotesi di responsabilità avente carattere oggettivo .

⁵⁷ Si segnala , cass.27 ottobre 2005 n 20908 , in *Foro it.*, 2006 ,I.c. nonché in *Danno e Resp.*,2006, con nota di Ferrari e in *Rass. Diritto Econ. Sport* ,2006,p.508, con nota di Lepore e in *Resp .civ.*, 2006 , con nota di Filippi secondo la quale « *in tema di responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un'attività agonistica , non possono considerarsi partecipanti solo gli atleti in gara ma anche tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione* ».

⁵⁸P.DINI, *L'organizzatore e le competizioni : limiti alla responsabilità*, in *Riv.dir.sport.*,1971.

Occorre ulteriormente distinguere⁵⁹ la figura dell'organizzatore di "diritto", soggetti appartenenti ad una federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare una manifestazione,⁶⁰ dal soggetto organizzatore di "fatto"⁶¹, tra i quali includere i soggetti non inseriti o non accolti, in qualità di soggetti federati, all'osservanza diretta dei provvedimenti federali anche di natura sanzionatoria⁶². Si menziona la figura degli sportivi di fatto, in virtù di un'applicazione analogica del regime di responsabilità⁶³.

L'estensione degli obblighi di controllo facenti capo all'organizzatore risulta parametrata⁶⁴ alla attività organizzativa richiesta⁶⁵. L'essenzialità dell'attività di controllo dell'organizzatore risulta strumentale all'eliminazione dei fattori di rischio che incidano rispettivamente su: 1. l' idoneità e la sicurezza del luogo in cui si svolge la manifestazione e degli impianti che vengono utilizzati; 2. idoneità e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati siano essi forniti o meno dall'organizzatore

⁵⁹ In ottica di inquadramento di natura sistematica -dogmatica.

⁶⁰ B.BERTINI, *La responsabilità sportiva*, in *Il Diritto Privato Oggi*, a cura di Cendon, Milano, 2002; F.DI CIOMMO- V.VITI, *La responsabilità civile in ambito sportivo, il Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, Milano, 2008.

⁶¹ Cfr. F.ALBEGGIANI, *Sport, cit.*, p. 545; P.DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 197, 419 s.; B.BERTINI, *op.cit.* cit., p. 119 s.; M.CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, 2004, *Utet, cit.* p. 24.

⁶² Il discrimine della qualificazione in oggetto concerne la configurabilità di applicazione in seno a tale specifica figura di organizzatore delle regole federali e le relative conseguenze nella prospettiva della responsabilità civile, circa la mancata osservanza della predetta normativa. La caratterizzazione volta ad individuare soltanto soggetti facenti parte della stessa organizzazione sportiva come soggetti destinatari delle sanzioni irrogate da una singola federazione sportiva, comporta un'indebita esclusione di tutti i soggetti sostanzialmente estranei al mondo dello sport elidendone e definendone in negativo la portata. *Si veda.* l'articolo 36,7^o comma, N:O.I.F. della federazione italiana giuoco calcio, che nega un nuovo precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico. A tal proposito si veda G.LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, *Jovene*, 2004.

⁶³ Si veda a tal proposito, La giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003 n.363, in materia di sci. Sul punto cfr., M.FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n.363*, in *Danno e resp.*, 2004, 475s.; R.VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali; La responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium Iuris*, 2004, 858 s.

⁶⁴ S.INDRACCOLO, *L'organizzazione di eventi sportivi*, in *Manuale di diritto sportivo*, a cura Di Nella, Napoli, 2010, p.177 ss.

⁶⁵ Si distingue tra «*competizione sportiva*» e «*manifestazione sportiva*», nel senso che la prima sostanzia un incontro individuale od a squadre prodromica al conseguimento di un unico risultato in una sola e ben determinata disciplina sportiva. Si avrebbe al contrario «*manifestazione sportiva*» «ogniquale volta si realizzino un insieme di competizioni, ciascuna con propria autonomia e individualità, nell'ambito di un medesimo contesto. Differenti saranno i margini di organizzazione e responsabilità riconosciuti in seno all'organizzatore, anche avuto riguardo della presenza di preposti ed all'imputazione di responsabilità agli organizzatori anche ex. Articolo 2049 cc..»

medesimo;3. idoneità dell'atleta a partecipare alla competizione sia in ragione della sua esperienza ed in virtù delle sue condizioni psicofisiche.

In ordine ai rilievi precedentemente svolti, verrà ricondotta in capo all'organizzatore la responsabilità per inadeguatezza di luoghi ed attrezzature e della non corretta custodia delle stesse. L'atleta sarà ritenuto responsabile qualora eluda i controlli sui mezzi tecnici di sua proprietà⁶⁶.

Relativamente agli obblighi di sicurezza, si prevedono obblighi di predisposizione delle cautele necessarie e strumentali ad evitare che si possano concretizzare pericoli a danno di spettatori, terzi e atleti. L'organizzatore dovrà garantire la segnalazione del tracciato di gara⁶⁷. Gli obblighi di controllo risultano contenuti nelle previsioni regolamentari sportive, principi generali di comune prudenza e prescrizione di leggi in senso stretto⁶⁸.

L'attività dell'organizzatore risulta orientata all'accertamento della sussistenza di condizioni di sicurezza e idoneità dei luoghi per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Ciò si sostanzia nella previsione e predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori e per disporre, secondo i parametri di prudenza e diligenza comune, le dovute condizioni e misure di sicurezza.

Tale attività deve essere effettuata secondo il rispetto di prescrizione di tutte le misure regolamentari sportive e generali attinenti alla singola disciplina

⁶⁶ B.BERTINI, *op.cit.*, cit 121.

⁶⁷ In giurisprudenza App. Torino, 1 agosto 2008, in *DeJure*, che ha affermato la responsabilità del direttore di una gara di rally per la morte cagionata agli spettatori da un'auto della gara uscita di strada, « in quanto egli aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento dovendo rispettare le prescrizioni cautelari indicate nel provvedimento prefettizio di autorizzazione del rally, tra cui quella che imponeva una distanza minima degli spettatori dal bordo del percorso di gara».

⁶⁸ B.BERTINI, *op.cit.*; p.122, G.CONRADO, *Ordinamento giuridico e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. dir.sport.*, 1991, pp.3 ss.; T.PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv.dir.sport*, 1963; pp.269 ss.; A.LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, il quale sottolinea «qualsiasi disposizione sportiva riveste sempre un ruolo sussidiario rispetto ai canoni generali di prudenza, che non possono essere abbandonati», ne deriva che «sarà sempre necessario svolgere un accertamento concreto del comportamento tenuto dall'organizzatore anche oltre il rispetto delle safety rules, le quali, da sole, possono non coprire tutte le ipotesi di responsabilità dei soggetti coinvolti negli incidenti».

sportiva, misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi lesivi della sicurezza e incolumità⁶⁹.

L'organizzatore dovrà predisporre tutte le misure idonee ad evitare il danno. Risulta coerente alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale ⁷⁰, l'accettazione di criteri di prevedibilità che operino *ex ante*, con una previsione *a priori* di potenziali rischi di eventi lesivi originati dall'espletamento dell'attività o della manifestazione sportiva in svolgimento .

Ciò si sostanzia in attività programmatiche mediante la previsione “ *di tutto il prevedibile , al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore e con una valutazione in concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva*”(c.d. rischio consentito)⁷¹.

L'estraneità dell'organizzatore viene sancita dalla verifica di un “ fatto” del terzo o del danneggiato o in virtù dell'identificazione di una specifica causa estranea non imputabile alla sfera giuridica dell'organizzatore, sul quale ricade l'onere probatorio circa la sussistenza di caso fortuito. Il caso fortuito opera quale

⁶⁹ S.GALLIGANI-A.PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, cit.p.117.Si veda Cass.,28 febbraio 2000,n.2220, in *Danno e resp.*,2000, con nota di F.DI CIOMMO , che, in relazione all'organizzazione di una gara di sci , ha affermato che «l'esclusione di una colpa specifica degli organizzatori attenutisi alle prescrizioni del regolamento tecnico della F.I.S.I. non comporta automaticamente anche quella di una colpa generica degli stessi organizzatori e cioè una condotta caratterizzata da negligenza o imprudenza o imperizia secondo la previsione dell'articolo 43 cp.».

⁷⁰ Cass.,27 Ottobre 2005, n.20908,cit., per la quale « l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché i danni ad essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Il relativo accertamento è demandato alla valutazione del giudice del merito , che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato».

⁷¹ Trib.Patti, 15 luglio 2010, In *Dir.econ. assicur.*,2013,1,I,p.112, con nota di Losco, nel senso che «l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, sicché i danni eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità , abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva di eventuali regolamenti sportivi».

elemento di per sé idoneo ad elidere il nesso di causalità intercorrente fra l'attività dell'organizzatore e l'evento lesivo⁷².

Sebbene si disponga un giudizio di valutazione di prevedibilità *ex ante*, per cui la produzione dell'evento lesivo sarebbe di per sé indice di prevedibilità⁷³, su un piano pratico, spesso si è assistito ad una valutazione dei rischi a posteriori, soprattutto in sede giurisprudenziale, valutando il singolo caso concreto⁷⁴. A tal fine, occorre differenziare la responsabilità dell'organizzatore rispetto alle ipotesi in cui l'evento lesivo si realizzi al di fuori e dunque oltre il confine del rischio consentito nella singola competizione sportiva⁷⁵: in tal caso risulterà necessario un accertamento delle modalità organizzative della gara, che abbiano esposto atleti ad un rischio superiore rispetto a quello consentito⁷⁶. Il parametro dell'accettazione del rischio non opera nei confronti dei soggetti terzi e spettatori.

⁷² G.FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Resp. Civ.*, 2009, in tema di incidenti occorsi durante le partite di calcio professionistico, nelle quali l'organizzatore dell'evento sportivo sarebbe responsabile ex.2050c.c., in tema di attività pericolosa, con conseguente applicazione della prova liberatoria consistente nella dimostrazione del «caso fortuito che interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, nel senso che il danno verificatosi deve risultare del tutto estraneo al potere di controllo dell'esercente; inoltre la condotta del terzo può escludere la responsabilità dell'esercente soltanto quando sussista un giudizio di non pertinenza tra il danno e il rischio creato».

⁷³ A.ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*.

⁷⁴ App. Firenze, 3 aprile 1963, *In Riv. dir.sport.*, 1964: durante la partita Fiorentina- Juventus, circa il cedimento di 12 metri di balaustra dello stadio di Firenze a causa della pressione della folla dei tifosi, molti dei quali precipitarono sugli spettatori che si trovavano nel parterre, con ferimento di 139 persone. La Corte di Appello di Firenze, nonostante avesse rilevato un vizio di costruzione della balaustra e quindi l'astratta applicabilità al comune dell'articolo 2053 c.c. in tema di rovina di edificio, addossò interamente la responsabilità all'Associazione Calcio Fiorentina alla quale imputò di aver provocato un sovraffollamento dello stadio, ritenuto unica causa del sinistro. Si v.d. M.Pittalis, *La Responsabilità sportiva, Principi generali e regole tecniche a confronto*.

⁷⁵ Qualora l'attività espletata si ponga nei limiti del rischio suddetto l'organizzatore non risponderà del danno nei confronti dell'atleta e né risponderà del danno atleta che lo ha provocato.

⁷⁶ Cass, 13 Febbraio 2009, 3528cit., Cass 20 febbraio 1997, n.1564, *In Riv. dir.sport.*, 1997, nonché in *Danno e resp.*, 1997, con nota di Frau: differente è l'inquadramento dell'attività nell'ambito di applicabilità dell'articolo 2050 c.c.

CAPITOLO II

La gestione di aree sciabili

Sommario: *1. La diffusione del fenomeno sciistico e l'evoluzione legislativa; 1.1. La l. n. 363/03; 1.2. La legge delega: 8 agosto 2019 n. 86; 1.3. Il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40; 2. Natura dell'attività del gestore di impianti sciistici: posizione di garanzia o prevenzione ; 3. Obblighi in capo al gestore di aree sciistiche ; 4. Pericoli atipici e tipici ; 5. Cenni sulle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.*

1. La diffusione del fenomeno sciistico e l'evoluzione legislativa

Per comprendere il fenomeno sciistico occorre analizzare gli elementi sociologici-culturali che hanno inciso sull'evoluzione della pratica sciistica. Si richiamano le scelte legislative susseguite negli anni, necessarie per la definizione degli elementi caratterizzanti della pratica sciistica .

Negli anni la discrezionalità legislativa ha dovuto conformare la propria attività alle istanze sociali e alla nuova sensibilità politica rispetto a tale fenomeno. La diffusione della pratica sciistica, ha comportato una maggiore attenzione da parte del Legislatore nell'individuazione di una normativa unitaria volta a disciplinare il fenomeno nella sua completa estensione¹.

La pratica sportiva sciistica ha infatti assunto una duplice conformazione negli anni, passando da sport di élité, riservato alla disponibilità di pochi soggetti, a fenomeno di "massa". Sono molteplici² gli elementi che hanno contribuito a trasformare la pratica sciistica a pratica sportiva fruibile da una pluralità di soggetti.

¹ M.PRADI, voce *Sci Alpino* , in *Dig.disc.priv.*, Sez.civ,XVIII, Torino,1998,163 ss.

² G.DAIDOLA,*Ski Spirit, Sciare oltre le piste, Alpine Studio* , Lecco,2016,pp.229-239.

Si pensi ad esempio alla progressiva diffusione di impianti sciistici e ai c.d. mezzi di trasporto a fune tra cui menzionare i mezzi di seggiovia, ovovie ed altresì l'evoluzione economica che abbia interessato le zone montane.

Per valutare la pratica sciistica nella sua complessità occorre tenere conto della progressiva emersione di una pluralità differenziata di attività esplicabili.

Ciò ha comportato l'emersione di situazioni non precedentemente considerate dal punto giuridico.

L'attenzione del Legislatore differì in ordine ai rischi c.d. "atipici" emersi dalla progressiva³ evoluzione della pratica sciistica.

L'emersione di tali rischi, connessa altresì ad una scarsa preparazione su un piano di natura tecnica degli utenti, in relazione alle singole discipline emerse nel corso degli anni, ha comportato la moltiplicazione degli incidenti occorsi sulle piste da sci. Ne consegue che, da un punto di vista normativo, si è avvertita la necessità di prevedere misure e condizioni di sicurezza, tali da garantire una corretta fruizione delle piste⁴.

La diversificazione delle attività sciistiche offerte ai soggetti utenti ha altresì comportato la necessaria presenza nelle piste di una pluralità di soggetti ed operatori. Tali sono i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esplicazione delle attività organizzative e di gestione, oggetto di questa analisi.

L'evoluzione della pratica sciistica ha determinato inoltre uno sviluppo economico e sociale delle aree montane⁵, in virtù della progressiva creazione, negli anni, di impianti sportivi necessari allo svolgimento dell'attività sciistica. Le molteplici problematiche connesse alla pratica sportiva sciistica sono state ricostruite dall'evoluzione giurisdizionale⁶ che ha interessato il fenomeno. Altresì,

³ Derivanti dalla maggiore velocità permessa sulle piste e in ordine al sovraffollamento delle stesse.

⁴ S.PIVOT, *Incidenti da valanga, stagione 2017/2018*, in *Neve e Valanghe*, Trento, 2018, pp. 26-33.

⁵ A.MELCHIONDA, S.ROSSI, *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva, attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Trento, Editoriale scientifica, Collana: univ., 2010. L'art. 1 della legge n. 363/2003 esplicita che le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza di aree sciabili, sono state concepite al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente

⁶ nella componente normativa, dottrinale e giurisprudenziale.

le lacune dal punto di vista normativo in merito alla disciplina in oggetto, ha imposto negli anni plurimi interventi legislativi.

Preliminarmente all'analisi dell'evoluzione legislativa in tema, occorre procedere alla ricostruzione dei singoli elementi caratterizzanti gli interventi normativi.

La figura del soggetto gestore merita attenzione autonoma, alla luce degli obblighi e diritti soggettivi riconosciuti in capo a quest'ultimo, a partire dalla normativa di cui alla legge 363/2003.

Invero, la legge 363 /2003 rappresenta un primo tentativo di ricostruzione unitaria della produzione normativa intervenuta negli anni, in tema di attività sciistica. Numerose norme contenute nella disciplina ivi richiamata sono poi state trasposte dal "Decalogo dello sciatore", fonte meta giuridica, elaborata dal Comitato giuridico della F.I.S.I.⁷, contenente norme di comune prudenza, divenute diritto positivo a seguito della sua trasposizione in decreto ministeriale di cui al D.M. 20 dicembre 2005, n.20288⁸.

⁷ Federazione Internazionale dello Sci. Sul tema si richiama M.PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS quali norme di diritto positivo* (Atti del XV Ski Lex Sesto Pusteria 1987).

⁸ In apposito allegato (v.All. n.2, intitolato " Il Decalogo dello sciatore ") ove detti principi vengono definiti :«*Regole di carattere comportamentale*», previste dalla legge 24 dicembre 2003, n, 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

Riporto testuale della normativa : «*1. Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.*

2. Padronanza della velocità e del comportamento. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso. Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di anni 14.

9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità».

Risulta a questo punto necessario vagliare la portata della normativa in oggetto, ricostruendo le criticità rilevate dalla giurisprudenza e dottrina in riferimento alla legge 363/2003.

1.1. La legge n. 363/03

La Legge 24 dicembre 2003, n. 363⁹ enuclea la normativa in materia di gestione di aree sciabili attrezzate (*artt.2-7*)¹⁰ e le norme di comportamento richieste nei confronti degli utenti di aree sciabili¹¹(*artt.9-19*,), con un'ultima sezione di disposizione finali, dedicata all'adeguamento della normativa regionale e alla copertura finanziaria richiesta¹².

La legge 363/2003 ha garantito una maggiore organicità alla disciplina normativa in tema di aree sciabili; essa costituisce uno strumento definitorio, seppur in misura embrionale, di una serie di principi generali operanti, relativi alla responsabilità dei gestori e degli utenti, nell'ambito dell'esercizio delle attività sportive sciistiche.

La normativa in oggetto pone un argine al carattere di incompiutezza riconosciuto alla normativa regionale, operando da "legge quadro" dei principi generali ed intervenendo su taluni profili precedentemente disciplinati in sede regionale¹³.

⁹ Legge 24 dicembre 2003, n.363, portante «*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*».

¹⁰ Art.1 legge 24 dicembre 2003 ,n.363 «*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo* “:«*la presente legge detta norme in materia di pratica agonistica e non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente*».

¹¹ Nelle aree sciabili rientrano anche le aree non preparate riservate alla pratica dello sci, ma non i percorsi situati al di fuori delle aree medesime anche se serviti di impianti di risalita (sci fuori pista).

¹² Capo IV “*Disposizioni finali e copertura finanziaria*”.

¹³ Da segnalare Legge Regione Veneto 6.3.1990, n. 18 ; Legge Regione Lombardia 23.4.1985, n. 17.

Legge Regione Valle d'Aosta 17.3.1992, n.9 .

Occorre analizzare gli elementi caratterizzanti della disciplina ivi richiamata, al fine di comprenderne la portata innovativa.

A tal fine, si deponga l'attenzione alla nozione di "area sciabile" e all'individuazione degli obblighi e i profili di responsabilità riconosciuti in capo soggetti operanti in area sciistica, con particolare riferimento alla figura del gestore.

L'analisi risulta vincolata all'inquadramento della definizione sussunta di all'art.2 co.1¹⁴ per cui con aree sciabili attrezzate ¹⁵ si intendono le superfici innevate, ancorché artificialmente, aperte al pubblico, comprensive di una pluralità di elementi strutturali¹⁶ tra i quali menzionare piste, impianti di risalita e di innevamento riservate in misura abituale alla pratica degli sport sulla neve¹⁷. Si ricomprendono nella nozione di area sciabile, tra le pratiche sportive lo sci e snowboard ¹⁸. La definizione dei confini di area sciabile è richiamata all' art.17 co.1.

¹⁴ Profili critici in ordine al c.d Territorio aperto, non riconducibile alle aree di gestione attrezzabile.

¹⁵ Art 2 legge 363/2003 :*«Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interraste, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni»*. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità', secondo quanto stabilito dalle regioni.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 2 è compito delle regioni individuare le aree sciabili attrezzate; individuazione equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, rappresentando il presupposto per la costituzione coattiva della relativa servitù (co.3).

¹⁷ Tra i quali ricomprendere lo sci, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino.

¹⁸ Circa i rapporti tra l'attività sciistica e lo snowboard da richiamare art.2 comma 2 e ss. *«Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard»*. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni l'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.(art.2,3 comma). 4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti

della legge in oggetto¹⁹. L'articolo infatti ,enucleando il concetto di "fuoripista",permette di individuare le ipotesi in cui si esenta il gestore di aree sciabile da responsabilità per i danni occorsi nei confronti dei soggetti sciatori²⁰.

Come richiamato precedentemente, la legge n.363/2003 ha altresì contribuito alla ricostruzione della figura gestoria all'interno della normativa in oggetto. La legge ha infatti inciso, dal punto vista normativo, sugli obblighi comportamentali richiesti in capo al soggetto ed altresì sul regime di responsabilità applicabile a quest'ultimo.

Al soggetto gestore di aree sciabili attrezzate²¹ si riconduce la gestione degli impianti di risalita e l'amministrazione della pista. Tale unificazione viene altresì confermata in sede normativa regionale e provinciale, in materie di piste da sci e impianti a fune, nell'ambito delle quali si richiamano prescrizioni volte a stabilire che il concessionario dell'impianto di risalita può disporre richiesta anche per la concessione o realizzazione delle piste sciistiche²².

Nei confronti dei soggetti gestori sono enucleati una pluralità di obblighi comportamentali.

di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

¹⁹ Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Limitazioni alla pratica di snowboard rimesse alle regione in fase di individuazione delle aree sciabili.

²⁰ Si rinvia ad analisi approfondita la trattazione del concetto di fuoripista.

²¹ R.VIGLIONE *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica*, cit.,p.862;S.VERNIZZI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità vettoriale del gestore di impianti di seggiovia* , nota di commento a App.Milano, 15 febbraio 2006, in *Resp. Civ. prev.* 2007,p.108, il quale rileva che la figura unica del gestore dell'area sciabile attrezzata postula una coincidenza soggettiva fra esercente dell'impianto di risalita e gestore delle piste di discesa ; S.CATERBI, *La responsabilità sciistica e responsabilità civile* , Padova , 2009 , p.52, il quale afferma che i gestori delle aree sciistiche attrezzate «possono essere definiti senza particolari difficoltà come i soggetti preposti tanto all'amministrazione degli impianti di risalita-costituiti dai mezzi messi a disposizione degli utenti per il trasporto da valle a monte -,quanto alla cura e al controllo dei campi da sci serviti dagli impianti stessi». Sulle tematiche in questione .Recentemente V.BUSI, *LA responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla L.363/2003* , in *Contr. e impr.*,2012,p.878 ss.

²² Si v.fra le altre , La L.Veneto,6 marzo 1990, n.18 (art. 40) e la L.Reg. Emilia Romagna , 10 gennaio 1995,n.1. (art.28);V. la L.Reg.Abruzzo ,5 agosto 1982, n.55 (art.18).

I precetti comportamentali hanno un carattere di cogenza e imperatività nei confronti dei soggetti gestori ²³.

Al gestore di aree sciabile sono dedicate una serie di disposizioni che si esamineranno più avanti (*infra*, § 3)²⁴.

Si prendono le mosse dalle pronunce della Cassazione²⁵ per cui *“il gestore di una pista da sci ne è custode ed è a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell’imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato”*. Il soggetto gestore assume la qualifica di soggetto civilmente responsabile della regolarità e sicurezza delle piste

Tra gli obblighi riconosciuti in capo al soggetto gestore si richiama la manutenzione della pista.

Non risulta configurabile la responsabilità del gestore per il verificarsi dei rischi naturali c.d tipici, quali ad. ex. la mutevolezza del pendio, essendo sufficiente la sola segnalazione, in ipotesi di minore percezione della stessa²⁶. La disposizione di cui ad art. 3 comma uno specifica la finalità perseguita dalla legge ossia assicurare *“agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito*

²³ Si richiama la costante e uniforme applicazione delle regole FIS.

²⁴ Artt.3 (*“obblighi dei gestori”*), l’art 4 (*“responsabilità civile dei gestori”*), l’art.5 (*“informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni”*), l’art.6(*“segnaletica”*) e l’art.7 (*“manutenzione e innevamento programmato”*).

²⁵ Cass civ.Sez. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706. Con nota di CALABRESE *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci in Danno e Resp.*, 8-9, 2005, 837 ss.

²⁶ Trib Cuneo, 14 gennaio 2009, in *Giur. Merito*, 2009, p. 2150, con nota di D’ANGELO, che sulla base di tali premesse, ha escluso la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al gestore per l’incidente in cui era rimasto coinvolto uno sciatore che, dopo aver perso il controllo degli sci su una pista nera, era andato a sbattere contro un albero del bosco che delimitava il tracciato: *«nella fattispecie in esame, il rischio conseguente alla presenza dell’elemento naturale privo di connotati di atipicità (bosco situato ai lati della pista, senza presenza di alberi isolati ad interno del tracciato od in posizioni non agevolmente visibili, in corrispondenza di un bivio o di una curva a gomito, assenza di dirupi, precipizi, corsi d’acqua ecc..) deve ritenersi estraneo al potere fisico di controllo del gestore sulla cosa in custodia, e pertanto non ne consegue il dovere dello stesso, finalizzato ad impedire che la cosa procuri danni ai terzi. Le altre risultanze (piste in buone condizioni, priva di insidie, ottima visibilità), sono elementi tutti che fanno positivamente escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 del gestore e, a maggior ragione la sussistenza di un inesatto adempimento contrattuale»*.

dalle Regioni”. Inoltre “i gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”, come specificato al comma secondo dell’articolo .

Obblighi di natura collaterale sono previsti al co.2. di cui ad art. 3²⁷” *I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso*”.

Si pongono criticità in ordine al disposto normativo²⁸ di cui all’art. 4²⁹ della presente normativa³⁰, a norma del quale il soggetto gestore può essere chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale per i danni subiti dall’utente , derivanti della mancata osservanza degli obblighi correlati alla predisposizione³¹ e alla manutenzione delle piste.

Specifici obblighi manutentivi sono sanciti a norma dell’art.7³² co.1. per cui “*I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e*

²⁷ Art.3 co.3. «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro».

²⁸ In merito ad articolo 4 comma 3, profili di criticità in ordine all’ampiezza della garanzia assicurativa in sede di rilascio delle autorizzazione all’apertura al pubblico degli impianti.

²⁹ L’estrema genericità della norma oggetto di analisi potrebbe far propendere in ordine alla configurabilità di una responsabilità oggettiva o presunzione di responsabilità di cui il soggetto gestore potrebbe liberarsi, offrendo prova contraria .

³⁰ Art.4 « 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

³¹ CAMPIONE , *Attività sciistica e responsabilità civile* ,2007, cit.,pp.109-110.

³² Specifici obblighi manutentivi e preventivi sanciti a norma di art.7 comma 2 e ss.« *Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.*».

straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.” Si richiamano le disposizioni di cui ad art.5 co. 3 e 6³³ nell’ambito della normativa in oggetto. All’esito della ricostruzione degli obblighi connessi alla figura del gestore di aree sciabili attrezzate, si stabilisce che al gestore è riconosciuto un potere materiale ed effettivo sulla pista. I gestori possono essere considerati quali custodi della pista³⁴.

La ricostruzione dei regimi precedentemente richiamati³⁵ non può prescindere dall’individuazione degli obblighi riconosciuti in seno ai soggetti utenti. Gli stessi, nel rispetto delle regole sancite a loro carico³⁶, dovranno conformare la propria attività al rispetto di canoni di prudenza e diligenza. Tali criteri sono idonei a circoscrivere la responsabilità nei confronti del soggetto gestore nelle ipotesi di colpa esclusiva o concorrente del soggetto sciatore nella realizzazione dell’evento lesivo³⁷.

La legge 363/2003 enuncia novità rilevanti in tema di utilizzazione di casco protettivo³⁸ ed altresì obblighi attinenti ai limiti di velocità da osservare in sede di

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. *«Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro».*

³³ Rispettivamente : Art. 5 co.3 *«Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 .di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità».*

Art.6 *« Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse».*

³⁴ Così R.CAMPIONE , *Attività sciistica e responsabilità civile* , 2007,cit.,p.120 e p.123; per applicabilità dell’art.2051 c.c si esprimono anche S.VERNIZZI , *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, nota di commento a Trib. Bolzano , sez dist. Bressanone , 21 maggio 2007 , in Resp.civ. prev.,2008,p.911.

³⁵«L’impianto normativo verte in direzione della garanzia di sicurezza e della preservazione della integrità psico-fisica dell’utente delle piste (artt. 5 c.c. e 32 Cost)».

³⁶ Si veda. specialmente agli artt.8-13.

³⁷ Così R.CAMPIONE , *Attività sciistica e responsabilità civile* ,2007, cit.,p.120 e p.123.

³⁸ Art.8 della legge 363/2003.

aree sciistiche. L'art 9 della presente legge dispone *“gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.*

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.”.

Viene meno il riferimento alle capacità soggettive del soggetto sciatore³⁹.

Occorre menzionare altresì l'art.14 della legge 363/2003⁴⁰, all'interno del quale si prevede un regime sanzionatorio per il soggetto che non presti l'assistenza necessaria nei confronti di una persona in difficoltà.

In ultima analisi, in virtù delle premesse precedentemente richiamate, occorre prendere in esame le sanzioni di natura amministrativa e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 363/2003.

La fissazione di tali sanzioni viene rimessa alla discrezionalità delle regioni⁴¹o direttamente dalla medesima legge⁴².

Si pongono dei profili di perplessità in relazione all'effettivo grado di coerenza della normativa in oggetto, con particolare riferimento all'effettività dei controlli e l'adeguata vigilanza apprestata per il rispetto degli obblighi previsti. L'attività di

³⁹ Decalogo dello sciatore di cui ad art.2 stabiliva *«Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali e al tempo».*

⁴⁰ *«Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro».*

⁴¹ Si dispone un adeguamento per le regioni alle disposizioni di legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore nei confronti delle regioni .

⁴² Di seguito la menzione delle violazioni più significative riguardanti la sicurezza di aree sciabili:
- mancata attivazione del servizio di soccorso e trasporto degli infortunati (da 20.000 a 200.000 - art. 2 comma 3°)

- omessa esposizione della classificazione delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta (da fissarsi dalle Regioni fra un minimo di 20 e un massimo di

250 - artt. 5 comma 3° e 18 comma 2°)

- omessa chiusura delle piste in caso di pericolo o inagibilità (da 5.000 a 50.000 - art 7 comma 4°).

- omessa stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (da 20.000 a 200.000 -art. 4 comma 2°)

controllo, per l'osservanza delle disposizioni e potere di contestazioni, viene demandata ad una pluralità di soggetti agenti menzionati all'art.21⁴³ della presente legge .

Gli obblighi comportamentali riconosciuti in capo al soggetto gestore e utente definiscono dei regimi di responsabilità differenti.

Si rinvia a successiva trattazione l'analisi dei profili responsabilità⁴⁴ riconosciuti in capo al gestore, in particolare con riferimento riconducibilità della stessa al regime extracontrattuale , di cui al regime normativo dell'art.2043 c.c. o in riferimento ai regimi speciali di di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c.

In capo al soggetto gestore si individua colpa specifica, ogniqualvolta il suo comportamento costituisca causa esclusiva o concausa nella realizzazione di un illecito civile o penale.

Al contrario nella richiamata ipotesi di sinistro⁴⁵ infra sciatorio, di cui all'art.19 della presente legge, mutuata dalla ipotesi di cui art.2054 co.2. c.c, si configura un'ipotesi in cui opera una presunzione di responsabilità in capo ai due soggetti sciatori⁴⁶.

⁴³ Potere di contestazione e controllo circa l'osservanza delle disposizioni deferito alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all' Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza , ai Corpi della polizia locale. Deferito ai maestri di sci potere di segnalazione e non di contestazione nella sola materia della velocità pericolosa (art.21 co.2., in relazione all'art.9 co.1).

⁴⁴ Occorre rilevare altresì che per il sinistro occorso ad un atleta nello svolgimento di una competizione , non potrà ravvisarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per vizi di manutenzione o difetti della pista. Infatti ogniqualvolta si intenda destinare un tracciato allo svolgimento di manifestazioni agonistiche , il gestore è tenuto a rivolgersi al competente Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali, al fine di ottenere un certificato di omologazione che accerti , in base a quanto prescritto dal regolamento emanato dalla stessa federazione , l'idoneità della pista ad ospitare competizioni sciistiche.

⁴⁵ Circa la nozione di sinistro occorre distinguere il concetto oggetto di analisi dalle conseguenze dannose , facendolo coincidere con "l'evento dannoso"; tale ricostruzione risulta sconfessata in casi in cui il danno è cagionato non contestualmente al fatto generatore o quando da uno stesso fatto possano derivare una pluralità di danni . Per una disamina si richiama A.GAMBINO , F.LUONGO in " *Responsabilità civile e rischio assicurabile in A.MELCHIONDA , S.ROSSI in "Prevenzione dei sinistri in area valanghiva ,attività sportive ,aspetti normativi-regolamentari e gestione del rischio"*, Trento,2019.

⁴⁶ Ponendo rimedio alle difficoltà eventualmente riscontrabile in sede probatoria.

1.2 La legge delega: 8 agosto 2019 n. 86

Risulta necessario, ai fini di un corretto inquadramento⁴⁷ della legge delega 8 agosto n.86 del 2019⁴⁸, ricostruire le finalità, implicite ed esplicite, che abbiano giustificato l'attivismo normativo successivo alla legge n. 363/2003.

Due elementi in particolare hanno orientato l'attività normativa del legislatore⁴⁹. In un primo momento, l'attenzione del legislatore si è indirizzata al fenomeno valanghivo⁵⁰ ed ai comportamenti assunti dai soggetti sciatori nel c.d. "fuoripista"⁵¹.

⁴⁷ In data 28 febbraio 2021 sono stati emanati n.5 decreti legislativi in parziale attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n.86, portante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»; La legge di Bilancio 2019 aveva infatti apportato sensibili modifiche al ruolo del CONI, incidente in ordine alla denominazione dello stesso in CONI Servizi S.p.a. in Sport e Salute S.p.a., modificazioni circa la corresponsione dei finanziamenti alle federazioni, deferita alla competenza di Sport e Salute S.p.a..

⁴⁸ Legge n.86/2019 (pubblicata nella G.U.191 del 16.8.2019) recante «*Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*».

⁴⁹ ascrivibili altresì a elementi avente carattere naturalistico.

⁵⁰ La pluralità degli incidenti da valanghe risulta riconducibile ad una particolare tipologia di fenomeni: le valanghe a lastroni. Una valanga a lastroni si verifica quando una porzione di neve più o meno vasta, che presenta un certo grado di coesione (lastrone) pone in essere un movimento di natura repentina, rispetto ad una superficie di scorrimento situata all'interno del manto nevoso o rispetto al terreno. Si tratta di eventi ascrivibili ad una dimensione fenomenologica specifica, non riconducibile ad una dimensione puramente naturale, identificando altresì conseguenze di natura giuridica. In ordine al concetto di valanga penalmente rilevante si v.d. A.MELCHIONDA, S.ROSSI, *op.cit.*

⁵¹ Si veda in successiva analisi il concetto di auto responsabilità come elaborato in sede di elaborazione normativa e giurisprudenziale. Si richiama S.ROSSI, *La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento: il progressivo riconoscimento del principio di autoresponsabilità*, in *Riv.dir.Sport.* 1/2002; M.PITTALIS, *op.cit.*; R.CRUCIOLI, *op.cit.*

Con riferimento a tali elementi, risulta necessaria l'analisi del concetto di "aree⁵² antropizzate"⁵³. La giurisprudenza ha posto l'attenzione ai fenomeni di disastro colposo in area libera⁵⁴.

Il fenomeno valanghivo sostanzia una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica⁵⁵.

In particolare, la produzione colposa o dolosa, da parte dell'utente della valanga, risulta accertabile all'esito di un apposito giudizio. Tale giudizio risulta necessario

⁵² R.CRUCIOLI. op.cit, « Con tale termine si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali: la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento); le altre infrastrutture di trasporto pubblico; le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria; i singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e le aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali)».

⁵³ In ordine alla distinzione concettuale tra territorio antropizzato e territorio aperto – non antropizzato, percorribile a rischio esclusivo e pericolo dell'utente si richiama Dir. Pres.Cons.Ministri dd.12 agosto 2019 « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe ».

⁵⁴ Si veda l'ipotesi di valanga colposa verificatosi in area alpina libera: in tal caso sono stati definiti i casi con decreti di archiviazione in virtù della non sussistenza di area antropizzata nella zona oggetto di fenomeno valanghivo e di conseguenza altresì pericolo per la pubblica incolumità. Si richiama A.MELCHIONDA, S.ROSSI, "Prevenzione dei sinistri in area valanghiva, attività sportive, aspetti normativo regolamentari e gestione del rischio", Trento, 2019. In ordine alla rilevanza penale del concetto di valanga, l'art.426 c.p., in virtù di una lettura combinata della disposizione normativa di cui ad articolo 449 c.p., identifica una specifica fattispecie a forma libera in capo a chiunque cagioni "la caduta di una valanga". In ordine alla nozione di valanga, *Corte cost.*, 1 agosto 2008, n.327, in *Giur.cost.*, 2008, 4, p.3529, l'analisi dei delitti compresi nel Capo I del titolo VI di cui "disastro tipico" consentono di delineare una nozione unitaria di disastro estensibile anche ai casi di c.d. "disastro innominato" i cui tratti definiti si richiamano sotto un duplice profilo «da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare -in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità)- un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti». Il fenomeno valanghivo deve presentare in tal caso i caratteri di notevole entità e gravità, essendo sufficiente che si determini una "minaccia" per la collettività unitariamente compresa, che vi sia cioè una potenziale lesione al bene giuridico della pubblica incolumità. Si veda. in ultimo *Cass.pen.*, IV, 14 novembre 2018, n.14263, in *CED Cass.pen.*, 2019, per cui l'evento valanga può essere inquadrato come «accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile e calcolabile».

⁵⁵ Valutabile sulla base di un giudizio operabile ex ante.

per valutare se la situazione di pericolo sia stata originata dalla condotta del soggetto utente⁵⁶.

L'interruzione del nesso eziologico tra il comportamento del soggetto agente e il distacco della valanga è idoneo ad escludere la rilevanza penale della condotta dell'utente ⁵⁷. Per concludere l'analisi preliminare, occorre valutare cosa possa ricomprendersi nel c.d di "territorio aperto"⁵⁸.

Le lacune normative presenti nella previgente disciplina della legge 363/2003, con particolare riferimento agli incidenti da valanga, soprattutto in territorio aperto e di quelli derivanti dalle fuoriuscite da piste tracciate, hanno imposto successivi interventi normativi, tra i quali la legge delega n.86/2019.

La legge delega ha contribuito a favorire una maggiore uniformità del contesto normativo in tema di gestione di aree sciabili , intervenendo su una pluralità di aspetto.

In primo luogo, la legge delega n. 86/2019 ha garantito una coerenza sistematica dell'impianto normativo, fornendo chiarezza e semplificazione dal punto di vista procedurale .

⁵⁶ Nel senso di potenziale idoneità a determinare una situazione di pericolo per la vita, l'integrità fisica, la salute delle persone. In tal senso Cass.pen.,IV,20 maggio 2014, n.5397, in *Guida dir.*,2015,11,p.105;Cass.pen.,14 novembre 2018,n. 14263, cit. Risulta rilevante altresì valutare quando si verifichi il distacco della valanga . In tal caso risulta scriminante richiamare la distinzione tra aree sciabili (attrezzate) e le "aree alpine libere". Quando il distacco investe anche solo in parte , una pista rientrante in un area sciabile , astrattamente percorribile da sciatori, non sussistono dubbi circa l'esistenza di un pericolo astratto per la incolumità pubblica . Diversamente , qualora il distacco riguardo un area sciabile ma interessa una pista chiusa al pubblico o si verifichi in zona esterna alla pista , ai confini della stessa , il gestore di area sciabile andrà esente da responsabilità , qualora dimostri di aver posto in essere tutte le misure idonee da lui esigibili per evitare l'indebito accesso alla pista ovvero alla zona di realizzazione dell'evento valanghivo. In tal senso si veda A.MELCHIONDA, S.ROSSI, *op.cit.*

⁵⁷ Cfr. anche S. ROSSI-C. BUSATO, *Sinistri in fuori pista e responsabilità penale*, in questa *Rivista*, 1/2018, p. 194 ss. In capo al soggetto sciatore possono ravvisarsi profili di responsabilità, qualora la massa nevosa di ingenti dimensioni cada in misura incontrollabile su una zona antropizzata .Ove non si ricada in zona antropizzata non si è in presenza di valanghe.

⁵⁸ DPCM 86/2019 «*Tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate... ed alle aree sciabili gestite... non soggette ai compiti di vigilanza e gestione...il territorio aperto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo*».

Sono incluse all'interno della normativa norme in tema di riorganizzazione delle competenze del CONI E Sport e l'introduzione del nuovo organismo giuridico Sport e Salute S.p.a.⁵⁹.

Con riguardo alle disposizioni oggetto di interesse in tale sede, ossia il capo III recante "*Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport*", con particolare riferimento all'art.9⁶⁰ recante "*Delega al governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*", si osserva che la finalità perseguita

⁵⁹ Sul punto S.BOSCHI, *Analisi, riflessioni e proposte*, pp.10 e ss. :si veda tra le deleghe la sola gestione delle spese di funzionamento e di quelle istituzionali viene rimessa alla competenza CONI, mentre l'erogazione dei fondi ai soggetti operanti nel mondo sportivo rimane prerogativa della Sport e Salute S.p.a.

⁶⁰ Art.9 "*Delega al governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*":« Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo: 1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; 2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo; 3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attivita' sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori; 4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo; c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. ».

dal legislatore è la ricerca “*livelli di sicurezza più elevati*” sulla base dei criteri e principi direttivi specificati dalla legge delega.

La revisione normativa ha comportato la costruzione di un regime, in materia di sicurezza, difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui dalla legge 24 dicembre 2003,n.363.

In particolare ,il citato art. 9 dispone “*l’individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci alpinismo e delle altre attività sportive, praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e di divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;4) il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico nonché il rafforzamento dell’attività informativa e formativa delle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci alpinismo.*”

Si deferisce ad altri soggetti giuridici⁶¹ differenti, rispetto al gestore degli impianti medesimo, l’osservanza del rispetto dei principi suddetti, senza la previsione di nuovi oneri in capo allo stesso.

⁶¹ Lettera B4 della legge 86/2019:” *Servizi di sicurezza e di ordine pubblico*”.

1.3. Il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40

La delega di cui all'art.9 della l. 86/2019 ha ricevuto attuazione con il d.Lgs.40/2021⁶², recante “*Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive*”

⁶² Con il decreto in esame è stato disposto l'abrogazione della legge quadro 24 dicembre n.363/2003. In ordine al riparto di competenze tra soggetto statale e regionale si v.d. art.3 del presente d.lgs. « *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute*».

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

*3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ”Art. 40 del d.lgs.40/2021 ” 1. *Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve*».*

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto».

invernali”, che ha disposto l’abrogazione della l. 363/2003, ad eccezione di alcune⁶³ disposizioni⁶⁴.

⁶³ Si pensi ad esempio ad articolo 4 del dlgs. si riproduce il contenuto normativo dell’articolo 2 comma 1 della legge 363/2003 on l’elencazione esemplificativa degli sport quali: “lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuali individuati dalle singole normative regionali”.

L’art. 13 richiama in tema di segnaletica le note modali dell’articolo 6 della legge 363 /2003 per cui « Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale

competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

L’art. 15 (“responsabilità civile dei gestori”) riprende in modo identico il contenuto dell’articolo 4 della l. n. 363/03 , non essendo però prevista esenzione per i gestori delle aree dedicate allo sci di fondo. Infine, l’articolo 16 (“informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni”) riprende il vecchio articolo 5 della l. n. 363/03 con la precisazione che l’“adeguata visibilità” deve essere garantita mediante collocazione delle informazioni nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti .L’art. 17 (“obbligo di utilizzo del casco protettivo”) ripete le indicazioni del vecchio articolo 8, innovandolo con l’aggiunta dell’obbligo di uso della protezione anche per la slitta e lo slittino per i minori di anni 18 , anziché di 14 anni .

L’articolo 19 (“precedenza”) ricopia il vecchio articolo 10, inserendo unicamente il riferimento ai pericoli ed aggiungendoli alle collisioni ed alle interferenze per cui «lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle».

L’articolo 20 riproduce il contenuto dell’articolo 11 della legge 363/2003 per cui « Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Riproduzione dei precedenti articoli 14 e 15 della legge 363 /2003 per gli articoli 23 e 24 del dlgs. 40/2021 per cui rispettivamente articolo 23 , in tema di omissione di soccorso « fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. ». L’articolo 24 inserisce la nozione di pista di allenamento« E’ vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità’. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 25, comma 3. 3. In occasione di gare o sedute di allenamento e’ vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonche’ quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata».

⁶⁴ S.ROSSI ,La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento: il progressivo riconoscimento del principio di autoreponsabilità, in Riv.dir.sport. rivista trimestrale 1/2018 «Dopo una iniziale previsione di decorrenza dal 1° marzo 2021 (ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 40/2021), sono intervenute una prima e una seconda proroga (con rinvio, rispettivamente, al 1° gennaio 2022 e al 31 dicembre 2023), per effetto del c.d. Decreto Sostegni (d.l. 22 marzo 2021, n. 41, testo originario e successive modifiche ex lege di conversione n. 69/2021); da ultimo, il termine è stato anticipato di un anno, ai sensi del d.l. 25 maggio 2021, n. 73

La finalità perseguita dal presente d.lgs. è la garanzia di “*livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità*”⁶⁵.

Si innalzano i livelli di sicurezza richiesti per l’esercizio di attività sportive nelle aree sciabili attrezzate, con riferimento particolare anche allo sci alpinismo. Si

(c.d. Decreto Sostegni bis), come modificato con legge di conversione n. 106/2021. In definitiva, le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, all’esito di una serie di provvedimenti che hanno ingenerato una discreta confusione tra giuristi ed operatori del settore».

⁶⁵ Art.1. D.LGS. n.40/2021.

prevedono inoltre misure avente carattere sanzionatorio⁶⁶. Il d.lgs. richiama le definizioni di “pista di collegamento”⁶⁷ e “pericolo atipico”⁶⁸

All'interno della normativa si procede ad una ridefinizione e ad un'arricchimento degli obblighi comportamentali previsti in capo al gestore e una ridefinizione dell'assetto cautelare previsto nei confronti degli utenti .

Si distinguono, dal punto di vista soggettivo, gli obblighi riferiti in capo al soggetto gestore di aree sciabili e le prescrizione per i soggetti utenti. La ridefinizione degli

⁶⁶ Ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. b), n. 3), della legge delega n. 86/2019.

⁶⁷ Si richiama per la nozione suddetta «*tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile*».

Si veda art.2 dlgs. «*Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:*

a) *aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;*

b) *Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;*

c) *Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;*

d) *pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;*

e) *piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;*

f) *piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;*

g) *piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;*

h) *pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;*

i) *sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;*

l) *sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;*

m) *sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;*

n) *sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;*

o) *slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;*

p) *slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;*

q) *snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;*

r) *snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross».*

⁶⁸ Cfr.art 2 d.lgs. n. 40/2021 pericolo atipico «*pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico*».

obblighi comportamentali è stata necessitata dall'emersione, in sede dottrinale e giurisprudenziale, del concetto di "auto responsabilità".

Occorre definire preliminarmente il concetto in oggetto, rinviando a successiva analisi la trattazione analitica dello stesso.

Il canone della "autoresponsabilità" viene concepito non già come concetto assoluto nei suoi elementi ma bensì elemento di autodeterminazione riconosciuto in capo ad un individuo, nella disposizione dei propri diritti soggettivi.

L'auto responsabilità attribuisce alle condotte dell'individuo rilevanza giuridica.

La responsabilizzazione dell'individuo comporta che lo stesso conformi la propria condotta agli obblighi comportamentali richiesti. Il grado di consapevolezza richiesto per la singola attività assume rilevanza in relazione alla responsabilizzazione del soggetto.

L'esposizione ai pericoli da parte del soggetto utente comporterà, da parte dello stesso, un diverso grado di diligenza richiesto⁶⁹, a seconda dei singoli pericoli considerati⁷⁰. Gli obblighi di natura informativa, richiesti nei confronti del soggetto utente, hanno una funzione di indirizzo per la condotta dello stesso⁷¹; dovranno infatti parametrare la propria condotta alle capacità di natura tecnica e la conformità delle attrezzature tenute in dotazione, in relazione alla singola attività esplicata.

L'obbiettivo del Legislatore è un rafforzamento degli obblighi precauzionali, per rafforzare la consapevolezza dei soggetti utenti⁷² e altresì la definizione dei limiti della responsabilità riconosciuta in capo ai soggetti utenti e gestore⁷³.

⁶⁹ Art. 39 del d.lgs. circoscrive l'ambito di operatività oggettivo «Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa».

⁷⁰ S. ROSSI, *Le posizioni di garanzia nell'esercizio degli sport di montagna. Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, in *Dir. pen. contemp.*, 2013, p. 1 ss.

⁷¹ In conformità al concetto di autoresponsabilità.

⁷² In ordine all'attività di fuoripista diversificati risultano gli obblighi informativi riconosciuti in capo al gestore, quali ad es. dovere di esposizione giornaliera dei bollettini valanghe. Altri obblighi preventivi in capo al soggetto sciatore di valutazione e formazione con dotazione di strumentazione necessaria. Si veda art. 26 co.2 per cui «2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionisti- che in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso».

⁷³ Trib. Sondrio, 10 dicembre 2019, n. 636.

Il concetto di c.d *auto-responsabilizzazione* deve essere rapportato al concetto di “fuoripista”⁷⁴. Nella definizione degli obblighi preventivi per i soggetti si rinvencono maggiori difficoltà in relazione alla pratica dello sci fuori pista⁷⁵.

Deferendo l’attenzione sulla figura del soggetto gestore viene riconosciuta a quest’ultimo, al quarto comma dell’art.26, la competenza per l’individuazione di specifici percorsi per la fase di risalita. Tale attività di individuazione deve essere effettuata tenendo conto delle “*condizioni generali di innevamento ed ambientali*”⁷⁶, identificando i percorsi all’interno delle aree sciabile attrezzata⁷⁷.

⁷⁴ Art.26 d.lgs. 40/2021 «1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. 3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità. 4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo».

Non si rinvencono novità dal punto di vista definitorio rispetto alle disposizioni contenute di cui ad art.17 «1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo”.

⁷⁵ In particolare ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del d.lgs. 40/2021 i soggetti di cui sopra debbono munirsi di 1. appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca. In tal senso si v. R. CRUCIOLI, *Luci ed ombre. Profili penali «L'apparecchio di ricerca in valanga (comunemente noto come ARVA, Apparecchio di Ricerca in Valanga o, più correttamente, come ARTVA, Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), è uno strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga. La sigla francese DVA (DéTECTEUR de Victime d'Avalanche) risulta avere una maggior diffusione in Europa. Lo strumento è sostanzialmente una ricetrasmittente di segnale (priva di funzioni vocali) a corto raggio, che funziona sulla frequenza di 457 kHz. L'apparecchiatura è attivabile in modalità trasmissione e in modalità ricezione (o ricerca). Viene indossata dall'utilizzatore in modalità di trasmissione. Quando sia necessario ricercare uno o più travolti da una valanga, i soccorritori commutano il proprio apparato in modalità ricezione per localizzare il trasmettitore dei travolti.*

2. pala e sonda da neve».

⁷⁶ Si fa riferimento all’attività esplicata ad interno del territorio c.d libero, non rientrante nell’ambito nell’area sciabile gestita.

⁷⁷ Art. 4 D.lgs. 40/2041 «Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle

In conclusione , si richiama il capo IV della normativa suddetta, con particolare riferimento ai soggetti sciatori con disabilità⁷⁸. Si dispone l'accompagnamento assistito qualora sussistano specifiche necessità⁷⁹, parametrata alle condizioni del singolo soggetto. Sono previsti specifici accorgimenti “operativi “ agli artt.36 e ss. per i soggetti affetti da disabilità⁸⁰.

La ricostruzione specifica della qualificazione giuridica soggettiva della posizione rivestita dal soggetto gestore di aree sciabili è rinviata ad autonoma trattazione.⁸¹

2. Natura dell'attività del gestore di impianti sciistici: posizione di garanzia o prevenzione

Il tema della sicurezza della pratica sciistica impone un'analisi della posizione rivestita dal soggetto gestore di aree sciabili. Si tratta di procedere all'individuazione degli obblighi gravanti in capo al soggetto gestore e di definire inoltre la natura dell'attività rivestita dal soggetto gestore medesimo. Occorre

singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato».

⁷⁸ Suddivisi in tre categorie differenziate a seconda della tipologia di sciata. Si veda art. 34 del d.lgs. 40/2021 :« Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie: a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi; b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature; c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.».

⁷⁹ Art.35 del d.lgs. individua tra i soggetti accompagnatori «Qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità non risultando necessaria la specializzazione del soggetto suddetto».

⁸⁰ In particolare di cui ad. Art 36. Del d.lgs. da menzionare la previsione di appositi strumenti di individuazione degli stessi attraverso pettorina arancione ed apposita scritta « Guida su avambraccio riportata anche sul retro della giacca ;art. 37 di cui al “Diritto di precedenza “ed art. 38 per «obbligo del casco».

⁸¹ Sulla posizione di garanzia del gestore si rinvia ad autonoma trattazione .

valutare se l'attività esplicata sia riconducibile ad una posizione di garanzia del gestore o ad una posizione puramente gestoria e di amministrazione delle singole attività. Il gestore di impianto sciistico risulta titolare di una autonoma posizione di garanzia.

L'obbligo di garanzia del gestore di impianti sciistici trova un fondamento di natura sostanziale: sono riconosciuti in capo a quest'ultimi obblighi di natura organizzativa⁸² e dispositivi, relativi alle fonti di pericolo⁸³. Le fonti di pericolo risultano inerenti alla propria sfera di signoria. La concreta estensione della sfera di controllo riconosciuta al soggetto gestore va posta in rapporto agli elementi di pericolo singolarmente considerati. Il soggetto gestore di impianto sciistico, secondo l'interpretazione della Suprema corte *“è custode ed è a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell'imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato”*⁸⁴. Nei confronti del gestore sono riconosciuti obblighi di controllo, circoscritti all'interno della propria sfera di signoria⁸⁵. Rispetto alla posizione del

⁸² Cass. pen., sez. feriale pen., n. 37267 *«incombe sul gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile tale evenienza, atteso che la posizione di garanzia del gestore di un'area sciabile – con riferimento alla necessità di adottare ogni cautela idonea a prevenire che un utente fuoriesca dal tracciato e si inoltri su un tratto esterno alla pista, ma percorso regolarmente da altri utenti e di cui è nota la pericolosità – deriva dall'obbligo contrattuale assunto dal gestore con la conclusione del contratto, in base al quale l'obbligazione del gestore degli impianti di risalita comprende prestazioni accessorie, che trascendono dal mero trasporto e riguardano l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste dotate delle necessarie misure di sicurezza»*.

⁸³ Si veda G. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, p. 293; I. LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999, p. 96; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, pt. gen., Padova, 2001, p. 181; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2006, p. 179; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, pt. gen. Torino, 2006, p. 267; D. PULITANO, *Diritto penale*, pt. gen., Torino, 2005, p. 268; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, p. 386.

⁸⁴ Cass. civ., Sez. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706. Con nota di M. CALABRESE, *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno e Resp.*, 8-9, 2005, 837 ss.

⁸⁵ Il fondamento normativo della suddetta posizione di garanzia viene normalmente ravvisato nell'art. 2051 c.c. che sancisce la responsabilità extracontrattuale per i danni da cose in custodia: esso si fonda, insomma, sulla proprietà, il possesso, la custodia o la detenzione di determinate cose, che possono porsi come fonte di pericolo per i terzi. Così: F. MANTOVANI, *op.cit.*; F. PALAZZO, *op.cit.*; D. PULITANO, *op.cit.*; M. ROMANO, *op.cit.* Sull'obbligo di garanzia del gestore, si veda: Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2004, Marchelli, in CED Cass. n. 229073, secondo cui sussiste l'obbligo di garanzia, sicuramente conseguente all'evoluzione dell'attività sciistica come sport di

gestore, quale titolare di una posizione di controllo strumentale alla tutela dei soggetti terzi, tali obblighi sono strumentali alla previsione delle misure idonee ad evitare il danno⁸⁶.

Gli obblighi richiamati sono diversificati, dal punto di vista fattuale, da una pluralità di elementi⁸⁷. Le misure preventive devono essere parametrare in rapporto alle situazioni potenzialmente pericolose per il soggetto garantito⁸⁸. La posizione di garanzia, enucleata secondo il disposto normativo di cui ad art.40⁸⁹co.2, c.p., caratterizza il comportamento del soggetto gestore in termini di doverosità delle condotte che lo stesso debba assumere nell'attività di gestione⁹⁰. Specificatamente,

massa e alla correlativa sottoposizione alle leggi del mercato e della concorrenza, che hanno arricchito l'obbligazione del gestore degli impianti di risalita di prestazioni accessorie, costituenti un pacchetto di servizi che trascendono il mero trasporto da valle a monte e riguardano l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste battute, innevate se del caso artificialmente, dotate delle necessarie misure di sicurezza.

⁸⁶ Si veda Trib. Avezzano 25.4.2009, est. Gizzi «*Deve escludersi la responsabilità da cosa in custodia del gestore di un'area sciabile ove sia accertato che l'evento dannoso si è verificato non già lungo la pista di discesa e neppure nella relativa zona di frenata, sebbene nell'area autonoma destinata alla sosta e al transito degli sciatori verso gli attigui parcheggi ed impianti di risalita e che lo sciatore danneggiato irruppe in tale area a velocità particolarmente elevata ed inadeguata allo stato dei luoghi, poiché il caso fortuito, che a norma dell'art. 2051 c.c. esclude la responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento del danneggiato.*»; Cass.n.4018 /2013 per cui «*Considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 cod. civ. con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo.*»Operano ex ante, mediante la previsione di misure all'esito di un giudizio di prevedibilità dei rischi operante su piano di prevedibilità ex ante.».

⁸⁷ Si richiamano obblighi di segnalazione dei pericoli agli utenti ovvero la rimozione della fonte di rischio ed altresì, in caso di sussistente necessità, la chiusura della pista medesima.

⁸⁸ Il potere organizzativo in tal caso opera quale strumento di prevedibilità. Si pone in capo al soggetto gestore un obbligo di attivazione in ordine alla predisposizione, in termini di efficacia e tempestività, le misure di natura preventiva nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose.

⁸⁹ Risulta formalizzato il rapporto di dipendenza sussistente tra un'azione doverosa e la tutela del bene giuridico.

⁹⁰ Ad ex. si richiama Trib.Cuneo 14.1.2009, est. Macagno «*La responsabilità del gestore della pista da sci per i danni riportati dagli utenti nell'uso di essa si configura sia come responsabilità contrattuale, sia come responsabilità extracontrattuale per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., mentre deve escludersi la responsabilità ex art. 2050 c.c., non essendo l'attività di gestione di aree sciistiche un'attività pericolosa. Il potere di controllo del gestore della pista da sci e, conseguentemente, la sua responsabilità, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale 'esterno' normalmente esistenti, alle quali, cioè, lo sciatore accetta di esporsi nel momento stesso in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare come quella sciistica; conseguentemente,*

si distinguono tre diversi profili, inerenti ai rapporti intercorrenti tra soggetto garantito e garante⁹¹. L'analisi della posizione di garanzia riconosciuta in seno al soggetto agente gestore⁹² opera in relazione al rapporto tra il soggetto garante, gestore di aree sciabili e l'ambito di operatività riconosciuto al principio di c.d."auto responsabilità" ⁹³,gravante sul soggetto utente. Si richiama altresì la responsabilità penale del soggetto gestore ed in ultimo il concetto di gestione del rischio. Il livello di sicurezza richiesto è parametrato all'estensione degli obblighi richiesti al soggetto gestore. La concreta estensione degli obblighi precauzionali varia all'interno della normativa statale e regionale ⁹⁴. Ci si interroga se sussistano tutele nei confronti della posizione del soggetto gestore, qualora sia il soggetto utente sciatore a non conformarsi alle regole di condotta richieste per l'esercizio dell'attività sciistica. Si esclude la responsabilità dei gestori medesimi, qualora la

mentre deve certamente ravvisarsi una responsabilità del gestore nel caso di danno causato da un'inadeguata manutenzione della pista ovvero dall'urto contro ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti, resta al di fuori delle prestazioni da lui esigibili e del suo potere di signoria l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la loro segnalazione in caso di non immediata percepibilità, onde il gestore non è responsabile per i danni riportati dallo sciatore che, avendo perso il controllo degli scii, era finito contro un albero situato a poca distanza dal bordo della pista».

⁹¹ Si richiama un triplice piano di analisi concernente 1. Il rapporto che lega un professionista, tra i quali richiamare maestro di sci, ed allievo 2. rapporto intercorrente tra le parti, per i quali non risulta rinvenibile una fonte di natura normativa o contrattuale e per il quale risulta sfumata la sussistenza di una posizione di garanzia 3. il soggetto gestore di aree sciabili per il quale siano sanciti obblighi di natura precauzionali in virtù della tutela del bene garantito.

⁹² Cass. Civ., sez. III, n. 22344: «Sotto il profilo degli obblighi nascenti a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di skipass, e cioè dalla responsabilità contrattuale, non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incumbenti non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore».

⁹³ In ordine alla configurabilità del regime di responsabilità riconducibile al rapporto intercorrente tra soggetto garantito e garante, si veda. Cass. Civ., 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Foro it. Rep.* 2007, voce *Contratto in genere*, n. 358, in *estenso* in *Dir. tur.*, 2008, p. 47, con nota di Stucchi; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13334, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Contratto cit.*, n. 336; Cass. Pen., 11 luglio 2007, n. 39619, in *Guida dir.*, 2007, 10, p. 79.

⁹⁴ Si richiama l'analisi in ordine cfr. Legge 363/2003. Esempio di obbligo di natura preventivo si richiami All'art. 5 della legge n. 363/2003, poi, viene aggiunto il comma 3 bis, secondo cui «i gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio meteo-mont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».

condotta assunta dal soggetto utente non risulti conforme alle prescrizioni⁹⁵. In tale fase di analisi, risulta possibile operare una prima valutazione della posizione rivestita dal soggetto gestore. Per quanto riguarda il gestore, non risulta rinvenibile un obbligo di controllo generalizzato, in capo al soggetto medesimo⁹⁶. L'intrinseca pericolosità dell'attività sciistica in sé considerata implica un necessario bilanciamento tra la tutela posizione del soggetto gestore e gli obblighi gravanti sullo stesso. La conformazione naturale del terreno e la conformazione naturale del percorso comporta che possano presentarsi, con alta probabilità di verifica, determinati pericoli⁹⁷. Conclusivamente, si richiama per la posizione⁹⁸ del soggetto gestore, l'art 2⁹⁹ cost.¹⁰⁰. La definizione della posizione del soggetto gestore risulta

⁹⁵ Ad esempio eccessiva velocità o disattenzioni in pista.

⁹⁶ Anche ad esterno della pista .

⁹⁷ Non si reputa che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione. In tal senso si veda Trib.Trento n.391/2000 per cui non si configura imputabilità ex. art.589 cp. per il gestore di impianti sciistici che non abbia disposto una collocazione di reti di chiusura né apposta segnaletica onde evitare l'accesso in una strada abitualmente destinata al transito dei mezzi battipista.

⁹⁸ Cass. civ. n.4476 «*la colpa omissiva deve ancorarsi ad un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all'esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica, ma può derivare anche dall'attività propria dell'obbligato in quanto possibile fonte di pericolo. Il gestore dell'impianto e delle piste servite ha infatti a suo carico l'obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto. Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività*». Principio affermato anche da Cass. Civ. 15 settembre 2015, n. 37267, a mente della quale: «*l'obbligo di garanzia del direttore di una pista di sci è proiezione di una posizione di garanzia che riguarda anche pericoli atipici, cioè quelli che uno sciatore non si attende di trovare. Pertanto, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste a cui può andarsi incontro in caso di uscita di pista, quando la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista stessa*» [6].

⁹⁹ Si richiama in particolare la teoria del "contatto sociale di matrice civilistica secondo cui risulta possibile individuare diverse posizioni di garanzia in attuazione dei principi costituzionali di cui ad art.2 cost. che impone doveri di inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

¹⁰⁰ Inviolabilità dei diritti dell'uomo e al contempo rispetto di doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Sul punto Cass. pen., n. 37267/2015, laddove afferma che: «*in tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico, l'omettentente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, insorgano a suo carico, per i principi di solidarietà sociale di cui all' art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile. Ne consegue che il medesimo non è tenuto, di norma, a vigilare sulla condotta dei singoli utenti, attesa la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime, nonché la normale imprevedibilità, anche per la contestuale incidenza di "fattori" naturali non governabili dal gestore, delle condotte degli utenti, salvo che venga allegata e provata l'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore, ovvero la diretta percezione*

scriminante ai fini di un corretto inquadramento degli obblighi riconosciuti in seno a quest'ultimi e per una corretta definizione delle cautele richieste nei confronti del soggetto utente, al fine di garantire una prevedibilità dei rischi, esplicitamente ed implicitamente, connessi all'attività della pratica sciistica. Si tratta di ricostruire la responsabilità del soggetto gestore sotto un duplice piano, penale e civile. La responsabilità del gestore rileva per le condotte di natura omissiva, ossia di mancata predisposizione da parte dello stesso delle cautele necessarie richieste, affinché l'attività sciistica si svolga in condizioni di sicurezza.

3. Obblighi in capo al gestore di aree sciistiche

Si impone una riflessione sugli obblighi gravanti in capo al soggetto gestore, alla luce dell'evoluzione normativa in tema di gestione della sicurezza di aree sciabili. Tale analisi risulta connessa alla ricostruzione della posizione di garanzia precedentemente menzionata.¹⁰¹

L'ancoramento normativo è dato all'art. 40 co.2, c.p., che individua la sussistenza di un preciso vincolo di controllo di natura giuridica in capo al soggetto garante¹⁰². La legge 363/2003 ha garantito una prima uniformazione degli obblighi gravanti in seno al gestore, in virtù della posizione di garanzia rivestita dal medesimo.

In particolare, l'estensione di misure cautelari ha comportato altresì un rafforzamento della logica di puro affidamento dello sciatore nei confronti del soggetto gestore¹⁰³; invero, la legge 363 / 2003, enucleando una pluralità di

di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto (che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura), la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile».

¹⁰¹ Secondo l'impostazione dottrinale «*le posizioni di garanzia si individuano generalmente in capo a soggetti che, dotati di un potere organizzativo e dispositivo, sono in grado di attivare, in modo efficace e tempestivo, le necessarie misure preventive nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose. Il problema della sicurezza in montagna è, per il diritto penale, un tipico problema di 'prevenzione' che concerne l'individuazione di precisi obblighi (dovere di valutazione dei rischi naturali, dovere di conoscenza, dovere di protezione), la cui violazione costituisce l'indispensabile premessa per una rimproverabilità soggettiva».*

¹⁰² Si richiama un rapporto dipendenza tra la tutela del bene giuridico e l'azione doverosa richiesta dal soggetto gestore.

¹⁰³ Si veda Corte Cass ,n.27861/2004 in ordine alla specificazione dei principi di diritto inerenti la fonte dell'obbligo giuridico posto in capo al soggetto gestore e i profili di colpa riconducibili ad una condotta omissiva del gestore. Si enuncia un dovere di sicurezza richiesta al gestore di natura assoluta, circoscrivendo la stessa anche in ordine alla prevenzione di pericoli di natura atipica.

obblighi¹⁰⁴, ha rafforzato le istanze protezionistiche richieste nei confronti del gestore. Come si vedrà appresso, i successivi interventi legislativi hanno ricercato un bilanciamento ed un sistema di equa ripartizione della responsabilità tra il gestore e gli utenti.

Nella l. 363/2003 si individua in un unico soggetto la figura del gestore dell'impianto di risalita e il soggetto concessionario¹⁰⁵ di impianti di discesa, con ciò confermandosi l'impostazione richiamata in sede di normazione regionale .

In tema di obblighi occorre richiamare le disposizioni contenute nel capo II, specificatamente gli artt.3,4,5 ed ulteriori specificazioni agli artt. 6 e 7 .

Una pluralità di obblighi si richiamano all'art. 3 co.1 ,in virtù del quale si assicura ai soggetti utenti *“la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni”*. Inoltre *“i gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”*.

La medesima disposizione dispone nei confronti dei gestori di assicurare il soccorso e il trasporto dei soggetti in luoghi prossimi alle piste, in luoghi accessibili in prossimità di centri di assistenza sanitaria e primo soccorso¹⁰⁶,per limitare quanto possibile gli effetti derivanti da un sinistro.¹⁰⁷ Si menzionano obblighi di natura collaterale, tra cui la rimozione di pericoli di natura atipica, i quali per la loro intrinseca natura, sono idonei ad arrecare di per se lesione in seno ai soggetti utenti

¹⁰⁴ L.363/2003 si richiamano art1-7.

¹⁰⁵ CASS. CIV., Sez. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706. Con nota di M.CALABRESE *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci in Danno e Resp.*, 8-9, 2005, 837 ss. *«l gestore di una pista da sci ne è custode ed è a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell'imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato»*.

¹⁰⁶ Si richiama altresì al secondo e terzo comma dell'art.2 l.363/2003 specificazioni ulteriori tra le quali l'obbligo nei confronti dei gestori di fornire *« annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio»*.
3. *Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro»*.

¹⁰⁷ Così V.SECHI, *Impianti sportivi*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Aggiornamento, ne Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino, 2008, p. 119.

.A tal fine, il gestore è tenuto a rimuovere i medesimi ed in caso di impossibilità disporre la chiusura della pista in caso di pericolo o inagibilità ,secondo quanto disposto da art.7 ¹⁰⁸comma 4 delle L n.363/2003.

Nei confronti del soggetto gestore si richiamano specifici obblighi ¹⁰⁹ ai sensi dell'art.4 co.1 tra i quali garantire *“della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree”*.

In capo al soggetto gestore si individuano altresì ulteriori obblighi di natura completare, tra i quali l'obbligo di *“esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta»* previste dalla legge in esame, *«garantendone un'adeguata visibilità»*¹¹⁰ ,l'obbligo di assicurazione in capo al soggetto gestore di cui ad art. 4 ed in ultimo un obbligo di periodica manutenzione delle piste ¹¹¹.

Il soggetto gestore diviene titolare di obblighi cautelari nei confronti del soggetto utente , da rischi lesivi della vita o dell' integrità fisica. Si determina un passaggio da un rimprovero per colpa generica ¹¹² al riconoscimento di una colpa specifica per l'inosservanza delle disposizioni normative. I doveri in capo al soggetto gestore assumono carattere preventivo, volti ad assicurare le condizioni di sicurezza richiesta¹¹³.

In tal caso il soggetto gestore dovrà disporre misure idonee alla gestione dei rischi sottesi.

¹⁰⁸ Così l' Art. 7 comma 4 Legge 363/2003 *“Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro”*

¹⁰⁹ Esclusione delle piste dedicate allo sci di fondo.

¹¹⁰ Art.5 comma 3 e art 6.

¹¹¹ Art. 7 comma 1 : periodica manutenzione delle aree affinché siano dotati della prescritta segnaletica e rispettino sempre i canoni di sicurezza.

¹¹² Aver agito con imprudenza , imperizia e negligenza.

¹¹³ Ambito di operatività in relazione alle attività sportive non agonistica, la quale reca maggiore pericolosità connessa al minor grado di attenzione che il soggetto sportivo dedica all'attività stessa.

Focalizzando ora l'attenzione sulla nuova normativa di cui d.lgs. 40/2021, si osserva che permane in capo al gestore la qualifica di soggetto garante per la tutela della sicurezza di aree sciabili attrezzate. Il soggetto gestore dovrà provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione ed eliminare i fattori di rischio attraverso la rimozione degli stessi e la disposizione di adeguate protezioni. Il gestore, al contrario, dovrà classificare altresì le piste e disporre idonea segnaletica per l'individuazione e indicazione del percorso¹¹⁴, rendendo maggiormente visibile la segnaletica da parte degli utenti ed esporre quotidianamente i bollettini valanghe ed offrire indicazioni sulle condizioni meteorologiche.

Gli obblighi informativi sono richiamati altresì nei confronti dei soggetti utente, per orientare consapevolmente la condotta degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni richieste per l'esercizio dell'attività sportiva.

Nel comma 4 del medesimo articolo si pone un'importante novità nei confronti dei gestori, i quali dovranno essere consultati per l'individuazione delle aree sciabili attrezzate e di quelle a destinazione speciale.

I gestori assumono un ruolo primario altresì per l'individuazione della segnaletiche e le piste di raccordo, elementi necessari per l'individuazione dei tracciati e scelta dei percorsi da parte degli utenti.

Ulteriore novità ad articolo 5 all'interno del quale si dispone una suddivisione delle piste, mediante segnalazione delle stesse in base al grado di difficoltà¹¹⁵.

¹¹⁴ Indicazione della mappa dei tracciati con precisa indicazione del loro percorso.

¹¹⁵ Art 5 dlgs 40 2021: "Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado di difficoltà come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento. 2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco. 3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali; b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; 3)

Nell'ambito dell'articolo 6 si impone la delimitazione delle piste da discesa con palinatura, avente la finalità di evitare il c.d. "fuoripista involontario", mediante l'individuazione chiara del bordo e delle difficoltà di discesa.

L'articolo 8 rafforza la posizione del gestore, il quale procede all'individuazione delle aree per le piste da discesa, mediante la previsione altresì di misure di sicurezza necessarie a garantire l'utenza da pericoli evidenti¹¹⁶.

L'articolo 10 riconosce al soggetto gestore l'individuazione, su richiesta, i tratti di pista da sci da riservare agli allenamenti di sci agonistico¹¹⁷. La predisposizione della pista spetta all'associazione sportiva che organizza la seduta di allenamento, mediante la segregazione del tratto di pista riservato all'allenamento.

Per quanto concerne l'articolo 11, si riconosce l'obbligo nei confronti del soggetto gestore di segnalare non già tutti i pericoli, ma solo i pericoli di natura atipica, ossia quelli che lo sciatore non si aspetta di trovare lungo le discese. Si riconosce ad articolo 12 l'obbligo in capo al gestore di una pronta segnalazione di tali pericoli, mediante altresì dispositivi di delimitazione o protezione, senza dover procedere

lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale; 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi; c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b). 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. 5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1. 6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

¹¹⁶ L'articolo 8 prevede infatti stringenti requisiti per le piste da discesa, che, sempre in ottemperanza ai vincoli imposti dal delegante in tema di maggior sicurezza: - devono essere inserite in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle norme regionali o provinciali; - devono avere (addirittura) una larghezza non inferiore a 20 metri, salvo restringimenti per brevi tratti adeguatamente segnalati; - devono avere un "franco verticale libero", cioè un'assenza di ostacoli sovrastanti il piano innevato, di almeno 3,5 metri, anche in questo caso salvo brevi tratti opportunamente segnalati; - se usati come raccordo o trasferimento devono avere larghezza minima proporzionata alla pendenza (cioè?) e comunque non inferiore a 3,50 metri.

¹¹⁷ Nel previgente comma 4 dell'articolo 2 della legge 363/2003 le piste di allenamento erano previste. Solo ad interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita.

necessariamente ad un obbligo di chiusura della pista , salvo che il pericolo non sia rimovibile e non possa essere neutralizzarlo o risulti un assenza di agibilità.¹¹⁸.

L'obbligo di soccorso , previsto ad articolo 14 , dispone che i dati relativi ai sinistri occorsi in pista siano utilizzati al fine di individuare *“le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti”*¹¹⁹.

In tema di responsabilità civile , si segnala all' articolo 15¹²⁰ l'obbligo nei confronti del soggetto gestore di stipula di *“apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree”* .

Conclusivamente all'articolo 16 della disciplina ,in tema di informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni¹²¹,si dispone la collocazione delle informazioni nella biglietteria centrale e nelle stazioni di partenza degli impianti per garantirne un *“ adeguata visibilità”*.

Muovendo il piano di analisi ,l'attenzione risulterà deferita in ordine alla ricostruzione dei singoli profili di responsabilità incombenti sul gestore. La responsabilità del soggetto gestore andrà scrutinata sul piano contrattuale ed extracontrattuale ai sensi di art. 2043 c.c.¹²²

¹¹⁸ Si richiama articolo 7 della legge 3636/2003.

¹¹⁹ Sussiste l'obbligo altresì di disporre di defibrillatori e collegarsi con il 112 in caso di necessità e di individuare un area destinata ad atterraggio degli elicotteri per i soccorsi.

¹²⁰ Non è più prevista l'esenzione per i gestori di aree dedicate allo sci di fondo.

¹²¹ Si riprende art 5 della previgente legge 363/2003.

¹²² Si veda art. 4 L.363/2003 *« I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

4. Pericoli atipici e tipici

Il margine di rischio presente nella pratica sciistica comporta la previsioni di specifici obblighi di natura comportamentale nei confronti dei soggetti gestori ed utenti. Gli utenti dovranno conformare la propria condotta ai criteri di diligenza, prudenza e perizia richiesti in ordine all'attività singolarmente svolta. L'intervento del soggetto gestore si circoscrive alle ipotesi di prevenzione delle situazioni di pericolo, lesive della posizione dei soggetti utenti.

In relazione alle situazione di pericolo, gli impianti sciistici includono in sé componenti naturali e di natura artificiale¹²³.

All'esterno dei tracciati sciabili si rinvencono elementi, quali pendii e rocce, che possono subire modificazioni di natura variabile in conseguenza di mutazioni naturali¹²⁴.

Occorre procedere all'inquadramento della nozione di pericoli atipici e tipici.

In primo luogo i pericoli tipici risultano inquadrabili in *“quei pericoli che lo sciatore dovrebbe attendersi di poter trovare sui percorsi sciistici”*¹²⁵. All'interno dei pericoli tipici si riconducono i rischi riferibili alla natura intrinseca dei percorsi sciistici.

Al contrario, la nozione di pericoli atipici è richiamata ad art.2 del dlgs. 40 /2021, per cui con la nozione in oggetto si intendono i pericoli *“difficilmente evitabili anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico”*.

I pericoli atipici consisterebbero nei rischi non ragionevolmente prevedibili posti sul tracciato o nelle sue immediate vicinanze¹²⁶. Risulta necessario specificare maggiormente la nozione¹²⁷ in oggetto.

¹²³ Ad. ex. postazioni di innevamento artificiale e impianti di risalita.

¹²⁴ Si v.d. ad ex. per gli obblighi del gestore art.7 di cui *«Manutenzione e innevamento programmato»*.

¹²⁵ M.BONA, A.CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 131.

¹²⁶ M.BONA, A.CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 131.

¹²⁷ Riconducibili in ordine ai pericoli tipici la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio nonché la presenza di tratti nevosi di diversa consistenza.

L'analisi dei c.d. pericoli atipici¹²⁸ investe le situazioni di pericolo in cui sia presente un livello di rischio superiore e diverso rispetto ai normali livelli di pericolo che l'utente si aspetta di trovare.

Tali sono i pericoli non connaturati intrinsecamente alla pericolosità dell'attività sciistica.

Le cautele richieste in capo al soggetto gestore non potranno prescindere dalla conformazione natura delle caratteristiche morfologiche -tecniche ¹²⁹della pista, essendo tenuto lo stesso alla rimozione di quei pericoli naturali¹³⁰ superiori, rispetto a quelli che il soggetto utente possa legittimamente attendersi¹³¹.

Le criticità insite nella distinzione dei pericoli attengono alla mancanza principi volti a orientare l'attività interpretativa nella distinzione degli stessi .

Le pronuncia della Suprema Corte ¹³² in tema permettono un corretto inquadramento della questione.

¹²⁸ Riconducibili le buche non protette né segnalate , i crepacci , le frane , precipizi anomali.

¹²⁹ Si veda Corte d'Appello di Trento, 12 marzo 1999 n. 151 che ha condannato per il reato di lesioni personali colpose il responsabile della manutenzione della pista, perché aveva ommesso di isolare idoneamente o di segnalare adeguatamente un improvviso avvallamento, così da provocare la caduta di una sciatrice che, anche a causa della scarsa visibilità, non si avvedeva dell'insidia.

Si veda Pret. di Trento, sez. Cles, 6 dicembre 1995 n. 127 ha condannato, per il reato di cui all'art. 590 c.p., il responsabile della manutenzione della pista, che aveva ommesso di far isolare idoneamente o di segnalare adeguatamente un improvviso avvallamento situato nella biforcazione della pista, causando, con tale colposo comportamento, la caduta di una sciatrice che, anche a causa della scarsa visibilità, non si avvedeva delle insidie, cagionandosi lesioni gravi. Così, Pret. di Trento, 6 maggio 1991 n. 31 ha ritenuto che rispondesse del reato di cui all'art. 590 c.p. il gestore della pista da sci che, omettendo di provvedere alla copertura di una colonnina per la presa dell'acqua per l'innervamento artificiale posta sul lato della pista, non aveva impedito ad una sciatrice, che perdeva il controllo degli sci, di imbattersi e di procurarsi delle lesioni. Trib. di Rovereto, 11 luglio 2002 n. 287 e la Corte d'Appello di Trento, 16 dicembre 1998 n. 678 hanno ritenuto che rispondesse di omicidio colposo il gestore della pista da sci, che ometteva di ricoprire un palo di ferro della rete di delimitazione della pista, contro cui andava a sbattere lo sciatore che, per l'impatto, muoia.

¹³⁰T rib. Bolzano, 1° aprile 2016, n. 663 :” *«il gestore non ha un obbligo generalizzato di proteggere con recinzioni tutte le piste; i pericoli esterni tipici sono a carico dello sciatore; vi è però un obbligo del gestore di recin- zione nei punti insidiosi; vi è un obbligo di recinzione, da parte del gestore, in caso di peri- colo di uscita, per situazione naturale o per predisposizione strutturale (battitura sino al- l'orlo e naturale declivio); insidia può essere considerata anche la levigatura della pista fino all'orlo, che elimini ogni irregolarità naturale, che possa trattenere il corpo dello sciatore».* Incombe, quindi, sul gestore di impianti sciistici *«l'obbligo di recintare o comunque proteggere il bordo esterno della pista laddove, in considerazione della conformazione del tracciato, della battitura fino all'orlo e delle con- dizioni ambientali presenti, vi sia pericolo di uscita».*

¹³¹ Ad.ex. le caratteristiche costituenti insidie e trabocchetti per il soggetto sciatore; quali curve particolarmente strette in prossimità di un precipizio , sbarramenti improvvisi .

¹³² Cass. 22 ottobre 2014,n.22344 *«il gestore non è tenuto , di norma, a vigilare sulla condotta dei singoli utenti , attesa la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime, nonché la normale imprevedibilità, anche per la contestuale incidenza di “fattori” naturali non governabili dal gestore, delle condotte*

In tal senso si richiama l'evoluzione giurisprudenziale in tema di pericoli atipici¹³³.

La necessità di operare su un piano di certezza giuridica impone altresì la previsione di criteri certi per differenziare le situazioni di pericolo¹³⁴.

L'eliminazione dei rischi costituisce un parametro per definire i confini di responsabilità riconosciuta in capo ai soggetti gestore¹³⁵ ed utenti sciatori¹³⁶.

degli utenti, salvo che allegli e provi l'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore, ovvero la diretta percezione di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto (che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura), la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile». In tale ipotesi, in ordine alla responsabilità contrattuale da contratto di skipass, si ascrive la responsabilità del soggetto gestore, titolare dell'impianto, per le attività di natura manutentiva della pista e di prevenzione delle situazioni di pericolo con protezioni e segnalazioni, non ricadendo altresì sullo stesso la responsabilità della non "appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi", configurandosi un'inesigibilità della stessa obbligazione nei confronti del soggetto gestore.

¹³³ Si richiamano Così Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, M.BONA, Contratto di skipass e obblighi del gestore delle piste, nota Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in Danno e resp., 2002.

¹³⁴ Elementi di criticità si pongono in ordine ai pericoli per i quali si implichi una cooperazione e prevenzione di natura bilaterale per i quali si richieda un comportamento proattivo da parte dei soggetti gestori ed utenti. Ad. Ex. il rischio derivante da un affollamento delle piste. Diversa risulta la valutazione in ordine alla prevenzione avente carattere unilaterale, ascrivibile alla responsabilità del soggetto utente nelle ipotesi ad ex. di adeguamento della propria attrezzature alle proprie capacità. Per il soggetto gestore si richiamano la verifica e monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti e delle piste, segnalazione del pericolo di valanghe o divieto di accesso alle piste. Sul tema E.JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, Maggioli Editore; 2016; U.IZZO, *Pericolo lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, con nota a Cass. 19 febbraio 2013, n.4018, in *Danno e responsabilità*, 2013, 8; 9, 866 ove si osserva che i concetti di sicurezza e pericolo assunti dalla legge 363/2003 « possono essere collocati dall'interprete ai due estremi di un ideale segmento, nel quale le valutazioni da compiersi sia prima dell'evento dannoso (quando il gestore predispose ed effettua la manutenzione programmata della pista e in un momento successivo, quando l'utente la percorre), che dopo di esso (quando il giudice alla luce dell'istruttoria attribuisce valenza aggiudicativa alle valutazioni compiute da entrambe le parti prima dell'incidente) non possono assumere senso senza valorizzare una lettura congiunta (...) del comportamento che ciascuna delle parti in causa risulta aver posto in essere, alla luce di tutti gli elementi di fatto disponibili al giudizio nella veste di rilevazione sullo stato dei luoghi, sulle condizioni meteo, sulla regolarità delle attività manutentive svolte sulla pista teatro dell'incidente dal gestore, sullo stato fisico e cognitivo, nonché sulle abilità tecniche dello sciatore. Ciascuno di questi elementi deve essere combinato con gli altri, tenendo così conto di ciò che rispettivamente gestore e sciatore abbiano potuto concretamente prevedere rispetto all'attività precauzionale posta in essere dall'altro, per stabilire attraverso questo confronto necessario, l'effettivo livello di eseguibilità di interventi correttivi destinati a rimediare o a integrare l'attività precauzionale dell'altra parte, la cui riscontrata inattuazione può - ma solo a quel punto - condurre ad attribuire a una o a entrambi le parti (e in quest'ultimo caso in quote necessariamente variabili, come permette il primo comma dell'art. 1227 c.c., che sulla neve è parametro decisionale davvero essenziale), il costo dell'incidente occorso sulla pista».

¹³⁵ Si veda Cass. Pen 20 aprile 2004, 27861, ove si afferma che « si può ritenere che il gestore degli impianti sia tenuto a garantire la sicurezza della pista attraverso la continua manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico-morfologico [...]. Deve dunque trattarsi di sicurezza interna e non assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alterbi rocce, pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura».

¹³⁶ Si veda R.BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità per gli incidenti sugli sci*, in *Danno e resp.* 2000, 8; 9, 203, secondo il quale «l'obbligo del gestore di segnalare i pericoli e mettere in

Peraltro, la responsabilità del soggetto gestore risulta arrestarsi dinanzi a comportamenti scorretti o imprudenti ¹³⁷ da soggetti utilizzatori della pista.

. Nell'ambito dei percorsi fuoripista non si riconosce una responsabilità del soggetto gestore per gli incidenti che si verificano al di fuori delle piste ¹³⁸.

5.Cenni sulle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

A questo punto appare opportuno qualche cenno alla disciplina normativa degli obblighi comportamentali richiesti nei confronti dei soggetti utenti di aree sciabili. L'estesa nozione di "utente" deve essere ricostruita dalle singole disposizioni normative di cui al capo III (artt.8-19) della legge 363/2003 e del dlgs. 40/2021. In particolare , si ricomprendono nella nozione suddetta sia i soggetti sciatori ed

guardia contro di essi , sussiste soltanto quando si tratta di pericoli macroscopici , difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia , come ad esempio frane, precipizi anormali, sbarramenti improvvisi . Nessun obbligo sussiste invece per il gestore se si tratta soli di uno dei tanti ostacoli che lo sport sciistico è normalmente diretto a superare ». Si veda anche Trib. Avezzano ,23 aprile 2009, ove si afferma che «l'obbligo di controllo- che è proiezione della posizione di garanzia del gestore delle piste da sci. Riguarda i pericoli atipici , cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare , diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività sciistica. Non esiste, secondo la giurisprudenza , in capo al gestore della pista da sci, un obbligo di tutela generalizzato che gli imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi : si reputa che il gestore sia tenuto a garantire la sicurezza della pista , attraverso la costante battitura e manutenzione , affinché permangano i caratteri tecnico - morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e non presenti insidie e trabocchetti , ma non deve trattarsi di sicurezza assoluta in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da rapidi pendii , che costituiscono pericoli tipici , siccome dipendenti da situazioni di natura, in relazione al ritrovarsi tra tratti boscosi, rupestri o con orografia di tale tipo . Le cautele richieste al gestore, quindi non possono prescindere dalle caratteristiche tecniche della pista e dalla preparazione degli sciatori che normalmente la affrontano , di tal che egli è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto , ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi».

¹³⁷ La prudenza conforma l'attività pratica sportiva del soggetto sciatore , essendo lo stesso tenuto ad uniformare la condotta in virtù delle proprie capacità tecniche. Configurabile in tal caso colpa esclusiva o concorrente dello sciatore , volta a diminuire o circoscrivere la responsabilità del gestore. SI v.d. l'art.9 ,comma 2, della legge 363/2003 «La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti».

¹³⁸ Art. 17 L.363/2003.

altresì i soggetti praticanti lo snowboard¹³⁹. L'art. 2¹⁴⁰ della presente legge individua altresì ulteriori attività ulteriormente differenziate rispetto la pratica sciistica. Si richiamano le disposizioni contenute nell'ambito delle previsioni di cui al Decalogo F.I.S.¹⁴¹, riprodotte nella disciplina 363/2003¹⁴².

Deve essere ricostruita la disciplina degli obblighi previsti in capo al soggetto utente, alla luce della conformazione che gli stessi abbiano assunto nella legge 363/2003¹⁴³ e nel d.lgs.40/2021. Nei confronti dell'utente, si distinguono una pluralità di

¹³⁹ Art.20,L.363/2003 Le norme previste dalla presente legge per «gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard».

¹⁴⁰ In particolare ai sensi dell'art.2 «Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri

sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.» Invero art. 15 L.cit. pone un generale divieto di percorrenza a piedi delle piste da sci, salvo la sussistenza di situazioni di necessità ed in riferimento alla risalita con gli sci ai piedi anche ove sussista «*previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata.*»

¹⁴¹ Si richiamano differenziazioni in ordine alla previsioni di cui alla L.cit. 363/2003 in ordine alla disciplina relativa agli incroci si veda art .10 della l.363/2003 «*negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica*», mentre l'art. 5 del Decalogo rubricato «*Attraversamento di incrocio*», prevede che «*lo sciatore che si immette su una pista [...] deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.*»

¹⁴²¹⁴² Circa la natura giuridica del Decalogo si richiamano due orientamenti interpretativi .Secondo un primo orientamento, le regole F.I.S. devono ritenersi “norme effettive del nostro ordinamento giuridico”, potendosi qualificare quale *secundum legem*. In tal senso Così M.PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in Riv. dir. sport., 1988, 212 ss., spec. 227; analogamente E.CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro tra sciatori, in Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, cit., 178; L.DI PAOLO, *Sci e responsabilità penale*, ivi, 209 ss., spec. 249: «*Le norme contenute del decalogo FIS oltre ad essere effettivamente osservate dai consociati ed applicate dalla magistratura si pongono come disposizioni integrative della legge, tanto da costituire attualmente la fonte principale in materia di comportamento degli utenti nelle piste da sci*», la quale tuttavia precisa che il giudice non è obbligato ad applicare le regole citate, ma ove se ne discosti, deve “fornire un'adeguata e plausibile motivazione». In senso contrario ,altri rilevano la non riconducibilità delle regole F.I.S. alla normativa consuetudinaria difettando gli elementi costitutivi della *consuetudo*. Così secondo tale interpretazione, quindi, il Decalogo non può ritenersi un “uso normativo”, in quanto le regole in esso contenute non si sono formate spontaneamente e comunque lo sciatore medio non le avrebbe ritenute vincolanti, spesso non conoscendone nemmeno l'esistenza; piuttosto, l'eventuale reiterazione di comportamenti previsti nel Decalogo sarebbe da ricondurre, secondo questa opzione interpretativa, alle comuni regole del buon senso applicate all'attività sciistica. Così B.BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 80; R.CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., 154 ss., spec. 156: «dal punto di vista giuridico, le regole F.I.S., essendo emanate al di fuori di un procedimento formale, sono naturalmente prive di specifico rilievo normativo, né [...] hanno l'attitudine a configurarsi quali usi ai sensi degli artt. 1 e 8 delle preleggi».

¹⁴³ Le regole stabilite dal capo 3 della legge 363/2003 sono un parziale recepimento del Decalogo F.I.S.I. del maggio 1967. Si richiama M.PRADI voce “*sci alpino*”, nel Digesto, IV Edizione, Torino, 1998, 172. Cfr anche supra nota 26.

obblighi¹⁴⁴ all'interno delle piste. La pluralità delle disposizioni in sede legislativa regionale¹⁴⁵ e fonti di natura sub legislativa intervenivano per colmare il vuoto legislativo precedente alla legge 363/2003.

Gli obblighi previsti sono strumentali alla preservazione della integrità psico-fisica degli utenti¹⁴⁶. L'analisi deve essere inquadrata alla luce del principio di auto-responsabilità. Tale principio si sostanzia negli obblighi di natura comportamentali richiesti agli utenti: tali obblighi sono volti a parametrare la condotta degli utenti in conformità alle capacità tecniche degli stessi e allo stato dei luoghi; una parametrizzazione necessaria per evitare l'incorrere, da parte dell'utente, nei rischi sottesi alla pratica sciistica.

Entrando nel dettaglio della disciplina del D.lgs. 40/2021, l'attenzione verte alla ricostruzione degli obblighi comportamentali riconosciuti in capo ai soggetti utenti. Specificatamente, l'art. 18¹⁴⁷ pone specifiche indicazioni, in ordine agli obblighi comportamentali richiesti in seno agli utenti. Tali obblighi sono previsti per rafforzare il principio di "auto responsabilità".

Nei confronti dell'utente si richiede un comportamento proattivo¹⁴⁸.

¹⁴⁴ Si richiamano per quanto concerne la legge 363/2003: la normativa in ordine all'obbligatorietà del casco protettivo; art. 9 per quanto riguarda la normativa in tema di velocità «*La velocità che deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti*». Si rinvia a successiva trattazione l'analisi circa l'evoluzione giurisprudenziale in tema di scontro infrasciatorio.

¹⁴⁵ Oggi, l'art. 22, L. 363/03 prevede che: «*le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport da neve*»; Cfr., tra le altre normative, L.P. 6/1981 della Provincia autonoma di Bolzano; L.P. 7/1987 (e successive modifiche) della Provincia autonoma di Trento; L.R. 24/2005, della Regione Abruzzo; L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, della Regione Friuli Venezia Giulia sul soccorso sulle piste. A riguardo, in dottrina, F. SALTARELLI, *Il "pianeta bianco" sempre in cerca di regole. Fattispecie di responsabilità derivanti dalla circolazione sulla neve con gli sci*, in *Arch. Civ.*, 1998, 1196; ANDREIS, P. GARAVOGLIA, M. PERRACCINO, *Le leggi e regolamenti in materia di impianti di risalita e piste da sci: la situazione a livello nazionale e regionale*, in *Danno e resp.*, 2000, 913; G. DOTTI, *La regolamentazione delle piste da sci nelle leggi regionali*, in *AA.VV., Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano, 1976, 113.

¹⁴⁶ «*Tutto l'impianto normativo verte in direzione della garanzia di sicurezza e della preservazione della integrità psico-fisica dell'utente delle piste (artt. 5 c.c. e 32 Cost)*».

¹⁴⁷ Rubricato "velocità e obblighi di prudenza"; rilevato cfr. rt. 9 legge n. 363/2003, rubricato unicamente "Velocità".

¹⁴⁸ In ordine ad art. 9 della legge 363/2003, lo sciatore dovrà parametrare la condotta e valutare l'adeguatezza tra i quali caratteristiche della pista, situazione ambientale, affollamento, incroci ed

Si sostanziano comportamenti proattivi, in coerenza agli obblighi di natura informativi a cui gli stessi debbano conformarsi nell'esercizio dell'attività sciistica. In particolare, ai sensi dell'art. 18,¹⁴⁹ «*Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche dal gestore mediante affissione [...]».*

I doveri di natura informativa sono coniugati ai poteri informativi del soggetto gestore. Le regole di perizia, prudenza e diligenza, richiesti per l'esplicazione dell'attività oggetto di analisi costituiscono un elemento di novità nell'ambito della disciplina della pratica sciistica .

Il soggetto utente dovrà valutare la conformità dell'attività esplicata rispetto alle proprie capacità tecniche, oltre che in riferimento alle “*caratteristiche della pista e della situazione ambientale*”.

La consapevolezza da parte del soggetto utente assurge a preconditione necessaria per l'esplicazione dell'attività sciistica.

Una consapevolezza rafforzativa della finalità perseguite dal legislatore, di garantire maggiori standard di sicurezza nell'esercizio della attività sportiva sciistica .

I criteri di prudenza, diligenza e perizia ,richiesti nei confronti del soggetto agente, sono individuati con maggiore analiticità al quarto comma¹⁴⁹ di cui all'art. 18¹⁵⁰ c.c. Non sussistono difformità nelle previsioni degli obblighi agli artt. 19 20¹⁵¹ di cui al d.lgs. 40/2021 rispetto alla normativa precedente.

altresi la capacita tecnica del soggetto agente , deferendo la stessa in ordine alle capacità tecniche del soggetto utente.

¹⁴⁹ Si sostanzia all'art 27 un divieto di accesso alle piste nere per i soggetti neofiti , in virtù delle capacità fisica e tecnica richieste in virtù della natura della pista suddetta:« *Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche»*

¹⁵⁰Cfr. art.18 Legge 40/2021: «*Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima».*

¹⁵¹ Cfr. art. 19 elemento evolutivo in ordine alla specificazione della direzione “*1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. «Art.20 in tema di sorpasso 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità'. 2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato».*

Sono previste maggiori specificazioni per le regole previste in tema di incrocio , differentemente da quanto previsto da art.12 ¹⁵²della previgente L. 363/2003.

Si enucleano all'art.21¹⁵³ specifici obblighi volti a responsabilizzare il soggetto utente. Non sussistono distinzioni di categoria tra i soggetti sciatori in relazione all'obbligo suddetto¹⁵⁴. Si registra una conformità, rispetto alla disciplina previgente, in relazione al divieto di transito a piedi e il divieto di risalita della pista con gli sci, salvo i casi di necessità ed urgenza, secondo quanto specificato all'art.24¹⁵⁵.

All'interno delle piste sono previsti specifici obblighi comportamentali,essendo precluso lo stazionamento in prossimità di dossi¹⁵⁶ o passaggi obbligati ed in caso di caduta¹⁵⁷. Dal punto di vista normativo si rinvencono criticità all'interno della legge, in relazione alla mancata previsione di un obbligo assicuratore rivolto alla generalità degli utenti delle piste.

Si configurano in tal senso nuovi profili di imputazione soggettiva colposa, mediante la previsione di un modello comportamentale, sia all'interno che all'esterno delle piste, richiesto al soggetto utente¹⁵⁸.

Costituisce l'elemento di maggiore rilevanza dell'evoluzione normativa precedentemente ricostruita,la cooperazione tra il soggetto gestore, sul quale ricadono obblighi di natura informativa, e la posizione soggettiva del soggetto

¹⁵² Il presente art. disponeva l'obbligo di dare la precedenza a destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

¹⁵³ Art. 21 (Incrocio):

«1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri».

¹⁵⁴ Tra soggetti a monte e a valle.

¹⁵⁵ Divieto di transito a piedi anche per le sedute di allenamento come specificato da art.24 *“Transito e risalita”*,salvo i casi di necessità ed urgenza.

¹⁵⁶ Art 22 di cui al comma 5 prevede altresì *«Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri».*

¹⁵⁷ Art.22 prevede onere di liberamento della pista tempestiva ,portandosi ai margini della stessa

¹⁵⁸ Si contempla altresì obbligo di indossare il casco al di sotto dei 18 anni (art.17) ed obbligo di assicurazione dello sciatore in apposito sistema sanzionatorio.

utente, alla luce degli obblighi di prudenza , diligenza e perizia richiesti nell'esplicazione dell'attività sciistica al soggetto medesimo .

In virtù di tale sviluppo normativo, risulta necessario distinguere gli elementi caratterizzanti della responsabilità riconosciuta in capo al soggetto gestore di aree sciabili ¹⁵⁹e al soggetto sciatore, alla luce dell'evoluzione legislativa susseguitasi negli anni .

L'area di operatività della responsabilità civile investe la tutela e la circolazione giuridica dei diritti soggettivi riconosciuti in capo ai vari soggetti presenti nelle piste .Le posizioni giuridiche soggettive rivestite dai due soggetti devono essere ricostruite in virtù delle attività singolarmente svolte dagli stessi soggetti .

L'evoluzione tecnica della pratica sciistica ha comportato altresì l'emersione di una pluralità di posizioni giuridiche soggettive da tutelare e sottoposte all'attenzione del legislatore¹⁶⁰.

¹⁵⁹Il soggetto gestore di aree sciabili è tenuto a rispettare obblighi sussunti in leggi statali e regionali ed altresì regole sociali cautelari o di prevenzione , riconducibili ai concetti di negligenza , imperizia e prudenza, ricostruibili alla stregua dei criteri di prevedibilità ed evitabilità. A tal proposito si veda. F.MANTOVANI, *Diritto Penale* , Padova, 1992 ,345, che le definisce come regole che « *prescrivono comportamenti , attivi od omissivi , non tenendo i quali è prevedibile e tenendo i quali è prevenibile un evento dannoso , secondo la miglior scienza ed esperienza specifiche*».

¹⁶⁰Tra le varie , l.r. Bolzano , 26 febbraio 1981 , n.6; l.r. Friuli Venezia Giulia , 24 marzo 1981,n.15;l.r. Abruzzo ,5 agosto 1982,n.55;l.r. Abruzzo,9 settembre 1983,n.61;l.r.Lazio ,9 settembre 1983,n.59;l.r. Lombardia,23 aprile 1985,n.36;l.p.Trento ,21 aprile 1987,n.7;l.r.Toscana ,13 dicembre 1993,n.93;l.r Veneto 6 marzo 1990,n.18;l.r.Valle D'aosta,17 marzo 1992,n.9;l.r. Emilia - Romagna 10 gennaio 1995,n.1;l.r.Marche 22 ottobre 2001 ,n.22.

Capitolo III

Responsabilità civile dei gestori di aree sciabili

Sommario : 1. *Nozioni generali. La fase di risalita e la fase di discesa*; 2. *I danni subiti dagli utenti nella fase di risalita*; 2.1. *La responsabilità contrattuale del gestore* ; 2.2. *Profili di responsabilità extracontrattuale del gestore* ; 3. *I danni subiti dagli utenti nella fase di discesa della pista* ; 3.1. *La responsabilità ex contractu del gestore. Il contratto di skipass*; 3.2. *La responsabilità aquiliana in seno al gestore tra responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., responsabilità da attività pericolosa (art.2050 c.c.) e responsabilità da cose in custodia (art.2051 c.c.)*; 4. *Lo scontro fra sciatori: se il gestore di piste da sci sia responsabile per i relativi sinistri*; 5. *Lo sci fuoripista*

1. Nozioni generali. La fase di risalita e la fase di discesa

Al fine di inquadrare il regime di responsabilità applicabile in capo al gestore degli impianti sciistici per i danni occorsi nei confronti degli utenti, si reputa opportuno chiarire la qualificazione del rapporto intercorrente tra gestore ed utente dell'impianto sciistico, in quanto le teorie dottrinali e giurisprudenziali sulla questione sono molteplici.

Nella legge 363/2003, precedentemente citata, sono definite “aree *sciabili attrezzate*” le superfici innevate, anche artificialmente, “*aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalite e di innevamento*”, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve ,quali lo sci , lo snowboard, lo sci di fondo , la slitta e lo slittino ed altresì i singoli sport individuati dalle singole normative regionali ¹.

Secondo una parte della dottrina ², la definizione normativa di area sciabile attrezzata permette di collegare il momento della risalita, tramite un impianto, con

¹ Art 2. ,1 comma legge 363/2003.

² Tra cui M. PITTALIS „*Sport e Diritto*, Cedam, 2019, 484 «*Tale inquadramento assume un notevole rilievo, in quanto, stabilendo un collegamento fra la fase di risalita, di norma resa possibile*

il momento della discesa in pista³, facendo così convergere in capo al gestore degli impianti sia la responsabilità per la fase di salita che per la fase di discesa⁴.

Il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, così come in passato già la Legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevede una serie di obblighi in capo al gestore.

Si tratta di obblighi di natura informativa, finalizzati, ad esempio, a segnalare agli utenti il grado di difficoltà delle piste e la delimitazione delle stesse ed altresì obblighi inerenti alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste⁵.

L'articolo 11 del dlgs. 40/2021 è espressamente denominato "Obblighi dei gestori" e stabilisce che *"I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico"*⁶.

dall'utilizzazione di appositi impianti, e la successiva fase di discesa in pista, consente di ricondurre la gestione degli impianti di risalita e l'amministrazione della pista ad un unico soggetto, il gestore delle aree sciistiche attrezzate».

³ S. VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.4, 2008, pag. 0905B per cui *«Il legislatore ha affidato ad un unico soggetto la gestione tanto degli impianti di risalita quanto delle piste da discesa: ciò, in linea con le moderne modalità di gestione dei comprensori sciistici, l'amministrazione dei quali è sempre più spesso affidata a società per azioni, ma anche con quanto già previsto dalla legislazione di alcune regioni, ove il concessionario dell'impianto di risalita era preferito nella concessione dell'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci, ovvero addirittura veniva automaticamente autorizzato all'esercizio delle piste da discesa».*

⁴ Tale coincidenza soggettiva era già precedentemente richiamata dalle norme regionali e provinciali in materia di piste da sci e fune, nell'ambito del quale si trovavano prescrizioni volte a stabilire che il concessionario dell'impianto di risalita potesse fare richiesta anche per la concessione delle piste da sci, ove autorizzato alla realizzazione delle medesime. A tal fine si vedano la L.Reg. Abruzzo, 5 agosto 1982, n.55 (art.18); la L.Reg. veneto, 6 marzo 1990, n.18 (art 40) e la L.Reg. Emilia Romagna, 10 gennaio 1995, n.1 (art.28).

⁵ Si richiama ad esempio l'obbligo di prestare un primo soccorso.

⁶ L'art 11 del dlgs. 40/2021 rinvia all'art.4 della medesima legge per cui il gestore di aree sciabili *« I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree».*

Mediante il richiamo alla predetta norma, si è espressamente riconosciuto la possibilità di agire nei confronti del gestore di aree sciabili per coloro che abbiano subito un danno in conseguenza della cattiva gestione degli impianti di risalita o delle piste di discesa. Il compito di procedere all'individuazione delle aree sciabili attrezzate è attribuito alle Regioni per cui è espressamente previsto che tale individuazione equivalga ad una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di

Ciò anticipato, ci accingiamo ora a fornire una disamina delle diverse tesi⁷ in merito all'inquadramento del regime di responsabilità applicabile al gestore di aree sciabili.

La responsabilità del gestore di aree sciabile per il danno occorso allo sciatore è suscettibile di essere esaminata tramite sia il ricorso alla disciplina della responsabilità contrattuale, sia attraverso il ricorso a quella della responsabilità extracontrattuale, dettata dagli artt.2043 ss.

Sul piano di natura interpretativa si è teso differenziare i due momenti della risalita e della successiva discesa, ricollegandovi responsabilità distinte e di diversa natura. Occorrerà procedere alla disamina dei possibili criteri di imputazione della responsabilità del gestore, facendo riferimento alla predetta distinzione.

2. I danni subiti dagli utenti nella fase di risalita

In ordine alla responsabilità del gestore per i danni subiti dagli utenti a causa dell'uso degli impianti di risalita⁸, è vagliata, in sede dottrinale e giurisprudenziale,

tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni (art.2,3 comma).

⁷ In dottrina RICCARDO CRUCIOLI *Il D.lgs. n. 40/2021 Luci ed ombre. Profili penali*, su Rivista di Diritto Sportivo del CONI, reperibile al seguente link https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/Osservatorio_Sport_Invernali/commento_alla_40_21_1_1.pdf: «Credo sia inutile nascondere quali sono le finalità degli interventi più recenti in ambito normativo: cercare di porre un limite alla responsabilità (penale e civile) dei gestori degli impianti per le scelte (spesso azzardate o comunque non adeguatamente ponderate) degli utenti della montagna e, parallelamente, dare rilievo dirimente all'auto-responsabilità di questi ultimi, che può esplicitare i propri effetti a condizione che sia stata loro fornita un'adeguata informazione. Tale tendenza deve essere salutata con favore, dato che la libertà ricercata dagli sportivi non può essere disancorata da una sana consapevolezza dei propri limiti e dall'accettazione del rischio connesso a qualunque (e sottolineo: qualunque) attività svolta in montagna, specie se in ambiente innevato. Come si sa, in montagna il "rischio zero" non esiste, mentre certamente prolifera il c.d. "lulling effect", l'effetto assopimento, la diminuzione dell'attenzione in ragione dell'illusione che esista sempre un garante per ciascuna esposizione al pericolo, anche se deliberatamente scelto come rischio».

⁸ In ordine al transito e risalita art. 24 del dlgs 40/2021 « E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3. 3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la

la natura contrattuale o extracontrattuale del rapporto intercorrente tra utente e gestore di impianto sciistico ⁹.

2.1. La responsabilità contrattuale del gestore

In primo luogo, per i danni subiti a causa dell'uso di impianti di risalita, occorre analizzare il regime di responsabilità contrattuale applicabile ai gestori di aree sciabili attrezzate¹⁰.

A tal fine, in considerazione delle forme e i limiti di responsabilità gravanti su quest'ultimo, occorre ricostruire la qualificazione giuridica da attribuire al contratto perfezionatosi tra l'utente e il gestore.

Le prestazioni effettuate da parte del gestore dell'impianto di risalita consistono nella messa a disposizione all'utente, dietro un determinato corrispettivo, di un mezzo che consenta, da valle, di raggiungere la sommità della montagna, per disporre poi la successiva discesa.

Secondo un primo orientamento il contratto intercorso tra i due soggetti può essere sussunto nella disciplina del c.d. contratto di trasporto, di cui all'articolo 1681 c.c.¹¹. Occorre prendere le mosse dalla disciplina codicistica del contratto di trasporto di persone.

Tale regime, enucleato all'articolo 1681 c.c., specifica che “ *Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto(1), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno* ”¹².

sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.»

⁹ U.GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv dir. Sport.*, 1982, p.302.

¹⁰ SILINGARDI, RIGUZZI, GNAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. Giur. circ. trasp.*, 1988, pp.78-79; si veda SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, in *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di IZZO e PASCUIZZI, Torino, 2006, p.83.

¹¹ Cass., 23 febbraio 2009, n.4343, in *Arch. Giur. ircol.*, 2009, p.1001.; Cass., 19 maggio 2008, n.12694, in *Dir. Trasporti*, 2009, p.553; Cass. 15 febbraio 2006, n.3285, in *Dir. Trasporti*, 2007, p.507.

¹² Su punto si vedano G.ROMANELLI-M.SILINGARDI, voce *Trasporto I) Terrestre*, in *Enc. Giur.*, Roma, 2000, p.1 ss.; BUONOCORE, *I contratti di trasporto e di viaggio*, in *Trattato di diritto*

Secondo tale disposizione codicistica, il vettore non solo assume l'obbligazione della mera esecuzione del trasporto dell'utente, ma è altresì responsabile della protezione e salvaguardia dell'integrità personale del passeggero¹³ durante il viaggio.

Si prevede pertanto, a carico del vettore, una presunzione di responsabilità per i danni occorsi alla persona durante il viaggio¹⁴.

Graverà sul viaggiatore, dal punto di vista probatorio, l'onere di dimostrare l'avvenuta stipulazione del contratto di trasporto e la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'attività posta in essere dal vettore in esecuzione del trasporto ed altresì la prova del sinistro¹⁵.

Al contrario, il vettore avrà onere di dimostrare di aver adottato, con la normale diligenza richiesta per scongiurare il danno verificatosi, ogni misura idonea e necessaria a salvaguardare l'incolumità del passeggero, tenuto conto della concreta situazione fattuale in cui il trasporto sia stato svolto, secondo le misure suggerite dalla normale diligenza professionale¹⁶richiesta.

In relazione alla locuzione "*durante il viaggio*", ci si riferisce, in merito al trasporto su strada, non soli ai sinistri intervenuti durante il movimento del mezzo ma anche quelli che abbiano colpito la persona del viaggiatore nell'ambito di attività preparatorie o accessorie.

commerciale, diretto da BUONOCORE, II/3 V, Torino,2003; M.COMENALE PINTO, *Il contratto di trasporto di persone*, in F.MORANDI, M.COMENALE PINTO, M.LA TORRE, *I contratti turistici*, Milano, 2004, p.1145 ss.; M.RIGUZZI, *Il contratto di trasporto*, 2 ed., Torino, 2006; F.BUSTI, *Contratto trasporto terrestre*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano,2007.

¹³ G.PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità*, Milano,1984, 257, ove si evidenzia che nel trasporto di persone il passeggero « non ha solo un semplice diritto di credito ad essere trasferito materialmente da un luogo ad un altro, ma ha per legge il diritto – anche tutelato dal generale rimedio della responsabilità extracontrattuale – ad essere portato a destinazione sano e salvo».

¹⁴ Si veda Cass., 23 febbraio 2009, n.4343, in Arch. Giur. ircol.,2009, p.1001.; Cass.,19 maggio 2008, n.12694, in Dir. Trasporti, 2009, p.553; Cass. 15 febbraio 2006, n.3285, in Dir. Trasporti,2007,p.507.

¹⁵ Cass.,5 novembre 2001, n.13635, in *Giust. Civ. Mass.*,2001; Cass.,13 luglio 1999, 7423, in *I Contratti*, 2000,p.243.Il passeggero è tenuto a provare l'esistenza del contratto, il danno subito durante il trasporto, nonché di provare il nesso di causalità tra danno e attività svolta dal vettore in esecuzione del contratto. Si veda, Cass. 3 agosto 2004,n.14812, in *Danno e resp.*,2005, 369.

¹⁶ Cass.,27 ottobre 1993,n.10680, in *Giust. Civ.*,1994,I,p.700.Si veda M.IANNUZZI, *Del Trasporto*, cit.95.Tra le cause estranee che possono aver cagionato il danno, può esservi il fatto del danneggiato, non potendo lo stesso contravvenire alle direttive di sicurezza impartite e rientranti nella soglia di attenzione.

In tal senso si reputa necessario definire l'arco temporale entro il quale si realizza il contratto di trasporto¹⁷.

Per quanto concerne i mezzi c.d. a fluenza, ossia in continuo movimento, tra i quali ricomprendere le seggiovie, le funivie e lo *skilift*, occorre individuare l'inizio e la fine del viaggio.

Con riguardo al momento iniziale, la Suprema corte, in relazione ad un'attività di risalita per mezzo di seggiovia, ha affermato che il momento iniziale è identificabile nel momento in cui il vettore dispone, nei confronti del passeggero, il seggiolino dove lo stesso prenderà posto e l'assistenza degli addetti ad agevolare il viaggiatore a prendere posto¹⁸.

Si richiamano sul punto plurime criticità, in ordine ad un orientamento apparso restrittivo.

Infatti, specificando la locuzione " *i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio* ", si reputa che con il termine " *durante il viaggio* " debbano assumere rilevanza tutte le operazioni preparatorie e avente carattere accessorio rispetto al trasporto.

Si deduce che la correlata responsabilità del vettore inizierebbe non già alla prima presa di contatto materiale del passeggero con il veicolo in moto, ma in un momento

¹⁷ Si veda Cass. 17 luglio 2003, n.11194, cit.; Cass., 5 novembre 2001, n.13635, cit; Cass, 17 luglio 2003, n.11198 cit, con riferimento, alle fasi di salita e discesa del mezzo, al carico dei bagagli, obliterazione del titolo di viaggio, apertura e chiusura delle porte e dei finestrini, spostamento interno del mezzo, sistemazione posti; Cass, 30 aprile 2011, n.9593.

¹⁸ La fase determinante agli effetti considerati, sarebbe quella preordinata alla sistemazione sul seggiolino. Si veda, Cass., 7 ottobre 1968, n.3136, in Foro it., 1969, p.1960 con nota di PELLEGRINO per cui «*la particolare modalità del trasporto in moto continuo fa sì che razionalmente e quindi giuridicamente il viaggio si debba considerare iniziato e sia sorta la particolare responsabilità del vettore qualche momento prima che il passeggero sia insediato stabilmente sul veicolo, e cioè quando accingendosi egli a salire sul seggiolino in moto, il vettore gli pone a disposizione non soltanto il seggiolino stesso ma anche l'opera degli inservienti che devono sorvegliare e eventualmente agevolare il viaggiatore nel prendere posto. È l'inizio della manovra di salita sul mezzo in moto che determina pertanto anche l'inizio dell'iter di trasporto; con la prima presa di sincrono del seggiolino e del passeggero che con questo è venuto in contatto per aver avuto bisogno di fare qualche passo o altra manovra, attaccato al seggiolino prima di issarvisi stabilmente*». Si veda in senso conforme Trib. Belluno, sez. dist. Pieve di Cadore, 30 luglio 2003, in Dir. Turismo, 2004, p.52, con nota di VERNIZZI, ove si afferma «*poiché la fase di contatto tra lo sciatore e il seggiolino segna il momento in cui il trasportato non è più libero di decidere da sé sul collocamento della sua persona in un determinato posto è a partire da questo momento che inizia la responsabilità del vettore; da questo preciso istante, infatti, lo sciatore, non si muove più in totale autonomia, ma si deve necessariamente uniformare a quanto predisposto dal vettore*».

precedente ,ossia nel momento in cui il passeggero compie quell'insieme di operazioni propedeutiche alla partenza¹⁹.

Per quanto concerne invece il momento finale sussistono minori criticità, dovendosi intendere la fine del viaggio con il venire meno dell'inerzia provocata dal moto del seggiolino²⁰.

Avendo definito il momento iniziale e finale del trasporto, si desume che la responsabilità del vettore opera dalla fase di accesso²¹ all'impianto da parte del

¹⁹ Ben prima della presa di contatto con il veicolo , i soggetti sono tenuti a rispettare le prescrizioni imposte dal gestore alle stazioni di partenza . Si veda M.PITTALIS, op. cit.; Cass. 3 agosto 2004,n.14812, in *Danno e resp.*, 2005,4 ,369 , con nota di M.FLICK, *Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia*, per la quale « nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento , come la seggiovia , la responsabilità del vettore a norma dell'articolo 1681 c.c. si estende anche alle operazioni di risalita e discesa del mezzo, sempre che sussista nesso di causalità tra il viaggio e l'evento ».;Trib. Firenze , 20 dicembre 2004 , in *DeJure*, per la quale « Una volta che lo sciatore si è posizionato sulla pista di scorrimento della seggiovia e si appresti alla salita ,è iniziato il trasporto vero e proprio oggetto di specifica pattuizione negoziale che si concluderà al momento della discesa dalla seggiovia e dell'arresto dello sciatore sulla pista».; nonché, precedentemente , Trib. Bolzano ,22 maggio 1997, in *Resp civ. prev.*, 1988, P.487, con nota di CHIAVEGATTI.

Isolata rimane la tesi per cui l'inizio della responsabilità del vettore di impianto di risalita, doveva riferirsi all'acquisto del biglietto da parte dell'utente e quindi ad un momento antecedente. Si veda Trib.Sondrio, 18 aprile 1962, in *Nuovo dir.* ,1964 , p.41, con nota di BISEGNA. Si veda R.CAMPIONE, op.cit, p.83, per il quale la ricostruzione ivi menzionata «non tiene in adeguato conto la distinzione tra il momento della conclusione del contratto e quello della sua esecuzione e comporta il pericolo di dilatare oltre modo la nozione di viaggio».

²⁰ Cass.,7 Ottobre 1968 , n.3136, cit., «il sistema di movimento continuo ,a “fluenza” , del mezzo di trasporto , fa sì che deve considerare finito l'iter del trasporto (e cessata la relativa responsabilità del vettore) non quando il viaggiatore si è staccato materialmente dal veicolo ma quando vengono meno gli effetti residui del moto e il passeggero, ormai fermo a terra non può risentire più dei medesimi». Si veda Cass. 13 gennaio 1993, I, 1 2133, con nota di CHINÈ, in *Giur.it*, 1993,I,1, c.934 (ivi,1995,I,1,c.154, con nota di PUTTI), che in linea con Cass.,7 ottobre 1968 , n.3136, cit., e Cass. 29 marzo 1979 , n.1803, cit., la responsabilità del vettore è stata ritenuta sussistente non solo quando il sinistro sia avvenuto “ a causa”, ma anche quando esso si sia verificato semplicemente “in occasione “ del trasporto. In conformità si pone anche la Cass.,23 Maggio 1997,n.4607, in *Resp.civ.*,1998,p.91, con nota di FERRI, la quale ricollega espressamente la responsabilità del vettore ex.at 1681 c.c. alla prova da parte del trasportato in seggiovia che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti del moto impresso da mezzo che costituisce il momento in relazione al quale la prestazione deve considerarsi esaurita .Si veda App.Milano, 15 febbraio 2006 , in *Resp. Civ. prev.*, 2007, p.108, con nota di S.VERNIZZI.

²¹ *Giur.Merito*,2006,p.2669 si afferma che :«Nell'ambito dei sinistri che colpiscono il trasportato durante il viaggio in seggiovia s'intendono ricomprese in tale contesto anche le operazioni accessorie quali la salita e la discesa dal mezzo e quelli che si verificano quando il trasportato , pur essendosi materialmente distaccato dal veicolo, risenta ancora degli effetti residui del moto impressogli dal mezzo». Si veda Cass. 13 gennaio 1993,n.356 , ove si afferma che «tale responsabilità permane per tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, intendendosi tale durata estesa sino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo usato e questi, ormai fermo a terra ,non può più risentire dei medesimi». In dottrina si veda G.CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci , impianti di risalita e responsabilità civile* , cit, p. 565;U.GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv.Dir.Sport.*,1982,3,306.

soggetto utente a quella immediatamente successiva al distacco dello stesso dal mezzo di trasporto²².

La Suprema corte, nei contratti aventi ad oggetto l'utilizzo della seggiovia, ha ribadito l'applicabilità del regime giuridico del contratto di trasporto di persone²³, anche nell'ipotesi in cui si enuclei «*la necessità di un'attività di collaborazione da parte dell'utente che pur costituisce quanto più quanto meno, un dato costante del rapporto de quo*»²⁴.

Ciò comporta altresì che l'utente non deve disporre attività collaborativa specifica in alcun modo, se non disponendo la salita e la discesa²⁵ dal seggiolino, per effettuare il trasporto²⁶.

²² U. IZZO, G. PASCUIZZI (a cura di) *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006, 87 ss.

Si veda E. JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, cit., p. 49 per cui «*il gestore è tenuto a sorvegliare che tali fasi siano compiute dagli utenti in condizioni di sicurezza; deve quindi mantenere in perfetto stato di agibilità il tratto di pista che consente agli interessati di avvicinarsi all'impianto e di separarsi dal medesimo; inoltre ove richiesto dalle circostanze, è tenuto a servirsi del personale ausiliario deputato ad aiutare i medesimi utenti nell'uso del mezzo e a soccorrerli in caso di difficoltà. Sono le operazioni di salita e discesa quelle fasi più critiche ove la probabilità di infortunarsi è più elevata*».

²³ Il contratto di trasporto di persone si caratterizza per una prestazione di facere, valutata in funzione del risultato utile del trasferimento di una persona e del suo bagaglio da un luogo ad un altro, con totale affidamento al vettore e cooperazione limitata da parte del passeggero trasportato.

²⁴ Cass. 23 Maggio 1997, n. 4607, cit. Il soggetto danneggiato potrà invocare l'articolo 1681 C.C., sulla responsabilità presunta del soggetto vettore, il quale dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Si veda Cass., 3 agosto 2004, n. 14812, cit., che ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva affermato la responsabilità del gestore della seggiovia sulla base della presunzione ex. Art. 1681 c.c. nella specie non superata dalla prova di non aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il danno, tra le quali la collaborazione che il soggetto inserviente appresta nei confronti del passeggero al momento iniziale del trasporto. I soggetti addetti agli impianti di risalita delle stazioni sciistiche sono titolari di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti degli utenti degli impianti, con la conseguenza che, in caso di infortunio agli stessi utenti dovuto a loro negligenza, possono essere chiamati a rispondere per il reato di lesioni personali ai sensi di articolo 590 c.p.

Si veda Trib. Massa, 25 febbraio 1984 in Arch. *Giur. circ.* 1984, p. 442, per la riconduzione della disciplina sia nell'ambito del contratto di persone sia nell'ambito della disciplina di attività pericolosa ex. Art. 2050 c.c.. Si veda App. Milano, 15 febbraio 2006.

²⁵ Si veda U. GIUDICE ANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore di impianti di risalita*, cit., pp. 302-303; B. SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit., pp. 100-101.

²⁶ Trib. Firenze, 20 dicembre 2004, cit. che su queste basi ha ritenuto applicabile a tale contratto l'articolo 1681 c.c. correlato agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. affermando la responsabilità del gestore per l'infortunio occorso all'attrice, la quale mentre si accingeva a salire, era caduta malamente ed era stata urtata alla testa dal seggiolino che seguiva, a causa del mancato e tempestivo arresto della seggiovia da parte dell'addetto.

Occorre focalizzare l'attenzione in merito ad un'ulteriore ipotesi rinvenibile nell'ambito del contratto di risalita, qualora gli utenti utilizzino mezzi di sciovia (c.d. *skilift*).

In tale ipotesi si richiamano le difficoltà rinvenute in merito per l'inquadramento del regime giuridico applicabile.

Nel caso di specie infatti, si richiede un'attività di cooperazione da parte dell'utente ai fini del trasporto differente rispetto al trasporto mediante seggiovia.

Il trasporto per mezzo di sciovia avviene mediante un aggancio ad una fune di traino e successivo trascinarsi dello sciatore sulla pista, per disporre la salita in direzione della vetta.

In tal caso si richiede nei confronti dello sciatore un'attività collaborativa di maggiore portata rispetto alla seggiovia, dovendo il soggetto mantenersi attaccato alla fune ed evitare cadute dalla fune.

La definizione di tale mezzo di trasporto è rinvenibile nel D.M. 15 marzo 1982²⁷, per cui la sciovia è *“una funicolare terrestre per il traino di sciatori su apposita pista mediante attacchi collegati, in modo permanente o temporaneo, ad una fune traente, tesa tra le stazioni estreme a conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenuta in punti intermedi”* (art.1.1.1.).

In merito a tale ipotesi, occorre ricostruire l'evoluzione giurisprudenziale circa la qualificazione giuridica del contratto di risalita a mezzo di sciovia, non essendo ravvisabile in sede giurisprudenziale una uniformità di pensiero.

Secondo un primo orientamento²⁸, ai fini di un corretto inquadramento del contratto in oggetto, assume specifico rilievo il contatto fisico tra la persona e il veicolo, traducendosi lo stesso in un contatto attivo e non già in un affidamento di natura passiva al dispositivo di traino da parte dell'utente.

²⁷ D.M. 15 MARZO 1982 *«Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico»*.

²⁸ Si veda Trib.Como, 31 Maggio 1972, in *Dir.prat.assic.*, 1972, p.776; Trib. Sondrio, 11 dicembre 1978, in *Resp.civ. prev.*, 1979, p.577. In tal caso si parla di *«contratto di trasporto oneroso»* con conseguente applicazione della presunzione di responsabilità di cui ad art. 1681 c.c.

Un'ulteriore orientamento differenziato²⁹ ,suole ricongiungere il contratto in oggetto alla categoria di contratto c.d. innominato.

Assume rilevanza ,ancora una volta, l'attività cooperativa esplicitata dal soggetto utente.

Si osserva che *“Il contratto di trasporto, regolato dagli art,1678 ss. implica che la persona trasportata sia sorretta (o portata) interamente dal mezzo di trasporto e non presta, quindi , alcuna ausilio fisico al proprio trasferimento da un luogo ad un altro, restando completamente affidato al mezzo e quindi , al vettore, che , di conseguenza, soggiace all'onere probatorio particolarmente rigoroso previsto da articolo 1681 c.c. Con la sciovia la persona dello sciatore, viene, invece, trascinato in salita lungo un pendio innevato, sulla quale deve sostenersi a mezzo degli sci, collaborando in tal modo fisicamente all'operazione del proprio trasferimento e assumendone, quindi in parte anche i rischi. Il contratto di utenza di sciovia si configura, pertanto, come contratto atipico, al quale non possono applicarsi –*

²⁹ Trib. Bolzano 11 agosto 1980 , in *Resp. civ. prev.* , 1981 , p.93 per cui *«la differenza sta nella diversa natura della prestazione , che nel trasporto è quella del trasferimento ad opera del trasportatore di persone da un luogo all'altro , con affidamento dei clienti al vettore , mentre nel contratto di sciovia l'impresa si limita a fornire la pista di risalita , l'energia di trazione e accessoriamente l'aiuto al gancio mentre a tutto il resto deve provvedere lo stesso cliente , tenendosi in equilibrio su se stesso e non solamente per mezzo di trasporto , correggendo la rotta di salita per minimi spostamenti [...].Nella salita con sciovia l'obbligo di collaborazione dell'utente , che nel contratto di trasporto sussiste ma ha carattere accessorio , assume il significato di una vera e propria attività di auto-trasporto dell'utente. Manca il carattere essenziale dell'affidamento al trasportatore perché provveda lui e solo lui al trasferimento da un luogo a luogo della persona»* .Si veda App. Roma , 2 dicembre 1981 , in *Riv. Dir. Sport.* ,1982,p.69 per cui *« È noto che per un corretto uso della sciovia , l'interessato deve partecipare attivamente e con la dovuta attenzione all'uso del mezzo trainante [...]. Chi si serve di un impianto di sciovia è un protagonista attivo al quale viene offerto, per salire a monte , soltanto un ausilio : egli in sostanza è un autotrasportatore e deve avere una sufficiente preparazione tecnica ad essere pronto ad affrontare eventuali rischi , compresa una caduta , come quando effettua a suo rischio e pericolo una discesa. Lo sciatore è un collaboratore attivo del vettore nel senso che il conseguimento del risultato può raggiungerli soltanto con la collaborazione fattiva dle trasportato , sicché sia quest'ultimo che il vettore operano su un piano di parità che non consente di addossare soltanto al vettore una responsabilità che compete in pari misura anche al trasportato »*.

Si veda Trib. Aosta,2 giugno 1988, in *Arch. giur. circ.* , 1990; analogamente App.Torino ,28 aprile 1993, In *Giur. Merito*,1994,p.279, con nota parzialmente critica di DEL CORSO, per cui nel contratto di sciovia si instaurerebbe un rapporto un rapporto di natura atipica , nel quale il gestore mette a disposizione dell'utente , che paga il relativo prezzo, sia il mezzo di traino che la pista di risalita .In senso contrario il Tribunale di Torino 8 luglio , n.5081, in *Danno e resp.*,2000, p.291 , con nota di BONA-AMBROSIO, tornò a parlare di contratto di trasporto oneroso , sul rilievo che la partecipazione attiva dell'utente non rivestirebbe autonomia tale da giustificare un regime diverso . Trib.Trento , 9 giugno 2001, in *Arch civ.* 2001, p.1261 ha escluso l'applicabilità altresì degli art. 2050 c.c. e 2051 c.c.

neppure per analogia- le norme sul trasporto, mancando l'affidamento completo della persona al congegno di traino e a chi lo manovra”³⁰.

Nel caso di specie viene meno il completo controllo sull'esecuzione del servizio di trasporto da parte del vettore e quindi la ratio stessa della presunzione di colpa di cui ad articolo 1681 c.c.

In sede dottrinale, si registrano diversi orientamenti circa la riconducibilità del trasporto per mezzo di sciovia nell'ambito del regime giuridico del c.d. contratto di trasporto.

Secondo un primo orientamento³¹ occorre escludere la riconducibilità del contratto di risalita a mezzo di sciovia nell'ambito del contratto di trasporto, traducendosi l'attività di trasporto per mezzo di sciovia nell'ambito “ *di un rapporto di scambio, a prestazioni corrispettive (do ut facias) che trova collocazione nell'ampia categoria dei contratti cosiddetti innominati e che solo in certi limiti è ravvicinabile al contratto di trasporto la cui disciplina si presenta , per il regime delle presunzioni , assai più rigorosa ed onerosa per il vettore”.*

Secondo un diverso orientamento³² , volto a ricondurre il contratto in oggetto nel regime giuridico del contratto di trasporto oneroso di persone ,non assume rilievo

³⁰ Cass. 12 Maggio 2000,n.5953,in *Dir. Econ ass.*, 2000, p.1233; Cass. 18 marzo 2003, n.3980 , in *Dir. Trasporti*, 2005, p.233, con nota di DAPRETTO; E.JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile* , Maggioli Editore, 2016.

³¹ V.CARBONE, *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, in *Danno e resp.*,2001, p.375 ; B.BERTINI, *La responsabilità sportiva , ne Il diritto privato oggi* , a cura di CENDON, Milano ,2002, p.151; G.CIURNELLI, *I contratti del tempo libero*, in S.MONTICELLI,G.ZUDDAS, G.CIURNELLI, *Il contratto di albergo, il contratto di viaggio , i contratti del tempo libero*, Milano ,1994, p.291;L:GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria* , in *Riv. Dir. Sport*, 1975, p.358; U.GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, cit., p.303, con riferimento anche al contratto di risalita mediante altri apparati di trazione .

³² L'attività non si caratterizza solo nell'affidamento dei clienti .Non risulta persuasiva la tendenza a far dipendere la concreta qualificazione del contratto dal differente grado di collaborazione dell'utente . Il legislatore nel definire il contratto di trasporto non ha fatto riferimento ad alcun elemento collaborativo , per cui si è affermato che nell'ipotesi di funivia , seggiovia e simili il gestore dell'impianto di risalita «assume il medesimo obbligo , peraltro con la medesima intensità, di trasferire l'utente sano e salvo da valle a monte a seconda delle modalità concrete proprie del mezzo di trasporto prescelto» .Il livello di partecipazione dell'utente potrebbe rilevare ai fini dell'accertamento della responsabilità sotto il particolare profilo di cui all'art.1227 c.c. , «potendosi esigere dal trasportato con lo skilift, una capacità di governare degli sci in tutte quelle situazioni di piccoli ostacoli che vi possono essere lungo la pista, essendo eventi ben prevedibili che l'utente di un impianto deve essere in grado di superare». Così E.JACOVITTI, op.cit , pp. 53; T.SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, in *Danno e resp.* 2000,;9,909. In tal senso si veda G.CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile* : in *Riv.*

la corrispettività delle prestazioni, ma l'assunzione del rischio da parte nel vettore ,per cui *“l'impresa titolare (o gerente) di un impianto di sciovia si obbliga a trasferire da valle a monte lo sciatore[.]assumendosene il relativo rischio e rispondendo , in ragione di ciò, delle conseguenze della mancata esecuzione del trasporto e di eventuali danni in caso di incidente”*³³.

L'utente, in tal caso, si affida al gestore *“poiché non provvede minimamente al trasferimento di se stesso, compiendo solo degli atti necessari per consentire la prestazione del gestore , che deve appunto provvedere a trasferire lo sciatore d valle a monte . Si tratta, quindi, non di una partecipazione in tale attività, ma di un comportamento finalizzato a ricevere la stessa”*³⁴.

Non si registra pertanto uniformità dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla qualificazione giuridica del c.d. contratto di trasporto a mezzo di sciovia.

2.2. Profili di responsabilità extracontrattuale del gestore

Nell'ambito dei danni subiti nella fase di risalita è altresì enucleata la possibilità che il gestore risponda, in via concorrente o in via autonoma rispetto alla responsabilità contrattuale, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per violazione del generale principio del *neminem laedere*.

In tal caso l'inadempimento posto in essere dal gestore, suscettibili di assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 2043 c.c., costituisce fonte di lesione all'integrità fisica della controparte ³⁵.

Dir. Sport.,1995, p.570 ; M.PITTALIS, op.cit.,p280-281; DE MARCO, *La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose* , cit., pp.37-28 ; S.SASSI, *Sci e impianti di risalita ,ne I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* , VIII,Tempo libero, in *I diritto privato nella giurisprudenza* , a cura di CENDON , TORINO , 2004 , P.32.

³³ M.PITTALIS,op.cit.,p.280-281.

³⁴E.JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile* , pp.52-53; S.BUSTI , *Contratto di trasporto terrestre*, in *Trattato dir. Civ. e comm.*, diretto da A.CICU,F.MESSINEO, L.MENGGONI ,MILANO ,2007, 214;R.CALVO,*il Contratto di skipass , ne I contratti del turismo , dello sport e della cultura* , a cura di F.DELFINI ;E MORANDI , in *Trattato dei contratti* , diretto da RESCIGNO E GABRIELLI , Torino , 2010 , pp.527-528 .

³⁵ Cass. ,18 marzo 2003, n.3980, con riguardo al contatto di risalita mediante sciovia , nell'affermare la natura atipica del medesimo con conseguente inapplicabilità dell'articolo 1681 c.c. precisa che *«la responsabilità contrattuale che emerge da detto contratto , per quanto atipico , può concorrere con quella extracontrattuale . Infatti è ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non solo diritto*

Le maggiori criticità si rinvergono, in tale ipotesi, circa la possibilità di ricondurre il regime giuridico della responsabilità extracontrattuale in oggetto, nell'ambito di applicabilità dell'articolo 2050 c.c.

Ci si interroga se possa essere configurata l'attività di gestione di impianti di risalita quale attività pericolosa³⁶.

Non si registra in tal caso un'uniformità di vedute in sede giurisprudenziale³⁷, negandosi la natura pericolosa dell'attività realizzata in ragione della natura delle cose o dei mezzi utilizzati ed in ordine alla mancanza di una qualificazione di tale attività come pericolosa dalle norme destinate a prevenire i sinistri e a tutelare incolumità pubblica³⁸.

*derivanti dal contratto , ma anche diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso». Si veda M.PITTALIS, op.cit, pp.286 per cui« La responsabilità extracontrattuale dei gestori di impianti di risalita per i danni subiti dagli utenti è stata affermata dalla giurisprudenza altre volte ai sensi dell'articolo 2040 c.c. , per il fatto illecito degli addetti, dipendenti degli stessi gestori, il cui comportamento colposo non conforme alle regole si era concretamente rivelato la causa del danno »; Trib. Torino , 8 luglio 1999, n.5081 , ove si è stabilita la responsabilità del gestore per assenza ingiustificata del personale di servizio alle stazioni di arrivo e partenza dell 'impianto ; Trib.Bolzano ,22 maggio 1987 , in *Resp civ. e prev.* 1988, 487.;Cass., 23 febbraio 1998 n.1936 , cit. ³⁶ In tal caso l'onere probatorio risulterà analogo a quello richiesto ai sensi dell'articolo 1681, dovendo provare l'esercente di attività pericolose di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno , operando altresì una presunzione di colpa a suo carico . Cass. ,30 gennaio 2009, n..2493, in *Giust. Civ.Mass.*, 2009 , secondo la quale « in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante , posta dall'articolo 2050 c.c. presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'attività e l'evento dannoso, la cui prova incombe al danneggiato, mentre resta , a carico del danneggiante onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno »; 2008; Cass,9 marzo 2006, n.5080, in *Giust. Civ. Mass.2006*.*

³⁷ Secondo parere negativo Trib. Como , 31 Marzo 1972, cit., fondando il parere sulla distinzione fra danni causati da soggetti terzi , rientranti nell'ambito di applicabilità ex. Art. 2050 c.c. e danni che da tali impianti siano derivati agli utilizzatori trasportati , soggetti all'applicazione della responsabilità contrattuale in concorso con la responsabilità ex. Articolo 2043 c.c. Positivamente Trib. Savona , 20 dicembre 1965 , in *Giur. It.* ,1966,I,2, c. 557 ; Trib :Massa, 25 febbraio 1985 , cit.; Trib Aosta , 15 dicembre 1986, p.274 , cit; Trib Belluno, sez. dist. Pieve di Cadore , 30 luglio 2003, cit., per cui ai sensi dell'articolo 2050 c.c. devono considerarsi pericolose anche quelle attività che per loro stessa natura e per la natura dei mezzi impiegati comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno per la loro spiccata potenzialità offensiva.

³⁸ V. CARBONE , *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba ?* Cass., 15 febbraio 2001 , n.2216 , in *Danno e resp.* ,2001, p.372; Cass. Pen.11 luglio 2007 , n.39619 , in *Ced. Cass. Pen, 2007* per cui « l'accertamento della potenzialità lesiva di una attività – che si traduce in un apprezzamento di fatto strettamente riservato al giudice del merito- va compiuto “ex ante” e cioè senza riferimento al fatto dannoso concretamente verificatosi , ma con riguardo alle ordinarie modalità di esercizio dell'attività considerata[...]È notoriamente pericolosa l'attività sciistica in sé , ossia la pratica sportiva dello sci , che è , tuttavia attività ben diversa e distinta da quella di gestione dei relativi impianti».

Al contrario, a sostegno della riconducibilità dell'attività di gestione quale attività pericolosa³⁹, si è osservato “ *se è vero che ad oggi i mezzi di trasporto a monte offrono un accettabile livello di sicurezza ed il loro utilizzo è connotato da una limitata probabilità di sinistri, non è men vero che la maggior parte di essi (v. funivie, oovie, seggiovie) presentano caratteristiche che la rendono senz'altro suscettibile di cagionare eventi dannosi di notevole portata*”⁴⁰.

Occorre specificare che, la valutazione della natura dell'attività attuata dipende sia da elementi di natura quantitativa che di natura qualitativa⁴¹.

3. I danni subiti dagli utenti nella fase di discesa della pista

Le piste di discesa sono individuate nel dlgs. 40/2021 ai sensi dell'articolo 6 per cui “*ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13*” e rispettivamente all'articolo 8 per cui “*le piste di discesa possiedono i seguenti*

³⁹ G.VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. Civ.*, 1994, II,p.210 ; B.BERTINI, *La responsabilità sportiva*, cit., p.155; R.TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*. cit., p.270., G.TAMBURRINO, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *AA.VV.*, *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano, 1973,251 E.JACOVITTI, op.cit .p.52 e ss. per cui « *La potenzialità lesiva degli impianti di risalita degli impianti di risalita si può desumere anche dall'esistenza di numerose prescrizioni di carattere tecnico, nazionali e sovranazionali, volte a garantire un adeguato livello di sicurezza nella progettazione e nell'impegno dei mezzi di trasporto a fune* ».

⁴⁰ R.CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p.115, testo e nt. 180 ;di diversa opinione sul punto S.DEL CORSO, *Contratto di utenza di sciovvia*, in *Giur. merito*, 1994, p.282, la quale facendo riferimento alla intrinseca pericolosità dell'attività sciistica, afferma che «*l'attività di gestione di un impianto di skilift, dal momento che trae benefici economici da una attività pericolosa quale è lo sci- che presenta un margine ineliminabile di rischio - non può che considerarsi attività anch'essa pericolosa alla stregua del principio eius commoda, eius incommoda* ».

⁴¹ Tra i quali menzionare l'elevata incidenza statistica dei sinistri, la gravità ed entità dei sinistri.

requisiti tecnici: a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali; b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati; c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati; d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque, non inferiore a 3,50 m. 2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo”⁴².

⁴² L'art. 5 del dlgs. 40/2021 « Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà 1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà' come segue: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficoltà' caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento. 2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco. 3. Le piste di fondo sono suddivise in: a) pista facile, segnata in blu, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali; b) pista di media difficoltà' segnata in rosso, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale; 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi; c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b). 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. 5. In prossimità' delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo

Per quanto concerne la responsabilità riconosciuta in capo ai gestori per gli infortuni occorsi in fase di discesa a danno degli sciatori a causa del cattivo stato di manutenzione della pista medesima, occorre ricostruire l'evoluzione dottrinale⁴³ e giurisprudenziale che abbia interessato l'istituto in oggetto.

Sul piano soggettivo, per quanto concerne la fase di discesa, non si risultava ravvisabile una coincidenza tra la figura del soggetto esercente l'impianto di risalita e il gestore della pista di discesa⁴⁴.

Per la fase di discesa occorre interrogarci se il regime di responsabilità applicabile in capo al gestore di aree sciabili, per i danni occorsi in capo ai soggetti utenti, sia di natura contrattuale o extracontrattuale.

Successivamente, nell'ambito del regime di responsabilità extracontrattuale, deve valutarsi se possa essere applicato il criterio di imputazione di cui all'articolo 2043 c.c. o ulteriori criteri qualificatori di detta responsabilità⁴⁵.

e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1. 6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il colore delle piste servite. ».

⁴³ S. GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria*, cit., p.362 ss.

⁴⁴ Il quale non stipula alcun contratto con l'utente essendo lasciata la medesima alla disponibilità di quest'ultimo a differenza dell'esercente dell'impianto di risalita, parte di un contratto che vede coinvolti anche l'utente.

⁴⁵ La discesa non forma oggetto del contratto stipulato con utente. A tal proposito si veda Trib.Torino, 23 aprile 1987, n.1848, in giur. pen., 1989, p.7762 e in Riv. Giur. circ. traspor., 1988, p.762 con nota di DE BASSA, per cui « il contratto stipulato col gestore della seggiovia riguarda il servizio di trasporto a monte con il mezzo meccanico, ma certamente non può estendersi i suoi effetti alla successiva discesa effettuata dallo sciatore quindi con autonoma determinazione e condotta. Pertanto, per quanto possano essere strettamente collegati impianti di risalita e piste di discesa, non è possibile in alcun modo ravvisare unicità di rapporto giuridico e di responsabilità in capo al gestore degli impianti». Si veda Cass, 23 Maggio 1997, n.4607. G. MASTRANDREA, *Obblighi di protezione e caratteri della responsabilità del vettore di persone*, Dir. Trasporti, 1991, 2, 60; E. JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, pp.56 per cui «Si è osservato che l'accordo contrattuale ha unicamente ad oggetto l'impiego del mezzo di risalita, e che non ricomprende la preparazione, la manutenzione e la messa in sicurezza. La fase di discesa rientra tra le varie possibilità concesse all'utente, restando confinata alla sfera dei motivi, tra l'altro non costituisce un motivo comune ai contraenti, bensì riguarda solo uno di essi, ossia lo sciatore e pertanto non può avere rilievo nemmeno ai fini dell'istituto della presunzione». Si veda R. CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidenti sciatorio*, nota a Trib. Modena, 12 novembre 1990, in Dir. Traspor., 1992, 2, p.590 ss., ove si osserva che la fase di discesa «rientra tra le molteplici eventualità concesse allo sciatore in vetta (ad esempio utilizzare piste di elementare, media o notevole difficoltà, se scendere fuori pista, ovvero rinunciare del tutto alla discesa con sci ai piedi) rispetto alle quali possibilità di controllare l'incidenza della controparte, quale vettore

In primo luogo, in merito al regime di responsabilità contrattuale, per un primo orientamento dottrinale, il contratto stipulato dal gestore di un impianto di risalita concerne unicamente il servizio di trasporto a monte⁴⁶, non potendosi estendere alla successiva discesa effettuata dallo sciatore con mezzi propri o autonoma determinazione della propria condotta⁴⁷.

contrattuale è pressoché nulla» . R. CAVANI , op.cit. osserva « la prospettiva della fruizione di una pista da sci ben mantenuta è la più ordinata e ambita per l'utente dell'impianto di risalita ma tale prospettiva rimane però all'interno di un disegno motivazionale , e non modifica le caratteristiche degli obblighi contrattuali dell'impianto di gestione , che rimangono circoscritti alla coretta esecuzione della fase di risalita a mezzo fune ».

Si veda T. SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, cit., 910 , per cui a carico del gestore potrà solo configurarsi «una responsabilità ex.art.2043 c.c. ove le notizie fornite sulla agibilità della pista non corrispondono alle reale situazione delle condizioni , responsabilità giustificata dall'affidamento che legittimamente lo sciatore ripone nell'esattezza delle notizie fornite da un soggetto particolarmente qualificato». Inoltre «la discesa da monte a valle sulle piste da discesa, che lo sciatore può anche non compiere, non rientra nell'accordo contrattuale, negoziale, ma è un motivo non comune ai contraenti, ma ad uno solo di esso, sicché ,nemmeno aderendo alla teoria della presupposizione , ad esso può attribuirsi rilevanza».

Si veda S. SASSI, *Sci e impianti di risalita*, cit, p.35-36.

Sul punto si veda App.Torino ,8 maggio 1968, in *Arch. Resp. civ. , 1969,p.633* ove si afferma che «non può configurarsi un diritto dello sciatore ad avere una pista sicura di discesa a sua disposizione » dal momento che «lo sci è sempre uno sport che implica un rischio e chi lo pratica è tenuto nel suo e nell'altrui interesse a seguire quelle norme di prudenza che valgono ad evitare incidenti ... Con tutto ciò(..) che il fatto di trovarsi a propria disposizione una pista battuta e segnalata ingenera nello sciatore il ragionevole convincimento che essa prosegua sino a destinazione, e non contenga, per quanto sia possibile, inopinabili insidie. Insidie che chi concretamente provvede a tracciare e mantenere la pista deve evitare per il principio del *neminem laedere*». Si veda Trib. Bolzano ,27 luglio 1998, n.576, in *Riv.Giur. circ. trasp.*,1999, p.347, per cui «l'infortunio su pista da discesa esula dall'ambito del contratto di trasporto , con mezzo in movimento continuo , con la discesa e il compimento dei passi necessari a neutralizzare la spinta della corsa. La presunzione ex. art. 1681 cod. civ. non può pertanto essere richiamata quanto a successivo infortunio in attività sciatoria, ormai affatto estranea a quell'ambito contrattuale alla ratio della presunzione di responsabilità del vettore». L'applicazione dell'articolo 2043 c.c. importerà un onere probatorio interamente a carico del soggetto sciatore, il quale dovrà dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo ed altresì del nesso di causalità. A tal proposito Trib.Torino, 24 ottobre 1991 , in *Arch. Civ. ,1992, p.816*; Trib. Massa Carrara,14 maggio 1996, in *Arch. Civ.*,1996,p.1339,per cui «è fatto usuale che il principiante non sia in grado di controllare sempre la propria direzione di marcia e pertanto sussiste il preciso dovere di natura tecnico-professionale , da parte del gestore di impianti di risalita relativi, di porre in essere tutte le massime cautele possibili affinché una semplice , solitamente innocua caduta sulla neve non si trasformi in evento gravemente lesivo della incolumità della persona . È pertanto evidente la configurabilità, a titolo di colpa non meramente omissiva, né presuntiva, bensì positiva , della responsabilità, sul piano civile e penale del gestore per aver fatto collocare robusti infissi di natura metallica e di dimensione tali da essere palesemente idonei ad arrecare danno alla persona e ciò in prossimità della parte terminale di una pista per principianti , normalmente utilizzata da minori ».

Si veda.M. PITTALIS,op.cit.

⁴⁶ Ed. eventualmente quello di discesa.

⁴⁷ Trib.Torino,23 aprile 1987, in *Riv. Dir. Sport*, 1988,263; Corte App, Trent, 28 febbraio 1979, in *Resp. civ.*,1980, 706.Sulla medesima scia Cass.,15 febbraio 2001,n.2216, cit. per cui «Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso , ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure , che però il gestore non ha obbligo di mantenere in buono stato . Pertanto se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno

Si registra tuttavia altro orientamento dottrinale, teso a ricostruire l'effettivo scopo al quale mirano gli utenti nell'utilizzazione delle piste, ossia la successiva discesa
48 .

Occorre recuperare la coincidenza soggettiva fra gestore dell'impianto di risalita e gestore delle piste , ribadita in sede normativa nella legge 363/2003⁴⁹ e in sede regionale , per cui l'utilizzo del trasporto a fune e il successivo utilizzo della pista di discesa formano un unico rapporto contrattuale , da cui discende da un lato, l'obbligo, da parte del gestore, di disporre l'attività di manutenzione della pista unitariamente compresa e dall'altro , il diritto dello sciatore dello sciatore ad una pista di discesa sicura⁵⁰.

sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale . Non può neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2050 e 2051 c.c. , dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio dell'impianto di risalita – on qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati- sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto».

⁴⁸ G. CHINÈ, *Con la neve alta così : di sci , impianti di risalita e responsabilità civile , cit.,* p.577-578.

⁴⁹ Art. 2 ,1 comma il soggetto gestore dell'area sciabile attrezzata, ricomprende espressamente sia le piste che gli impianti di risalita . Si veda G. FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche , in La tutela della salute nelle attività motorie e sportive : la prevenzione degli infortuni op cit, p.182 ss.; a cura di BOTTARI,2004, p.167 ss. ; R.CAMPIONE , Attività sciistica e responsabilità civile ,cit.,102 . ; R.VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica , in Studium juris, 2004, p 862, il quale richiama la necessità di effettuare un'analisi caso per caso sul concreto svolgimento del rapporto instauratosi tra gestore e sciatore , per verificare che la prestazione richiesta al primo non si traduca nel solo trasferimento dell'utente a monte . In ottica contraria, non ravvisando nella legge menzionata una soluzione univoca G.CATERBI ,*La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate , cit. p.1048 ; B.SIEFF, La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, cit. p.110; S.VERNIZZI, Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore delle aree sciabili attrezzate , in Resp. civ. prev.,2008, pp.913-914.***

⁵⁰ G.CHINÈ , op.cit. Si veda F.BUSTI, *Contratto di trasporto terrestre, cit.,0.217* , il quale afferma , con riferimento agli obblighi imposti al gestore con riferimento alle piste di collegamento agli impianti da loro gestite «*la circostanza che dall'utente venga corrisposto un prezzo comprensivo sia del servizio di risalita che poi dell'utilizzo della predetta pista, evidenzia innanzitutto il carattere contrattuale di entrambe le situazioni , a nulla rilevando che l'uso o meno della pista da sci sia una scelta del cliente, mosso da motivi ignoti e estranei oggettivamente al gestore dell'impianto . Il titolare del complesso sciistico, se prospetta all'acquirente dello skipass la possibilità di fruire di un manto innevato , ben curato per la discesa sugli sci , evidentemente “vende “ anche la prospettiva , che in fin dei conto è un vero e proprio servizio , del cui inadempimento , o , più verosimilmente , inesatto inadempimento l'esercente dell'impianto dovrà contrattualmente rispondere nei confronti della propria clientela».*

La connessione funzionale tra l'impianto di risalita e pista di discesa, impone, di conseguenza, di estendere la responsabilità contrattuale riconosciuta in capo al gestore all'intero percorso, comprensivo altresì della discesa a valle⁵¹.

Si riconosce pertanto la natura contrattuale del regime giuridico di responsabilità applicabile in capo al gestore.

Si rileva inoltre, in sede dottrinale⁵², che il servizio di trasporto può ben configurarsi in termini di accessorietà rispetto all'articolato servizio offerto allo sciatore, consistente nella realizzazione della fase di discesa per lo sciatore.

In ragione delle valutazioni svolte, può affermarsi che il soggetto gestore degli impianti di risalita assume la qualifica, in ragione dell'emissione dello *skipass*, di soggetto responsabile del trasporto in vetta e della manutenzione delle piste di discesa.

Il gestore pertanto sarà tenuto a garantire⁵³ la fruizione dell'impianto di risalita ed altresì garantire che le piste siano prive di insidie non segnalate⁵⁴.

Ricostruito il regime di responsabilità di natura contrattuale imputabile in capo al soggetto gestore, in secondo luogo, occorre verificare se possa enuclearsi un

⁵¹ R. TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*, cit., p.265 ss., che ha specificato al riguardo « che si tratta di obbligazioni che debbono ritenersi unitariamente assunte, anche in base agli usi ormai invalsi, i quali sia che debbano essere qualificati come negoziali, ai sensi dell'articolo 1340 cod. civ. sia che possano essere qualificati come usi normativi ai sensi dell'articolo 1374 c.c., in ogni caso hanno rilievo ai fini del contratto, che intercorre tra vettore-gestore e passeggero-utente, così da integrare, in entrambe le configurazioni, il contenuto del contratto stesso».

⁵² G. SILIGARDI, M. RIGUZZI, M. GRANOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, cit., p.79 ss.

⁵³ Rispondendone contrattualmente oltre che ai sensi dell'articolo 2043 c.c.

⁵⁴ Si veda Cass., 9 novembre 2005, n.21685, in *Resp civ prev.*, 2006, p.647, con nota di FANTICINI. Si veda M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva, principi generali e regole tecniche a confronto*, Giuffrè editore, Milano, 2013, pp. 299 per cui « Con riferimento al contratto di sciopia stipulato dall'utente mediante la stipula e acquisto dello *skipass* come contratto atipico, avente ad oggetto la fruizione degli impianti e servizi di risalita nonché delle piste collegate di discesa, il gestore si impegna ad attrezzare e mantenere in buono stato d'uso la pista, in maniera che possano essere fruite dall'utente senza esporli a pericoli maggiori di quelli connessi alla naturale pendenza delle piste, al tipo di neve e/o all'ampiezza del tragitto, ai quali lo sciatore accetta volontariamente di esporsi».

Si veda Trib. Pinerolo, 18 ottobre, 2000, n.507, cit. per cui «se è vero che chi pratica lo sci assume volontariamente il rischio sportivo connesso alle difficoltà della pista che intende affrontare- ed è in tale ottica che sussiste il suo dovere di diligenza consistente nell'accostarsi solo a piste con caratteristiche di difficoltà proporzionate al suo livello di esperienza sciatoria- è altrettanto vero che costui non deve trovarsi esposto, in occasione delle discese, a situazioni potenzialmente e prevedibilmente pericolose per la sua incolumità, che non siano direttamente legate alle caratteristiche delle piste stesse».

regime di responsabilità extracontrattuale, per i danni occorsi agli utenti in fase di discesa, qualora i danni siano derivati a causa della mancata osservanza degli obblighi di manutenzione e predisposizione delle piste da parte del gestore⁵⁵.

L'ancoraggio dal punto di vista normativo si rinviene all'articolo 4 della legge 363/2003 e agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 40/2021⁵⁶.

Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, l'attenzione deve necessariamente porsi nell'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo, normalmente riscontabili nella pratica sciistica, non sempre del tutto ineliminabili da parte del gestore di aree sciabili⁵⁷.

La responsabilità del soggetto gestore risulta essere esclusa per i danni derivanti dai pericoli c.d. tipici, inerenti alla natura e conformazione naturale del terreno⁵⁸.

Si riconosce, invece, responsabilità di natura extracontrattuale al gestore, qualora lo stesso dimostri inadeguatezza nell'attività di manutenzione⁵⁹ della pista, strumentale all'eliminazione di pericoli presenti nella pista, ovvero nella mancata o inadeguata segnalazione degli ostacoli artificiali.

⁵⁵ R. CAMPIONE, op.cit, p.118.

⁵⁶ Art. 4 legge 363/2003 «I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree».

Art 11 d.lgs. 40/2021: «I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico».

Art.12«I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica».

⁵⁷ Si veda V.BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità per gli incidenti sugli sci*, cit., p.903, il quale osserva che «è la natura stessa dello sport sciistico che, portando lo sciatore a contatto con le irregolarità del terreno esige nello stesso tempo una particolare prudenza e una particolare perizia nel fronteggiare tali irregolarità(..) ha il suo margine di pericolo e trova il suo fascino nella varietà della conformazione del terreno e nell'imprevisto degli ostacoli, contrapposti a una discesa». Si veda R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit, p.118,V.BEGHINI, op. cit. vedi supra, per cui «l'obbligo del gestore di segnalare i pericoli e di mettere in guardia contro di essi, sussiste soltanto quando si tratta di pericoli macroscopici, difficilmente fronteggiabili, anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia, come ad esempio, frane, precipizi, sbarramenti improvvisi. Nessun obbligo sussiste invece per il gestore se si tratta solo di uno dei tanto ostacoli che lo sport sciistico è normalmente diretto a superare».

⁵⁸ Ad.ex. la mutevolezza del pendio, segnalazione di tratti nevosi.

⁵⁹ L'attività di prevenzione del soggetto gestore sarà per tutti i pericoli c.d. atipici

Ulteriori conferme dal punto di vista normativo già si potevano rinvenire all'articolo 3 della legge 363/2003 per cui *“i gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”* ed art. articolo 7 della medesima legge per cui *“qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché' presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune”*.

Tuttavia sono previsti degli obblighi di natura comportamentale anche in capo all'utente , nell'assunzione ,durante l'esplicazione della pratica sportiva, di un comportamento diligente e prudente, da parametrare in relazione alla situazione dei luoghi e in conformità alle proprie capacità di natura tecniche⁶⁰.

Assunta la possibilità di poter riconoscere applicabile, in capo al soggetto gestore, una responsabilità extracontrattuale , occorre interrogarsi se a tale soggetto possa essere applicato il generale criterio di imputazione di cui ad art. 2043 c.c. o possa

⁶⁰ Sarà esclusa la responsabilità del soggetto gestore o correlativamente diminuita, qualora l'evento risulti casualmente collegato alla colpa esclusiva o concorrente dello sciatore. In tal senso si veda Cass.,19 febbraio 2013, n.4018, in *Dir. e Giust*, 2013, 20 febbraio, per cui *«considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturati, affinché si possa accertare la sussistenza di un comportamento colposo del gestore, tale da dare luogo a responsabilità ex. 2043 c.c. è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (anche sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo»*. La definizione spaziale dell'ambito operativo degli obblighi riconosciuti al soggetto gestore è data dalla lettura dell'articolo 17 della legge 363/2003.

essere riconosciuta la qualità di soggetto custode ⁶¹delle aree sciabili attrezzate, ritenendosi pertanto applicabile in capo al medesimo il regime di responsabilità ex articolo 2051 c.c, o, ancora, se si possa applicare il criterio di imputazione della responsabilità di cui ex art. 2050 c.c.

In tale ipotesi, il gestore sarà ritenuto responsabile nelle ipotesi in cui il danno sia derivante direttamente “dalla cosa” sottoposta alla propria custodia ⁶².

La Suprema Corte, confermando l’applicabilità al gestore di impianti sciistica la regola di cui all’articolo 2051 c.c.⁶³, esclude l’applicazione della norma in tutte le ipotesi in cui l’evento si sia verificato in ragione del caso fortuito, ossia un fattore esterno che interferendo sulla situazioni in atto, abbia da solo prodotto l’evento c.d. “fortuito autonomo”, ovvero quando la condotta della stessa vittima sia resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fattore estraneo avente carattere eccezionale, c.d. fortuito incidentale⁶⁴.

⁶¹ Il potere di custodia non necessita la proprietà della cosa come specificato da R.CAMPIONE, op.cit., cit.p.127, essendo necessaria la proprietà solo in caso di responsabilità per rovina di edificio ex art.2053 c.c.

⁶² In ordine a tale lettura si pongono nelle criticità poiché non si ravvisa ad articolo 4 alcun’inversione dell’onere della prova a favore del soggetto sciatore. L’articolo, infatti, si limita a prevedere la responsabilità del soggetto gestore per la sola regolarità e sicurezza dell’esercizio delle piste. Dal punto di vista interpretativo, stante la non univoca lettura dell’articolo 4, si reputa che il soggetto gestore eserciti un potere effettivo e materiale sulla pista, essendo quindi considerati custodi della stessa. In tal senso si veda R. CAMPIONE, op.cit,p.120 e p.123; S.VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa e responsabilità civile del gestore di aree sciabili attrezzate*, nota di commento a Trib.Bolzano, sez. distaccata Bressanone, 21 maggio 2007, in *Resp.civ. prev.*,2008, p.911; G.FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento di attività sciistica*, cit.,o.417; G.FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, cit.,p.175 ss.. Nella giurisprudenza Trib.Modena,14 maggio 2009, cit.; Trib.Sulmona, 23 maggio 2008, n.177.,cit.

⁶³ Cass., 10 febbraio 2005,n.2706, in *Danno e resp.*,2005,p.837, con nota di M.CALABRESE, per cui «in una pista da sci frequentata da utenti dei più livelli di capacità tecniche, la perdita dell’equilibrio, ed i movimenti incontrollati che essa comporta, è fatto prevedibile che rende pericolosi tutti gli ostacoli che vi siano eventualmente apposti e che è alla stregua di queste peculiari caratteristiche che, indipendentemente dalla previsione normativa di specifiche cautele, solo recentemente imposte dalla legge 363/2003, avrebbe dovuto essere verificata la presenza o meno di una colpa nella scelta operata sulla convenienza della costruzione artificiale e soprattutto, sulla necessità o meno di particolari protezioni delle strutture rigide».

⁶⁴ La condotta della vittima deve atteggiarsi a condotta imprevedibile ed imprevista ed idonea ad interrompere il nesso causale fra la stessa cosa custodita e l’evento dannoso verificatosi. Si veda Cass., 28 ottobre 2009, n.22807, in *Giust. Civ.Mass.*,2009,in un caso in cui la vittima era annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotto superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode. Nel senso che la responsabilità del gestore dell’impianto di risalita può essere qualificata, sia come contrattuale che extracontrattuale e che ove si opti per quest’ultima, si ricade nell’ambito di applicabilità dell’articolo 2051 c.c., per cui è necessaria la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità.

Verificata la non applicabilità del regime di cui ad art. 2051 c.c. per il soggetto gestore di aree sciabili, nelle ipotesi in cui il fatto si sia verificato per fattori di natura esterna alla condotta del gestore, si pongono ulteriori criticità in sede giurisprudenziale⁶⁵ circa la possibilità di invocare nei confronti del gestore di impianti sciistici l'articolo 2050 c.c., in tema di attività pericolosa.

3.1. La responsabilità ex contractu del gestore. Il contratto di skipass

Nell'ambito degli eventi lesivi intervenuti a danno degli utenti nella fase di risalita e discesa, giova rilevare il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere una responsabilità di natura contrattuale c.d. "ex contractu" del gestore.

Assume, dunque, rilievo la questione di attribuire una corretta qualificazione giuridica al contratto stipulato tra i due soggetti ivi richiamati.

⁶⁵ Cass.12 maggio 2000, n.6113, cit.; Cass., 15 febbraio 2001 , n.2216 cit., per cui «un'attività può ritenersi pericolosa, per gli effetti di cui all'articolo 2050 c.c., soltanto quando è espressamente qualificata come tale dalla legge, ovvero quando la potenzialità lesiva costituisca uno dei suoi naturali attribuiti o integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla. L'accertamento della potenzialità lesiva di una attività- che si traduce in un apprezzamento di fatto strettamente riservato al giudice di merito- va , quindi, compiuto " ex ante" e cioè senza riferimento al fatto dannoso concretamente verificatosi , ma con riguardo alle ordinarie modalità di esercizio dell'attività considerata . In aderenza a questi principi la Corte di merito ha considerato in astratto l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci ed ha motivatamente escluso che esso costituisca attività pericolosa e questa conclusione non appare sufficientemente contraddetta dal rilievo della ricorrente , secondo cui l'attività sciistica sarebbe notoriamente pericolosa, ovvio essendo che la pratica sportiva dello sci è attività sportiva ben diversa e distinta dalla gestione dei relativi impianti ».La qualificazione di attività pericolosa non risulta altresì rinvenibile in specifiche norme destinate a prevenire i sinistri e a tutelare incolumità pubblica , né risultando tale attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati . Si veda sul tema M.BONA,A.CASTELNUOVO,P.G MONATERI, op .cit,p.153 -154; FANTICINI , op.cit, p.179 ss.

Secondo successive pronunce ben può assumersi la natura di attività pericolosa in ordine alla gestione di impianti sciistici . Si veda Cass, 26 aprile 2004 ,n.7916 , in Giust. Civ. 2005, I, p., 3120 . Per valutare se un attività possa configurarsi quale attività pericolosa occorre fare riferimento all'attitudine dell'attività stessa a recare danno a terzi e non già al grado diligenza comunemente riscontrabile nello specifico settore di riferimento . Si veda Trib. Massa Carrara , 1996 per cui «l'attività di gestione degli impianti sciistici può senz'altro rientrare nella rigorosa presunzione legale di responsabilità civile ex art. 2050 c.c. , ponderata la intrinseca potenzialità nociva del fattore movimento -forza inerziale della persona in discesa- in rapporto alla presenza di strutture metalliche fisse , poste nelle vicinanze di moltitudini di sportivi in movimento ».

Il contratto di trasporto concretizza la disposizione da parte del gestore, nei confronti dell'utente, di una serie di servizi prodromici e strumentali alla discesa della pista.

La fruizione del servizio di trasporto c.d. a fluenza e il successivo utilizzo della pista forma un unico oggetto di un rapporto contrattuale unico.

Da tale rapporto contrattuale, per il gestore degli impianti discende l'obbligo specifico di mantenimento della pista in buono stato ed altresì l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento della pratica sciistica, previste dalle leggi e regolamenti regionali e provinciali.⁶⁶

In capo al gestore altresì sono previsti obblighi di protezione nei confronti dell'utente ⁶⁷, maggiormente estesi rispetto da quello discendente dal tipico contratto di trasporto.

Ulteriore conferma della natura contrattuale degli obblighi previsti in capo al gestore dell'impianto di risalita si rinviene ad art 2 della legge 363 /2003, per cui il gestore delle aree sciabili attrezzate è gestore dell'impianto di risalita e amministratore delle piste di discesa ⁶⁸.

In sede dottrinale è stata sottolineata la necessità di unificare le diverse prestazioni che contraddistinguono il rapporto tra sciatore e gestore del complesso sciistico, al di sotto dell'etichetta del cd. "contratto di *skipass*" ⁶⁹, quale contratto in cui " *in cui*

⁶⁶ G. CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, cit., 575 ss. Si veda C. BOTTARI, (a cura di) *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive : la prevenzione degli infortuni*, Bologna, 2004, 167 ss. ; E.BALLARDINI ,*La l.363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali* , in G.PASCUZZI ,U.IZZO (a cura di) , *La Responsabilità sciistica .Analisi giurisprudenziale e prospettive nella comparazione* ,Torino,2006,10 ss.

⁶⁷ Obblighi di natura estera rispetto al contratto di trasporto . Le obbligazioni assunte dal gestore ulteriori rispetto al rapporto medesimo sono rientranti nel contratto ex. Art. 1340 c.c. ovvero come usi normativi ai sensi dell'art.1374 c.c.

⁶⁸ Si veda art. 2 per cui il gestore di aree sciistiche è gestore degli impianti di risalita e amministratore delle piste da discesa .Si osservava che la fase di discesa rappresentasse il vero scopo degli utenti , per usufruire non già dei servizi di trasporto ma bensì della pista .Si veda art.15 della legge 363/2003 ,il quale -salvo i casi di necessità e urgenza e salvo ipotesi in cui sussista un'apposita autorizzazione da parte dell'amministratore dell'area sciabile , vieta di percorrere a piedi le piste e di risalirle con gli sci , in modo tale che chiunque voglia effettuare una discesa dovrà necessariamente usufruire dei mezzi di trasporto messo a disposizione del gestore stesso. Chi voglia di fatto percorrere la pista di discesa potrà farlo solo grazie al mezzo di trasporto messo a disposizione del gestore.

⁶⁹ Il gestore di un impianto sciistico conclude e stipula un contratto che si "riferisce a tutti i servizi , di cui può usufruire lo sciatore durante la validità del pass : la risalita su un impianto , sia esso

una parte offre la possibilità di godere di impianti , luoghi all'aperto ,attrezzature , particolarmente idonei allo sport o al singolo divertimento che si vuol praticare, unitamente a servizi accessori, mentre il cliente è principalmente tenuto al versamento del corrispettivo, oltre ad obblighi di fare o di non fare , cioè tenere un determinato comportamento”⁷⁰.

Una parte della dottrina ha ritenuto di collocare il contratto di *skipass* all'interno del contratto di appalto di servizi⁷¹, teoria che è stata tuttavia criticata in quanto l'utente non commissionerebbe servizi *ad hoc* al gestore, essendo tali servizi già predisposti *ex ante* proprio dal gestore⁷².

Una seconda teoria qualifica il contratto in esame in termini di somministrazione di servizi⁷³, nell'ambito del quale la fornitura di servizi si protrae nel tempo, in relazione alla durata specifica del contratto, che può essere giornaliero, settimanale, stagionale.

skiilift o seggiovia , così come la discesa su pista, non sono altro che attività comprese nel negozio conclusosi con l'acquisto dello skipass”. Così, M.BONA,,M.AMBROSIO ,Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skiilift : contratto di trasporto o contratto atipico?, in Danno e resp.,2003,3,295.

⁷⁰ G.CIURNELLI, *I contratti del tempo libero* , cit.,p.281.Sul punto di v. anche G.FACCI , *La responsabilità civile nell'attività sciistica*,cit.,pp.413-414.M.BONA,,M.AMBROSIO ,*Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skiilift : contratto di trasporto o contratto atipico?*, in Danno e resp.,2003,3,295, alla cui stregua per cui «*nella maggior parte dei casi il gestore gli impianti non si impegna verso lo sciatore ad effettuare un mero trasferimento da valle a monte ma pone a disposizione dell'utente un pacchetto di servizi ben più ampio e complesso*» . Cfr.M.BONA, A.CASTELNUOVO, P.G.MONATERI, *La responsabilità civile nello sport* , cit, secondo cui “*la risalita su un impianti (..) così come la discesa su pista non sono altro che attività comprese nel negozio che si conclude con l'acquisto dello skipass : esse sostanziano tutte , quali parti integranti , la causa, l'oggetto del contratto de quo*».

⁷¹ G.SILIGARDI, M.RIGUZZI e M.GRANOLI ,*Responsabilità degli operatori turistici*, in Riv. Giur. circ. trasp., 1988, 81.;DE BASSA ,*In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente*, in nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, in Riv. Giur. circ. trasp., 1988, 765-766.

⁷² R. TRANQUILLI LEALI ,*L. 24 dicembre 2003 n. 363: nuove prospettive in tema di trasporto a fune*, in Giustizia Civile, fasc. 1, 2007, pag. 7.In tal caso l'oggetto della prestazione consisterebbe nel compimento di una serie di servizi tra loro autonomi anche se collegati , quali il trasporto a monte , la messa a disposizione delle piste e tutto che sia connesso alla fase di discesa , compreso il soccorso di infortunati . In tal senso S.DE BASA, *In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e tutela dell'utente* , in Riv. Giur. circol.trasport,1989, 765 ss.

⁷³ D.DI SABATO ,*Il contratto di skipass in I contratti di somministrazione di servizi*, a cura di Bocchini, Torino, 2006, 821-822., in R.BOCCHINI, (a cura di) *I contratti di somministrazione di servizi* , TORINO , 2006 ,821 , SS. , il quale osserva che « *nel caso di specie siamo in presenza di una fornitura di servizi che non si esaurisce in un solo istante ma si protrae nel tempo realizzando un rapporto di durata : la durata giornaliera , settimanale o mensile , infatti costituisce un elemento caratterizzante del contratto in esame*».

Nonostante la soprariportata differenziazione, la soluzione maggioritaria è stata quella di prevedere un unico contratto di *skipass*, in quanto l'elemento caratterizzante è sempre quello di trasporto finalizzato e correlato alla discesa a valle.

Le due teorie maggioritarie sono tuttavia quelle che qualificano il contratto di *skipass* come contratto di trasporto, ovvero come contratto atipico.

La tesi che inquadra il contratto di *skipass* all'interno dei dettami del contratto di trasporto si basa essenzialmente sulla funzione del contratto, integrata dal trasferimento di persone da un punto all'altro ed equivalente alla funzione del contratto di trasporto, come espressamente previsto dall'art. 1678 cod. civ.⁷⁴.

Bisogna tuttavia evidenziare come la funzione del contratto di *skipass* non si esaurisca nel mero trasporto degli sciatori, ma sia altresì caratterizzata da finalità sportive e turistico-ricreative⁷⁵.

Ciò comporta un'inevitabile interconnessione tra il momento della salita e quello della discesa, integrando così una connessione funzionale tra l'impianto di risalita e le piste da sci utilizzate per la discesa⁷⁶.

La dottrina⁷⁷ si è spinta oltre, andando ad analizzare le peculiarità delle diverse tipologie di impianti di risalita, in ordine ad una differenziazione che si basa essenzialmente sul grado di affidamento dell'utente, con conseguente suddivisione tra:

⁷⁴ Art. 1678 cod. civ. Nozione «Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro».

⁷⁵ In tal senso R. TRANQUILLI LEALI, op. cit., 2 «*La funzione normalmente assolta, costituita dal trasferimento di persone da un luogo ad un altro, tuttavia, in talune ipotesi di trasporto a fune, come in precedenza sottolineato, coesiste con finalità ulteriori e sembra perdere il consueto rilievo qualificante del rapporto negoziale. Infatti, la considerazione esclusiva della funzione del trasporto in senso stretto appare limitativa e parziale nel rapporto contrattuale, riguardante gli impianti di risalita, ai quali siano collegate precipuamente (ed in taluni casi esclusivamente) le piste di discesa*».

⁷⁶ Con riguardo alla proposta connessione funzionale, si sottolinea che la l. rg. Ven. 6 marzo 1990 n. 18 (art. 4), la l. regione Toscana 13 dicembre 1993 n. 93 (art. 1) e la l. rg. Marche 22 ottobre 2001 n. 22 (art. 3) definiscono le «aree sciistiche attrezzate» come l'insieme continuo ed omogeneo di piste ed impianti tra loro integrati. In particolare, la l. rg. Ven. fa espresso riferimento ad un circuito interamente percorribile in salita con impianti e in discesa con gli sci, mentre la legge rg. Abr. 9 settembre 1983 n. 61 (art. 15) condiziona l'apertura degli impianti destinati alla risalita degli sciatori alla presenza di piste da discesa autorizzate e alla loro idoneità in relazione sia alle condizioni del fondo sia a quelle meteorologiche.

⁷⁷ R. TRANQUILLI LEALI, op. cit. 9.

- impianti che non richiedono una sostanziale cooperazione (funivie, ovoidie, cabinovie);
- impianti che richiedono una cooperazione e una certa perizia (seggiovie, bidonvie);
- impianti meno complessi che offrono l'uso della pista di risalita e l'energia di trazione e, quindi, richiedono una più sostanziale cooperazione (sciovie, manovie).

Le prime due voci possono essere unitamente comprese nel contratto di seggiovia, mentre invece la terza voce verrebbe inquadrata nel contratto di sciovia⁷⁸.

La dottrina⁷⁹ sostiene infatti che *“nel contratto di sciovia determinante ed essenziale è il comportamento collaborativo dell'utente: il che comporta che il contratto di sciovia non viene qualificato come contratto di trasporto perché privo del carattere essenziale di questo, ovvero dell'affidamento al vettore del passeggero”*⁸⁰. *Nel contratto di seggiovia si ha invece una collaborazione dell'utente meno attiva e prevale l'affidamento del trasportato al vettore, sì da poter ricondurre la fattispecie ad un contratto di trasporto di persone”*⁸¹.

La logica conseguenza della soprariportata tesi è che il gestore degli impianti debba garantire non solo la fase di trasferimento con l'impianto a fune, ma anche la fase

⁷⁸ La giurisprudenza in merito alla definizione del contratto di sciovia non è uniforme. Il Tribunale di Como (Trib. Como, 31 maggio 1972, in *Dir. prat. Assic.* 1972, p. 776) rileva che, nonostante l'intervento dell'utente sia fondamentale e ci sia un *“afferramento attivo”*, piuttosto che *“un affidamento passivo”*, ha ricompreso il contratto di sciovia all'interno della figura del contratto di trasporto. Il Tribunale di Bolzano (Trib. Bolzano, 11 agosto 1980, in *Resp. Civ. prev.* 1981, p.93) al contrario ha affermato che il contratto di sciovia avrebbe natura innominata, proprio in ragione dell'importante cooperazione richiesta all'utente, con conseguente impossibilità di applicare la presunzione di cui all'articolo 1681 c.c.. allo stesso modo una più recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 10 maggio 2000, n. 5953, in *Dir. econ. Ass.* 2000, p. 1261) ha accolto l'opinione maggioritaria, concordando sull'atipicità del contratto di sciovia.

⁷⁹ F. FERRI *Il contratto di risalita in seggiovia e il danno dell'utenti*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.1, 1998, pag. 94.

⁸⁰ In tal senso App. Roma, 2 dicembre 1981, in *Foro it. rep.* 1982, voce funicolare n. 2; nonché in *Riv. dir. sport.*, 1982, 69; Trib. Aosta, 2 giugno 1988, in *Foro it., rep.* 1990, voce trasporto (contratto), n. 8; Trib. Bolzano 11 Agosto 1980, *ibid.*, Rep. 1981, voce trasporto (contratto), n. 17 ed in *Resp. civ. prev.*, 1981, 93. I giudici di Bolzano hanno, nell'ipotesi, qualificato il contratto di sciovia come contratto innominato e come tale non suscettibile di applicazione la presunzione di responsabilità del vettore prevista dall'art. 1681 cod. civ.

⁸¹ In tal senso Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 356, in *Foro it.*, 1993, I, 1107; Trib. Bolzano, 22 maggio 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 487; Cass. civ., 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro it.*, Rep. 1968, voce Trasporto (contratto), n. 17.

di discesa a valle lungo la pista da sci, adempiendo agli specifici obblighi previsti in capo al gestore.

Come affermato dunque dalla dottrina *“il vettore-gestore assume, nei confronti del passeggero-utente, un obbligo di protezione che presenta una maggiore intensità e complessità, di quanto previsto dal tipico contratto di trasporto, poiché deriva, da un lato, dallo scopo del trasporto a mezzo degli impianti di risalita, dall'altro, dall'obbligo di garantire idonee condizioni, sotto il profilo tecnico di sicurezza e di soccorso, per la fase di discesa. Naturalmente, lo stesso passeggero-utente è tenuto a cooperare con il vettore-gestore, al precipuo fine di consentire a questi l'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto⁸²”*.

La tesi ivi citata dunque non limita la responsabilità contrattuale alla sola fase della risalita, bensì la estende anche alla fase di discesa. Il gestore, dunque, risponderebbe a titolo di responsabilità contrattuale anche per danni occorsi agli utenti nella fase di discesa.

L'ulteriore conseguenza dell'inquadramento del contratto di *skipass* nella figura tipica del contratto di trasporto è l'applicazione, quantomeno in riferimento alla fase di risalita, della relativa disciplina, ivi compresa la presunzione di responsabilità in capo al vettore di cui all'art. 1681 cod. civ. per danni subiti dal soggetto trasportato, salvo che il vettore non provi di aver posto in essere tutte le misure atte ad evitare il danno⁸³.

L'onere della prova, in base a quanto previsto dal citato articolo, andrebbe così suddiviso⁸⁴:

- in capo all'utente ricade l'onere di provare la stipulazione del contratto, nonché il nesso causale tra danno subito e attività del vettore;

⁸² R. TRANQUILLI LEALI, op. cit. 3.

⁸³ Art. 1681 Responsabilità del vettore *“1. Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 2. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. 3. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito”*.

⁸⁴ In tal senso M. PITTALIS *La responsabilità sportiva*, Giuffrè Editore, 2013, 266-267.

- sul vettore ricade l'onere di dimostrare di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, onere che verrebbe assolto dalla prova dell'idoneità dei mezzi.

In tale ottica, la giurisprudenza⁸⁵ ha ulteriormente ampliato l'applicabilità della predetta presunzione di responsabilità, affermando che la responsabilità del gestore inizia con la prima presa di contatto materiale del passeggero con il veicolo in moto e permane per tutta la durata del trasporto, fino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo usato. Risulta così sussistente la responsabilità del vettore non soltanto quando il sinistro avvenga a causa del trasporto, ma anche quando esso si verifichi semplicemente in occasione del trasporto.

Alla luce di ciò, l'utente dovrà dimostrare che l'evento dannoso subito si sia verificato prima della cessazione degli effetti del moto dell'impianto, andando così il gestore esente da responsabilità ogniqualvolta l'evento lesivo si sia verificato in un momento in cui l'utente proceda in modo autonomo⁸⁶.

Al contrario, la tesi del contratto atipico⁸⁷ è stata suffragata da una parte di giurisprudenza di merito⁸⁸ e di legittimità, che riconosce il contratto atipico di *skipass*, il quale "*consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito*"⁸⁹.

⁸⁵ In tal senso Cass. civ. 23 maggio 1997, n.4607, sez. III; Cass. civ., 7 ottobre 1968, n. 3136; Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. civ., 29 marzo 1979, n. 1803.

⁸⁶ Per commento ad ulteriore giurisprudenza Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136, si veda si M. PITTALIS "La responsabilità sportiva", Giuffrè Editore, 2013, 268-269, in particolare nota 15 e nota 16.

⁸⁷ Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n.57, in *Danno e resp.*, 2002, p.75, con nota di M.BONA per cui il contratto di skipass è definito « *un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci* ». In senso conforme Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, in *Resp civ. e prev.*, 2008, 905, con nota di S. VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore delle aree sciabili attrezzate*, ove si afferma che, si che si prescelga di configurare la responsabilità del gestore come contrattuale in base al contratto atipico di skipass, sia che si riconduca nell'ambito di operatività ex. 2051 c.c., sul gestore graverà la prova particolarmente onerosa del caso fortuito, come previsto dall'articolo 1218 c.c.

⁸⁸ V.si ad esempio Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507 e Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007.

⁸⁹ Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2563.

Da tale accordo discende, per il gestore, l'obbligo della manutenzione e messa in sicurezza della pista, con conseguente possibilità di essere chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti, qualora i danni siano dovuti ad una cattiva manutenzione della pista "*sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento*".

Anche parte della dottrina⁹⁰ inquadra il contratto di *skipass* quale contratto "innominato", con conseguente impossibilità di applicare le disposizioni previste per il contratto di trasporto, *in primis* la presunzione di responsabilità di cui al già citato art. 1681 cod. civ.

In base a tale tesi "*a fronte di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto, il gestore "offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci e nel quale, ferma la responsabilità per i sinistri verificatisi durante la fase di risalita, il gestore risponderrebbe, ai sensi di cui all'art. 1218 cod. civ., altresì per quelli occorsi durante la discesa, se dipendenti dal mancato adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo (segnalazione di fonti di pericolo, apposizione di segnaletica chiara e comprensibile, adozione di misure di protezione e, in generale, manutenzione delle piste*"⁹¹.

La suprema corte ha statuito "*il contratto di skipass – che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo , ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente e illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito-presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume , come di regola , il ruolo del gestore delle piste servite dell'impianto di risalita , con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per*

⁹⁰ U. GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in Riv. dir. sport., 1982, 301 ove l'attività dello sciatore, utente dell'impianto di sciovia, viene definita attività di autotrasporto.

⁹¹ In tale senso S. VERNIZZI, op. cit.

inadempimento ,sempre che l'evento dannosi sia etiologicamente dipendente della suddetta violazione e non , invece ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”⁹².

Ulteriormente, sussistono divergenze sul piano dottrinale⁹³ e giurisprudenziale, circa la regolazione della fase di risalita in base alle norme in materia di trasporto , mentre in base alle regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni la fase di discesa.

L'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, induce a ritenere che con l'acquisto dello *ski-pass* si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita, ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è contrattuale in entrambe le fasi.

In passato la dottrina⁹⁴ si è espressa osservando che *“la fase di discesa rientra tra le molteplici eventualità concesse allo sciatore in vetta (ad esempio, se utilizzare le piste di elementare, media o anche notevole difficoltà, se scendere fuoripista, ovvero se rinunciare del tutto alla discesa con gli sci ai piedi), rispetto alle quali la possibilità di controllo-incidenza della controparte, quale vettore contrattuale... è pressoché nulla”*.

⁹² Cass. 6 febbraio 2007, n.2563, in Nuova giur. civ. , comm, 2007 ,11,1263, con nota di C.M.PENUTI, *La prova liberatoria a carico del custode ex.art.2051 c.c. cod. civ* ,ove tuttavia si è esclusa la responsabilità del gestore per l'infortunio subito da un ragazzo che , uscito dalla pista dopo aver perso il controllo degli sci a causa dell'eccessiva velocità imprudentemente tenuta , era andato a sbattere contro una cassetta in muratura per il ricovero dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto di risalita.

⁹³ S.BUSTI ,*Contratto di trasporto terrestre* ,MILANO ,2007, 220 che individua nell'atipico e unitario contratto di skipass« una prestazione contrattuale di trasporto, alla quale applicare direttamente e non per analogia le relative regole ,ed una prestazione generica, anch'essa contrattuale , di servizi per quel che concerne la parte restante dell'utilizzo, da parte dell'utente, del complesso sciistico». In tal senso R.CAMPIONE ,op.cit, pp.107-108 per cui *“ai sensi dell'articolo 1218 , il debitore potrebbe liberarsi dalla responsabilità anche solo fornendo la positiva dimostrazione della causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione , laddove la norma dettata in materia di responsabilità del vettore (art. 1681) presuppone (..) l'ulteriore prova vertente sull'adozione di tutti gli accorgimento idonei ad evitare il verificarsi del danno »*.

⁹⁴ R.CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio*, in *Dir, trasp.* 1992, p. 590-591

In quest'ottica verrebbe meno la responsabilità del vettore per fatti avvenuti nell'ambito della discesa.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di negare la responsabilità del gestore per eventi occorsi nella fase di discesa in pista⁹⁵, affermando che *“Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale”*. Tale pronuncia, tuttavia, appare poco coerente con l'attuale normativa in materia; bisogna infatti evidenziare come la pronuncia in esame sia antecedente anche alla Legge 24 dicembre 2003, n. 363.

In ragione di quanto affermato da dottrina e giurisprudenza, soprattutto recente, possiamo ritenere che la responsabilità contrattuale del gestore degli impianti sciistici sia estesa sia al momento della salita, che al momento della discesa, in quanto, come visto, sul gestore incombono oneri di gestione⁹⁶, manutenzione e messa in sicurezza delle piste.

Rimane fermo l'onere in capo all'infortunato-utente di dimostrare che la caduta o il pregiudizio patito si siano verificati per una violazione, da parte del gestore, degli oneri relativi alla manutenzione della pista e non per caso fortuito⁹⁷.

Conclusivamente, si è osservato che il contratto di skipass rientrerebbe nel novero dei contratti con il consumatore, posto che la gestione risulti essere affidata ad un

⁹⁵ M. CONTE, *Risarcimento del danno nello sport*, Utet, 2004, 33-34, che riporta estratto della sentenza Cass. 15.02.2001 n. 2216, DResp, 2001, 372.

⁹⁶ Per esempi di oneri in capo al gestore Cass. pen. sez. IV 13 dicembre 2018, n. 8110 e Cass. pen. sez. IV – 15 febbraio 2017, n. 14606, la Corte ha ritenuto che la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore.

⁹⁷ In tal senso Trib. Belluno, 14 febbraio 2020, n. 34. Nel caso di specie che l'incidente sulle piste era avvenuto per esclusiva colpa dello sciatore per la velocità tenuta dallo stesso in una pista che non era adibita a tracciato di gara ed era aperta al pubblico mentre non erano emersi comportamenti omessi, come quelli contestati dall'attore, che avrebbero imposto al gestore l'inserimento di reti di contenimento o segnaletica dovendosi ritenere che la pista aveva un graduale scoscendimento ed alberi ai margini ben visibili.

imprenditore⁹⁸, mentre l'utenza risulta costituita da una pluralità di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta .

Occorre rilevare che nella pluralità di casi l'ente gestore degli impianti è costituito da un'aggregazione di diversi soggetti che si accordano per disporre la libera circolazione degli utenti in una determinata area⁹⁹.

In tal caso si pongono criticità per stabilite se sussista o meno una responsabilità solidale tra tutti i proprietari delle singole piste.

In ordine agli incidenti intervenuti durante la fase di risalita, si richiama in sede dottrinale l'applicabilità della disposizione dell'art.1862 c.c., per il quale nell'ambito di un trasporto cumulativo, si sancisce la responsabilità di ciascun vettore per il sinistro intervenuto nell'ambito del singolo percorso¹⁰⁰.

Per quanto concerne i sinistri occorsi in fase di discesa, la Suprema Corte esclude una responsabilità contrattuale di tutti i proprietari delle singole piste che siano derivati da difetti manutentivi o di custodia , ricadendo i medesimi obblighi sul proprietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio¹⁰¹.

Lo stesso utente, tuttavia, come ribadito in sede dottrinale, potrà far valere la relativa responsabilità nei confronti del consorzio¹⁰².

⁹⁸ Con conseguente applicabilità delle norme del codice di consumo e quelle che impongono trasparenza nell'informazione al consumatore delle disposizioni in materia di pubblicità ed altre norme in tema di clausole vessatorie (artt.33 -38) e quelle relative alle comunicazioni commerciali .

⁹⁹ D.DI SABATO *Il contratto di skipass*, in R.BOCCHINI , (a cura di) , in *I contratti di somministrazione di servizi* , Torino ,2006 , 816, il quale evidenzia che le finalità perseguite dai consorziati non è unicamente anticoncorrenziale , ma è soprattutto quella di conseguire una maggiore economia di spesa e la commercializzazione di un servizio elevato dal punto di vista qualitativo.

¹⁰⁰ S.BUSTI, *Contratto di trasporto terrestre* , cit., 215.

¹⁰¹ Cass.,19 luglio 2004, n.13334, in *Mass. Giust. Civ.*, 2004 «*La sussistenza di un unico contratto di skipass non prova l'assunzione comune della gestione e di conseguenza della responsabilità contrattuale posto che la libertà di accesso a tutte le piste del comprensorio, garantita (..) dal biglietto di skipass, non implica affatto che la manutenzione di quella proprietà(..) fosse congiuntamente a carico anche delle altre società convenute*»,

¹⁰² L'utente potrà contestare inadempimento direttamente anche nei confronti del singolo gestore .

3.2 La responsabilità aquiliana in seno al gestore tra responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., responsabilità da attività pericolosa (art.2050 c.c.) e responsabilità da cose in custodia (art.2051 c.c.)

Accanto alla responsabilità contrattuale¹⁰³ del gestore degli impianti è possibile altresì ravvisare una responsabilità extracontrattuale, che ha un rapporto di cumulatività, non di alternatività, con la prima, come affermato dalla Corte di Cassazione¹⁰⁴.

E così, in relazione a detta responsabilità, occorre far riferimento:

- all'art. 2043 cod. civ. (risarcimento per fatto illecito), secondo cui *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*;
- all'art. 2050 cod. civ. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), secondo cui *“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”*; e
- all'art. 2051 cod. civ. (danno cagionato da cose in custodia), secondo cui *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*¹⁰⁵.

¹⁰³ Dal punto di vista contrattuale, occorre valutare l'applicazione del limite dell'articolo 1225 c.c., ossia il criterio di prevedibilità del danno. Tale criterio si pone quale strumento di limitazione del risarcimento, operando in misura congiunta con l'articolo 1223 c.c. ossia il principio di causalità, la regola della causa sopravvenuta ipotetica di cui ad art.1221 c.c.; la compensazione del lucro con il danno e il concorso di colpa e l'evitabilità del danno ex. Art. 1227 c.c. L'articolo 1225 stabilisce che qualora l'inadempimento o il ritardo non dipendendo dal dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione. Tale regola risulta applicabile solo per la responsabilità contrattuale, non essendo richiamato in tema di inadempimento da parte l'art.2056 c.c.

¹⁰⁴ Cass. civ. 23 marzo 2017, n. 7417.

¹⁰⁵ Per analisi della responsabilità ex art. 2051 c.c. F. AGNINO *“Caduta su una pista da sci e pericolo “atipico” inRidare.it, fasc., 15 settembre 2022”*, *«la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n.*

Come per la qualificazione del contratto di *skipass*, anche in questo caso dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni non hanno fornito una risposta univoca.

Il modello di cui all'art. 2043 c.c. enuclea un regime probatorio difficoltoso per il soggetto danneggiato, il quale dovrà dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, tra i quali l'imputabilità del fatto al soggetto gestore della pista da sci, il rapporto di causalità materiale¹⁰⁶ tra il comportamento del gestore e il c.d. danno evento, le conseguenze pregiudizievoli che il fatto illecito abbia prodotto nella sfera giuridica patrimoniale e personale del danneggiato ed altresì l'elemento soggettivo, ossia il dolo o la colpa del gestore.

La giurisprudenza maggioritaria e quella più recente sembrano propendere per la riconduzione della responsabilità del gestore all'interno della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

Il medesimo impianto normativo della legge 363/2003 e dlgs. 40/2021 di cui rispettivamente agli articoli 3,4 e 7 comma 1 della legge 363/2003¹⁰⁷ e 11 del dlgs

13729/2022) ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910/2011), salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi. Perciò, non è dispensato il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 7125/2013)».

¹⁰⁶ Si rammenta in breve la teoria della *condicio sine qua non*, ossia della condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con modalità differenti, si applica tramite un giudizio di eliminazione mentale. Si veda E.JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, 2016, Maggioli Editore, pp.72. Tra le ulteriori teorie della causalità adeguata, che attenua il rigorismo della teoria della *condicio sine qua non*, mirando a selezionare gli elementi rilevanti, ossia quelli tipicamente idonei o adeguati a produrre l'evento secondo un criterio di prevedibilità basato sul criterio del *id quod plerumque accidit*. Occorre che l'evento risulti oggettivamente probabile, ossia che in presenza dell'azione e di un complesso di condizioni di un certo tipo, ci si possa attendere l'oggetto del medesimo tipo di quello che si è verificato. In tal senso la Suprema corte Cass. Sez. III, 8 luglio 2021 n.16123 dispone che «*nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio*».

¹⁰⁷ Art 3 legge 363/2003:« *gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.* ».

Art 4:« *gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.* ».

40 2021¹⁰⁸, ricostruiscono la figura del gestore, quale soggetto che assolve la funzione di custode delle piste .

Il soggetto custode esplica un potere di fatto e di vigilanza sulla pista, tale da escludere eventuali ingerenze altrui.

Rileva in tal caso l'effettivo potere materiale sulla *res*, esplicabile nel potere di controllare la stessa ,in modo tale da impedire danni nei confronti di soggetti terzi¹⁰⁹.

In una pronuncia della Corte di Cassazione del 2013¹¹⁰, i giudici hanno affrontato la questione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ.

In particolare, la Corte ha chiarito che *“la responsabilità per cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo bastevole per la sua configurazione dimostrare l'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene una custodia. In altri termini, parte attrice deve dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come normale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita dal terzo^{111”}.*

Il gestore potrà andare esente da responsabilità provando che il danno è stato conseguenza del caso fortuito, ovvero sia di un fatto estraneo, imprevedibile, eccezionale ed idoneo ad interrompere il nesso causale. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta dello sciatore, incauta e in violazione del decalogo delle

Art 7 « I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. ».

¹⁰⁸ Art 11 dlgs 40/2021:«*I. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico. ».*

¹⁰⁹ G.ALPA,M.BESSONE,*I fatti illeciti*, in P.RESCIGNO(a cura di) ,Trattato di diritto privato, Torino,1982,340.Si veda Cass. ,4 ottobre 2013 ,n.22864, ove si afferma «*La responsabilità prevista dall'art.2051 c.c per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla , di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa ».*

¹¹⁰ Cass. civ., 20 dicembre 2013, n. 28616.

¹¹¹ A. GRECO “*Cade sulla pista sciando in modo imprudente: nessun risarcimento danni*”, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 0, 2014, pag. 1.

regole F.I.S.¹¹², fosse idonea ad integrare il caso fortuito, con conseguente impossibilità di riconoscere la responsabilità del gestore dell'impianto.

La responsabilità del gestore ex art. 2051 cod. civ. potrà dunque dirsi sussistente in presenza di pericoli "atipici", per tali da intendersi i pericoli che lo sciatore non si aspetta di incontrare lungo il percorso, escludendo così i pericoli insiti della pratica sciistica.

La Corte di Cassazione¹¹³ ha infatti recentemente affermato che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del gestore presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente.

Su tale base la Corte aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa.

Conclusa l'analisi dell'articolo 2051 c.c., in merito invece all'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., parte della dottrina appare favorevole, mentre al contrario la

112 . Così Il decalogo per cui : «1. Rispetto per gli altri: Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni. 2. Padronanza della velocità e del comportamento: Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico. 3. Scelta della direzione: Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. 4. Sorpasso: Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. 5. Immissione ed incrocio: Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni. 6. Sosta: Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile. 7. Salita: In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa. 8. Rispetto della segnaletica: Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni. 9. Soccorso: Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente. 10. Identificazione: Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità».

¹¹³ Cass. Cass. civ., 20 dicembre 2013, n.28616.

giurisprudenza¹¹⁴ reputa che debba escludersi la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività del gestore degli impianti, non essendoci una specifica indicazione legislativa in tal senso¹¹⁵. Secondo la giurisprudenza, occorre ricondurre l'elemento di pericolosità all'attività sciistica in sé e non già all'attività di gestione dell'impianto sciistico.

Occorre pertanto analizzare singolarmente gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali rinvenuti in merito.

In primo luogo, dal punto di vista dottrinale, il carattere di pericolosità di una determinata attività non risulta dipendente dal solo riconoscimento dal punto di vista normativo¹¹⁶ dell'attività quale attività pericolosa, ma altresì essa dipende dalla natura o le caratteristiche dei mezzi adoperati nell'esplicazione dell'attività o dalla potenzialità offensiva della medesima, elementi i quali comportano una rilevante possibilità di verifica del danno¹¹⁷.

Tuttavia, si registra dal punto di vista dottrinale, un ulteriore orientamento dottrinale volto a ricondurre il regime di responsabilità del gestore nell'alveo dell'articolo 2050 c.c., solo qualora l'attività esercitata dal gestore di impianti e piste sia dotata di pericolosità c.d. tipica, poiché presa in considerazione da leggi finalizzate alla prevenzione di sinistri e infortuni per la tutela della pubblica incolumità¹¹⁸ ed altresì atipica.

Dal punto di vista giurisprudenziale, si registra¹¹⁹ una tendenza volta ad escludere la pericolosità dell'attività di gestione, non rinvenendosi una tale qualificazione da parte di specifiche norme destinate a prevenire sinistri e tutelare l'incolumità

¹¹⁴ Cass., 15 febbraio 2001, n.2216; Cass.12 Maggio 2000,n.6113; Cass. 10 Maggio 2000,n.5952; Cass. Civ. 15 Febbraio 2001,n.2216.

¹¹⁵ Per le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza M. PITTALIS, "Sport e Diritto", Cedam, 2019, 500, in particolare note 41, 42 e 43. Si veda R.CAMPIONE, *Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità*, nota a Cass.18 gennaio 2006 n.832, *Resp civ*,2006,12,979; M.COMPORTI, *Fatti illeciti : le responsabilità oggettive*, in P.SCHLESINGER,F.BUSIANELLI(a cura di) *Commentario Codice Civile, Milano,1,2008,58*;M.STUCCHI,*Attività sciistica e responsabilità*, in *Dir.Turismo,1,2008,58*;M.CALABRESE,*La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, nota a Cass.,10 febbraio 2005, n.2706, in *Danno e Resp.*,2005,8,841.

¹¹⁶Quali ad esempio il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o le leggi speciali.

¹¹⁷ Attività pericolose atipiche.

¹¹⁸ Legge 363/2003.

¹¹⁹ Cass., 15 febbraio 2001, n.2216; Cass.12 Maggio 2000,n.6113; Cass. 10 Maggio 2000,n.5952; Cass. Civ. 15 Febbraio 2001,n.2216.

pubblica , né tale caratteristica risulta essere desumibili dalla natura delle cose o i mezzi adoperati.

In merito, la Suprema Corte ¹²⁰ ha specificato che il carattere di pericolosità deve essere valutato, non già facendo riferimento al grado di diligenza adottate dal oggetto che espliciti l'attività, ma bensì facendo riferimento all'attitudine dell'attività stessa a recare danno nei confronti dei soggetti terzi .

Pertanto si osserva che, in ordine alla qualificazione dell'attività come pericolosa, ai sensi dell'articolo 2050 cc., deporrebbero una serie di indici tra i quali la pluralità di obblighi riconosciuti in capo al soggetto gestore per la prevenzione dei sinistri.

Altresì, la presenza di fattori di rischio, quali l'affollamento nelle piste impone altresì la previsione, da parte del soggetto gestore, di specifiche di misure volte a rendere l'attività in questione maggiormente sicura. Potrà desumersi altresì la pericolosità dell'attività medesima anche attraverso un accertamento delle condizioni fattuali del caso concreto.¹²¹

Tutto quanto esposto ha permesso di notare come la dottrina e la giurisprudenza spesso non siano state univoche nell'inquadrare la responsabilità del gestore di impianti sciistici.

Se da un lato appare indubbio che tra gestore e utilizzatore esista un contratto, dall'altro lato non appare chiara la qualificazione di tale contratto.

Ancora, se da un lato è possibile senza dubbio affermare che la responsabilità del gestore sia contrattuale per i danni occorsi nella fase di salita, dall'altro lato tale certezza non è presente in relazione alla fase di discesa in pista, sebbene dottrina e giurisprudenza più recenti sembrano propendere per la responsabilità contrattuale in ragione dell'innegabile connessione funzionale tra salita e discesa.

Infine, se da un lato risulta chiaro che la responsabilità extracontrattuale del gestore possa aggiungersi a quella contrattuale, tuttavia non è chiaro se la responsabilità

¹²⁰ Cass.,26 aprile 2004,n.7916.

¹²¹ Quali le condizioni del manto nevoso.

extracontrattuale sia riconducibile al regime ex art. 2043 c.c., ovvero di responsabilità oggettiva ex art. 2050 o 2051 c.c..

L'inquadramento della responsabilità aquiliana in una o nell'altra tipologia ha la principale conseguenza in termini di onere della prova. Gli articoli 2050 e 2051 cod. civ. prevedono infatti una sorta di responsabilità oggettiva¹²² in capo al gestore, il quale potrà liberarsi solamente fornendo la prova di aver posto in essere tutte le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo¹²³ alla sua sfera di custodia¹²⁴, avente natura autonoma e carattere di imprevedibilità e eccezionalità¹²⁵.

Al contrario, in caso di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., sarà il danneggiato a dover fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso il dolo o la colpa del gestore¹²⁶.

¹²² Non assume rilevanza il fatto che il custode abbia potuto assumere una condotta diligente o meno. Circa la qualificazione della responsabilità ex.2051 come forma di responsabilità oggettiva si veda E.JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, Maggioli Editore, 2016, p.77. La qualificazione oggettiva trova la propria giustificazione nella scelta di porre in essere attività potenzialmente foriere di rischi per i terzi, indipendentemente dal grado di accortezza e attenzione impiegate nell'eseguirle. In tal caso non si dispone alcuna valutazione del comportamento del soggetto agente ma si tratta di dimostrare che il danno è provocato da una causa esterna del tutto inevitabile, pertanto sarebbe irrilevante la prova dell'assenza di colpa del danneggiante o della normale diligenza nella prevedibilità del fatto dannoso.

¹²³ Rientra nella nozione anche il fatto del terzo o il fatto del soggetto danneggiato, purché autonomo e imprevedibile ed inevitabile, ossia estraneo alla sfera di controllo del custode. Si veda P.G.MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 2006, p.473 ss. Si veda Cass. 25 luglio 2008, n.20427 per cui il «*il caso fortuito deve essere inteso nel senso più ampio e comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno*».

¹²⁴ Può integrarsi altresì un concorso di colpa ai sensi di art. 1227 c.c.

¹²⁵ Costituisce caso fortuito anche una condotta colposa dello stesso danneggiato. Si veda E. JACOVITTI, *op.cit.*; Cass. 29 novembre 2006, n.25243 per cui «*l'attore (...) deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode*». A sua volta il caso fortuito potrà presentarsi quale causa autonoma, idonea a recidere il nesso di causalità rispetto a quest'ultima; causa incidente, nella produzione dell'evento solo come mera occasione, assorbendo il fatto esterno in modo esclusivo, la causalità dell'evento o come causa concorrente nella produzione dell'evento.

¹²⁶ Sul tema Corte appello sez. III - Torino, 23/05/2019, n. 874, la Corte ha stabilito che, ai fini della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. va richiesta l'individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.

Alla luce di ciò, rimane innegabile l'importanza degli organi giudicanti, che andranno ad effettuare le valutazioni caso per caso.

4. Lo scontro fra sciatori: se il gestore di piste da sci sia responsabile per i relativi sinistri

Un ulteriore aspetto che si reputa opportuno approfondire è quello relativo alla possibile responsabilità del gestore degli impianti per eventi lesivi nascenti da uno scontro tra sciatori.

In relazione a tale tipo di accadimento, i profili di criticità attengono, da un lato, alla tentata assimilazione, nel caso di specie, al regime di responsabilità vigente per la circolazione stradale¹²⁷.

Il legislatore della legge n.363/2003, in chiusura del capo terzo, dispone all'articolo 19, nel caso di scontro tra sciatori che *“si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”*.

La medesima disposizione successivamente è stata trasposta all'articolo 28¹²⁸ del dlgs.40 /2021.

Dal punto di vista interpretativo la lettura della norma imporrebbe una presunzione di pari responsabilità in capo ai due soggetti sciatori, laddove non sia possibile stabilire in quale misura ciascuno dei soggetti sciatori coinvolti abbia contribuito a determinare l'evento di danno, ovvero qualora rimangiano ignote le modalità del sinistro.

¹²⁷ La regola di cui all'articolo 2054 c.c. di cui al secondo comma è stata trasposta all'ipotesi della collisione tra sciatori per cui *« Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli»*.

¹²⁸ Art. 28 del dlgs. 40/2021 *« Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi»*. Si veda altresì art. 27 del dlgs.40/2021 per cui *« Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. »*.

Sul piano di natura applicativo si limita l'operatività dell'articolo 19 in relazione a determinati casi nei quali i soggetti coinvolti provengano da traiettorie convergenti o nelle ipotesi lo sciatore a monte superi lo sciatore a valle. In tale ipotesi, la presunzione sul concorso colposo dovrebbe essere esclusivamente operante negli scontri del primo tipo¹²⁹.

La Corte di Cassazione ha indicato, in tali contesti, precisi limiti di responsabilità del gestore dell'impianto¹³⁰ e pertanto si reputa opportuno ripercorrere i fatti oggetto del procedimento, nonché il ragionamento effettuato dalla Corte.

Nel caso di specie, una sciatrice veniva travolta, riportando gravissimi danni, da un altro sciatore, il quale proveniva ad alta velocità da un tracciato di slalom.

La sciatrice citava in giudizio sia l'investitore, sia la società gestore degli impianti, chiedendo il risarcimento dei danni patiti. Secondo la tesi dell'attrice, la responsabilità del gestore si fondava sul concetto di "precauzione mancate", integrate nello specifico nella predisposizione di una delimitazione del tracciato di slalom, in presenza della quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato; alla luce di ciò la sciatrice chiedeva il risarcimento del danno anche al gestore, sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale *ex art. 2043 cod. civ.*

Nel decidere la questione, la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei primi giudici, ha escluso la responsabilità del gestore, sia in ambito contrattuale che in ambito extracontrattuale.

Quanto alla prima responsabilità¹³¹, i giudici hanno affermato che *"non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni."*

¹²⁹ Nell'ipotesi di sorpasso si impone una lettura congiunta degli art 10 (precedenza) e s art 11 (orpasso) e art 19 e 20 dlgs. 40/2021.

¹³⁰ Cass. civ. 22 ottobre 2014 n.22344. Per commenti alla sentenza v. M. PITTALIS, *"Sport e Diritto"*, Cedam, 2019, 504, nota 55; R. SAVOIA *"La responsabilità aquiliana del gestore degli impianti sciistici per la condotta altrui sussiste solo se aveva ignorato le segnalazioni"* in *Diritto & Giustizia*, fasc.1, 2014, pag. 24.

¹³¹ Ex. Art. 1218 ovvero 1681 c.c.

Tuttavia, in tale contesto, *“l'eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sé situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali”*, facendo quindi ricadere la responsabilità in capo agli sciatori medesimi.

La Corte ha infatti precisato che gli oneri a carico del gestore non possono estendersi sino a ricomprendere la responsabilità della condotta non appropriata degli sciatori, tutte le volte in cui da questa condotta sia derivato un danno a terzi. Ci sono infatti diversi elementi che la Corte prende in considerazione al fine di considerare una siffatta obbligazione *“praticamente inesigibile”*, e cioè:

- la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci;
- le dimensioni ragguardevoli delle piste;
- la normale imprevedibilità delle condotte degli sciatori, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore.

Quanto invece alla responsabilità extracontrattuale, la Corte ha premesso che la sua valutazione non può che essere effettuata solamente in base al principio del *neminem laedere*¹³² di cui all'articolo 2043 cod. civ. e non in relazione alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., cosa che sarebbe stata più evidente via la possibile responsabilità omissiva del gestore per non aver posto in essere tutte le

132 Trib. Firenze, 2.2.2015, n. 280, cit.. . *«in materia di responsabilità civile, il generale precetto del neminem laedere [...] opera pienamente tutte le volte in cui i terzi siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti pregressi, a fare affidamento su di una determinata situazione giuridica cosicché l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui; fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione»*. Si veda M.PITTALIS, *Responsabilità in ambito sciistico*, per cui *« a fronte dell'orientamento nel senso della configurabilità dell'illecito omissivo soltanto ogniqualvolta possa dirsi violato uno specifico dovere di attivarsi previsto da una fonte normativa o contrattuale , si registra il differente indirizzo interpretativo, sempre più nutrito dal punto di vista quantitativo, alla cui stregua, in determinate circostanze, l'inerzia può essere socialmente anti doverosa e giuridicamente illecita, in nome dei principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., anche se non sussiste alcun precetto specifico di prevenire situazioni pericolose o eventi dannosi. Secondo tale linea, un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui»*.

precauzioni del caso¹³³, in quanto detta responsabilità non è mai stata evocata dalla sciatrice investita.

Partendo dunque da tale premessa, la Corte Suprema, pur aderendo alla corrente giurisprudenziale che considera l'inerzia (nel caso di specie, del gestore) socialmente anti-doverosa e giuridicamente illecita, anche in assenza in un esplicito obbligo ad agire (e ciò in quanto espressione dei principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione¹³⁴),

cosa che integrerebbe gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile, reputa che si debba *“escludere la sussistenza di un dovere del gestore di vigilare sulla condotta dei singoli utenti, stante la sostanziale inesigibilità dello stesso”* in quanto *“la qualificazione dell'inerzia della società in termini di culpa in omittendo esige l'allegazione e la prova dell'intervenuta segnalazione dell'anomala condotta dello sciatore; ovvero l'allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti; in definitiva, l'allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura, di talché il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile”*.

Nel dichiarare quanto sopra riportato, la Corte ha confermato quanto già statuito dalla giurisprudenza di merito¹³⁵, ovvero che *“la posizione di garanzia del gestore della pista da sci non si estende (...) fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono*

¹³³ In merito alle problematiche relative alla tipicità o atipicità dell'illecito omissivo, la Corte riporta i contrastanti precedenti giurisprudenziali. Vi sono infatti precedenti ove si afferma che quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'utente ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n. 63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590); in base invece ad altre pronunce in determinate circostanze, l'inerzia può essere socialmente anti doverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14484).

¹³⁴ Art. 2 Cost. *«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»*.

¹³⁵ Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, con nota di D. D'ANGELO *“Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci”*, in *Giurisprudenza di Merito*, fasc.9, 2009, pag. 2153.

all'area sciabile. Ne consegue che il gestore della pista non potrà essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi cagionati dagli sciatori, o da altri utenti della pista da sci con la propria condotta colposa.

Ciò anche in considerazione del fatto che il gestore della pista da sci non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli sciatori, che intraprendono l'attività sciistica assumendone la piena responsabilità”.

La conoscibilità da parte del gestore , in base ad elementi univoci, della situazione di pericolo creatasi sulle piste di discesa a valle, espone lo stesso a potenziale responsabilità, assumendo rilevanza la sua eventuale inerzia nell'attivarsi e porre rimedio alla situazione .

Occorre che l'inerzia del gestore sia eziologicamente collegata su un piano di natura causale al danno provocatosi in pista¹³⁶.

Non rileva infatti di per sé la condotta omissiva del gestore ma occorre che la stessa sia espressiva della violazione di un precetto specifico o avente carattere generico , venutosi a creare in virtù di una situazione oggettiva, per cui il comportamento omissivo del soggetto gestore sia causa esclusiva o concausa nella verifica dell'evento.

La Suprema Corte ha altresì specificato che gli obblighi incombenti a carico del gestore , di fonte contrattuale o extracontrattuale da specifica normativa non possono tradursi in un *“un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore”.*

¹³⁶ La condizione necessaria affinché si possa affermare la responsabilità del gestore è verificare che il soggetto , con un minimo di diligenza , avesse potuto elidere le potenzialità dannose della fonte di pericolo.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, potrà ravvisarsi responsabilità per il gestore per condotta degli sciatori solamente qualora venga allegata la prova dell'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore nei confronti del gestore, ovvero la diretta percezione di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto (che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura), la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile¹³⁷.

Lo sciatore sarà ritenuto unico responsabile del grave sinistro, ogniqualvolta l'incidente sia concretizzazione della colpa esclusiva ovvero concorrente di se medesimo, dovendosi in tal caso escludere o correlativamente ridotta la responsabilità del gestore dell'impianto¹³⁸.

5. Lo sci fuoripista

¹³⁷ Occorre che il soggetto gestore si trovi in una situazione di potenziale *culpa in omittendo*, qualora sussista una segnalazione effettuata nei confronti del medesimo. Occorre verificare se il gestore avrebbe potuto adottare misure per evitare l'evento dannoso. Nel caso di specie non essendo pervenuta alcuna segnalazione di anomale condotte da parte di sciatori, l'elemento della illiceità della condotta del gestore è risultata insussistente, cosicché risulta altresì superfluo il vaglio circa la sussistenza del nesso di causalità.

¹³⁸ Cass., 19 febbraio 2013, n. 4018, in *Rassegna di dir. econ. sport*, 2014, p. 165 ss. con nota di G. BERTI DE MARINIS. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che, «*considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali*», affinché si possa affermare la sussistenza di un comportamento colposo del gestore, tale da dar luogo a responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo». Analoghi principi ha espresso Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, in *Giur. merito*, 2009, 9, p. 2146, con nota di D'ANGELO, che ha affermato che l'obbligo di controllo del gestore delle piste da sci riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, «*diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività sciistica*».

L'analisi del c.d. sci fuoripista sottopone all'attenzione il c.d. principio di "auto responsabilità"¹³⁹, concetto proteiforme che trova autonoma¹⁴⁰ collocazione sia sul piano di oggettivo che sul piano soggettivo¹⁴¹, quale criterio limitativo o escludente la responsabilità civile e penale del gestore di aree sciabili.

Occorre valutare se il concorso consapevole della vittima nel fatto offensivo possa circoscrivere la responsabilità del gestore di aree sciabili, nell'ipotesi di verifica di eventi lesivi.

¹³⁹ U. IZZO, *op cit.* « È evidente come l'assunzione di rischio connaturata al fuoripista esiga, sotto il profilo giuridico, che lo sciatore, raggiunta la quota acquistando i servizi di risalita e transito nell'area sciabile predisposti dal gestore, abbia pienamente percepito i rischi sottesi alla propria scelta e sia perfettamente conscio di muoversi in un ambiente privo di cautele, ove la tutela dell'integrità fisica propria e altrui dipende esclusivamente dal proprio livello di perizia, prudenza e attenzione e ove peraltro implicitamente si accetta di fronteggiare l'alea, mai pienamente padroneggiabile dalla perizia umana, di fenomeni valanghivi naturali o fatalmente provocati da altri adepti del fuori pista (salvo comportamenti che tali non sono, i quali, pur essendo soggetti all'esorcismo del legislatore penale, evocano regolarmente infuocati dibattiti all'indomani del verificarsi di ciò che i titoli mediatici periodicamente definiscono «la valanga assassina»). Qui la responsabilità civile lascia il campo all'ammonizione dissuasiva del codice penale, che anticipa la soglia di punibilità rispetto all'inverarsi del danno, in una ritirata che sul piano dell'ex post compensativo lascia vivere l'ipotesi che l'art. 2043 c.c., a seguito degli accertamenti condotti sul piano penale, possa contare su elementi probatori sufficienti a consentire al danneggiato dalla valanga di muovere con successo la sua azione risarcitoria nei confronti dell'eventuale autore materiale del moto in fuori-pista che abbia alterato l'instabile equilibrio dei cristalli di neve, provocando la valanga dannosa. In un contesto nel quale l'art. 1227 c.c., peraltro, darà voce all'esigenza di valorizzare l'assunzione del rischio del danneggiato, ove la vittima della valanga sia a sua volta un amante delle bianche distese immacolate.»

¹⁴⁰ S. ROSSI, *La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento* : il progressivo riconoscimento del principio di auto responsabilità, in *Riv.dir. sport.* 1/2022, per cui «è interessante vagliare l'effettivo riconoscimento dell'autoresponsabilità della persona offesa per limitare o, addirittura, escludere l'eventuale addebito posto in capo al terzo/agente; qui il principio esprime appieno una diversa linea fondativa e l'idea di una "responsabilità per fatto proprio" di matrice costituzionale (art. 27, comma 1, Cost.), secondo cui, per il "danno" patito, non si potrà "rimproverare" un terzo, poiché rileva l'essere personalmente responsabili per scelte rientranti nella propria sfera di autodeterminazione. È interessante vagliare l'effettivo riconoscimento dell'autoresponsabilità della persona offesa per limitare o, addirittura, escludere l'eventuale addebito posto in capo al terzo/agente; qui il principio esprime appieno una diversa linea fondativa e l'idea di una "responsabilità per fatto proprio" di matrice costituzionale (art. 27, comma 1, Cost.), secondo cui, per il "danno" patito, non si potrà "rimproverare" un terzo, poiché rileva l'essere personalmente responsabili per scelte rientranti nella propria sfera di autodeterminazione.»

¹⁴¹ Rispettivamente all'interno della causalità o dell'antigiuridicità e in tema di colpa.

Nel contesto montano, il principio di auto responsabilità si traduce in una assunzione, da parte dello sciatore, di una consapevole e volontaria auto esposizione al pericolo¹⁴², all'interno di autonome dinamiche relazionali¹⁴³.

Per disporre una corretta analisi del c.d. fenomeno del fuoripista, occorre preliminarmente procedere a delimitare, dal punto di vista giuridico, i confini¹⁴⁴ dell'area sciabile¹⁴⁵.

In ordine alla tematica in oggetto, si richiama all'attenzione la legge n. 363/2003 che delimita all'articolo 17 la nozione del percorso "fuoripista"¹⁴⁶, secondo cui "*Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi*" e alla normativa attuale di cui al dlgs. 40/2021 di cui all'articolo 26¹⁴⁷.

¹⁴² S.ROSSI, *La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento : il progressivo riconoscimento del principio di auto responsabilità*, in Riv.dir. sport. 1/2022

¹⁴³ M.HELPER, *L'auto responsabilità della vittima e il diritto penale . Riflessioni per un diritto penale neoilluminato*, in G.COCCO (A cura di), *Per un manifesto del neoilluminismo penale*, Padova, 2016, p.95 ss.

¹⁴⁴ U.IZZO, op cit. «*Si tratta di scongiurare l'eventualità del fuoripista involontario, che veda l'utente dell'area sciabile impostare inavvertitamente la propria sciata in un percorso imbiancato dalla neve che in realtà insiste fuori dall'area ove fare affidamento sull'aspettativa di sicurezza posta dalla legge e per altro verso acquistata concludendo il contratto per la fruizione dell'area sciabile. Non si tratta di un problema da poco, se si considera che le aree sciabili non posseggono connotati plastici e immutabili, e sono immerse in un ambiente naturale ove il sopraggiungere di pessime condizioni meteo e di visibilità è un'eventualità da mettere in conto, che rientra nel novero della prevedibilità.*

¹⁴⁵ Il gestore è chiamato a segnalare inequivocamente agli utenti dell'area sciabile dove termina l'ambito spaziale soggetto agli obblighi di sicurezza che a lui fanno capo in base ad art.3 della legge n.363/2003.

¹⁴⁶ BISANTI, *Oltre le palinature: la responsabilità civile nel fuo-ripista*, in U. IZZO, *La montagna*, cit., p. 229 ss.; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, p. 37; M. DEL ZOTTO, *Fuoripista: regole cautelari e responsabilità*, in *Professione montagna*, 2008, p. 82, il quale, però, si avventura ben oltre i paletti dell'art. 12 delle preleggi, per affermare che «*la prescrizione dell'art. 17 della l. 363/03 pone un divieto implicito e generale di praticare lo sci fuori pista*».

¹⁴⁷ Articolo 26 dlgs.40/2021: " *Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso 3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone
massima
visibilità. 4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo*".

Va ricostruita la nozione di area sciabile¹⁴⁸ altresì facendo riferimento alla legislazione di secondo livello, susseguitesi nel tempo.

All'interno delle legislazioni regionali non si rinviene una uniformazione della nozione in oggetto, poiché si dispone il rinvio alle modalità di delimitazione ed individuazione delle piste previste per ciascuna regione ed alle planimetrie ¹⁴⁹che i

¹⁴⁸ Si ricomprendono all'interno della medesima sia gli impianti di risalita che le diverse tipologie di piste.

¹⁴⁹ Sul piano di natura spaziale il tracciato delle piste è spesso definito con cartografica precisione da una planimetria, che il gestore allega alla domanda per l'avvio del procedimento amministrativo sulla quale del quale l'autorità designata vaglia e rilascia la relativa autorizzazione alla realizzazione della pista e il suo esercizio, provvedendo alla classificazione. Sul piano regionale la planimetria che identifica i confini della pista è prevista da plurime disposizioni normative regionali vigenti. Si richiamano due esempi esemplificativi: legge Val d'Aosta: l'art. 3, comma 5, legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, prevede: « La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo: a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppi programmati; b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato: 1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti; 2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita; 3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste; 4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista; 5) i sistemi di protezione contro gli infortuni; 6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista; 7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.); 8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c); c) sezioni trasversali; d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000; e) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti il tracciato della pista; f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe; g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti: 1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.); 2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto); 3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.); 4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti; 5) proposta motivata di classificazione della pista; h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche. ».

In Piemonte, la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, art. 8, prevede:

«Elaborati di progetto per la classificazione – 1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia. 2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati: a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati; b) cartografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali; c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportati: 1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A); 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d); d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali; e) relazione tecnica articolata nei seguenti

gestori devono allegare alle domande inoltrate ai regolatori regionali, per ottenere l'autorizzazione all'apprestamento delle piste.

Si richiamino ad esempio i casi delle regioni regione Abruzzo e Piemonte, all'interno delle quali si predispongono indicazioni normative da cui può desumersi che il fuoripista viene individuato in funzione delle "delimitazioni" disposte a carattere mobile, per cui sussiste l'obbligo del gestore di curare l'indicazione dei tracciati ¹⁵⁰.

argomenti: 1) caratte- ristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti; 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche; 3) valutazioni dimensiona- li delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile; f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico; g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate; h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile; i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000; j) proposta motivata di classificazione della pista.».

¹⁵⁰ Qualora non sussistano tale delimitazione si estenderebbe in modo indefinito l'ambito spaziale del fuoripista con la conseguenza che il gestore risulterà responsabile per l'incidente occorso allo sciatore su tracciati che risultino collocati oltre le delimitazioni , quando queste ultime risultino assenti a valle del percorso intrapreso dallo sciatore entro i confini dell'area sciabile. Diverso indirizzo in sede di legislazione regionale per cui si veda la normativa della Legge Piemonte 26 gennaio 2009 n.2 per cui «*Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria com- petenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge. 2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pi- sta o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano ser- viti dagli impianti di risalita , né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrez- zate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). 3. La pratica dello sci e qualsiasi at- tività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente. 4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso. 5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi du- rante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.».*

Si veda altresì l a legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26 (art. 16-bis, comma 3) sul punto si è invece limitata a statuire:

«. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 363/2003, gli utenti delle superfici in- nevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. ».

La legge del Friuli, legge regionale Friuli-Venezia Giulia, 15 dicembre 2006, n. 27, prevede:

«4-bis. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 363/2003, degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonché sulle piste fuori dagli orari di apertura e di manutenzione (battitura) delle stesse (comma aggiunto dal- l'art. 2, comma 35, lettera c), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della stessa legge)».

Non potendosi ricostruire una nozione funzionale di fuoripista, occorre deferire l'attenzione in ordine a tre tipi di fuoripista.

Una prima classificazione riguarda il fuoripista definito "cinetico", che identifica l'ipotesi in cui lo sciatore sia proiettato fuori dall'area sciabile per effetto del moto cinetico impresso dalla sua discesa sulla pista.

Nell'assolvere i propri obblighi precauzionale, tra i quali l'allestimenti di tracciati, il gestore deve condurre un giudizio prognostico di natura tecnica, volto a valutare la portata del rischio che lo sciatore fronteggi, nell'eventualità di cadute o perdite di controllo che si determinino dalla fuoriuscita dalla pista.

Da tale valutazione tecnica dipende altresì il concreto atteggiarsi dell'obbligo di eliminazione, da parte del gestore, degli ostacoli naturali e/o artificiali posti oltre

Diversamente, la legge della Basilicata, legge regionale Basilicata, 22 luglio 2009, n. 22, dispone: *Art. 16. Sci da discesa e sci di fondo fuori pista. «1. Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista. 2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve. 3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso».*

La legge regionale Abruzzo, 8 marzo 2005, n. 24, prevede:

«Art. 99. Sci fuoripista e sci alpinismo. 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza,

I confini dell'area sciabile fra legge e affidamento: fuoripista e responsabilità civile 169

purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe. 2. È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata. 3. In ogni caso, i praticanti dello sci alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso. 4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita ».

La legge Regione Val d'Aosta legge regionale 15 novembre 2004, n. 27, recante «Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34», prevede all'art. 7, rubricato «Sci fuori pista e sci-alpinismo»: per cui «1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della L.R. n. 9/1992. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso ».

le palinature¹⁵¹ e di disposizione di adeguate precauzioni e protezioni di contenimento, in modo tale da suffragare il rischio di danno .

Il giudizio prognostico effettuato da parte del gestore è volto a individuare i comportamenti che si possano ragionevolmente attendere da parte degli utenti durante la percorrenza di un determinato tratto di pista ¹⁵².

¹⁵¹ Si richiami l'art. 6 del dlgs. 40/2021: «Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.».

¹⁵² Valutazione di prognosi da effettuarsi ex post su un piano processuale. Si veda pp. Torino, 5 luglio 1997, in Riv. giur. circolaz. e traspr., 1998, p. 500, osservava che «la caduta di uno sciatore, anche se dovuta ad imperizia o imprudenza di quest'ultimo, non è evento imprevedibile od eccezionale; ne consegue che il gestore di un impianto sciistico risponde, a titolo di concorso col danneggiato, dei danni alla persona subiti da uno sciatore caduto e finito fuori pista, qualora la caduta stessa sia stata concausata dalle condizioni della pista (nella specie, la corte ha ritenuto responsabile nella misura del cinquanta per cento il gestore della pista che aveva ommesso di apporre una recinzione ai lati della pista, così non impedendo che uno sciatore, caduto per propria imperizia, scivolasse fuori pista cadendo in un dirupo)». Nella giurisprudenza di merito (tutte le massime e i testi integrali delle sentenze citate di seguito sono in www.dirittodeglisportdelturismo.it) l'eccesso di velocità dello sciatore, unitamente alla considerazione che non sia esigibile costellare di materassi l'alberatura posta ai margini di una pista blu (contro la quale lo sciatore, uscendo di pista, era finito, con esiti mortali) conducono ad esonerare da responsabilità il gestore; in Trib. Bolzano, 5 ottobre 1993. In Trib. Bolzano, 3 marzo 2003, poi confermata da App. Trento, 28 aprile 2004, al medesimo esito negativo accede la domanda risarcitoria promossa da una sciatrice impegnata in una pista di facile percorrenza e fuoriuscita dalla stessa impattando una colonnina non protetta in una giornata caratterizzata da perfetta visibilità. Ancora Trib. L'Aquila, 21 aprile 2012 reputa che il gestore di un'area sciabile non risponda per i danni occorsi a un utente che, perso autonomamente il controllo della propria traiettoria, cada a terra impattando una barriera antivalanghe ubicata all'esterno del tracciato (nella specie, l'utente era intento a sciare lungo un tracciato quando, perso il controllo della propria traiettoria, cadeva a terra, arrestando la propria corsa contro una barriera ubicata a più di 15 metri dal bordo pista). La corte abruzzese, riconoscendo l'applicabilità della disciplina contrattuale al rapporto gestore-utente, rileva come l'esigibilità dell'attività precauzionale dovuta contrattualmente dal gestore cessi ai bordi della pista, specie quando quest'ultima sia ben visibile e sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza; ritiene inoltre astrattamente configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., escludendola però nella fattispecie sul rilievo che il potere di controllo e conseguentemente la responsabilità del gestore non può ritenersi estendibile a situazioni di rischio esterno normalmente esistenti, come quelle naturali o quelle cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica. Di diverso avviso Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 6 aprile 2005, il gestore risponde anche in base ad una valutazione impostata sul mero 2043 c.c. se omette di predisporre una rete di protezione a ridosso di una curva per arrestare o mitigare la caduta fuori pista di un minore che perda il controllo e sia proiettato nella scarpa sottostante, anche se nella fattispecie l'entità del risarcimento viene dimezzata in ragione del comportamento colposo tenuto dal danneggiato che risultava aver percorso la pista a velocità eccessiva. Anche Trib., 29 luglio 1989 sancisce la responsabilità per colpa aquiliana del gestore nel caso di una caduta in una scarpa dello sciatore al quale veniva però ascritto un concorso di colpa nella misura di 2/3 del danno per la velocità inadeguata ed eccessiva raggiunta prima dell'incidente. Per Trib. Bolzano, 31 agosto 1996 il gestore versa in colpa aquiliana per il danno occorso ad una sciatrice caduta in pista

Per quanto concerne il secondo tipo di fuoripista, il c.d. fuoripista inconsapevole, ci si riferisce all'ipotesi in cui lo sciatore non si renda conto di aver impostato la propria traiettoria su un tratto posto al di fuori del perimetro individuabile quale area sciabile e come tale non soggetto agli obblighi di sicurezza del gestore .

In tale ipotesi occorre richiamare l'attenzione alla nozione di percorso "fuoripista serviti dagli impianti", richiamata, come precedentemente menzionato, ad articolo 17 della legge 363/2003, per identificare quali siano i confini spaziali associabili a tale nozione .

Emerge la necessità di analizzare la portata dell'affidamento assunto da parte dello sciatore, in relazione allo stato dei luoghi.

A tal fine si richiami la sentenza di merito del Tribunale di Sondrio per cui " *I gestori delle aree sciabili collegate tramite un percorso di collegamento (ski weg) rispondono solidalmente, sia in via extracontrattuale in base agli artt. 2043 e 2051 c.c. che contrattualmente a seguito dell'acquisto dello skipass, nei confronti dello sciatore infortunatosi transitando su tale percorso, ove omettano di segnalare con opportuni cartelli e delimitazioni la circostanza che il tratto di pista è posto all'esterno dell'area sciabile, né, in difetto di tali precauzioni, può essere ascritto allo sciatore infortunatosi un concorso di colpa nella verifica del sinistro in cui è incorso.* " ¹⁵³.

Nell'ambito della sentenza in oggetto si individua la stretta connessione intercorrente fra gli obblighi di sicurezza richiesti in capo al gestore e la condotta richiesta allo sciatore .

Specifici problemi sostanziali si richiamano nel terzo tipo di fuoripista, c.d. fuoripista consapevole o volontario, in cui assume rilievo l'assunzione consapevole del rischio da parte dello sciatore.

In ordine a tale ipotesi, occorre parametrare l'analisi alla ricostruzione del concetto di auto responsabilità .

e precipitata fuori di essa in un dirupo protetto da una rete di contenimento risultata inadeguata, e la stessa conclusione è raggiunta in una fattispecie analoga da App. Trento, 6 luglio 2004, dichiarando in quel caso anche la responsabilità solidale della scuola di sci alla quale la danneggiata si era rivolta per ricevere la lezione durante la quale era occorso l'incidente.

¹⁵³ Trib Sondrio, 17 ottobre 2013.

Il concetto in oggetto impone di ridefinire l'estensione del regime di responsabilità civile applicabile in capo al soggetto gestore ed alla luce del concetto civilistico di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni.

L'attenzione deve essere necessariamente posta in ordine agli obblighi facenti riferimento sia al soggetto gestore che al soggetto utente.

Per quanto concerne il soggetto gestore, sussiste l'obbligo, nei confronti del medesimo, di delimitare fisicamente o rendere conoscibile, anche in ipotesi di visibilità limitata, il confine spaziale della pista¹⁵⁴.

Sussiste tuttavia l'obbligo da parte dello sciatore di comportarsi secondo i canoni di diligenza richiesti nella fruizione del servizio e dunque di conformare la propria condotta alle indicazioni che il gestore metta a sua disposizione¹⁵⁵.

Richiamata l'attenzione in ordine alla natura degli obblighi riferibili ai gestori e agli utenti deve analizzarsi la conformazione che la disciplina in tema di sci fuori pista e sci alpinismo ed attività escursionistiche abbia assunto nel d.lgs. 40/2021, con particolare riferimento all'articolo 26 della medesima legge per cui *“Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso 3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità. 4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo”* .

¹⁵⁴ L'obbligo di delimitazione del bordo pista identifica una precauzione durevole .

¹⁵⁵ Circa il regime giuridico applicabile al soggetto gestore si richiamano orientamenti interpretativi circa l'applicabilità nei confronti del soggetto sciatore dell'art.2050 c.c., in ragione della circostanza che il soggetto sciatore fronteggia consapevolmente e unilateralmente i pericoli e dunque agisce in un contesto di incertezza, che possa altresì coinvolgere terzi .

La disposizione di cui al secondo comma amplia il concetto di fuoripista ad ulteriori soggetti, quali i soggetti scialpinisti e i soggetti escursionisti ¹⁵⁶.

Nei confronti degli utenti sussiste l'obbligo di verificare le condizioni nivometereologiche¹⁵⁷ e accertare il rischio di valanghe, sulla base delle proprie conoscenze.

Si accentua l'auto-responsabilità in capo ai soggetti utenti della montagna, i quali, dovranno acquisire le informazioni adeguate per effettuare le relative attività e dovranno disporre sistemi idonei a garantire un tempestivo intervento di soccorso ¹⁵⁸ e di auto-soccorso.

Secondo il medesimo indirizzo, il terzo comma dispone un obbligo informativo da parte del gestore nei confronti dei soggetti utenti circa i bollettini valanghe, esposti in luoghi idonei a garantire la massima visibilità.

Conclusivamente, i gestori possono altresì destinare specifici percorsi alla pratica dello scialpinismo, mediante una valutazione delle “*condizioni generali di innevamento ed ambientali*”, scegliendo altresì lo sviluppo di tale percorso¹⁵⁹.

Tuttavia, occorre rilevare che su un piano di natura pratica frequentemente le attività di fuoripista e scialpinismo risultano essere svolte al di fuori delle aree c.d. “antropizzate” e in uso agli sciatori alpini.

Il soggetto gestore, di conseguenza, procederà ad individuare i percorsi fuori dai territori di sua competenza.

In ottica conclusiva, occorre verificare come dottrina e giurisprudenza abbiano affrontato la questione della responsabilità del gestore gli impianti sciistici in relazione ad eventi verificatisi fuoripista.

¹⁵⁶ Si richiamano altresì tra le attività escursionistiche le risalite a ramponi e piccozze, la scalate e le escursioni con ramponi.

¹⁵⁷ Comprensiva di qualsiasi trasformazione del manto nevoso e non solo le condizioni climatiche e della neve.

¹⁵⁸ Previsione di autonomi sistemi di segnalazione di ricerca tra i quali menzionare l'apparecchio di ricerca in valanga (ARTVA), strumento elettronico, pala e sonda da neve per esplicitare un c.d. “auto-soccorso”.

¹⁵⁹ Si intende la norma nel senso che tali percorsi siano interno all'area sciabile attrezzata. L'art 4 prevede la possibilità di praticare lo sci “*nelle sue varie articolazioni*” all'interno delle aree sciabili attrezzate.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione¹⁶⁰ in un caso che vedeva coinvolto un minore, il quale, avventuratosi in un percorso fuoripista non battuto, cadeva e riportava gravi ferite.

In primo grado, il Tribunale di Venezia¹⁶¹ aveva escluso la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico, basandosi sulla circostanza che a carico di quest'ultimo è posto l'onere di manutenzione e messa in sicurezza della pista, ma che tale onere non può essere esteso anche ai percorsi fuoripista, a maggiore ragione nel caso in cui la pista sia delimitata in modo chiaro, come appunto nel caso di specie.

La Suprema Corte ha confermato quanto statuito dai giudici di merito in relazione alla responsabilità del gestore *“Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la sentenza pronunciata in grado di appello, applicando correttamente i principi vigenti in subiecta materia, ha ritenuto che il comportamento imprudente dello studente abbia integrato gli estremi del caso fortuito, sì da escludere qualsivoglia responsabilità della società di gestione del comprensorio sciistico, non solo ex art. 2051 c.c., ma anche sotto il profilo degli artt. 2050 e 2043 c.c.. Nella fattispecie, l'evento dannoso si era verificato non lungo una pista sciabile, ma su un percorso «fuori pista» con neve non battuta, situato sotto l'impianto di risalita, imboccato intenzionalmente e imprudentemente dal ragazzo con i suoi compagni, nonostante le misure adottate dal gestore per impedire eventi lesivi agli utenti, in particolare mediante appositi cartelli presenti in tutti gli ingressi alle piste. Tenuto conto, peraltro, che non era stato dedotto e provato il rapporto di custodia nella zona «fuori pista», tale comportamento del danneggiato ha comunque interrotto il nesso causale tra la res e l'evento dannoso”*¹⁶²

¹⁶⁰ Cass. civ. 23 febbraio 2016 n.3502, sez. III.

¹⁶¹ Trib. Venezia, sez. III, 17 ottobre 2008, n. 2404.

¹⁶² Così P. MARIOTTI e R. CAMINITI *“Esclusa la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico per condotta imprudente dello studente rimasto gravemente ferito in una discesa «fuori pista»”* in *Ri.da.re.it, fasc.*, 30 MARZO 2016.

In ragione di quanto sopra esposto, è possibile affermare che la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico in relazione a danni ad utenti avvenuti fuoripista possa dirsi sussistente solamente con riferimento ai percorsi interni alla pista che sia delimitata da parte del gestore in modo chiaro . Il comportamento del soggetto utente , che non si sia uniformato ai doveri di diligenza e perizia richiesta , interrompe il nesso causale tra la *res* e l'evento dannoso .

Capitolo IV

Cenni sugli altri soggetti operanti nell'ambito dell'impianto sciistico

Sommario:1. La nuova figura del direttore delle piste;2. I soggetti operanti nell'ambito di una competizione sciistica; 2.1. Il riparto di responsabilità tra l'organizzatore dell'evento e il gestore dell'impianto;2.2. Sci agonistico e profili di responsabilità; 2.3. La figura del direttore di gara

1.La nuova figura del direttore delle piste

Il D.lgs. 40 /2021 all'art. 9 enuclea l'obbligo del gestore di aree sciabili attrezzate di individuare la figura del direttore delle piste, soggetto al quale sono deferite funzioni di vigilanza, prevenzione, segnalazione dei rischi e collaborazione con il servizio di soccorso.

La figura del direttore delle piste può altresì coincidere con il soggetto gestore delle piste medesime.

Per comprendere l'autonomia di tale figura rispetto alla figura del gestore di aree sciabili, occorre ricostruirne le funzioni¹.

Il direttore delle piste è il soggetto preposto al coordinamento delle operazioni di battitura delle piste, delle operazioni di soccorso, di coordinamento del personale

¹ Un'importante indicazione normativa per individuare in concreto i diversi ruoli dei due soggetti deriva dall'art. 28 del dlgs.40/2021, relativo alla valutazione dei rischi ed al documento sulla sicurezza, che costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale. La valutazione riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il documento deve contenere la valutazione dei rischi, l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, l'individuazione delle procedure, nonché dei ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri.

Si tratta quindi di una mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti.

operante sulle piste e segnalazione tempestiva di situazioni di pericolosità al gestore².

² Si veda ad esempio in merito la legge regionale Valle D'aosta del 17 marzo 1992, n. 9 richiamata dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 ("Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione"). L'adozione di necessari provvedimenti viene disposta, previo parere, qualora possibile, della Commissione locale valanghe per l'individuazione di situazioni di particolare pericolosità, con riferimento all'ipotesi di distacco di valanghe. Determinati compiti usualmente deferiti alla competenza del gestore sono attribuiti alla figura del direttore delle piste. Si veda l'art. 3 (Direttore delle piste) «1. *L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'art. 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'art. 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 9. 2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori delle piste per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata nell'elenco regionale di cui all'art. 9.*

3. *L'abilitazione di cui al comma 2. è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Art. 5 - (Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteurs-secouriste).*

1. *All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale.*

2. *Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (3a).*

2bis. *Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza,*

fatta salva l'applicazione delle eventuali misure compensative di cui al comma 2 (3b). 3. *Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione.*

3bis. *L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:*

a) *maggiore età;*
b) *cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;*
c) *non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;*

d) *possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISF di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'aver esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di pisteurs-secouriste per almeno cinque anni anche non continuativi sostituiscono il titolo, ove mancante; e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque*

L'individuazione della figura del direttore delle piste viene rimessa alla competenza delle regioni ³e province.

L'art. 9 del d.lgs. 40/2021 identifica gli obblighi e le attività riconosciute in capo alla figura del direttore delle piste, il quale “*promuove⁴, sovrintende e dirige le*

posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta). 3ter. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'art. 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes con esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui all'art. 4, comma 2quater; b) esercizio effettivo della professione di pisteurs-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4 comma 2ter, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 3quater. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'art. 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes nell'apposita sezione separata di cui all'art. 4 comma 2quater;

b) esercizio effettivo della professione di pisteurs-secouriste con la qualifica di cui all'art. 4 comma 2quater, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. [Omissis 3 quinques...]

Art. 7 - (Obbligo di aggiornamento).

1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteurs-secouriste, anche senza averne continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 8.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio dell'attività sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

3. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 9. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 9 è verificato in sede di aggiornamento. ».

³ Individuazione del direttore della pista si veda In Abruzzo l'art. 70 della legge regionale Abruzzo 8 marzo 2005, n. 24, rubricato «Catasto Piste» dispone che: «1. Il Servizio competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario. 2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati: a) indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale; b) generalità della stazione di appartenenza e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio; c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate; d) planimetria su mappa catastale; e) accordi con proprietari dei terreni interessati; f) profilo longitudinale in scala adeguata; g) generalità del direttore della sicurezza piste».

⁴ Si veda ad esempio la Legge Regione Piemonte 14 marzo 2014 ,n.3., la quale specifica che il direttore delle piste «nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo so- cio-

attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso; f) predisporre un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio”⁵.

Si osserva in merito che il direttore delle piste opera quale soggetto preposto allo svolgimento di tutte le attività per le quali si richieda un potere decisionale tempestivo.

Le attività di coordinamento, infatti, sono preordinate ad acquisire le informazioni necessarie, anteriormente e posteriormente, alla apertura e chiusura della pista. Tutte le attività di raccolta delle informazioni dovranno poi essere comunicate al soggetto gestore delle piste⁶.

Tali informazioni risultano necessarie per effettuare correttamente gli interventi all'interno delle piste⁷.

economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali.

La Regione individua, altresì, «nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani».

Tra le funzioni conferite all'unione montana vi è anche quella della «difesa dalle valanghe» e a tale scopo le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali omotimili secondo apposite convenzioni, costituiscono le «Commissioni Locali Valanghe» (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi che supportano i sindaci nell'attuazione di misure preventive di protezione civile in situazioni di rischio per valanghe in territorio antropizzato».

⁵ D.lgs. n. 40 /2021 art. 9 .

⁶ Attività esplicate eventualmente di concerto con il gestore delle piste, per l'adozione dei necessari provvedimenti (eventi meteorologici, pericolo distacco valanghe, modifica della segnaletica, posizionamento nuove protezioni, chiusura pista ecc.) . Il direttore dovrà segnalare i rischi tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della Commissione locale valanghe. Tra le attività dovrà altresì disporre le operazioni di bonifica adottando le tecniche più adatte per rimuovere il rischio di distacco valanga, seguendo, se presente, le linee del piano di intervento (PIDA). Determinare il momento di cessazione del rischio per riaprire la pista.

⁷ Tra i quali menzionare gli operatori dei mezzi meccanici di soccorso.

Con le medesime finalità, l'attività di gestione del personale⁸ operante sulle piste ed altresì dei mezzi e delle attrezzature presenti, risulta strumentale alla prevenzione ed eliminazione di tutti gli eventuali rischi che si possano incontrare sulle piste⁹. Il direttore delle piste svolge in tal senso attività di vigilanza sullo stato di sicurezza delle piste¹⁰: la presenza di eventuali situazioni di pericolo infatti potrà legittimare la chiusura della pista.

L'organizzazione del lavoro e coordinamento del personale delle piste da sci importa una gestione corretta delle risorse umane e materiali del comprensorio sciistico, per garantire un corretto svolgimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione¹¹.

Tutte le attività di coordinamento delle operazioni di manutenzione delle piste comportano, da parte del direttore delle piste, attività di ottimizzazione di tutte le procedure¹², per evitare che sussistano tempi prolungati per l'adozione delle misure.

⁸ Operatori di mezzi meccanici e pister securities.

⁹ Con riferimento al pericolo di distacco valanghe, occorre la segnalazione dei rischi tempestiva al gestore.

¹⁰ Art. 9 comma 2 lett a D.lgs. 40/2021.

¹¹ Tra le attività del direttore delle piste : 1.sovrintendere e coordinare il lavoro del personale delle piste da sci, verificando la corretta esecuzione dei compiti assegnati e la qualità dei risultati delle operazioni svolte. 2.Organizzare il lavoro e coordinare il personale. 3.Definire turni e modalità di lavoro (attività da svolgere; tempi e metodi) del personale operante sulle piste (pisteurs-secouristes , addetti battitura, addetti produzione neve). 4. Coordinarsi nelle attività organizzative, quando necessario, con il gestore delle piste. 5. Impartire direttive ed assegnare compiti ai propri collaboratori per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria delle piste. 6.Impartire direttive, assegnare compiti e coordinare il personale durante le operazioni di emergenza. Controllare lo svolgimento dei compiti assegnati e la qualità del prodotto realizzato. 7. Valutare le prestazioni individuali e di gruppo, anche al fine della gestione strategica delle risorse umane e professionali.8.Agire nel rispetto delle funzioni proprie ed altrui, conoscendo l'organigramma aziendale.

¹² Si veda le attività di Coordinare le operazioni ordinarie di manutenzione delle piste , attività in cui rilevare tutte le informazioni possibili circa lo stato delle piste al fine di prendere decisioni e di coordinare le operazioni di manutenzione ordinaria ottimizzando le procedure (battitura, innevamento, sistemazione di segnaletica e delle protezioni) verificare che il lavoro di manutenzione sia effettuato secondo quanto stabilito, verificare lo stato di efficienza del materiale a disposizione e la cura con la quale viene usato.

Le attività informative per il coordinamento del servizio di soccorso¹³ devono essere altresì tempestive, soprattutto qualora si presentino situazioni di emergenza tali da dover giustificare un intervento tempestivo.

Tali attività ¹⁴risultano strumentali a garantire una più ampia tutela dei soggetti utenti¹⁵.

Il direttore delle piste dovrà altresì gestire la relazione con i soggetti turisti per fornire a questi ultime informazioni chiare e complete.

Sono altresì riconosciuti, in capo al soggetto direttore delle piste, poteri di garanzia nei confronti dei soggetti utenti ¹⁶ per le attività svolte dai propri sottoposti, in ragione della complessità dell'organizzazione.

Identificati gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo ivi menzionati, si specificano, alla lettera d dell'art.12 dlgs.40/2021, ulteriori attività

¹³ Risorse umane e mezzi di soccorso e mezzi per gestire il flusso di informazioni . In tal caso è necessario il coordinamento per le operazioni di alto grado di difficoltà.

¹⁴ Trib. Sondrio 11 novembre 2019, n. 636: «il gestore di area sciabile è titolare di una posizione di garanzia che impone di adottare ogni cautela possibile per prevenire il rischio valangivo entro i confini dell'area sciabile; egli è tenuto altresì a monitorare e segnalare il pericolo valanghe presente lungo un itinerario sciistico servito dagli impianti di risalita. Sussiste, per contro, l'esclusiva responsabilità della vittima (secondo il principio di cd. auto-responsabilizzazione dello sciatore fuoripista) nel caso in cui la stessa si avventuri in fuoripista, deviando peraltro dall'itinerario sciistico naturale, senza munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso».

¹⁵ Si veda. App. Venezia, 12 maggio 2021: «Posto che, qualora ravvisino una situazione di pericolo determinata dal ghiaccio formatosi su di un tracciato sciistico, il gestore dell'area sciabile e il responsabile della sicurezza delle piste sono obbligati a eseguire la chiusura della pista nel più breve tempo possibile e con le modalità più idonee, rispondono a titolo contrattuale il primo ed extra-contrattuale il secondo per i danni occorsi a uno sciatore che, intrapresa una pista ghiacciata, perda il governo della propria traiettoria, cadendo e impattando un cannone sparaneve non adeguatamente dotato di precauzioni passive, ove emerga in giudizio che prima del sinistro il responsabile della sicurezza della pista preposto del gestore, dopo aver riscontrato il mutamento delle condizioni climatiche e della consistenza della neve, abbia solo avviato le operazioni di chiusura della pista, posizionando a valle dell'accesso alla pista in questione una rete incapace di impedire fisicamente l'accesso dell'utenza (potendo quest'ultima continuare ad accedere alla pista in ragione degli ampi varchi lasciati percorribili ai lati, in mancanza di espliciti segnali posizionati all'imbocco pista, recanti l'indicazione "pista chiusa"), atteso che l'apposizione di una rete siffatta a valle dell'imbocco della pista non è idonea a impedire l'accesso fisico alla pista e non costituisce di per sé un segnale idoneo a dissuadere gli sciatori dall'intraprendere tale accesso».

¹⁶ Si veda Cass., 18 settembre 2014, n. 38343:«onde apprezzare, in concreto, il titolare della posizione di garanzia occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva; non potendosi peraltro escludere che, sempre nel concreto, si apprezzi la sussistenza di una pluralità di soggetti chiamati concorrentemente a governare il rischio: ciò che è ben possibile, specie in organizzazioni di una qualche complessità, laddove vi siano persone, con diversi ruoli e competenze, chiamati a ricoprire il ruolo di garanzia».

riconosciute in capo al direttore delle piste, che sostanziano poteri di intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista, la cui corretta realizzazione è necessaria per garantire standard di sicurezza idonei¹⁷; in tali ipotesi il direttore delle piste coadiuva l'attività del soggetto gestore.

L'art.12 del d.lgs. 40/2021 specifica la portata dell'obbligo di manutenzione riconosciuto in capo al direttore della pista e al gestore di aree sciabili, per cui *«qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione»*.

Si specificano le attività di collaborazione con *«con il servizio di soccorso sulle piste» (lett. b), nonché di coordinare e dirigere «gli operatori addetti al servizio di soccorso» (lett. e)¹⁸.* » precedentemente menzionate.

Occorre specificare che il direttore delle piste riveste una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti utenti.

Specificatamente, *«L'obbligo di garanzia del direttore di una pista di sci che consiste in un obbligo di protezione, è proiezione di una posizione di garanzia che riguarda anche pericoli atipici, cioè quelli che uno sciatore non si attende di trovare. Deve, ovviamente, escludersi che un tale obbligo possa dilatare sino a comprendere i c.d. pericoli esterni,¹⁹ ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste a cui, tuttavia, può andarsi incontro in caso*

¹⁷ Il direttore sovrintende la realizzazione della pista.

¹⁸ Tali funzioni si collegano con le previsioni contenute nel successivo art. 29 del decreto, il quale individua nella *«Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche»*, i soggetti competenti al *«controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente capo e di cui alla relativa normativa regionale»*

¹⁹ Sono richieste attività di costante battitura e continua manutenzione. Si veda Cass., 20 aprile 2004, n. 27861. Si tratta di *«sicurezza interna e non assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, rocce, pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura»*.

*di uscita di pista, giacché la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista stessa”.*²⁰

Al fine di garantire una completezza espositiva, occorre altresì valutare la natura del rapporto intercorrente tra il gestore delle piste e il direttore delle piste medesime²¹.

La natura della relazione intercorrente tra le due figure risulta essere ricondotto nell’ambito della disciplina di un rapporto tra soggetto datore di lavoro e delegante²². Al soggetto gestore infatti viene riconosciuto un potere sostitutivo²³, in

²⁰ Corte Cass, sez. Feriale Penale, sent. n. 37267/2015. Il caso : «L'imputato, in qualità di direttore delle piste e della sicurezza di una società gerente alcune piste di sci, veniva condannato per il reato di omicidio colposo di un giovane sciatore in violazione della normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport da discesa e da fondo (L. n. 363/2003). In particolare, nel corso del processo si accertava che il ragazzo era caduto in uno strapiombo di circa quattro metri dopo essersi immesso in un sentiero di collegamento tra due piste, totalmente privo di protezioni. Fuori pista e assenza di responsabilità. L'imputato, nel proprio ricorso, ai fini di una propria deresponsabilizzazione, lamenta il non aver tenuto conto della traiettoria posta in essere dallo sciatore e dei fuori pista percorsi, nonché la responsabilità del padre, con cui lo stesso aveva effettuato le discese, il quale era a conoscenza del fatto che le norme generali del contratto di utilizzazione degli impianti di risalita e di uso delle piste non sono applicabili ai tratti fuori pista». Si veda L.MUSUMARRA, *La gestione della sicurezza negli sport invernali*, in *Riv. dir.sport.* fasc.II,2018 «Peraltro quest'ultima sentenza – richiamando la teoria del c.d. contatto sociale di matrice civilistica – aggiunge alla tradizionale fonte dell'obbligo di impedire eventi lesivi, ex art. 40, comma 2, c.p., ulteriori e diverse posizioni di garanzia in applicazione di principi costituzionali, laddove afferma che «in tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico, l'omittente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba attivarsi per impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, insorgano a suo carico, per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile».

²¹ Come precedentemente menzionato, le due figure potranno coincidere.

²² Si segnala in ordine alla tematica in oggetto la pronuncia della Cass. pen., 13 dicembre 2019, n. 50427, in virtù della quale si estende l'applicabilità dell'articolo 17 del dlgs. 81/2008 al gestore delle piste da sci, per cui «l'iniziale valutazione dei rischi rappresenta un adempimento doveroso e non delegabile, come logicamente si evince dall'art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, il quale, sebbene espressamente previsto nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, notoriamente connotati da una pluralità di fonti di pericolo, è estensibile, per identità di ratio, anche al caso in esame, stante l'intrinseca pericolosità della messa in esercizio di una pista di slittino. Il gestore [...] ha l'obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio della pista medesima, sicché egli risponde, a titolo di colpa, della morte di un utente della pista, deceduto a causa di un incidente provocato da una situazione di pericolo – quale l'uscita dal tracciato a causa del fondo ghiacciato e lo schianto contro un albero ubicato nelle immediate vicinanze – che non era stato valutato dal gestore medesimo prima della messa in esercizio della pista [...] il gestore, tenuto conto delle concrete caratteristiche della pista [...] e dell'ambiente naturale in cui essa è ubicata avrebbe dovuto valutare ab origine il rischio riguardante l'uscita dal tracciato della pista da parte degli utenti e predisporre adeguati mezzi di protezione».

Si veda in merito L.MUSUMARRA, *Il personale operante nell'area sciabile attrezzata: ruoli e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*,1,2022,p. 32 e ss.

²³ Responsabilità del gestore «per non avere esercitato la dovuta vigilanza sull'attività del delegato e per non avere esercitato il relativo potere sostitutivo»; sia il responsabile della sicurezza «per non avere esercitato in modo idoneo i suoi compiti, per non avere preso le misure necessarie

ipotesi di inerzia colpevole del soggetto delegante²⁴, sicché come statuito dalla Corte di cassazione²⁵ *“benché debba riconoscersi la sussistenza dell’atto formale di conferimento della delega [...] non può affermarsi che, in concreto e sostanzialmente, vi sia stato il trasferimento degli obblighi di prevenzione e sicurezza, gravanti sull’imprenditore. E ciò perché il delegato era palesemente privo delle capacità e competenze necessarie, essendo stato promosso dirigente, nonostante la qualifica di operaio precedentemente rivestita. Così come era privo dei poteri e delle dotazioni economiche indispensabili allo svolgimento dell’incarico. Di conseguenza, la delega deve essere ritenuta priva di ogni effetto concreto, in quanto si traduce in uno strumento con cui si persegue unicamente il trasferimento della responsabilità e non l’adempimento degli obblighi di legge»*.
Analizzata la figura del direttore delle piste, occorre individuare i soggetti operanti nell’ambito di una competizione sciistica e distinguere le competenze singole attribuite alle relative figure.

2. I soggetti operanti nell’ambito di una competizione sciistica

Le attività di preparazione di una competizione sciistica coinvolgono una pluralità di soggetti. Esse sono strumentali ad una corretta realizzazione della competizione e assumono ognuna una autonoma rilevanza giuridica.

in tema di sicurezza, nei limiti delle competenze finanziarie a lui riconosciute, e per non avere segnalato alla società la necessità di intraprendere le doverose misure di protezione, che richiedessero una spesa eccedente il predetto limite».

²⁴ Il delegante, infatti, rimane titolare di una posizione di garanzia, il cui contenuto precettivo muta proprio per effetto della delega validamente conferita, e che si concretizza nel dovere di vigilanza sull’attività del delegato. Perché tale dovere di vigilanza possa essere concretamente ed efficacemente attuato è indispensabile che il delegante sia informato dei principali eventi lesivi che si verifichino sulla pista e delle conseguenti azioni di contrasto intraprese dal delegato. Il delegante, perciò, all’atto di conferimento della delega deve predisporre adeguati processi che garantiscano un flusso informativo, in modo da acquisire le notizie più rilevanti in tema di sicurezza della pista al fine di verificare il puntuale adempimento dei doveri a cui il delegato è preposto e, in caso di inerzia di costui, provvedere in sua vece.

²⁵ La già richiamata Cass. Pen n. 50427.

Per comprendere l'estensione di tali operazioni, occorre preliminarmente individuare le categorie di soggetti operanti nell'ambito di una competizione sciistica e specificare le relative mansioni.

In primo luogo, c'è la figura dell' organizzatore²⁶, ossia *“la persona fisica, la persona giuridica, l'associazione non riconosciuta ex art.36 ed il comitato che assumendone tutte le responsabilità (civili , penali , amministrative)nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato , promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive , indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e , quindi , indipendentemente dal pubblico spettacolo”*.

Tale nozione permette di inquadrare la figura dell'organizzatore di una competizione sciistica, il quale deve essere una società o una associazione sportiva, affiliata in pianta stabile alla FIS²⁷. L'affiliazione²⁸ alla FIS è obbligatoria per la società o l'associazione sportiva che organizza la competizione sportiva.

Occorre valutare, in tale ottica, le funzioni assolve dal CONI, rispetto alle singole federazioni nazionali. Il CONI è l'organismo di governo dello sport in Italia che *“cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali”*²⁹.

²⁶ P.DINI , *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv.dir. sport.*, 1971, p. 416. Per una ricostruzione della figura, dei compiti e delle responsabilità dell'organizzatore, si veda già M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contratto e impresa* ., 2011, p. 150 ss.

²⁷ La federazione italiana sport invernali(FIS) è composta da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (nonostante possano avere la forma di società di capitali), che rappresentano i soggetti preposti alla organizzazione di competizioni sciistiche, in quanto la FIS non è dotata di un settore professionistico, nonostante abbia il controllo di tutte le attività connesse con l'uso degli sci, il bob, e gli slittini, mentre non più quello di hockey e pattinaggio sul ghiaccio. Si veda, in particolare, l'art. 3 dello Statuto della FIS, per il quale *«la FIS favorisce in tutti i campi lo sviluppo degli sport invernali; ne promuove e coordina l'attività in ogni manifestazione con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad essa aderenti»*.

²⁸ Comporta la copertura assicurativa.

²⁹ Art. 2 decreto Melandri; Statuto del Coni 11 giugno 2014, art.2. comma 1,» *«il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale»*, ed al comma 2, che *«il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati»*.

Ciò specificato, il soggetto organizzatore esplica le proprie attività in concordanza con una pluralità di soggetti³⁰, che svolgono³¹ funzioni differenziate all'interno della competizione.

In primo luogo, vi è il comitato organizzatore, soggetto giuridico preposto alla gestione dei diritti, doveri ed obblighi derivanti dall'attività di organizzazione.

³⁰ R. CAMPIONE, op. cit., p. 340 ss.; M. PRADI, op. cit., p. 173; nonché, A. ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, che, dopo aver descritto alla p. 3 ss. le varie specialità sciistiche organizzate sotto l'egida della FISI, a p. 9 ss. indica i vari soggetti principalmente impegnati nell'organizzazione delle gare di sci.

³¹Regolamento FISI Federazione italiana sport invernali per cui « *Ulteriori figure sono*
1. *Capo dei Controlli organizza e dirige il lavoro dei controllori di porta. Provvede al loro dislocamento in pista. Controlla il loro grado di conoscenza dell'incarico assegnato e se necessario da loro tutte le informazioni per lo svolgimento corretto dell'incarico, impartisce le necessarie disposizioni sul settore di pista e sulle porte assegnate al loro controllo facendo l'elenco nominativo dei controllori col numero delle porte assegnate. Al termine della gara deve radunare all'arrivo tutti i controllori di porta, verificare che tutti i cartellini siano completi e leggibili e li consegnerà al Giudice Arbitro. Dovrà rimanere, con i controllori, a disposizione della giuria fino alla scadenza del termine utile per i reclami.*
2. *Direttore del Cronometraggio è il capo dei cronometristi. E' responsabile dell'esatta rilevazione dei tempi e di tutti i calcoli inerenti alla gara.*
3. *Direttore dell'Ufficio Gare è responsabile del lavoro di segreteria riguardanti la gara quali iscrizioni e controllo tesseramento FISI. E' responsabile della redazione dei processi verbali nelle riunioni del Comitato Tecnico e della Giuria. Deve assicurarsi che i risultati ufficiali (classifiche) contengano tutti i dati e le indicazioni prescritte del regolamento e la loro conseguente affissione sul tabellone dei comunicati e che siano consegnate o spedite a tutte le società partecipanti. E' responsabile, col Delegato Tecnico FISI, dell'invio via e-mail del MATRIX delle classifiche al CED FISI ed al Comitato Regionale di competenza.*
4. *Responsabile del servizio medico e di soccorso è la persona incaricata dal comitato organizzatore a predisporre e garantire un efficiente servizio di soccorso (secondo le prescrizioni riportate in RTF e in Agenda dello Sciatore) durante le prove ufficiali, quando previste, e durante le gare. Deve assicurarsi che tutti gli addetti, lungo la pista, siano in contatto radio. Prima dell'inizio delle prove e/o delle gare deve concordare il piano di soccorso con il Direttore di Gara. Deve assicurarsi che per tutte le gare di Discesa e SuperG, un medico sia disponibile alla partenza per ogni eventuale intervento in pista e che sia in comunicazione radio con la Giuria ed il personale di soccorso. Per le gare Internazionali, invece, un medico deve essere disponibile per tutte le specialità. Si richiamano ulteriormente Responsabile del Servizio d'Ordine.*
5. *Il Responsabile del Servizio d'Ordine deve prendere tutte le misure necessarie affinché gli spettatori non entrino in pista. Deve preparare un piano dettagliato e disporre di un numero sufficiente di addetti. Deve provvedere affinché dietro le barriere di delimitazione ci sia spazio sufficiente per permettere la libera circolazione degli spettatori.*
6. *Il responsabile del Materiale e delle Installazioni Tecniche deve provvedere alla fornitura di tutte le attrezzature e mezzi necessari per la preparazione e manutenzione della pista, per lo svolgimento della gara a meno che questo incarico non sia stato affidato ad altre persone.*
7. *L'addetto Stampa è responsabile per l'assistenza ed informazioni ai giornalisti, fotografi, rappresentanti della radio e della televisione, in accordo con le disposizioni emanate dal comitato organizzatore».*

Il comitato tecnico organizzatore ³², all'interno del quale si individuano una pluralità di soggetti ³³, assume poteri di organizzazione, promozione e direzione della gara³⁴.

Tra le figure rilevanti, si individua la figura del presidente del comitato, che rappresenta il comitato medesimo, dirigendone le riunioni e decidendo in ordine a tutte le questioni di merito di propria competenza, cooperando strettamente con la FISI e, ulteriormente, le figure del direttore di Pista, l'assistente del direttore di gara, il segretario di gara e il direttore dello stadio.

Fanno parte del Comitato organizzatore, poi, il soggetto responsabile del servizio medico e di soccorso e il Responsabile del servizio d'ordine.

Relativamente alle competenze, detto Comitato anzitutto provvede alla nomina del direttore di gara, soggetto responsabile della preparazione della pista in gara .

Inquadrata la figura del Comitato Tecnico Organizzatore occorre analizzare, in ordine alle figure operanti all'interno di una competizione sciistica, la composizione e le funzioni svolte dalla Giuria.

La giuria di gara è costituita da una pluralità di soggetti, tra i quali, il delegato tecnico, ossia il capo della giuria nominato dalla FISI, l'assistente del delegato

³² Può rispondere la FISI ex. 2049 qualora il sinistro sia imputabile ad un membro del comitato organizzatore che sia stato nominato dalla federazione . In tema si veda M.PITTALIS ,*op.cit.* ;in tal senso, G. TAMBURRINO, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 255 « L'organizzatore non risponderà invece ex art. 2049 c.c. per il sinistro posto in essere dallo sciatore, che gareggia infatti per la propria vittoria, e la cui attività sportiva non è minimamente riconducibile all'organizzatore quale suo committente». Per un particolare profilo, si veda la recente Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 13940, in *DeJure*, per la quale «nelle ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la responsabilità dell'organizzatore della gara, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all'attività agonistica in concreto svolta, si aggiunge, senza escluderla, a quella del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, per l'ottemperanza agli obblighi impostigli dalla suddetta normativa, di cui all'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 22 settembre 1987 n. 11-51/legisl. (regolamento per l'esecuzione della L. 21 aprile 1987, n. 7)».

³³ Costituito da persone fisiche e giuridiche, di nomina federale FISI, che è investito di tutti i diritti , compiti e doveri dell'organizzazione o nominati dalla società organizzatrice.

³⁴ Altresì tutti i poteri e doveri analoghi.

tecnico, il direttore di gara ,due membri esterni nominati dalla FISI ,il Direttore di Pista³⁵, il giudice di partenza e giudice³⁶ arbitro³⁷.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti: delle decisioni viene redatto verbale, in cui si dà indicazione delle decisioni di voto assunte dai singoli componenti.

L'attività della giuria, circoscritta in un arco temporale ben preciso ³⁸, si sostanzia nello svolgimento di attività di natura tecnica e organizzativa.

Da un punto di vista tecnico, la giuria controlla lo stato della pista di gara e dei tracciati, controllando altresì le zone di partenza, di arrivo e le aree di arresto dopo l'arrivo; svolge attività di controllo sul lavoro del tracciatore, autorizza l'impiego di prodotti chimici , controlla la condizione della neve e preparazione della pista ³⁹.

³⁵ Nominato dal comitato organizzatore .

³⁶ Regolamento FISI «L'arbitro viene *Nominato su proposta del delegato tecnico fisi durante la riunione dei capi squadra , oppure dai responsabili regionali dei giudici di gara FISI. L'Arbitro, e l'eventuale assistente Arbitro per le prove veloci, dovranno pertanto essere presenti alla riunione di giuria.*

Dovranno essere presenti in partenza con i componenti della giuria prima dell'inizio della ricognizione e visionare col gli stessi che il tracciato di gara rispecchi i regolamenti per le categorie in gara e che siano state adottate tutte le specifiche riguardanti la sicurezza della pista (omologazione e ulteriori richieste della Giuria)».

In accordo con gli altri componenti della Giuria dovranno assistere a tutto lo svolgimento della gara rimanendo costantemente in contatto col delegato tecnico FISI per qualsiasi problema si potesse presentare. A fine gara ,l'Arbitro dovrà controllare col delegato tecnico FISI i documenti di competenza, attendere l'elenco squalificati ed eventuali reclami. Verrà congedato dal delegato tecnico FISI dopo aver assolto tutti i propri compiti. Lo stesso collabora con il delegato tecnico. Specifiche attività: controlla il sorteggio; alla fine della prima manche e di nuovo alla fine della gara, l'Arbitro riceverà i rapporti (cronologica o partenza ed arrivo e cartellini controllo porte) degli responsabili di partenza e di arrivo e qualsiasi altro rapporto ufficiale relativo alla violazione delle regole e delle squalifiche; verifica, firma e pubblica il verbale delle squalifiche nella bacheca ufficiale a fine manche ed a fine gara, incluso l'elenco di concorrenti squalificati, i numeri di porta dove si sono verificate le violazioni al regolamento, il numero della porta interessata e l'ora esatta dell'affissione; invia una segnalazione alla FIS in caso di circostanze insolite o in caso di una seria divergenza di opinioni tra i membri della giuria o in caso di gravi lesioni a un concorrente.

³⁷ Nominato dalla FISI.

³⁸ L'attività della Giuria inizia dalla prima riunione e termina, se non ci sono reclami, dopo la scadenza del tempo previsto per eventuali reclami ed al più tardi dopo la risoluzione di tutti gli eventuali reclami.

³⁹ Tra gli altri stabilire ricognizione supplementari, posizionare zone gialle, controllare posizione corretta delle porte, determinare il numero degli apripista per ciascuna prova e loro ordine di partenza , determinare le modalità di ricognizione dei percorsi per gli atleti, aprire e chiudere le piste di gara per gli allenamenti ufficiali , tenendo conto dei preparativi tecnici, dare istruzioni ai controlli di porta e chiedere loro informazioni ,domandare in caso di necessità informazione agli apripista.

Dal punto di vista organizzativo, la giuria deve verificare i punteggi dei concorrenti, suddividerli in gruppi secondo precisi criteri e, qualora sia necessario, disporre la ripetizione della gara o disporre l'annullamento.⁴⁰

Inoltre, detto organismo decide nel merito, insieme al soggetto delegato tecnico, l'esclusione di un concorrente e le squalifiche e reclami pervenuti da parte dei soggetti partecipanti, avendo potere di emanare specifiche disposizioni speciali durante lo svolgimento della manifestazione.

Per garantire un corretto svolgimento della gara, la FISI nomina un delegato tecnico, garante⁴¹ della FISI, affinché la competizione si svolga secondo le regole federali.

⁴⁰Tra le ipotesi da menzionare:

-se innevamento è insufficiente;
- non sono state recepite le indicazioni riportate nel Certificato di Omologazione;

- l'organizzazione del servizio di soccorso e sanitario è insufficiente o inesistente;

- l'organizzazione del servizio d'ordine è insufficiente;

- accorciare il tracciato se le condizioni meteorologiche o d'innevamento lo rendono necessario;

- interrompere la gara ai sensi dell' art. 624; - annullare la gara ai sensi dell' art. 625 .

⁴¹ Regolamento FISI e ICR RULES "Prima della gara:- Consulta il certificato di omologazione della pista e si informa circa la possibile esistenza di autorizzazioni speciali.

- In mancanza dell'omologazione la Giuria deve annullare la gara (vedi art. 650)

- Consulta i referti di gara relativi a manifestazioni precedenti nella medesima località e controlla se sono stati apportati miglioramenti/modifiche proposte

- Controlla le piste di gara.

- Verifica l'applicazione dell'art. 704 riguardante gli allenamenti ufficiali.

- Controlla a campione il corretto fissaggio dei teli ai pali delle porte.

- Collabora nei lavori di preparazione amministrativi e tecnici.

- Controlla gli iscritti incluso i punti FISI.

- Controlla la disponibilità di un numero sufficiente di radio (con frequenze separate).

- Esamina gli accrediti e le autorizzazioni di accesso alla pista.

- Controlla la pista di gara per quanto riguarda la preparazione, la delimitazione, nonché la sistemazione delle aree di partenza e arrivo.

- Controlla la tracciatura insieme alla Giuria.

- Verifica la posizione delle torrette della televisione e si accerta che queste siano adeguatamente protette.

- Controlla l'ubicazione dei posti di pronto soccorso sulla pista nonché l'organizzazione del servizio medico.

- Verifica tutte le installazioni tecniche come il cronometraggio, il cronometraggio manuale, i collegamenti, i mezzi di trasporto,

- È presente sulla pista per tutta la durata degli allenamenti ufficiali.

- Partecipa a tutte le riunioni di Giuria e dei capisquadra.

- Collabora strettamente con i funzionari del comitato organizzatore e con i tecnici della FISI.

- Presiede le riunioni di giuria con voto prevalente in caso di parità.

- Se necessario, nomina i membri della giuria.

- Se per causa di forza maggiore non è possibile disputare una gara di slalom o slalom gigante sulla pista omologata, il Delegato Tecnico in accordo con la giuria ha il diritto di spostare la gara

Tale soggetto deve essere presente in pista durante la gara, collaborare con i membri della giuria e capisquadra e controllare il rispetto delle regole.

In ultima analisi, tra le ulteriori figure individuabili all'interno di una competizione sciistica vi sono le figure del direttore di pista, responsabile della attività della preparazione della pista ⁴², il soggetto Responsabile di Arrivo⁴³, nominato dal Comitato Organizzatore e la figura del Tracciatore, nominato dal Direttore di gara. Il Tracciatore posiziona le "porte" ⁴⁴attraverso le quali i concorrenti dovranno disporre il passaggio. L'attività di tracciatura⁴⁵ è compito esclusivo del tracciatore. Un ulteriore ruolo chiave è assolto altresì dal direttore dei controlli, che assume un ruolo congiunto con la Giuria per l'organizzazione e posizionamento dei controllori.

Il direttore dei controlli assume e raccoglie tutte le informazioni necessarie da riferire alla Giuria di gara.

su una pista di riserva omologata proposta dall'organizzatore. Questo con la condizione che i parametri di omologazione vengono soddisfatti. Per le gare di discesa libera e Super Gigante è solo possibile accorciare la pista omologata. Il minimo dislivello previsto, deve in tutti i casi essere rispettato»

⁴² Secondo le indicazioni della Giuria.

⁴³ Il responsabile dell'arrivo deve essere presente alle riunioni di giuria, nonché, nella zona d'arrivo prima dell'inizio della ricognizione e rimanervi fino alla fine della gara. (sarà congedato dal giudice arbitro)

Il suo compito è di controllare il corretto passaggio degli atleti al traguardo e controllare l'ultima porta del tracciato. Dovrà effettuare la registrazione del cronologico di arrivo, essere in contatto radio con i membri della giuria, vigilare sul corretto funzionamento del cronometraggio e tutto l'insieme delle attività che si svolgono all'arrivo. Dovrà tener sgombra l'area di arresto all'arrivo, da qualsiasi impedimento e dagli atleti stessi.

⁴⁴ Durante la gara vengono controllate dai giudici di porta, incaricati di vigilare che la pista sia sgombra di pubblico, che le porte siano libere da attrezzi e adeguatamente livellate.

⁴⁵ Tracciatore può proporre delle modifiche della pista per una migliore sicurezza del tracciato.

Il Tracciatore ha diritto di avvalersi di un numero sufficiente di aiutanti, in modo di potersi concentrare solo sulla tracciatura. Deve avere a disposizione sufficiente materiale. Deve completare il tracciato da gara senza interruzione. Doveri del Tracciatore.

Affinché il percorso possa essere tracciato tenendo conto delle caratteristiche del terreno, delle condizioni di innevamento e delle capacità dei concorrenti, il tracciatore deve effettuare una ricognizione preliminare della pista possibilmente con il Delegato Tecnico, Arbitro, Direttore di gara e Direttore di pista. Il tracciatore procede alla tracciatura rispettando i dispositivi di sicurezza e preparazione della pista. Il tracciatore deve tenere in considerazione anche la velocità che verrà raggiunta durante l'effettuazione del tracciato da parte dei concorrenti. In tutti i tipi di gara il tracciatore deve piazzare le porte secondo i regolamenti. I tracciati devono essere pronti per tempo, in modo che i concorrenti non siano disturbati mentre effettuano la ricognizione.

Nelle gare di discesa deve essere presente il tracciatore sul luogo di svolgimento della gara, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori preparatori e messa di opera delle misure di protezione.

A conclusione della gara, il direttore di gara dispone la redazione del referto di gara⁴⁶, la firma delle classifiche ufficiali e autorizzazione all'inizio della premiazione ed infine la presentazione alla FISI di proposte di modifica delle regole.

2.1. *Il riparto di responsabilità tra l'organizzatore dell'evento e il gestore dell'impianto*

Occorre ora focalizzare l'attenzione sul riparto di responsabilità operante tra il soggetto organizzatore⁴⁷ e il gestore degli impianti sciistici, per i danni verificabili nell'ambito di una manifestazione sportiva.

Preliminarmente, si reputa necessario distinguere le competenze attribuite ai soggetti ivi considerati.

L'attività di organizzazione è di per sé un'attività del tutto neutra⁴⁸. Essa comprende, tra le sue finalità, le attività di promozione della competizione ed altresì poteri di controllo e direzione per lo svolgimento della stessa.

⁴⁶ Si consegna copia alla Società Organizzatrice e lo invia al Comitato Regionale di competenza della stessa e, qualora diverso, anche al Comitato Regionale di competenza del territorio dove avviene la gara e – solo per le gare nazionali – anche alla Commissione Nazionale Giudici di Gara. Dovrà inoltre inviare al proprio Comitato Regionale referto e classifiche cartacee con firma in originale;

- deve consegnare alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del calcolo della penalità (ove previsto) firmato in originale e trattenere copia e deve accertarsi che la Società organizzatrice proceda alla trasmissione delle classifiche a FISI ufficio CED/Punteggi entro 5 giorni dalla fine della manifestazione

⁴⁷ Per la definizione di organizzatore *P.DINI, L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità 1971, p. 416*. Per una ricostruzione della figura, dei compiti e delle responsabilità dell'organizzatore, si veda già *M.PITTALIS, La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 150 ss. Si definisce organizzatore « la persona fisica (ipotesi rara), la persona giuridica (in forma di S.p.A. o di S.r.l.), l'associazione non riconosciuta ex art. 36 ss. c.c. (ipotesi molto frequente, che ricomprende le c.d. «società sportive» soprattutto dilettantistiche) ed il comitato, che, «assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato, promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo». Per le competizioni sciistiche occorre specificare che l'organizzatore può essere soltanto una società o una associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla FISI che metta a disposizione servizi e mezzi necessari allo svolgimento della gara.

⁴⁸ L'eventuale situazione di pericolo si ha solo quando di regola si realizzi l'intervento dei partecipanti. Si veda *G.ZUDDAS, Il concetto di attività pericolosa e l'equitazione*, in *Foro pad.* 1990, 346 ; *B.BERTINI, op. cit.*, p.39, il quale rileva che occorre distinguere la pericolosità di un'attività sportiva e la pericolosità della connessa organizzazione.

Occorre specificare che le federazioni sportive godono di una specifica autonomia giuridica rispetto al CONI⁴⁹, per cui rispondono autonomamente delle proprie omissioni⁵⁰ nell'ambito di tutte le attività di organizzazione⁵¹ delle singole gare sportive⁵².

Per quanto concerne la figura dell'organizzatore, occorre distinguere la figura del c.d. organizzatore di diritto dalla figura del c.d. organizzatore di fatto⁵³, soggetti non

⁴⁹ Sono sotto la vigilanza dello stesso.

⁵⁰ Culpa in vigilando.

⁵¹ Ogni qualvolta l'attività svolta dalla federazione abbia valenza pubblicistica si afferma la responsabilità del CONI ed invece la responsabilità della sola federazione opera relativamente alle attività rientranti nell'autonomia tecnico organizzativa di natura privata della stessa. Specificatamente M.PITTALIS op.cit, « la legge 23 marzo 1981, n. 91, che ha parzialmente modificato i rapporti fra CONI e federazioni, ed il cui art. 14, comma 2, espressamente riconosceva alle federazioni «autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto il controllo del C.O.N.I.», nonché, da ultimo, il già ricordato d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 19 ha abrogato sia la legge n. 426/1942, che l'art. 14, legge n. 91/1981, ed all'art. 15, comma 2, ha attribuito personalità giuridica di diritto privato alle federazioni, le quali, peraltro, pur senza rivestire più – sempre in forza di tale normativa – la natura di «organi» del CONI, continuano ad essere soggette, sotto molteplici aspetti, al controllo dello stesso.»[.]. A tal riguardo, l'art. 23, comma 1, Statuto CONI, attribuisce valenza pubblicistica esclusivamente alle attività delle federazioni sportive nazionali relative «all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping»; nonché alle attività relative «alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici». Ma è opportuno ricordare anche quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, ai sensi del quale «nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse»; disposizione, quest'ultima, introdotta con deliberazione del 26 febbraio 2008, alla luce della quale vi è chi ritiene che oggi la tesi della natura «mista» delle federazioni dovrebbe essere rimeditata, e che dovrebbe affermarsi la natura privatistica delle Federazioni anche con riguardo alle attività a valenza pubblicistica dalle stesse svolte ».

⁵² Rientra nella competenza delle federazioni quali attività privatistiche. Si è riconosciuta la responsabilità ex.2043 c.c. del gruppo sportivo dell'atleta e della federazione sportiva nazionale di riferimento, in una fattispecie in cui, in un incontro di basket, un giocatore, giovando veementemente, aveva urtato contro la porta a vetri dello spogliatoio, sfondandola e procurandosi ferite da taglio multiple agli arti superiori, e ciò sul rilievo che la federazione avrebbe la indiscussa titolarità dell'attività ispettiva e di controllo che si esplica attraverso omologazione del campo da gioco secondo il regolamento esecutivo. In tal senso Trib. Milano, 23 febbraio 2009, n.2430, in *rass. Dir econ. Sport*, 2010, p.160, con nota di Agostini. In altra ipotesi la suprema corte ha negato la responsabilità della FISI aggregando invece quella diretta del CONI per l'omologazione di una pista fa sci non conforme alle prescrizioni tecniche

⁵³ Cfr.F.ALBEGGIANI, *Sport*, cit., 545; P.DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv dir. sport.*, 1971, 419, s; B.BERTINI, *La responsabilità sportiva*, cit, p.119 ss; M.CONTE, *Il risarcimento del danno*, op. cit., p.24.

federati e non autorizzati e non tenuti ⁵⁴ all'osservanza di provvedimenti federali, anche di natura sanzionatoria.

Con riguardo a tale ultimo soggetto, si pone il problema di verificare se esso sia vincolato al rispetto delle regole federali e quali siano i riflessi, dal punto di vista della responsabilità civile, della mancata osservanza della normativa federale, posto che *prima facie*, dette regole non appaiano direttamente vincolanti per l'organizzatore in questione. Invero, la differenza che fa capo all'organizzatore federale, rispetto all'organizzatore di fatto, risiede proprio nel fatto che il primo ha previamente accettato di conformare la propria attività all'osservanza delle regole federali; il secondo invece decide "di fatto" di rispettare tali regole, nonostante la insussistenza di vincoli federali⁵⁵. Significative assonanze sul tema si registrano in ordine alle fattispecie aventi ad oggetto la responsabilità civile applicabile in capo agli sportivi di fatto, coloro che esercitano un'attività sportiva pur non facendo parte di alcuna federazione sportiva nazionale⁵⁶.

Analizzata tale distinzione, occorre focalizzare l'attenzione sulle funzioni svolte dall'organizzatore: egli è il soggetto preposto alla previsione delle condizioni necessarie per il concreto svolgimento di una competizione sportiva.

Il soggetto organizzatore, al quale sono deferiti poteri di controllo e comando, deve indirizzare la propria condotta alla neutralizzazione dei rischi che possano essere ingenerati dalle attività di organizzazione; l'eliminazione dei rischi, infatti, è necessaria per tutelare tutti i soggetti che si trovino esposti alle attività in questione considerate ⁵⁷.

⁵⁴ Ad. ex. rifiuto della richiesta.

⁵⁵ In merito, dal punto di vista dottrinale si veda G.LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene Editore, 2005, per cui "Sul punto occorre premettere che le sanzioni irrogate da ogni singola federazione sportiva, per la loro intrinseca natura, colpiscono di regola soltanto soggetti facenti già parte della stessa organizzazione sportiva- Esse sono collegate fisiologicamente allo svolgimento di un'attività sportiva federale.[...] una simile caratterizzazione, tuttavia non esclude che talora le regole poste dall'ordinamento giuridico sportivo possano riflettersi sullo statuto complessivo di soggetti sostanzialmente estranei al mondo dello sport riducendone sensibilmente la stessa portata".

⁵⁶ G.LIOTTA, op. cit.

⁵⁷ P.G.MONATERI, *Illecito e responsabilità civ.*, p.10; M.BONA, -A.CASTELNUOVO,- P.G.MONATERI, *La responsabilità civile*, Ipsos, 2002.

Gli obblighi gravanti in capo all'organizzatore investono, specificatamente, la verifica circa l'idoneità e sicurezza del luogo in cui si svolga la manifestazione, l'analisi della conformità degli impianti e dei mezzi tecnici utilizzati rispetto allo svolgimento dell'attività considerata⁵⁸ e la valutazione dell'idoneità da parte dell'atleta alla partecipazione alla competizione medesima. Tale verifica deve essere effettuata sia in ragione dell'esperienza tecnica dell'atleta che delle sue condizioni psico-fisiche.

In relazione ad una competizione sciistica, l'organizzatore dovrà garantire la regolarità della gara, in funzione della successiva attività di omologazione dei risultati e del loro riconoscimento, e garantire la sicurezza degli atleti⁵⁹, del personale e degli spettatori.

⁵⁸ Forniti o meno dall'organizzatore.

⁵⁹ Per il rapporto intercorrente tra la federazione e il singolo atleta concluso al momento dell'iscrizione alla gara, si prevede l'obbligo dello sciatore di versare un importo a titolo di iscrizione alla singola gara, avrebbe come controprestazione l'obbligo della FIS di assicurare il godimento della pista in condizioni di sicurezza e in condizioni di regolarità, e quindi vedrebbe come oggetto dell'obbligazione della FIS quello di garantire l'idoneità della gara stessa ad assicurare risultati validi in ragione della conformità della stessa alle regole tecniche che disciplinano il tipo di gara da svolgere.

In tale contesto, dunque, lo sciatore verrebbe ad essere qualificato come «consumatore», nonostante gli elevati profitti del medesimo in ragione della propria notorietà [72], mentre la FIS avrebbe la posizione di «professionista», sia per la sua articolata struttura organizzativa, che per i contributi in denaro ricevuti dagli organismi nazionali, che, infine, per la titolarità dei diritti televisivi, elementi che ne identificerebbero la natura imprenditoriale, anche per la presenza, in capo alla sola Federazione, delle competenze tecniche necessarie per verificare la regolarità e l'idoneità della pista, mentre lo sciatore ne sarebbe privo e, per di più, avrebbe a propria disposizione un tempo troppo esiguo per poter verificare adeguatamente la sicurezza della pista [73], tempo durante il quale riesce appena a studiare la pista in funzione della migliore prestazione.

Indipendentemente dall'adesione all'una od all'altra impostazione, sembra di poter accogliere al riguardo la tesi che fa leva sulla inquadribilità delle clausole liberatorie nell'ambito di operatività dell'art. 1229 c.c. [74], disposizione idonea a dispiegare i propri effetti sia per i contratti conclusi su un piano di parità, che per quelli che presentano uno squilibrio fra le posizioni economiche dei contraenti. In particolare, la clausola avrebbe l'effetto di esonerare l'organizzatore da responsabilità per carenze organizzative di entità lieve, vale a dire quelle che lo sciatore, aderendo ad una competizione agonistica di alto livello, è normalmente portato a dare per scontate. La liberatoria non varrebbe invece minimamente per carenze dell'organizzatore riconducibili a colpa grave né tantomeno a dolo, sia pure di carattere eventuale. Il principio dell'accettazione del rischio appare dunque applicabile in caso di sinistri cagionati dall'atleta a se stesso, sia ove gli stessi non siano imputabili a carenze organizzative, in quanto il gareggiante è ben consapevole di sottoporsi al rischio di infortuni anche di rilevante gravità, sia in ipotesi di sinistri determinati da colpa lieve dell'organizzatore, naturalmente purché lo sciatore abbia sottoscritto la clausola liberatoria. Si specifica che

La pista, a tal fine, deve essere previamente omologata da parte di una commissione tecnica FISI , previa verifica ,da parte della commissione ,dell' idoneità dei luoghi medesimi⁶⁰.

Per individuare il regime giuridico di responsabilità applicabile in seno al soggetto organizzatore, il Legislatore indirizza l'attenzione ai singoli atti di amministrazione, gestione o di organizzazione posti in essere dal soggetto organizzatore, nell'ambito di una competizione sportiva; risulta necessario provare, sul piano di natura causale, la sussistenza di un collegamento tra le attività svolte dall'organizzatore e l'eventuale verifica dell'evento lesivo⁶¹.

Il regime di responsabilità del soggetto organizzatore di una gara da sci si fonda su un duplice titolo, di natura contrattuale ed extracontrattuale.

Per quanto concerne il profilo contrattuale, occorre valutare come si atteggi il regime di responsabilità dell'organizzatore nei confronti di una pluralità di soggetti. In primo luogo, dal punto di vista contrattuale, l'attenzione risulta deposta alla figura del c.d. spettatore pagante, vale a dire colui che acquista un valido titolo di legittimazione, che rappresenta l'obbligazione che l'impresa assume nei suoi confronti, impegnandosi a consentire di seguire la visione dell'evento sportivo organizzato⁶².

⁶⁰ M.PITTALIS, op cit. in ordine al certificato di omologazione «*Per addivenire alla omologazione della pista occorre seguire una particolare procedura, che inizia con l'inoltro di apposita domanda da parte dell'ente gestore dell'area sciabile al Comitato Omologazione Piste tramite il competente Comitato Regionale della FISI; il Comitato Omologazione Piste inoltra la domanda ed il fascicolo alla Federazione dopo averne accertato la completezza. La FISI nomina una commissione tecnica che procede alla emissione del certificato di omologazione, che resta efficace dai cinque ai dieci anni a seconda del tipo di competizione per la quale viene rilasciato e può essere revocato dal Consiglio Federale della FISI [65].*

Se ne desume che sussiste una responsabilità prioritaria della FISI per i danni derivanti da errata omologazione della pista, ma anche dei giudici di gara e della società organizzatrice ove abbiano omesso di comunicare alla FISI circostanze che avrebbero imposto la revoca del certificato di idoneità della pista. Come sopra evidenziato, sussiste inoltre la responsabilità del CONI, vuoi perché a seguito del riordino dello stesso, attuato dal decreto Melandri, l'omologazione delle piste può farsi rientrare nell'attività pubblicistica delle Federazioni, sulla quale il CONI esercita il proprio controllo, vuoi per il fatto che comunque il CONI ha poteri di vigilanza e controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle gare in generale».

⁶¹ M.FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, Zanichelli , 2020, sec. Edizione.

⁶² G.STIPO, *La responsabilità civile* , in *Riv. dir. sport.*,1961,cit.,p. 44 , sulla cui scia cfr. G.CIURNELLI , in G. CIURNELLI -S.MONTICELLI -G.ZUDDAS,*Il contratto di albergo , il contratto di viaggio , i contratti del tempo libero* , Milano ,1994, p.287 .

L'organizzatore, infatti, deve salvaguardare il pacifico godimento da parte degli spettatori dello spettacolo sportivo.

A tal fine, l'organizzatore deve assolvere principalmente a due obblighi: il primo, garantire una fruizione diretta dell'evento sportivo e il secondo garantire le condizioni di sicurezza e incolumità per la fruizione dello stesso ⁶³.

Pertanto, l'organizzatore, secondo il regime di cui ex.art.1218 c.c., dovrà dimostrare di aver adottato tutte le regole tecniche previste per l'espletamento della singola competizione, in condizioni di sicurezza e secondo la diligenza richiesta dimostrando che, qualora l'evento lesivo si sia verificato, sia ascrivibile a causa a lui non imputabile⁶⁴.

L'organizzatore risponderà nelle ipotesi di carenze organizzative gravi, ossia quando non sia conformato alle regole di sicurezza e diligenza richieste⁶⁵.

Segnatamente, l'organizzatore risponderà ex. art.1228 c.c. anche delle operazioni attuate dai propri ausiliari nei confronti dell'atleta.

Occorre altresì richiamare il concetto di prevedibilità del danno ex.1225 c.c.⁶⁶, per cui la portata del danno deve limitarsi a quanto risulta prevedibile da parte dell'organizzatore, al momento in cui è sorta l'obbligazione.

⁶³ Trib.Milano,21 settembre 1998 ,n.10037, cit. Si includono negli obblighi di sicurezza anche obblighi strumentali , non inclusi direttamente nel contenuto contrattuale

⁶⁴ Qualora l'evento lesivo si verifichi non per un errore sportivo da parte dell'atleta lo stesso dovrà provare la sussistenza di uno specifico onere probatorio di corretta iscrizione alla gara.

⁶⁵ In virtù del rapporto contrattuale il soggetto atleta , autorizzato alla iscrizione alla gara , può pretendere da parte del soggetto organizzatore il rispetto della condizioni di regolarità e sicurezza richieste nei confronti dell'organizzatore .

⁶⁶ Il danno risarcibile è determinato in base all'art. 1223 c.c. in ordine alle conseguenze immediate e dirette . Il danno ai sensi di art. 1225 dovrà limitarsi qualora non dipenda dal debitore , al danno prevedibile nel momento in cui è sorta l'obbligazione . Si veda C.M.BIANCA *Inadempimento delle obbligazioni* , cit.373 « *il significato attualmente valido del criterio di prevedibilità del danno essere ricercato in un'idea fondamentale che governa la disciplina dell'obbligazione come strumento per il soddisfacimento di un altrui individuale interesse, l'idea , cioè che il vincolo obbligatorio importa l'assunzione di un sacrificio contenuto entro i limiti di normalità(..) Più particolare può dirsi che risponde al comune intendimento dell'obbligazione l'esigenza di proporzionare la sanzione del risarcimento alla lesione di quei vantaggi che sono connessi alla prestazione secondo un criterio di normalità. Ora, la prevedibilità del danno segna appunto concretamente la normale incidenza dell'inadempimento sulla sfera di interessi del creditore* ».Il limite di prevedibilità sarebbe improprio in ambito extracontrattuale , dove non si suole soddisfare un interesse specifico dedotto nel rapporto obbligatorio , bensì di reagire ad un danno ingiusto .L'inadempimento è considerata causa adeguata , del danno se questo appare ex ante come conseguenza naturale della prima , date le circostanze attribuite al debitore. E.JACOVITTI ,op.cit, p.85 «*si osserva che , dal momento che nella pratica il giudice accerta la causalità e la prevedibilità sempre in base all'id quod plerumque accidit, i due giudizi , di fatto finiscono sovente con il sovrapporsi : ciò si traduce in una sostanziale*

Esso individua non soltanto l'ammontare dell'obbligazione di risarcimento ma individua anche la rilevanza giuridica della singola fattispecie dannosa, vale a dire quale fatto produttivo di danno risarcibile.

La normativa in questione, tuttavia, non arresta la propria operatività di fronte a pregiudizi immediati e diretti dell'inadempimento in sé e per sé considerati, ma si spinge alla ricerca dei pregiudizi mediati e indiretti, rientranti nella serie di conseguenze normali e ordinarie dell'inadempimento medesimo⁶⁷. La prevedibilità, pertanto, si estende a tutte le conseguenze prodotte dai comportamenti che si è contrattualmente si è obbligati ad attuare.

Conclusa l'analisi in ordine al regime di responsabilità contrattuale applicabile in seno ai soggetti organizzatori, occorre far riferimento al regime di responsabilità extracontrattuale applicabile in capo all'organizzatore, cercando di definirne la concreta area di estendibilità.

Nell'esplicazione delle attività singole richieste, egli dovrà uniformare la propria condotta alle regole di diligenza, perizia e prudenza richieste.

Sulla base di tali regole, infatti, si parametrerà il giudizio di merito, alla ricerca eventuali profili di colpa di natura generica riconoscibile in capo all'organizzatore nelle attività di predisposizione e svolgimento della gara.

Dal punto di vista extracontrattuale, occorre valutare se il soggetto organizzatore possa essere ritenuto imputabile ex art.2043⁶⁸ c.c., secondo il regime giuridico ex 2050 c.c. o in virtù del regime di responsabilità di cui ad articolo 2051 c.c.⁶⁹

*disapplicazione dell'art.1225 . È bene sottolineare che la prevedibilità ha una sua autonomia , poiché esclude il risarcimento di tutti i danni imprevedibili per il debitore al momento del sorgere dell'obbligazione , anche se essi fossero astrattamente risarcibili ex. art. 1223 c.c.», Si veda V. DI GRAVIO *Prevedibilità del danno e inadempimento doloso* , cit.,p.164 ; G.VALCAVI, *Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale* , in *Foro.it*, 1990 ,6,1950.*

⁶⁷ Si veda Cass. , 19 gennaio 1985, n.164, in *Resp Giust civ.*, 1985 , voce« *Agenzia (contratto di)*».

⁶⁸ Onere probatorio differenziato : in caso ex.2050 c.c. l'organizzatore dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire l'evento mentre in caso di responsabilità ex 2043 c.c. sarà il soggetto leso a dover dimostrare gli elementi oggettivi e soggettivi .

⁶⁹ 2049 c.c. se il fatto è posto in essere dagli ausiliari . Si veda in tema 2050 c.c. la responsabilità dell'organizzatore per la tutela risarcitoria nei confronti dell'atleta gareggiante danneggiato dal suo avversario .

Se la dottrina richiama, in virtù dell'intrinseca pericolosità dell'organizzazione di una gara sciistica, l'applicabilità del regime di responsabilità ex art. 2050 c.c.⁷⁰, dal punto di vista giurisprudenziale si registra un orientamento volto a ricondurre il regime della responsabilità applicabile all'organizzatore nell'ambito del regime di cui all'art. 2043 c.c.⁷¹, non essendo provate, per l'attività di organizzazione, le condizioni di pericolosità⁷².

Al contrario, parte della dottrina richiama le criticità in ordine alla distinzione tra la pericolosità dell'organizzazione della competizione rispetto alla pericolosità della singola attività sportiva in sé e per se considerata⁷³.

In relazione all'attività di organizzazione, ai fini dell'applicabilità del regime di responsabilità extra contrattuale, occorre riferirsi non soltanto al singolo atto di amministrazione, di gestione o di organizzazione ma ad una nozione di portata ampia di attività, che richiami lo svolgimento di una pluralità di atti tutti collegati e coordinati tra loro.

Il danno deve essere concreta espressione di una complessa attività di organizzazione, che comprenda tutto quell'insieme di atti che, nel loro collegamento funzionale, si prefiggano, quale fine ultimo, l'esercizio di una qualificata attività sportiva.

L'organizzatore di manifestazione sportiva assume un ruolo centrale per l'attuazione delle condizioni indispensabili per il concreto svolgimento di attività sportive contrassegnate da pericolosità.

Essendo tali attività connotate da pericolosità, l'organizzatore dovrà adottare misure di prevenzione che richiedono un significativo sforzo di attenzione e che si caratterizzano per elementi di specialità, rispetto agli standard utilizzati nelle abituali attività quotidiane. Specifiche misure preventive, tra le quali ad esempio la

⁷⁰ Valutazione operante sulla di un criterio a posteriori e non già ex ante, nonostante l'osservanza delle norme regolamentari per la sicurezza.

⁷¹ Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 3 marzo 2005.

⁷² Potrà essere chiamata a rispondere anche la FISI ove il sinistro sia imputabile ad un membro del comitato organizzatore che sia stato dalla stessa nominato od ad un membro della giuria di nomina federale.

⁷³ G.DE MARZO, nota a App. Genova, 4 settembre 1991, cit., 82; *Id*, *Profili della tutela giuridica*, cit., 230.

battitura delle piste , recinzione delle piste di gara evidenziano la pericolosità delle piste da sci ,quali luoghi nei quali risultano elevate le probabilità di verificaione di eventi dannosi ,nonostante la predisposizione di tutte le misure idonee per evitare il danno.

La situazione di pericolo sorge però solo quando si passa dalla fase di predisposizione alla fase di attuazione delle attività, che si realizza di regola con l'intervento dei partecipanti⁷⁴.

Pertanto, risponderà il soggetto organizzatore, qualora egli non abbia adottato le misure idonee alla realizzazione dell'attività di organizzazione, esponendo ad un rischio superiore gli atleti, a causa di tali carenze organizzative⁷⁵.

Sussiste quindi la responsabilità dell'organizzatore se un evento dannoso, verso gli atleti e spettatori, sia derivato da scelte improprie dei luoghi e da inadeguatezza degli impianti, strumenti o attrezzature.

Come rilevato in sede dottrinale e giurisprudenziale, l'attività del danneggiante e quindi dell'organizzatore di manifestazioni sportive non può qualificarsi pericolosa ex. art. 2050 c.c. in maniera incondizionata, ma soltanto in maniera relativa e cioè con specifico riguardo a qualificate e astrattamente predeterminate categorie di soggetti⁷⁶.

L'art.2050 c.c. pertanto viene definita norma a struttura aperta, essendovi ricondotte nell'ambito delle attività pericolose, non solo quelle qualificate come tali dalle leggi di pubblica sicurezza o normative speciali, ma anche le attività che per

⁷⁴ Il semplice apprestare una struttura sportiva non comporta alcun pericolo quando poi in concreto manca chi ne usufruisce .

⁷⁵ Si v.d.M.PITTALIS,*La responsabilità sportiva,op cit.* , si è affermata l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., relativamente all'organizzazione di una gara di bob, ritenuto sport pericoloso, in cui la Suprema Corte [77] ha ritenuto che l'organizzatore avesse esposto in concreto gli atleti ad un rischio superiore a quello dell'errore della condotta sportiva o a quello intrinseco al singolo sport, di per sé stesso pericoloso.

⁷⁶ G.CAPILLI,, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica* , in M.BESSONE , in *Casi e questioni* , cit.,p.197, ove rileva che alcune attività sportive sono rischiose per i partecipanti ala gara e altre sono pericolose anche per il pubblico. In giurisprudenza v. Trib.pen. Ascoli Piceno , 13 maggio 1989 , cit,496 secondo cui l'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose per il pubblico.

la natura intrinseca comportino una rilevante possibilità di verifica del danno⁷⁷.

Risulta difficile, pertanto, assumere un modello univoco di attività pericolosa, giacché occorre valutare di volta in volta l'incidenza delle attività prese in considerazione, sui potenziali danneggiati.

È necessario rilevare la necessità di tenere conto non soltanto del tempo ma anche del luogo e delle circostanze in cui l'attività si svolge, valutando se la stessa sia astrattamente idonea a costituire fonte di pericolosità per i soggetti potenzialmente danneggiati.

Analizzato l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 2050 c.c., occorre valutare la concreta estensione di tale regime in relazione a singole categorie di soggetti danneggiati.

In merito all'individuazione dei soggetti danneggiati, sulla questione si è teso ritenere applicabile la disposizione ex. art. 2050 c.c. solo quando il danneggiato sia soggetto *extraneus* rispetto all'attività pericolosa posta in essere, inteso come *“estraneità all'esercizio della attività, nel senso di controllo e direzione dell'attività stessa essendo palese che è il soggetto che ha tali poteri di comando e controllo dell'attività che deve internalizzare i rischi creati dalla stessa, per la generalità di tutti coloro che si trovano esposti al pericolo da esso derivante”*⁷⁸.

Risulta opportuno indirizzare l'indagine verso la figura dello spettatore⁷⁹.

L'estraneità, in tal caso, assume una duplice valenza giuridica: il soggetto spettatore, infatti, non partecipa in maniera attiva all'evento organizzato e non risulta altresì essere inserito nell'ordinamento giuridico sportivo.

⁷⁷G.FRANZONI, *La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive*, in Resp. Civ., 2009, p.922 ss.« *Le circostanze in cui l'attività è esercitata possono influire in maniera decisiva sulla pericolosità*».

⁷⁸ P.G.MONATERI, *Illecito e responsabilità*, cit., p.,108.;M.BONA -A.CASTELNUOVO -, P.G.MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p.42.; si veda Cass. Civ., 19 gennaio 1977, n.261, in Resp. Giust. Civ. m 1977, voce « Responsabilità civile », n.34.« *alla presunzione di colpa di cui all'articolo 2050 c.c. opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce il danno, salva eventualmente la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipanti* ».

⁷⁹ Si distingue la figura del soggetto pagante e spettatore a titolo gratuito.

Lo spettatore potrà giovare, in sede di costruzione del giudizio di responsabilità, della prova circa la mancata osservanza degli obblighi federali da parte dell'organizzatore.

Nell'ipotesi in cui gli spettatori subiscano danni provocati in via diretta dagli strumenti utilizzati dai gareggianti, l'eventuale responsabilità dell'organizzatore ex art. 2050 c.c. opera, come si è già accennato, in relazione ai danni tipicamente connaturati alla pericolosità dell'attività stessa in tutte le sue forme. La tutela dell'interesse degli spettatori alla pacifica visione della manifestazione sportiva farà sì che rientrino, nel novero dei soggetti legittimati ad agire ai sensi ex articolo 2050 c.c., tutti coloro i quali godono dello spettacolo sportivo ai fini di svago e che pertanto sono da qualificare come soggetti del tutto estranei alle attività organizzative della manifestazione sportiva.

Prese le mosse dal regime di tutela previsto nei confronti dei soggetti spettatori, il regime di responsabilità extracontrattuale si estende altresì a tutti coloro che si intrattengono, per qualunque motivo, nei pressi dei luoghi in cui si svolge la competizione sportiva. Tali sono i soggetti terzi estranei all'evento sportivo.

In tal caso, il dibattito ruota intorno al rispetto delle regole della pratica sportiva e al cosiddetto principio di accettazione del rischio.

Quanto al primo aspetto, il nucleo centrale attiene alla violazione delle regole del gioco.

Qualora l'atleta segua, nella competizione sportiva, tutte le regole stabilite per la data attività sportiva e mantenga nella sua azione una specifica prudenza, egli con la sua condotta non potrà produrre il danno c.d. sportivo.

In ordine al secondo aspetto, il rilievo attribuito al c.d. principio di accettazione del rischio viene assorbito nel più ampio concetto di tutela del principio di solidarietà sociale, che impone la necessità di tutelare i soggetti terzi.

Sussiste la piena responsabilità dell'organizzatore di manifestazioni sportive non soltanto nell'ipotesi in cui un eventuale situazione di pericolo, non sia conoscibile da parte di soggetti terzi, ma anche allorquando i menzionati soggetti terzi estranei

siano consapevoli della sussistenza della situazione di pericolo e tale situazione di pericolo non sia a loro imputabile ⁸⁰ .

Analizzato il regime di responsabilità del soggetto organizzatore, in ottica conclusiva occorre ricostruire il regime di responsabilità operante in capo al soggetto gestore di aree sciabili.

In merito alla figura e al regime di responsabilità applicabile in capo al gestore di aree sciabili, si rinvia alle considerazioni effettuate nel capitolo precedente.

In conclusione, nella valutazione circa la natura pericolosa o meno dell'attività di gestione di impianti sciistici, occorre verificare la corretta assunzione, da parte del soggetto organizzatore, di tutte le cautele richieste ed opportune e quindi in tal caso l'attenzione si sposta sul grado di diligenza assunto dall'organizzatore, nello specifico settore di riferimento. La pericolosità dell'attività di gestione va valutata alla stregua dell'attività pratica sportiva effettivamente svolta nel caso concreto.

2.2. Sci agonistico e profili di responsabilità

Lo sci agonistico⁸¹ individua l'attività sciistica praticata con un grado di padronanza e consapevolezza differente rispetto a quanto prevedibilmente richiesto a livello amatoriale⁸² .

Lo sci agonistico è regolato da regole sportive di natura tecnica⁸³ enunciate dalla FIS⁸⁴.

⁸⁰ Cass. Civ. ,29 maggio 1989 , n.2584, in *Giur. It*, 1990, I,1, 234.

⁸¹ M.PITTALIS,*op.cit.*

⁸² Due orientamenti in tema di attività amatoriale circa l'applicabilità dell'art.2050 c.c. in tema di attività pericolosa ovvero della regola generale di cui ad art.2043 c.c.L'attività sciistica posta a livello amatoriale si qualifica per alcuni interpreti come attività connotata da particolare rischiosità. Si richiama art.19 legge n.363/2003 che regola lo scontro fra sciatori e richiama il principio di concorso di colpa di responsabilità , mutando il secondo comma dell'art.2054

⁸³ Emanate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Invernali (FIS),detto regolamento recepisce principi e disposizioni contenuti nei regolamenti emanati dagli organismi internazionali . Dal regolamento si individuano chi sono i protagonisti , le rispettive sfere di responsabilità e gli specifici doveri di verifica e controllo e il grado relativo di colpa e la soglia di rischio accettabile .

Si attribuisce allo sci agonistico natura cangiante: da parte di entrambi gli sciatori vi è l'accettazione del rischio di poter incorrere, nell'esplicazione dell'attività agonistica, in scontri violenti ed in alcuni casi mortali.

Il principio di accettazione del rischio opera altresì per tutti coloro che *«per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerenti allo svolgimento della gara (arbitri, guardaporte, guardalinee, meccanici, tecnici, [...]) si trovino al centro della competizione e necessariamente esposti, quindi, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti»*.

Dal punto di vista normativo, si richiama l'attuale normativa di cui art. 15 comma 3 e l'articolo 10 del d.lgs. 40/2021⁸⁵.

In tali disposizioni, viene riconosciuto, in capo ai gestori delle piste, l'obbligo di individuazione di tratti di pista riservati agli allenamenti di sci agonistico.

La soglia di rischio ⁸⁶presente in tali attività comporta la previsione di un diverso regime giuridico di responsabilità applicabile in capo ai soggetti coinvolti in una competizione agonistica⁸⁷.

⁸⁵ Art. 10 dlgs.40/2021« *All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico*

nonche' le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. 2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. 3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.»

⁸⁶ Agli effetti del conseguimento della licenza sportive internazionale, che costituisce condizione indispensabile per inserire l'atleta nelle graduatorie di merito internazionale, nonché per consentire la partecipazione a qualsiasi manifestazione agonistica, patrocinata dalla FISL, quest'ultimo suole imporre la sottoscrizione da parte degli atleti, di una dichiarazione che è così scomponibile 1. Individuazione ed accettazione da parte dell'atleta di el rischio sportivo 2. Riconoscimento ed assunzione di un obbligo di controllo della pista e delle condizioni di gara 3. Accettazione incondizionata dell'operato dell'organizzatore e rinuncia ad ogni azione per effetto della partecipazione alla gara.

⁸⁷ Si individuano determinate figure che, per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerenti allo svolgimento della gara, siano esposti al rischio. Tra questi gli arbitri, guardaporta, guardalinee,

La natura “cangiante” dello sciatore agonistico si rinviene in determinate ipotesi, a seconda che il sinistro venga provocato ad un altro atleta in gara o ad un ausiliario (art. 2043 c.c., quale limite di carattere generale alla stringente operatività ed osservanza, in tali contesti, delle regole tecniche e della massima perizia e padronanza del mezzo scivoloso utilizzato e della velocità in tale contesto ambientale), od invece ad uno spettatore o comunque ad un estraneo (art. 2050 c.c.). Pertanto, la pratica agonistica sembrerebbe configurarsi come attività pericolosa, in linea di principio, nei confronti soggetti terzi.

La condotta dello sciatore, che provochi un sinistro ad un altro atleta in gara, nella specie nello slalom parallelo, ovvero al personale ausiliario, non risulta qualificabile come attività pericolosa, in virtù del mancato coinvolgimento di soggetti estranei alla gara stessa, nonché in forza dell'accettazione del relativo rischio da parte di ogni singolo gareggiante in gara o personale ausiliario. Specificatamente, non risulterà imputabile lo sciatore che provochi un sinistro ad un altro atleta in gara⁸⁸, qualora egli abbia conformato la propria condotta alle regole tecniche richieste per lo svolgimento dell'attività.

Diversamente, lo spettatore inaspettatamente investito dallo sciatore in gara potrebbe più plausibilmente invocare, non il semplice art. 2043 c.c., con pieno onere probatorio a proprio carico, ma piuttosto l'art. 2050 c.c., che sempre sotto il profilo probatorio, penalizzerebbe il gareggiante.

meccanici, tecnici, [...] che si trovino al centro della competizione e necessariamente esposti, quindi, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti .

⁸⁸ Ipotesi che può verificarsi nel caso di slalom parallelo ; in tal caso si tratta di gare in cui non potendosi imporre la moderazione della velocità, appare elemento imprescindibile ,analogamente a quanto si verifica per gli sport automobilistici ; A.ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 7 ss.,

Tuttavia, il livello di rischio presente nell'esplicazione di tale attività impone di verificare, sul piano fattuale, se tale attività possa essere ricondotta nella categoria di attività pericolosa⁸⁹ di cui ad art.2050⁹⁰ c.c.

Per la prevalente giurisprudenza⁹¹, la riconduzione dell'attività agonistica al regime ex art.2050 c.c. poggia su specifici rilievi.

⁸⁹ Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17343, commentata da M. PITTALIS in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 749 ss. e massimata in Giust. civ., Mass., 2011, 7-8, p. 1172. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, precedentemente, App. Bologna, 26 febbraio 1972, in Giur. it., 1973, I, 2, c. 964 ss.; in dottrina, nel senso della natura pericolosa dello sci agonistico A. ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità*, cit., p. 3, per il quale nello sci agonistico «[...] si mira al primato, ossia a toccare i limiti delle umane possibilità nella esecuzione dei vari tipi di gare stabilite dai regolamenti tecnici delle Federazioni nazionale e internazionale»; C. MARTINO, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, cit., p. 190 e p. 201, che, dopo aver richiamato la decisione di App. Bologna, 26 febbraio 1972, cit., nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, segnala altresì che è opportuno al riguardo tenere presente le particolari caratteristiche di rischiosità di talune competizioni Per il criterio «empirico» circa la responsabilità dello sciatore agonistico, tenuto ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, ed invece ex art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative, si richiama G.DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 455 ss., spec. p. 457, in nota a Cass. civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, cit.

⁹⁰ Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17343, commentata da M. PITTALIS in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 749 ss. e massimata in Giust. civ., Mass., 2011, 7-8, p. 1172. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, precedentemente, App. Bologna, 26 febbraio 1972, in Giur. it., 1973, I, 2, c. 964 ss.; in dottrina, nel senso della natura pericolosa dello sci agonistico A. ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità*, cit., p. 3, per il quale nello sci agonistico «[...] si mira al primato, ossia a toccare i limiti delle umane possibilità nella esecuzione dei vari tipi di gare stabilite dai regolamenti tecnici delle Federazioni nazionale e internazionale»; C. MARTINO, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, cit., p. 190 e p. 201, che, dopo aver richiamato la decisione di App. Bologna, 26 febbraio 1972, cit., nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, segnala altresì che è opportuno al riguardo tenere presente le particolari caratteristiche di rischiosità di talune competizioni, quali il «Trofeo Mezzalama» o il «Chilometro lanciato». Per il criterio «empirico» circa la responsabilità dello sciatore agonistico, tenuto ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, ed invece ex art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative, si richiama G.DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 455 ss., spec. p. 457, in nota a Cass. civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, cit..Un primo orientamento della Suprema Corte n.17343/2011 richiama art.3 legge n.426/1942 per cui viene attribuito al Coni «il potere di coordinare e disciplinare l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. Ne consegue che l'omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per il futuro e per un numero indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari a tutela dell'integrità fisica dei partecipanti nell'espletamento di un'attività per sua natura pericolosa, rientra tra tali poteri». Sembra quindi che la Suprema Corte abbia inteso, sia pure in via di obiter dictum, affermare la natura intrinsecamente pericolosa dello sci agonistico ».

⁹¹ Si veda Cass. 18 agosto 2011 , n.17343,cit., nonché App.Bologna , 26 febbraio 1972 , cit.contra, Trib Modena ,8 marzo 2012,in *Giurisprudenza locale-Modena* ,2012.

In particolare, l'attenzione deve essere posta sul diverso grado di accettazione del rischio assunto da parte dagli sciatori nell'esplicazione delle attività di sci agonistico.

Nell'ambito dello sci agonistico, infatti, si riconosce un maggiore grado di probabilità di verificazione dei sinistri.

Si impone, nei confronti degli sciatori, un maggiore grado di prudenza e perizia differente rispetto al grado richiesto a livello amatoriale, in ragione del maggior grado di pericolosità insito in tale attività.

Nell'ambito di una competizione di sci agonistico, infatti, sono ravvisati una pluralità di elementi, quali l'elevata velocità e la tortuosità dei percorsi⁹², idonei di per sé a costituire indice di pericolosità nei confronti degli atleti e spettatori; in tali misure, si richiede la previsione di una pluralità di misure preventive, quali la battitura delle piste e recinzione delle stesse⁹³, idonee a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Pertanto, nel definire un'attività come pericolosa, occorre fare riferimento non solo al criterio di qualificazione, ossia alle ipotesi in cui sia la stessa legge o regolamento a qualificare come pericolosa una determinata attività, ma altresì occorre valutare la natura dell'attività esplicata, in relazione ai singoli mezzi utilizzati.

Sebbene l'orientamento giurisprudenziale prevalente sia proteso a riconoscere la natura pericolosa dello sci agonistico, non si registra una uniformità di vedute in sede giurisprudenziale, circa il riconoscimento della natura pericolosa dello sci agonistico.

Si richiama in merito l'orientamento giurisprudenziale volto ad escludere la natura pericolosa dello sci agonistico⁹⁴.

⁹² Ad. Ex. altezza dei trampolini, presenza di lunghe e ripide discese sul mezzo nevoso, insidia propria degli sci

⁹³ Sospensione e interruzione delle gare quando lo stato dei luoghi non consenta la prosecuzione, inibizione dell'inizio della gara quando le condizioni non lo consentano.

⁹⁴ Trib. Modena, 8 marzo 2012, in Giurisprudenza locale – Modena, 2012, per la quale «L'attività sciistica agonistica non raggiunge un grado di pericolosità intrinseca o per gli attrezzi adoperati, da poter applicare a essa la presunzione di cui all'art. 2050 c.c., e neppure, gli sci non costituendo

Occorre tuttavia, ai fini di un'analisi completa, distinguere l'attività sciistica in sé considerata, precedentemente analizzata, rispetto all'organizzazione della stessa.

Per quanto riguarda l'organizzazione di una gara sciistica, sono discordanti le posizioni della giurisprudenza⁹⁵ e della dottrina.

La responsabilità dell'organizzatore potrà fondarsi su un duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale⁹⁶.

Specificatamente, sul piano della responsabilità extracontrattuale, si sono registrate differenti posizioni in dottrina e giurisprudenziali, in merito alla riconducibilità dell'organizzazione di una gara sciistica agonistica al regime di responsabilità di cui all'art.2043 c.c. e non già in riferimento all' art.2050 c.c. in tema di attività pericolosa⁹⁷.

Per la dottrina sarebbe positivamente qualificabile come pericolosa l'organizzazione delle gare sciistiche, in relazione alle intrinseche caratteristiche⁹⁸ di pericolosità⁹⁹ presenti nell'attività svolta.

veicolo nel senso di mezzo di trasporto guidato dall'uomo, possono essere applicate a essa le presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.».

⁹⁵ Non sarebbe qualificabile per la giurisprudenza attività pericolosa l'organizzazione dell'attività sciistica

⁹⁶ Cass., 27 ottobre 2003, n. 16090, in Giust. civ., 2004, I, p. 2997, con nota di M.F. COCUCCIO, che ha affermato la responsabilità contrattuale da contratto di viaggio dell'organizzatore, e Cass. civ., 15 gennaio 2003, n. 482, in Dir e Formazione, 2003, p. 385, che ha affermato la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'associazione organizzatrice per i danni riportati da un minore nell'effettuare una discesa su di una pista di sci, per avere essa omesso di vigilare affinché questi non sciasse in assenza dell'istruttore. Da segnalare anche il caso di una minore disabile che nel 2010, in gita con una associazione, cadde con il bob in un dirupo dopo essere uscita da una pista da sci: il Giudice di Pace di Bologna, in una decisione rimasta inedita, condannò al risarcimento sia l'organizzatore della gita che il gestore dell'impianto, poiché il punto della caduta era segnalato solo da due paletti e da una rete di plastica.

⁹⁷ M.PITTALIS, *Responsabilità sportiva , Principi generali e regole tecniche a confronto*, Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit., che ha affermato il dovere dell'organizzatore di proteggere con un materassino l'albero oggetto dello scontro , nonché l'irrelevanza del criterio dell'eccessivo costo economico delle misure di sicurezza da approntare a discapito della salute e della vita.

⁹⁸ Occorre definire quando un attività possa considerarsi pericolosa o meno .A tal fine ,si distingue infatti l'attività intrinsecamente pericolosa , disciplinata da art.2050⁹⁸ c.c., quando l'attività esplicita rende oggettivamente probabile ,secondo un giudizio ex ante , il verificarsi dell'evento dannoso

⁹⁹ Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit., nota superiore 162.

Sotto il profilo organizzativo, la responsabilità dell'organizzatore assume rilevanza qualora egli abbia sottoposto ad un elevato rischio di lesione i soggetti concorrenti, per carenze organizzative inerenti alla propria sfera di responsabilità.

Occorre tuttavia differenziare il regime di responsabilità riconosciuto in capo all'organizzatore, a seconda del soggetto nei cui confronti si sia verificato il danno. In primo luogo, con riferimento ai danni occorsi agli sciatori in dipendenza di carenze organizzative, occorre distinguere tra carenze organizzative di entità lieve e grave.

Il principio dell'accettazione del rischio, nell'ambito dello sci agonistico, appare applicabile in caso di sinistri cagionati dall'atleta a sé stesso, sia ove i sinistri non siano imputabili a carenze organizzative gravi dell'organizzatore, in quanto il gareggiante è ben consapevole di sottoporsi al rischio di infortuni anche di rilevante gravità¹⁰⁰, sia in ipotesi di sinistri determinati da colpa lieve dell'organizzatore.

Al contrario, in caso di carenze organizzative gravi, l'organizzatore risponderà nei confronti dello sciatore degli infortuni a questo cagionati, in quanto deve certamente escludersi che lo stesso abbia accettato il rischio che la propria caduta potesse essere determinata dalla colpa dell'organizzatore nell'aver predisposto una *«pista insidiosa ed insicura al di là dell'apparenza, del normativamente garantito e del ragionevolmente prevedibile su cui aveva fatto affidamento»*¹⁰¹. Sul piano probatorio l'atleta dovrà provare la regolare iscrizione alla gara e che il danno riportato sia effetto di un sinistro che non sia ascrivibile ad errore sportivo¹⁰².

¹⁰⁰ M.PITTALIS, op.cit per cui « ilievo il contratto c.d. «del tempo libero», sottoscritto dallo sciatore con l'organizzatore, in base al quale lo sportivo, legato alla Federazione ed alla propria associazione di appartenenza da rapporto associativo, in forza del quale per poter partecipare alle gare deve essere appositamente autorizzato, ottenuta la autorizzazione si iscrive alla gara versando la quota prevista, e potendo così pretendere, non soltanto di poter partecipare alla gara stessa, ma anche di poter godere la pista in condizioni di regolarità e di sicurezza. In tale contesto, l'organizzatore risponderebbe verso l'atleta anche dell'operato dei propri ausiliari, in ipotesi inadempienti, ex art. 1228 c.c.. In ipotesi di responsabilità contrattuale, le regole tecniche valgono a stabilire il livello di diligenza pretendibile dall'organizzatore, eventualmente inadempiente ».

¹⁰¹ M.PITTALIS, *La responsabilità in ambito sciistico*, p.21 e ss.

¹⁰² M.PITTALIS, *La responsabilità in ambito sciistico*, per cui «per il quale deve infatti intendersi che abbia consapevolmente accettato il relativo rischio di incorrere in sinistri anche gravi, mentre spetterà all'organizzatore dimostrare, ex art. 1218 c.c., di aver scrupolosamente osservato, anche per il tramite dei propri ausiliari (art. 1228 c.c.), tutte le regole tecniche preposte all'espletamento della

Pertanto, il soggetto organizzatore potrà rispondere a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c., art. , in caso di sinistro subito ad uno sciatore per carenze organizzative derivanti dalla propria condotta o ai sensi dell'articolo 2049 c.c., qualora i danni siano stati posti in essere dagli ausiliari dell'organizzatore¹⁰³.

In secondo luogo, distinta è l'ipotesi in cui i danni si siano verificati a danno di soggetti terzi, per i quali non opera il principio di accettazione del rischio assunto dagli sciatori che svolgono attività agonistica.

Tra i soggetti terzi si individua la figura dello spettatore. La presenza di soggetti terzi, estranei alla gara o all'attività sportiva, comporterebbe la riconducibilità dello sci agonistico nella categoria di attività pericolosa¹⁰⁴.

Si riconoscerebbe pertanto l'applicabilità dell'art.2050 c.c.¹⁰⁵ per le gare aperte al pubblico transito, ossia a circuito aperto. I soggetti presenti, ancorché estranei, sarebbero infatti potenzialmente coinvolti nel rischio di un sinistro.¹⁰⁶ Il regime di responsabilità dell'organizzatore opera solo nei confronti dei soggetti spettatori paganti.

L'applicabilità del regime di responsabilità ex.art.2050¹⁰⁷c.c., sarà ritenuto ammissibile solo ove si ravvisino i caratteri di pericolosità in relazione all'attività

singola gara in condizioni di sicurezza, e comunque tutta la diligenza ragionevolmente pretendibile in ragione della natura dell'attività esercitata e della professionalità della stessa, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., e che pertanto l'evento lesivo si è verificato per una specifica causa a lui non imputabile».

¹⁰³ Risulterà differenziato l'onere probatorio , essendo nell'articolo 2043 c.c. deferito in capo al soggetto danneggiato.

¹⁰⁴ Una legge o un regolamento di pubblica sicurezza qualifica come pericolosa una determinata attività

¹⁰⁵ Sarà il danneggiante a dover provare la non sussistenza di un nesso causale tra l'attività organizzativa e l'evento lesivo verificatosi e non già con riferimento alla prova di aver adottato tutte le misure idonee nelle attività organizzative. La posizione dell'organizzatore di gare di sci agonistiche risulta assimilabile a quella dell'organizzatore di incontri di calcio professionistico.

¹⁰⁶ Qualora si parli di circuito chiuso si richiama l'applicazione dell'art.2043 c.c.

¹⁰⁷ M.PITTALIS, op. cit. « *invero, tale assunto è quello che appare più coerente con la nozione pacifica di pericolosità ex art. 2050 c.c., vale a dire l'intrinseca rischiosità dell'attività, considerata in se stessa o con riguardo ai mezzi utilizzati per il suo esercizio, di tal che l'organizzazione di eventi agonistici, nella specie sciistici, dovrebbe essere inquadrata nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c., soltanto ove la stessa sia connotata da intrinseche e peculiari caratteristiche di specifica pericolosità, anche indipendenti dalle particolarità ed eventuali connotati di pericolosità del singolo sport della cui organizzazione si tratta*⁷⁸. E' infatti sulla base di tale principio, che si è affermata l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. all'organizzatore di un incontro di calcio professionistico, ritenuto di per sé intrinsecamente pericoloso, in ragione della sua attitudine a

di organizzazione, come precedentemente specificato, e non già in relazione alla natura della singola attività svolta.¹⁰⁸

L'applicazione dell'articolo 2050 c.c. all'attività dell'organizzatore di eventi sportivi, addossa nei confronti del danneggiante la prova della specifica causa che, eventualmente, faccia venire meno il nesso di causalità tra l'attività organizzativa e l'evento lesivo verificatosi¹⁰⁹.

2.3. La figura del direttore di gara

Il direttore di gara è il soggetto preposto alla preparazione e lo svolgimento della competizione. Il direttore di gara, in qualità di soggetto obbligatoriamente tesserato FISI, sovrintende lo svolgimento della gara ed è responsabile di tutta l'organizzazione¹¹⁰ e gestione del personale impegnato nella gara. Egli infatti presiede e convoca il comitato tecnico¹¹¹, essendo responsabile, di tutte le figure

muovere migliaia di spettatori da una città all'altra e ad occasionare, in particolare, fenomeni di violenza sportiva. Cosicché, occorre individuare se nell'organizzazione di gare di sci siano ravvisabili caratteristiche peculiari rispetto a quelle dell'attività sciistica esercitata da professionisti, che valgano a rendere la relativa attività organizzativa pericolosa di per sé. Al riguardo, si evidenzia in dottrina⁷⁹ che la presenza di lunghe e ripide discese sul mezzo nevoso, la tortuosità dei percorsi, l'elevata velocità, l'insidia propria degli sci, l'altezza dei trampolini di lancio nei salti, potenzierebbero la rischiosità dello sci agonistico sia per gli stessi atleti, che per gli spettatori che assistono ai bordi delle piste. Spia di ciò sarebbe la frequenza di incidenti molto gravi, dai quali sono funestate le gare, e che si verificano nonostante la predisposizione da parte degli organizzatori di tutte le misure preventive idonee, la cui necessità vieppiù evidenzia la pericolosità delle gare di sci: recinzione delle piste di gara, battitura delle piste, esame continuo dello stato della neve con eliminazione dei tratti gelati, sospensione od interruzione delle gare quando lo stato dei luoghi non ne consenta la prosecuzione, inibizione dello stesso inizio delle gare quando la pericolosità è tale da non poter essere eliminata.».

¹⁰⁸ Si consideri un incontro di calcio professionistico che comporti il movimento di migliaia di persone, ritenuta di per intrinsecamente pericolosa in relazione anche ai fenomeni di violenza sportiva.

¹⁰⁹ M.PITTALIS, *La responsabilità in ambito sciistico*, per cui « non più semplicemente, anche se rigorosamente, come imporrebbe la corretta applicazione dell'art. 2050 c.c., la propria assoluta diligenza nell'allestimento e nell'espletamento della gara: con la conseguenza che, in base a tali principi applicativi, verrà presumibilmente affermata la piena responsabilità dell'organizzatore per tutte le ipotesi di cause rimaste ignote. Si è infatti assistito di frequente ad una valutazione della prevedibilità, da parte della giurisprudenza, secondo un criterio «a posteriori», anziché – come necessario – «ex ante», e cioè alla stregua, per così dire, dell'equazione per cui lo stesso verificarsi dell'evento lesivo, nonostante l'osservanza delle norme regolamentari per la sicurezza dell'impianto e dei luoghi, sarebbe di per sé indice della sua prevedibilità ».

¹¹⁰ È necessaria la conoscenza da parte di quest'ultimo del regolamento tecnico federale e delle International ski competition rules .

¹¹¹ Comitato tecnico composto da Direttore di gara ,Direttore di pista, Responsabile Partenza, Responsabile Arrivo, Capo dei controlli ,Direttore del cronometraggio, Direttore dell'ufficio gare,

componenti gli Ufficiali di gara .Conosciuta la composizione degli ufficiali di gara, il direttore di gara procede convocando e presiedendo le riunioni e dirigendo e controllando il lavoro dei membri ;in generale il direttore di gara è il soggetto responsabile per il regolare funzionamento della gara. Si riconoscono obblighi differenziati in capo a tale figura, antecedenti o successivi rispetto allo svolgimento della gara.

In merito alle attività antecedenti alla gara, il direttore di gara svolge attività di verifica della validità delle iscrizioni alla gara degli atleti e verifica della corretta omologazione della pista ,sulla quale si procederà allo svolgimento della gara .

In particolare per quanto riguarda l'attività di omologazione¹¹², le attività sono svolte dalla commissione tecnica nominata dalla FISI, la quale successivamente alla verifica dell'idoneità dei luoghi, procede all'emissione di un particolare "certificato di omologazione" con l' indicazione delle prescrizioni dettate agli effetti della regolarità della gara e della sicurezza della pista¹¹³.Le attività di ispezione del

Responsabile del servizio medico e di soccorso . Figure collaterali alla gara anche i controlli di porta e apripista.

¹¹² La suprema corte così sulla omologazione di una pista sciistica «sia l'emanazione del regolamento, sia l'accertamento ed il controllo della regolarità della pista, con il conseguente rilascio della apposita certificazione, sono attività della FISI coincidenti con gli interessi generali perseguiti dal C.O.N.I. – organizzare e potenziare lo sport nazionale (art. 2 legge n. 426/1942) [...] – che deve controllare ogni organismo che esercita attività sportiva [...]». l'attività svolta dalla FISI [...] [vale a dire l'attività di omologazione della pista da sci], non attiene alla organizzazione di una singola gara, onde non può essere invocato il principio – S.U. 7640/1995 – secondo cui il CONI non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, certamente rientranti nella autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni [...]» Così M.PITTALIS, *La responsabilità in ambito sciistico*, «Recepito così il criterio circa la natura pubblicistica dell'omologazione di una pista da sci, dunque, la sentenza di legittimità ha – condivisibilmente – confermato le decisioni di merito che avevano affermato la responsabilità del Coni per il rilascio – da parte della FISI, ma nell'esplicazione delle funzioni pubblicistiche promananti dal medesimo – «di un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali benché, invece, per mancanza del rispetto delle prescrizioni regolamentari innanzi evidenziate dalla Corte di merito, non fosse omologabile o quanto meno nel relativo certificato dovessero essere prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi, di cui è responsabile detto ente (Cass. 6400/1999)».

¹¹³ M.PITTALIS , *op cit* «Per addivenire alla omologazione della pista occorre seguire una particolare procedura, che inizia con l'inoltro di apposita domanda da parte dell'ente gestore dell'area sciabile al Comitato Omologazione Piste tramite il competente Comitato Regionale della FISI; il Comitato Omologazione Piste inoltra la domanda ed il fascicolo alla Federazione dopo averne accertato la completezza. La FISI nomina una commissione tecnica che procede alla emissione del certificato di omologazione, che resta efficace dai cinque ai dieci anni a seconda del tipo di competizione per la quale viene rilasciato e può essere revocato dal Consiglio Federale della FISI.

campo di gara sono effettuate unitariamente al delegato tecnico FISI. In tale fase, si distinguono, in capo al direttore di gara, attività di natura tecnica. Le operazioni di natura tecnica svolte dal direttore di gara si sostanziano in attività di reperimento del materiale occorrente per la gara, corretto posizionamento delle reti di protezione, corretta delimitazione dell'area di partenza e di arrivo, distribuzione dei pali di scorta sul tracciato¹¹⁴.

Concluse le attività antecedenti alla gara, la fase successiva attiene alla riunione di gara, preordinata alla valutazione da parte del direttore di gara, degli ufficiali alla giuria, delle delegazioni presenti e gli allenatori dello stato e delle condizioni della pista, del tracciato di gara, sulle previsioni meteorologiche riferite al giorno di gara. Tali valutazioni¹¹⁵ sono disposte in accordo con il soggetto direttore di pista. Concluse tali valutazioni preliminari, nel giorno di svolgimento di gara, il soggetto direttore della pista dovrà controllare che i servizi predisposti siano attivi nella maniera richiesta ed altresì garantire la partecipazione di tutti i soggetti del Comitato Tecnico, di cui egli è responsabile. Secondo quanto disposto con il delegato Tecnico F.I.S.I., il direttore di gara controllerà, posizionandosi lungo il tracciato in condizioni di sicurezza, il percorso¹¹⁶ e disporrà gli interventi necessari,

Se ne desume che sussiste una responsabilità prioritaria della FISI per i danni derivanti da errata omologazione della pista, ma anche dei giudici di gara e della società organizzatrice ove abbiano ommesso di comunicare alla FISI circostanze che avrebbero imposto la revoca del certificato di idoneità della pista. Come sopra evidenziato, sussiste inoltre la responsabilità del CONI, vuoi perché a seguito del riordino dello stesso, attuato dal decreto Melandri, l'omologazione delle piste può farsi rientrare nell'attività pubblicistica delle Federazioni, sulla quale il CONI esercita il proprio controllo, vuoi per il fatto che comunque il CONI ha poteri di vigilanza e controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle gare in generale».

¹¹⁴ Si richiamano le attività di sistemazione delle cabine di cronometraggio e delle sicurezze e ripari al traguardo e nell'area di arrivo, della delimitazione con reti di tipo "C" di tutta la pista di gara qualora la stessa fosse attraversata da altre piste o da possibili accessi. Definizione il Comitato Tecnico il programma della manifestazione (orari di apertura impianti, ricognizioni, inizio gara ecc.).

¹¹⁵ Si richiamano ulteriori attività: disposizione di accordi con la giuria sull'ora della prima riunione del mattino per la distribuzione delle radio e sulla ricognizione della pista da parte della giuria. Disposizione dell'appello delle squadre o delegazioni presenti e sovrintenderà la predisposizione del sorteggio.

¹¹⁶ Legge 24 dicembre 2003, N. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" Capo II Gestione delle aree sciabili attrezzate
Art.2 c. 1 Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e d'innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve, denominata

qualora questi siano richiesti. Il direttore di gara dovrà altresì controllare la sussistenza di tutte le condizioni¹¹⁷ richieste per l'inizio della gara e disporre l'inizio della stessa, comunicandola al Delegato Tecnico FISI. In ultima analisi, egli svolge una più ampia attività di controllo dei casi di irregolarità, che possano verificarsi durante lo svolgimento della gara. Obblighi collaterali sono riconosciuti in capo al direttore della pista per quanto riguarda le attività di premiazione successive alla gara¹¹⁸. Da un punto di vista amministrativo, il direttore della gara controlla la liquidazione spese degli Ufficiali di Gara.

“snowboard”, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino, altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Art.2 c. 4 «All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti quelli che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo d'allenatore».

Art.3 c.1 «I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni della situazione di pericolo».

¹¹⁷ Conferme dal Responsabile dell'arrivo, dal Capo dei controlli, dal Direttore di pista e dal Giudice di partenza .

¹¹⁸ In mancanza del Presidente del Comitato Organizzatore il direttore di gara ne assume le funzioni.

CAPITOLO V

Conclusioni

Sommario:1. Sintesi sui titoli di responsabilità di gestori di aree sciabili;2. Auto responsabilità e posizioni di garanzia: spazi applicativi ;3. Strumenti di tutela delle posizioni giuridiche lese: considerazioni conclusive in tema di gestione di aree sciabili

1. Sintesi sui titoli di responsabilità di gestori di aree sciabili

L'elemento cardine della tutela apprestata dal Legislatore risiede nella previsione di idonei strumenti risarcitori per il soggetto sciatore, in caso di sinistro occorso in aree sciabili attrezzate.

In merito al rapporto intercorrente tra gestore di aree sciabili ed utente, si sono registrati plurimi orientamenti circa la qualificazione giuridica da attribuire al rapporto ivi menzionato.

In primo luogo, l'evoluzione normativa, che ha interessato il fenomeno sciistico, ha visto progressivamente aumentare gli obblighi riconosciuti in capo al soggetto gestore, in modo tale da garantire una tutela estensiva alla posizione del soggetto utente.

In particolare, la pluralità degli obblighi previsti enucleano una serie di attività strumentali all'elisione o alla diminuzione dei rischi presenti in aree sciabili; al gestore infatti compete l'adozione di tutte le misure precauzionali avente carattere durevole¹.

In virtù di tali obblighi, il gestore di aree sciabili ha progressivamente assunto, nel tempo, una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti utenti.

¹ Mentre aspetta al soggetto sciatore la prova della mancata predisposizione delle misure precauzionali «non durevoli». In tal senso, si veda U. IZZO, *Allocare il costo sociale degli incidenti sui campi da sci*, in *Riv dir sport*, fasc II, 2019, cit., p.97 ss.

Appare tuttavia generica la previsione di cui all' articolo 15 del d.lgs. 40/2021², in ordine al regime di responsabilità civile applicabile in capo al gestore.

Dall'indagine svolta è emersa che il soggetto utente potrà invocare nei confronti del gestore, nell'ipotesi di verifica di un evento dannoso lesivo della propria sfera giuridica, il regime di responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

Si richiama pertanto l'analisi in merito all'ambito di operatività riconosciuto al regime di responsabilità contrattuale, facendo riferimento alle differenze intercorrenti tra la fase di risalita e discesa ed altresì il regime di responsabilità extracontrattuale, i cui riferimenti normativi sono rinvenuti agli art. 2043 c.c., 2050 c.c. e 2051 c.c.³

Si reputa opportuno focalizzare l'attenzione sulle diverse conseguenze giuridiche scaturenti dall'applicazione di uno dei due regimi precedentemente menzionati⁴.

In primo luogo, dal punto di vista contrattuale, occorre valutare la concreta estensione del regime di responsabilità riconosciuta in capo al soggetto gestore⁵.

Gli obblighi nascenti in capo al gestore sono enucleati all'interno del contratto di fruizione di area sciabile, intercorrente tra il soggetto gestore e il soggetto utente.

Il contratto di fruizione delle aree sciabili permette di definire con maggiore precisione la pluralità di obblighi gravanti tra le parti, puntualmente specificati dal d.lgs. 40 /2021.

² Art. 4 legge 363/2003 :« I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree ».

Art.15 dlgs. 40/2021:« I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree».

³ Art. 1681 c.c. «Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto(1), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

⁴ Si potranno invocare anche congiuntamente i due regimi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

⁵ Ci si domanda se la responsabilità suddetta investa anche prestazioni finalizzate a garantire la sicurezza dello sciatore quando solca l'area sciabile proteso a valle; si veda. Cass civ. n. 2563/2007.

Per quanto concerne la fase di risalita, si registra una uniformità di vedute⁶, circa la possibilità di ricondurre tale rapporto nell'ambito del regime giuridico del contratto di trasporto di persone ex art. 1681 c.c.

Dal punto di vista probatorio, sarà il soggetto viaggiatore a dover provare in giudizio il titolo della propria pretesa, allegando altresì la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno verificatosi e la condotta del soggetto gestore, assunta a causa del sinistro occorso.

Sarà invece il gestore a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e strumentali alla salvaguardia del soggetto utente.

Maggiori criticità si rinvencono, dal punto di vista dottrinale, circa la qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra utente e soggetto gestore, qualora il trasporto sia effettuato a mezzo di scivola.

Si richiamano, in tal caso, diversi orientamenti dottrinali volti a ricondurre l'attività medesima nell'ambito del contratto di trasporto di persone ovvero nell'ambito di un contratto c.d. innominato⁷.

Relativamente alla fase di discesa, si è teso uniformare l'orientamento dottrinale volto a configurare la fase di risalita in termini di accessorietà rispetto alla fase di discesa⁸.

⁶ Trib.Como,31 Maggio 1972 , in *Dir.prat.assic.*,1972,p.776;Trib. Sondrio, 11 dicembre 1978, in *Resp.civ. prev.*, 1979,p.577. In tal caso si parla di "contratto di trasporto oneroso" con conseguente applicazione della presunzione di responsabilità di cui ad art. 1681 c.c.

⁷ Per il primo orientamento E.JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile* ,cit, pp.52-53; S.BUSTI , *Contratto di trasporto terrestre, in Trattato dir. Civ. e comm.*, diretto da A.CICU, F.MESSINEO, L.MENGONI ,MILANO ,2007, 214;R.CALVO,*il Contratto di skipass , ne I contratti del turismo , dello sport e della cultura* , a cura di F.DELFINI ;F.MORANDI , in *Trattato dei contratti* , diretto da RESCIGNO E GABRIELLI , Torino , 2010 , pp.527-528 .

Per il secondo orientamento V.CARBONE, *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, in *Danno e resp.*,2001, p.375 ; B.BERTINI, *La responsabilità sportiva , ne Il diritto privato oggi* , a cura di CENDON, Milano ,2002, p.151; G.CIURNELLI, *I contratti del tempo libero*, in S.MONTICELLI,G.ZUDDAS, G.CIURNELLI, *Il contratto di albergo, il contratto di viaggio , i contratti del tempo libero*, Milano ,1994, p.291;L.GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria* , in *Riv. Dir. Sport*, 1975, p.358; U.GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, cit., p.303, con riferimento anche al contratto di risalita mediante altri apparati di trazione.

⁸ R.TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune* . cit., p.265 ss., che ha specificato al riguardo « che si tratta di obbligazioni che debbono ritenersi unitariamente assunte , anche in base agli usi ormai invalsi , i quali sia che debbano essere qualificati come negoziali , ai sensi dell'articolo 1340 cod. civ. sia che possano essere qualificati come usi normativi ai sensi dell'articolo 1374 c.c. , in ogni caso hanno rilievo ai fini del contratto , che intercorre tra vettore-

Invero, si è analizzato l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale volto a ricostruire in termini di unitarietà, dal punto di vista contrattuale, il rapporto intercorrente tra il soggetto gestore e il soggetto utente sotto il c.d. contratto di skipass, ossia il contratto per cui *“ in cui una parte offre la possibilità di godere di impianti , luoghi all'aperto ,attrezzature , particolarmente idonei allo sport o al singolo divertimento che si vuol praticare , unitamente a servizi accessori , mentre il cliente è principalmente tenuto al versamento del corrispettivo , oltre ad obblighi di fare o di non fare , cioè tenere un determinato comportamento ”*⁹.

Analizzati i criteri di imputazione della responsabilità contrattuale occorre indirizzare l'attenzione alla natura extracontrattuale del rapporto instauratosi tra gestore e utenti per la fruizione delle aree sciabili.

In primo luogo, si reputa opportuno stabilire se possa applicarsi il regime di cui ad art. 2043 c.c., 2051 c.c. o ad articolo 2050 c.c.

Come si è visto, si rinvergono criticità in ordine all'applicazione del regime di cui all'articolo 2043 c.c., essendo difficoltoso, in tal caso, l'onere probatorio richiesto nei confronti del soggetto danneggiato¹⁰.

gestore e passeggero-utente, così da integrare , in entrambe le configurazioni , il contenuto del contratto stesso».

G.SILIGARDI, M.RIGUZZI, M.GRANOLI, *Responsabilità degli operatori turistici* , cit.,p.79 ss.

⁹G. CIURNELLI, *I contratti del tempo libero* , cit.,p.281.Sul punto si veda anche G.FACCI , *La responsabilità civile nell'attività sciistica*,cit.,pp.413-414.M.BONA,,M.AMBROSIO ,*Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skilift : contratto di trasporto o contratto atipico?*, in *Danno e resp.*,2003,3,295, alla cui stregua per cui *«nella maggior parte dei casi il gestore gli impianti non si impegna verso lo sciatore ad effettuare un mero trasferimento da valle a monte ma pone a disposizione dell'utente un pacchetto di servizi ben più ampio e complesso »* . Cfr.M.BONA, A.CASTELNUOVO, P.G.MONATERI, *La responsabilità civile nello sport* , cit, secondo cui *« la risalita su un impianti (..) così come la discesa su pista non sono altro che attività comprese nel negozio che si conclude con l'acquisto dello skipass : esse sostanziano tutte , quali parti integranti , la causa, l'oggetto del contratto de quo».*

¹⁰Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, tra i quali l'imputabilità del fatto al soggetto gestore della pista da sci , il rapporto di causalità materiale¹⁰ tra il comportamento del gestore e il c.d. danno evento , le conseguenze pregiudizievoli che il fatto illecito abbia prodotto nella sfera patrimoniale e personale del danneggiato ed altresì l'elemento soggettivo , ossia il dolo o la colpa del gestore .

Al contrario, quanto al regime giuridico previsto dall'art. 2051 c.c.¹¹, si registra in sede dottrinale e giurisprudenziale uniformità di vedute circa l'applicabilità di tale regime¹².

Per comprendere l'estensione e la portata del regime di responsabilità ex art.2051 c.c.¹³ applicabile in capo al gestore, occorre analizzare il concetto del c.d. "*fortuito incidentale*¹⁴", ossia il criterio volto ad individuare una causa di esonero di responsabilità del gestore, ogniqualvolta si ravvisi una condotta negligente dello sciatore nella causazione dell'incidente, per cui la dinamica causale rende evidente il ruolo preponderante dello stesso nella verifica del danno.

Sul piano teorico, oltre che pratico, si registrano difficoltà nella valutazione del riparto di responsabilità tra il soggetto gestore e utente.

In particolare, l'attenzione deve porsi in relazione all'effettiva incidenza riconosciuta alla condotta dello sciatore nella causazione dell'evento lesivo, rispetto alla condotta del gestore.

La valutazione dell'incidenza della condotta dello sciatore nella causazione della condotta lesiva, risulta necessaria per valutare se il gestore abbia o meno conformato la propria condotta agli obblighi comportamentali richiesti dal punto di vista normativo¹⁵; occorre pertanto altresì verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal gestore e la produzione dell'evento lesivo¹⁶.

¹¹ Cass. n.2563/2007, sulla cui scia Cass. n. 13940/2012; Cass. n.4018/2013; Cass. n.28616/2013; Cass. 22344/2014.

¹² Esplicando pertanto un potere di fatto e materiale sulla cosa.

¹³ Nell'ambito dell'articolo 2051 c.c., si enuclea il concetto c.d. di responsabilità aggravata e oggettiva.

¹⁴ Si distingue il concetto dal c.d. fortuito autonomo. Il caso fortuito a seconda del suo modo di essere può operare come causa autonoma, come causa incidente o come causa concorrente. In tal caso il caso fortuito opera quale causa concorrente nell'integrazione del nesso eziologico. Nel caso in cui costituisca causa autonoma, essa recide il nesso di causalità. Nel caso in cui il caso fortuito operi quale causa incidente, assorbe in modo esclusivo la causalità dell'evento.

¹⁵ U.IZZO, *Allocare il costo sociale degli incidenti sui campi da sci*, cit., 39 ss.

¹⁶ Si consideri il caso di uno sciatore infortunatosi per eccessiva velocità dovuta ad un tasso alcolemico elevato, la cui caduta sia determinata altresì dalla caduta di un ramo. In tale situazione si distribuisce in quote variabili le conseguenze risarcitorie dell'accaduto fra due parti, utente e gestore, che non sia relazionata con la cosa con la diligenza dovuta. Si veda Cass. ord.,18856/2017.

Più discussa è invece l'applicazione dell'art. 2050 c.c., essendo controversa la natura pericolosa dell'attività di gestione di aree sciabile.

Quanto al profilo probatorio, risulta necessario valutare lo specifico atteggiarsi del regime probatorio richiesto alle parti, tenendo conto dei diversi inquadramenti offerti dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

Dal punto di vista contrattuale, in base al singolo titolo contrattuale evocato, sarà onere del gestore convenuto la dimostrazione dello specifico atto estintivo dell'altrui pretesa, mentre l'attore danneggiato dovrà provare unicamente la fonte del proprio diritto.

In ordine al regime di responsabilità extracontrattuale, non sussistono differenze, dal punto di vista probatorio, tra il regime di responsabilità di cui agli art.2050 e 2051 c.c. rispetto ad art.1681 e 1218 c.c., essendo la colpa del gestore presunta¹⁷.

Qualora invece, in un caso di specie, si richiami l'applicazione dell'art 1681 c.c., in tema di contratto di trasporto di persone ¹⁸e congiuntamente l'art 2051 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale per il danno derivante da cose in custodia, sarà onere del gestore dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, mentre graverà nei confronti dell'utente la sola allegazione della prova che l'inadempimento posto in essere dal gestore, sia in rapporto di relazione causale con il danno¹⁹.

Diversa l'ipotesi in cui sia evocato l'art. 2043 c.c., essendo in tal caso l'utente a farsi interamente carico dell'onere probatorio.

Un ulteriore elemento da sottoporre ad analisi investe la concreta estensione del danno risarcibile.

¹⁸ Applicazione in via analogica del contratto di ski pass ed in base alla regola generale della responsabilità contrattuale ex.1218 c.c.

¹⁹ Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1565, con nota di V. Mariconda. «ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire mediante il riferimento all'art. 2051 c.c., essendo incontestabile che l'impianto di risalita sia una cosa in custodia al gestore, che deve quindi rispondere di tutti i danni da esso causati agli utenti, salvo che provi il fortuito [...]».

Compito della responsabilità civile è individuare, dal punto di vista individuale e cumulativo, la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale²⁰, conseguenza del sinistro occorso sulla pista.

Non soccorre, a tutela del soggetto gestore, la disciplina di cui all'art.1225 c.c.²¹, ben potendo essere configurabili, quali pregiudizi sofferti da utente, le conseguenze normali e prevedibili dell'inadempimento del gestore.

L'articolo 1225 c.c. costituisce un criterio di prevedibilità del danno, quale strumento di limitazione del risarcimento.

La regola ivi menzionata concorre con altre regole tra le quali il principio di casualità ex art. 1223 c.c., la regola della causa sopravvenuta ipotetica, di cui all'articolo 1221 c.c., il concorso di colpa e l'evitabilità del danno ex art. 1227 c.c. e la compensazione del lucro con il danno.

L'articolo 1225 stabilisce che, qualora l'inadempimento o il ritardo non dipenda da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Il giudizio di prevedibilità, basato sull'analisi del nesso causale secondo la nozione di casualità adeguata specifica che l'inadempimento è considerata causa adeguata del danno se questo appaia ex ante come conseguenza naturale della prima, data le circostanze note al debitore.

In ultima analisi, sono operanti differenze sul piano del termine prescrizione, per cui qualora si invocasse la disciplina ex art. 1681 c.c. opererebbe il termine di cui ad art.2951 c.c. che stabilisce un termine prescrizione di un anno decorrente dal giorno del sinistro .

Mentre ove si invochi la responsabilità da fatto illecito, rileverà la disciplina di cui ex art. 2947 c.c., per il quale si prevede un termine prescrizione quinquennale²².

²⁰ Risarcibile sia quando derivi da fatto illecito che scaturito da inadempimento contrattuale.

²¹ In caso di responsabilità contrattuale, l'art. 1225 c.c. limita il risarcimento al danno prevedibile, salva ipotesi di inadempimento doloso, mentre art.2056 c.c. in materia di fatto illecito, consente anche il risarcimento del danno imprevedibile.

²² M.PITTALIS, *op cit*, « che se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (nei casi che ci interessano si tratterà in particolar modo del reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., che soggiace al più lungo termine di prescrizione di sei anni), questa si applica anche all'azione civile; ed è importante sottolineare che tale ultima regola – come chiarito dalle Sezioni Unite [132] – vale anche nell'ipotesi in cui, pur essendo il reato

2. *Auto responsabilità e posizioni di garanzia: spazi applicativi*

Il c.d. principio di “*auto responsabilità*”²³ opera quale canone giuridico autonomo, idoneo ad incidere sui giudizi di responsabilità riferibili in capo al soggetto gestore. Il concetto di auto responsabilità²⁴ opera sul piano di natura oggettivo, escludendo la tipicità del fatto.

L’auto responsabilità acquisisce una autonoma rilevanza dal punto di vista penale, sebbene non trovi adeguato riconoscimento a livello giuridico; tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale ha attribuito a tale principio autonomo spazio applicativo, sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo²⁵.

Il principio in oggetto si fonda sulla libertà di autodeterminazione riconosciuta all’individuo, intesa come libertà di agire e di autodeterminazione riconosciuta a chi sia in grado, in base alle proprie capacità intellettive, di autogovernare efficacemente la propria sfera di interessi giuridici.

L’analisi del canone giuridico di auto responsabilità va rapportata e coordinata alla posizione di garanzia assunta dal soggetto gestore ed in relazione agli obblighi riconosciuti in capo a quest’ultimo.

L’attenzione deve porsi con particolare riferimento all’obbligo riconosciuto, in capo al soggetto gestore, di prevedere tutte le condizioni di sicurezza necessarie per la tutela dei soggetti utenti, nell’esercizio della pratica sciistica.

perseguibile a querela della persona offesa (come accade per lo più per il reato di lesioni personali), la querela non sia stata in concreto presentata e il giudizio penale non sia stato quindi promosso; ciò, tuttavia, a condizione che il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi».

²³ Presenta una matrice filosofica liberale con profili incidenti dal punto di vista di carattere dogmatico-penale.

²⁴ A.MELCHIONDA-S.ROSSI, *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva, attività sportive, aspetti normativo regolamentari e gestione del rischio*.

²⁵ Rispettivamente dal punto di vista dell’antigiuridicità e in termini di colpa.

La ricostruzione della concreta estensione della posizione di garanzia assunta dal gestore costituisce il criterio attraverso il quale individuare i confini della tutela apprestata ai soggetti utenti²⁶.

All'interno di tale analisi, assume rilevanza autonoma, dal punto di vista giuridico, il contributo causale offerto dalla condotta della persona offesa nella produzione dell'evento lesivo.

Occorre verificare, in tal caso, se la condotta del soggetto sciatore possa limitare o escludere la responsabilità del gestore. Il fenomeno lesivo, pertanto, diviene espressione dell'interazione di due condotte²⁷ distinte.

Inoltre, qualora coesistano differenti obblighi giuridici in capo a più soggetti garanti, è necessario vagliare l'effettiva responsabilità della persona offesa; ciò per escludere o limitare l'addebito posto in capo all'agente²⁸.

²⁶ Rivista di diritto sportivo, *Rivista semestrale 1/2022*, «La necessità di ripensare il carico delle garanzie e degli obblighi precauzionali a seconda dei diversi equilibri che sorgono tra i soggetti garanti e colui che intraprende attività sportiva (specie in montagna) era già stato evidenziato in un precedente contributo, a cui si rinvia (S. ROSSI, *Le posizioni di garanzia nell'esercizio degli sport di montagna. Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, in *Dir. pen. contemp.*, 2013, p. 1 ss.)».

In giurisprudenza, in tema di rapporti di garanzia istituzionalizzati si veda *Trib. Torino, 11 febbraio 2019, n. 628, in banca dati DeJure*: «Per ritenere sussistente ovvero escludere la responsabilità in capo al maestro di sport rileva non tanto la provenienza dell'iniziativa sportiva, o l'assidua costante vicinanza ai ragazzi da parte degli organizzatori/istruttori, bensì le concrete modalità con cui l'attività sportiva si realizza: e ciò in quanto responsabilità per omessa o inadeguata vigilanza sono prospettabili soltanto in presenza di comportamenti da parte dei minori abnormi, che abbiano cioè trasmodato consuete ed ordinarie modalità di svolgimento dell'attività sportiva svolta e che si fossero poste in ragione di tali modalità di per sé come foriere di rischi eccedenti quelli normalmente insiti in ogni attività sportiva, rischi ordinari come ad esempio quello di procurarsi una distorsione nel corso di uno scontro di gioco o di rimanere contusi a causa dell'impatto inatteso (o non previsto con quelle modalità) del pallone su parti del corpo nel corso di una normale azione di gioco. Di conseguenza l'obbligo di sorveglianza si pone via via decrescente con il crescere dell'età anagrafica e della maturità dei minori, a motivo della ragionevole e legittima aspettativa che le loro condotte siano caratterizzate da prudenza ed auto responsabilità, in primo luogo, con riferimento alla propria incolumità».

²⁷ Comprensive di azioni e omissioni.

²⁸ Si richiama art.27 cost. «responsabilità per fatto proprio». Si veda in tal senso i contributi più significativi si segnalano l'intera raccolta M. RONCO, M. HELFER (a cura di), *Diritto penale e auto responsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Baden-Baden, Torino, 2020; M. HELFER, *Auto responsabilità versus posizione di garanzia: quali spazi applicativi in materia di sport invernali ad alto rischio?*, in A. MELCHIONDA, S. ROSSI (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Trento, 2019, p. 49 ss.; ID., *L'auto responsabilità della vittima e il diritto penale. Riflessioni per un diritto penale neo illuminato*, in G. COCCO (a cura di) *Per un manifesto del neo illuminismo penale*, Padova, 2016, p. 95 ss.; G. CIVELLO, voce *Auto responsabilità*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, VIII, Torino, 2016, p. 102 ss.; ID., *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2017; O. DI GIOVINE, *Il contributo della*

Analizzato l'ambito di operatività riconosciuto al principio di auto responsabilità, risulta necessario inquadrare quali siano gli elementi qualificatori di tale concetto. In primo luogo, tra gli elementi sottoposti ad analisi vi è l'incidenza degli errori cognitivi²⁹ nella esplicazione della pratica sciistica.

In secondo luogo, dal punto di vista normativo occorre richiamare l'attenzione al d.lgs. n.40/2021, con particolare riferimento all'articolo 18 del presente decreto legislativo³⁰.

Come precedentemente menzionato si reputa necessario domandarsi come si atteggi, in concreto, il contributo causale della vittima al fatto pregiudizievole altrui per la limitazione della responsabilità dell'autore del fatto, qualora la vittima abbia agito, nonostante la consapevolezza di un pericolo imminente per il proprio bene giuridico e non abbia conformato la propria condotta alle prescrizioni richieste per lo svolgimento della singola attività.

A tal fine, risulta necessario individuare le ipotesi in cui il titolare del bene giuridico acconsenta alla diretta messa in pericolo del bene.

In giurisprudenza si ravvisa una certa rigidità e preclusione nel considerare il reato quale il risultato dell'agire congiunto tra autore e vittima.

vittima nel delitto colposo, Torino, 2003; ID., *L'auto responsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, in *La legislazione penale*, 2019, p. 1 ss.

²⁹ L.SAVADORI, *Percezione del rischio valanghe ed errori cognitivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1/2018, p.139 ss.

³⁰ Articolo 18 dlgs. 40/2021 « *Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste. 2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' propria e altrui. 3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. 4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita', alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche' alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima».*

La considerazione è data dal ruolo passivo attribuito alla vittima del reato, senza riconoscere la condotta dello stesso quale elemento di possibile delimitazione della responsabilità dell'autore dell'evento lesivo.

La previsione di una protezione totale e incondizionata dalla vittima³¹ prefigura la vittima come soggetto unicamente passivo, che di fatto si limita a subire il fatto lesivo.

Dal punto di vista legislativo si richiama l'art.12 dell'Ordinamento delle aree sciabili attrezzate³².Per quanto riguarda il comportamento dell'utente in relazione ai pericoli che lo stesso legittimamente possa aspettarsi, si specifica che *“spetta all'utente l'onere di evitarli”*.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Suprema Corte, in tal senso³³, afferma che *“appare corretto riconoscere in capo al gestore l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato , ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore , mentre appare eccessivo (e concretamente inesigibile) pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi ed i pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi”*³⁴.

³¹ G.CIVELLO, voce *Auto responsabilità*, in *Dig. disc.pen.,Agg.*,VIII,2016, p.109 ss.

³² L.p. n.14/2010 per cui non sono da considerarsi ostacoli i cumuli di neve sulla pista , le eventuali discontinuità del manto nevoso e circoscritte zone di neve ghiacciata.

³³ Cass. Pen.,sez.IV,15 febbraio 2017,n.14606,in *Cass.pen.*,2018,l.p.254 avente ad oggetto la responsabilità del gestore di una pista da sci per la morte di uno sciatore. Questi uscendo fuori pista, aveva impattato violentemente con il capo un asso esterno al tracciato riportando gravi lesioni che avevano portato al decesso . A proposito la Corte accoglie la tesi definitiva , secondo cui nessun obbligo di garanzia della sicurezza dello sciatore graverebbe sul gestore con riguardo ai pericoli esterni all'area sciabile, rispetto ai quali in quanto pericoli tipici , la tutela dello sciatore e rimessa alla sua stessa prudenza e perizia .Ulteriori casi si veda Trib Bolzano , sez distaccata di Silandro , 28 gennaio 2005 , n.56 , *inedita, per il quale si è sancita l'esclusiva responsabilità dello snowaborder*, in un incidente , che si è sposato al pericolo sotto sia responsabilità di un salto troppo difficile .Si esclude la responsabilità del soggetto gestore per la pericolosità delle strutture e mancata segnalazione degli ostacoli dello snowpark. Si veda altresì Trib.Aosta,15 marzo 2004, *inedita* e Trib. Bolzano , 14 dicembre 1987-*inedita* , per cui si assolve il gestore per le lesioni riportate da uno sciatore per un cumulo di neve di piccole dimensioni collocato ai margini della pista.

³⁴ Si veda Tribunale Sondrio 10 marzo 2005 , riportato in S.ROSSI, *Le posizioni di garanzia nell'esercizio degli sport di montagna , Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio , in www.penale contemporaneo.it,07.01.2013,p.9 ss.* Nel caso di specie si esclude la responsabilità dello scialpinista guida , per il mancato impedimento , a seguito di una valanga che abbia cagionato la morte di uno degli escursionisti del gruppo , degli eventi verificatosi in concreto, per disastro colposo (art. 426 e 449 cp) e omicidio colposo (art. 589 cp).IN

Dal punto di vista giurisprudenziale, si è teso mettere in discussione il concetto di puro affidamento nei confronti del soggetto garante, rifiutando l'assunzione di un'ottica di eccessivo protezionismo, pur non ravvisandosi uniformità in ordine alla rilevanza da attribuire alla condotta della persona offesa.

Una prima impostazione³⁵ ricondusse il principio di auto responsabilità secondo quanto disposto da art. 50 c.p., in ordine alla rilevanza attribuita al consenso dell'avente diritto.

Un secondo orientamento configura il canone di auto responsabilità quale elemento idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'azione del soggetto agente e l'evento lesivo.

In tal caso, si richiama l'applicabilità dell'art. 41 c.p., comma 2.

Si veda la pronuncia del Tribunale di Sondrio , nella parte in cui si specifica *“quando lo sciatore va in fuori pista, ovvero fuori dall'area sciabile attrezzata, scia a proprio rischio e pericolo e deve pertanto affrontare la discesa con le dovute cautele e precauzioni (c.d. principio di auto- responsabilizzazione dello sciatore fuori pista)”*³⁶.

tal caso a carico dello scialpinista guida di fatto non era configurabile un obbligo di protezione e di controllo nei confronti di colui che imprudentemente aveva provocato la valanga , tenendo conto che quest'ultimo era egli stesso un abile e valido sciatore .Si trattava infatti di un soggetto a conoscenza dei rischi legati all'attività sciistica in alta montagna e dunque capace di svolgere escludere e proteggere se stesso . Non sussistendo obbligo di tutela e garanzia da parte di soggetti terzi , ossia la guida di fatto.

³⁵ S.ROSSI, *La riforma delle discipline invernali e le principali norme di comportamento: il progressivo riconoscimento del principio di responsabilità*, pp. 12-13 e ss.

³⁶ Trib. Sondrio, 10 dicembre 2019, n. 636, inedita. Pronuncia consultabile, edizione on-line, Osservatorio degli sport invernali. Il Tribunale di Sondrio, ha assolto il direttore tecnico di una ski-area e un soccorritore della medesima dall'accusa di aver determinato, violando i rispettivi doveri precauzionali, la morte di uno sciatore, il quale impegnava un itinerario sciistico in un tratto fuori pista, venendo poi investito da una massa nevosa staccatasi a monte. Il giudice, in motivazione, riconosce che gli imputati avevano adempiuto a quanto richiesto dalla normativa (ponendo in essere ogni cautela esigibile al fine di prevenire il rischio valanga), mentre censura fermamente la condotta della vittima, la quale, nel recarsi fuori pista, lungo pendii particolarmente ripidi, non si era dotata di idonea attrezzatura di autosoccorso e non si era informata sulle caratteristiche dei luoghi e sulle condizioni nivo-meteorologiche.

In differenti sedi giurisprudenziali di merito e nella prassi emergono diverse ipotesi in cui, la condotta assunta dalla vittima, determina l'interruzione del nesso causale tra la violazione imputata e l'evento lesivo singolarmente considerato³⁷.

In tali casi viene meno la responsabilità del gestore per morte e lesioni riportate dal soggetto sciatore in pista, per eventi riconducibili alla condotta della vittima, tra i quali ad esempio impatti con ostacoli fissi, fuoriuscite dal tracciato o cadute rovinose. In tal senso la Suprema Corte *“In presenza di una condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima deve essere escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'imputato e l'evento, perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”*. La pronuncia riconosce chiaramente il principio di *“libera autodeterminazione della vittima”* che *“impone di considerare l'evento come effetto della scelta da parte di un soggetto, che esclude la riferibilità anche ad altro agente in quanto la decisione di auto-esporsi al pericolo oltrepassa la condotta del primo agente esonerandolo in linea di principio dall'accollo dell'evento, [...] non si possono imputare ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire [...] quando si postula una governabilità della scelta della vittima si fa riferimento alla libera determinazione della stessa nelle condizioni date”*³⁸.

³⁷ Si veda. Pretore di Brunico, 29 dicembre 2000, n. 236, inedita. Conforme, Pretore Vipiteno, 19 maggio 1992, n. 94, inedita. Trib. Bolzano, 20 febbraio 1990, n. 54, inedita. ¹⁴ Trib. Aosta, 15 marzo 2004, inedita.

³⁸ Si veda. Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2014 n. 36920, in *Diritto e giustizia*, 1, 2014, p. 36. In specie, il conducente di una motoslitta, ben consapevole dello stato dei luoghi per averli già in precedenza frequentati anche per ragioni professionali, impegnava a forte velocità un pianoro nel quale esistevano profonde buche (definite “inghiottitoi”, ovvero depressioni profonde del terreno non facilmente visibili). La sua condotta determinava il ribaltamento del mezzo e la morte dello stesso conducente. Per il reato di omicidio colposo veniva rinviato a giudizio il proprietario del terreno libero, benché non prossimo alle piste da sci, dalle quali era partita la motoslitta. Il primo ed il secondo grado di giudizio si concludevano con la condanna dell'imputato, «titolare di un obbligo di garanzia rispetto a chiunque accedesse all'area predetta», reo di aver colposamente omesso, «a fronte di una situazione di pericolo facilmente percepibile e rappresentatagli anche dall'autorità comunale», di attivarsi adeguatamente predisponendo idonea recinzione ai margini delle depressioni o idonea segnalazione delle stesse.

In tal caso la condotta della vittima opera quale causa sopravvenuta ed interruttiva del nesso di causalità tra la condotta del soggetto imputato e l'evento medesimo, sufficiente a determinare l'evento lesivo .

3. Strumenti di tutela delle posizioni giuridiche lese: considerazioni conclusive in tema di gestione di aree sciabili

La diversità degli strumenti riconosciuti in capo ai soggetti utenti, per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese, è espressione dell'ampia produzione legislativa in tema di gestione di aree sciabili attrezzate.

La legge 363/2003 costituì lo strumento legislativo attraverso il quale uniformare la disciplina in tema di aree sciabili attrezzate, nell'ottica di garantire una coerenza rispetto alla frammentarietà della disciplina legislativa regionale anteriormente vigente.

L'evoluzione del fenomeno sciistico, quale sport di massa, ha comportato la necessità, parallelamente alla diversificazione dell'attività medesima, di prevedere strumenti giuridici idonei a tutelare la posizione dei soggetti utenti, rispetto ai rischi connessi alla pratica medesima.

In tale ottica si ascrivono gli interventi normativi di ampia portata di cui alla d.lgs.86/2019 e d.lgs. 40/2021.

In tali interventi normativi l'attenzione del legislatore si pose nel bilanciare il regime di responsabilità applicabile al gestore di aree sciabile nell'esercizio di tutte le attività necessarie alla tutela dei soggetti utenti, rispetto alla posizione dei soggetti sciatori.

Dal punto di vista legislativo, gli interventi normativi, succedutesi nel tempo, hanno enucleato in maniera precisa altresì gli obblighi comportamentali previsti in capo ai soggetti utenti, bilanciando di fatto la posizione del soggetto gestore.

In sede dottrinale e giurisprudenziale, si è teso analizzare il regime di responsabilità applicabile in capo al gestore di aree sciabile sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista extracontrattuale.

Si è registrata una difformità di vedute circa la corretta qualificazione da attribuire al regime di responsabilità contrattuale applicabile in capo al gestore di aree sciabile attrezzate.

Le criticità si posero in relazione a due momenti fondamentali, ossia l'attività di risalita e l'attività di discesa.

Se per un primo orientamento, con particolare riferimento alla fase di risalita, si ritenne conforme ricondurre il regime di responsabilità del gestore nell'ambito del c.d. contratto di trasporto di persone di cui ad articolo 1681 c.c., è nella fase di discesa che si registrarono plurimi contrasti dottrinali e giurisprudenziali.

Il culmine dell'evoluzione giurisprudenziale si ebbe con l'enucleazione del c.d. contratto di skipass, espressione della teoria c.d. unitaria.

Dal punto di vista extracontrattuale, le maggiori criticità investirono il criterio di qualificazione della natura di tale regime di responsabilità.

Respingendo l'applicabilità dell'articolo 2043 c.c., in ragione delle difficoltà ravvisabili in e in sede probatoria, l'attenzione dottrinale e giurisprudenziale si dipose sotto duplice profilo.

Quanto all'articolo 2050 c.c., l'applicabilità o meno di tale regime riposa su una valutazione da effettuarsi *ex ante in concreto*, pertanto in virtù delle circostanze fattuali del caso concreto alla luce delle prescrizioni comportamentali che ci si possa legittimamente attendersi in relazione al caso concreto.

L'applicabilità o meno di tale regime di responsabilità andrà pertanto valutata caso per caso, in relazione alla potenzialità lesiva della singola attività svolta considerata.

Quanto al potere di custodia enucleato all'articolo 2051 c.c. i maggiori profili di criticità investono la portata e l'estensione del potere riconosciuto in capo al gestore di aree sciabili.

l'art.2051 c.c. enuclea un potere effettivo e di disposizione delle aree sciabili, che si esplica in un potere di disposizione sulla res.

Il potere di disposizione sulla res si traduce in un potere di controllo e in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto custode.

Graveranno nei confronti del custode tutti gli oneri necessari per l'eliminazione di tutte le situazioni di pericoli insite nella pratica sciistica.

Il gestore dovrà dimostrare che il danno si sia prodotto per un fattore di natura esterno, il c.d. "caso fortuito", elemento autonomo ed estraneo alla sfera di controllo e custodia del soggetto gestore.

Qualora intervenga un fattore di natura esterno nella produzione del danno, la responsabilità del gestore risulterà esclusa o diminuita.

Dal punto di vista sostanziale, ulteriori criticità si posero in merito alla natura da attribuire alla posizione assunta dal soggetto gestore, rispetto ai rischi insiti nella pratica sciistica.

In ragione della moltiplicazione degli obblighi riconosciuti in capo ai soggetti utenti, si è enucleato il c.d. principio di "*auto responsabilità*".

Tale canone giuridico, di matrice liberale penalistica, opera quale principio volto ad orientare l'attività dei soggetti sciatori, secondo i parametri di diligenza, perizia e prudenza richiesta, nello svolgimento della pratica sciistica.

Con particolare riferimento al principio di auto responsabilità, quanto alla pratica dello sci agonistico, si posero due profili di analisi sottoposti all'attenzione del legislatore.

In primo luogo, punto particolarmente controverso concerne l'applicabilità dell'articolo 2050 c.c. in tema di attività pericolosa.

In secondo luogo, un corretto inquadramento del regime di responsabilità applicabile in capo al gestore non può prescindere dall'analisi delle competenze riconosciute in capo al soggetto organizzatore di una competizione sciistica.

L'esplicazione della pratica sciistica comporta la presenza di una pluralità di soggetti che, a vario titolo, esplicano la propria attività organizzativa per garantire il corretto svolgimento dell'attività.

Il soggetto organizzatore è responsabile del corretto svolgimento delle attività di gara e di tutte le condizioni di sicurezza necessarie predisposte a tutela dei soggetti utenti.

Si distingue un regime giuridico di responsabilità differente in capo al soggetto organizzatore, a seconda che il danno investa soggetti spettatori o soggetti terzi estranei all'evento medesimo.

L'organizzatore pertanto sarà giuridicamente imputabile sotto un duplice profilo di natura contrattuale ed extracontrattuale.

Alla luce delle considerazioni svolte in tale sede, una corretta comprensione del fenomeno sciistico, dal punto di vista sociologico e culturale, ed una corretta coordinazione del Legislatore nazionale con gli organi operanti in sede regionale³⁹, garantirà l'eliminazione dei vuoti normativi in tema di gestione di aree sciabili⁴⁰.

³⁹ Anche a livello di legislazione europea.

⁴⁰ Quali ad esempio le tematiche in merito ai tracciati esterni alla pista e sci fuori pista.

BIBLOGRAFIA

Dottrina

- E. JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, Collana Università, Maggioli Editore, Bologna, 2016.
- M.PITTALIS, *La responsabilità sportiva, Principi generali e regole tecniche a confronto*, Giuffrè, Milano, 1/2013.
- G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene Editore, Napoli, 2005.
- M.PITTALIS, *Fatti lesivi ed attività sportiva*, Cedam scienze giuridiche, Padova, 11/2016.
- A. MELCHIONDA, S. ROSSI, *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva, Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Università degli Studi di Trento, Volume 41, Editoriale Scientifica, 2019.
- *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Quadrimestrale, Anno XI, Fascicolo 3/2015, 2015.
- *Rivista di Diritto Sportivo, Rivista semestrale*, 1/2018, G.Giappichelli Editore, Torino, 2018.
- P. SANDULLI, *La responsabilità civile delle società di calcio*, in P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2015.
- G. VALORI, *La responsabilità civile nella gestione di impianti ed eventi sportivi*, in *Trattato dei contratti*, P. RESCIGNO-E. GABRIELLI, Utet Giuridica, Milano, 2010.
- R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp. civ. prev.*, Torino, 2006, pp. 1206 ss.
- M.COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1965, p.24 ss..

- D.DE MARTINI, *Responsabilità per danni da attività pericolose e responsabilità per danni nell'esercizio dell'attività pericolosa*, in *Giur. it.*,1973, I,p.978 ss. .
- A. FUSARO, *Responsabilità civile per l'esercizio di attività equestre*, in *Nuova giur. Civ. comm.* ,1996, p.833.
- A. PIAZZA, *La responsabilità del gestore del maneggio nella teoria dell'illecito sportivo*,in *Rivista di diritto amministrativo*, fasc.11-12/2016.
- M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva: principi generali e regole tecniche a confronto*, Giuffrè , Milano 2013.
- G. ALPA, M. BESSONE, *I fatti illeciti*, in P. RESCIGNO(a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino ,XIV,1982,pp. 340 e ss..
- C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, vol. V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano,2012, pp. 718 ss.
- M.COMPORTI, *Fatti illeciti, Le responsabilità oggettive, Il codice civile Commentario*, Giuffrè, Milano, 2009, cit., p.276 e ss.
- P.G.MONATERI, *Le cose e gli animali* , in *Illecito e responsabilità civile* , in *Trattato dir. Priv.* diretto da M.BESSONE ,vol.X,II,Torino,2002, pp.117.
- G.VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile* , Cedam Editore, Padova ,2005, pp. 689.
- M. FRANZONI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Resp. civ.* ,Napoli,2009,11,pp. 927.
- B.BERTINI , *La responsabilità sportiva*, in *Il Diritto Privato Oggi* , a cura di Cendon Editore , Milano ,2002.
- F.DI CIOMMO- V.VITI , *La responsabilità civile in ambito sportivo* , *il Lineamenti di diritto sportivo* , a cura di CANTAMESSA , RICCIO ,SCIANCALEPORE, in *Scienze Giuridiche*,Milano,2008.
- P.DINI, *L'organizzatore e le competizioni:limiti della responsabilità* , in *Riv. dir.sport.*,1997, pp. 419 ss.
- M.CONTE , *Il risarcimento del danno nello sport*,2004 ,*Giurisprudenza critica, Utet Giuridica*,.p.24.

- G.LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, Jovene Editore ,2004.
- M.FLICK , *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali ,alla luce della legge 24 dicembre 2003,n.363*, in *Danno e resp*,2004, p. 475 e ss.
- R.VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali; La responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium Iuris*,2004, pp. 858 s.
- S.INDRACCOLO , *L'organizzazione di eventi sportivi* , in *Manuale di diritto sportivo, a cura Di Nella, Manuale di Diritto dello Sport*, Seconda Edizione, Napoli,2010, p.177 ss.
- G.CONRADO, *Ordinamento giuridico e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. dir.sport.*,1991,pp.3 ss.
- T.PERSEO , *Sport e responsabilità* ,in *Riv.dir.sport*,1963; pp.269 ss.
- A.LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, Edizione scientifica, 2006,p.601.
- S.GALLIGANI-A.PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo* ,in *Rdes*, Vol.III, Fasc.3.,2007, cit., p.117.
- G.FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Resp. Civ prev .*,2009.
- G.ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, cit., p. 7 ss.
- M.PRADI, voce *Sci Alpino* , in *Dig.disc.priv. , Sez.civ, XVIII*, Torino,1998,163 ss.
- G.DAIDOLA, *Ski Spirit, Sciare oltre le piste*, *Alpine Studio* , Lecco, 2016,pp.229-239.
- S.PIVOT, *Incidenti da valanga ,stagione 2017/2018*, in *Neve e Valanghe* , Trento,2018,pp.26-33.

- A.MELCHIONDA, S.ROSSI ,*Prevenzione dei sinistri in area valanghiva, attività sportive ,aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* ,Trento, *Editoriale scientifica* ,Collana: Univ ,p. 201.
- M.PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS quali norme di diritto positivo* ,(Atti del XV Ski Lex Sesto Pusteria 1987).
- R.VIGLIONE ,*La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica* ,in *Studium juris*, 2004, cit.,p.862
- S.VERNIZZI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità vettoriale del gestore di impianti di seggiovia* , nota di commento a App.Milano , 15 febbraio 2006, in *Resp. Civ. prev.*,2007,p.108.
- S.CATERBI, *La responsabilità sciistica e responsabilità civile* , Padova , 2009 , p.52.
- V.BUSI, *LA responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla L.363/2003* , in *Contr. e impr.*,2012,p.878 ss.
- M. CALABRESE *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci* in *Danno e Resp.*, 8-9, 2005, pp. 837 ss.
- R.CAMPIONE , *Attività sciistica e responsabilità civile* ,in *Contr e Impr.*,2007,,pp.109-110.
- R.CAMPIONE , *Attività sciistica e responsabilità civile* , 2007,*Dupress*,Studi Giuridici , 2007,p.120 e p.123.
- S.VERNIZZI , *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, nota di commento a Trib. Bolzano , sez dist. Bressanone , 21 maggio 2007 , in *Resp.civ. prev.*,2008,p.911.
- A.GAMBINO , F.LUONGO in “ *Responsabilità civile e rischio assicurabile* in A.MELCHIONDA , S.ROSSI in “*Prevenzione dei sinistri in area valanghiva ,attività sportive ,aspetti normativi-regolamentari e gestione del rischio*”, Università di Trento,Trento,2019.

- S.ROSSI ,*La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento : il progressivo riconoscimento del principio di autoresponsabilità*, in *Riv.dir.Sport.* 1/2002.
- A.MELCHIONDA, S.ROSSI, ”*Prevenzione dei sinistri in area valanghiva, attività sportive , aspetti normativo regolamentari e gestione del rischio*”, Università di Trento,Trento , 2019 .
- S.ROSSI -C.BUSATO, *Sinistri in fuori pista e responsabilità penale*, Riv.Dir. Sport., 1/2018, p. 194 ss.
- S.BOSCHI, *Analisi, riflessioni e proposte attorno alla legge 8 agosto n.86/2019*,pp.10 e ss. :
- S.ROSSI ,*La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento: il progressivo riconoscimento del principio di autoresponsabilità*, in *Riv.dir.sport.* ,Rivista trimestrale 1/2018.
- S. ROSSI, *Le posizioni di garanzia nell'esercizio degli sport di montagna. Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, in *Dir. pen. contemp.*, 2013, p. 1 ss.
- G.GRASSO , *Il reato omissivo improprio*, Giuffrè Editore, Milano, 1983, p. 293.
- I.LEONCINI , *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza* ,Giappichelli Editore, Torino, 1999, p. 96.
- F.MANTOVANI , *Diritto penale*, Pt. gen., Padova, Giappichelli Editore,2001, p. 181.
- G.MARINUCCI -E.DOLCINI , *Manuale di diritto penale*, Milano, 2006, p. 179.
- F.PALAZZO , *Corso di diritto penale*,Pt. gen Torino, Giappichelli Editore, 2006, p. 267.
- D.PULITANÒ , *Diritto penale*, Pt. gen., Torino, Giappichelli Editore, 2005, p. 268.
- M.ROMANO , *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè Editore,Milano, 2004, p. 386.

- Cass .Civ Sez. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706, Con nota di M.CALABRESE *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci in Danno e Resp.*, 8-9, 2005, pp. 837 ss.
- V.SECHI, *Impianti sportivi*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Aggiornamento, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon*, Torino, 2008, p. 119.
- M.BONA, A.CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, pp. 131.
- U.IZZO, *Pericolo lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, con nota a Cass. 19 febbraio 2013, n.4018 , in *Danno e responsabilità*, 2013, pp.8;9,866.
- R.BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità per gli incidenti sugli sci* , in *Danno e Resp.* 2000, p.904.
- M.PRADI, *Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 212 ss., spec. pp.227.
- E.CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro tra sciatori*, in *Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. IZZO e G. PASCUZZI, Giappichelli Editore, Torino, 2006, op. cit., p.178.
- L.DI PAOLO, *Sci e responsabilità penale*, ivi, 209 ss., spec. 249.
- M.PRADI voce “*sci alpino*”, nel *Digesto*, IV Edizione, Torino, 1998, 172.
- F.SALTARELLI, Il “*pianeta bianco*” sempre in cerca di regole. *Fattispecie di responsabilità derivanti dalla circolazione sulla neve con gli sci*, in *Arch. Civ.*, 1998, pp. 1196
- G.ANDREIS, M. GARAVOGLIA, M.PERRACCINO, *Le leggi e regolamenti in materia di impianti di risalita e piste da sci: la situazione a livello nazionale e regionale*, in *Danno e resp.*, 2000, pp. 913.
- G.DOTTI, *La regolamentazione delle piste da sci nelle leggi regionali*, in *AA.VV.*, *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano, 1976, pp.113.

- F.MANTOVANI, *Diritto Penale* , Padova, Giappichelli Editore,1992 ,pp.345.
- S. VERNIZZI ,*Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.4, 2008, pag. 0905B.
- R.CRUCIOLI *Il D.lgs. n. 40/2021 Luci ed ombre. Profili penali*, su Rivista di Diritto Sportivo del CONI, reperibile al seguente link https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/Osservatorio_Sport_Invernali/commento_alla_40_21_1_1.pdf:
- GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita* , in *Rivista diritto Sport.*,1982,p.302-306 ss.
- M.SILINGARDI,G.RIGUZZI, G.GNAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici* , in *Riv. Giur. circ.trasp.*, 1988, pp.78-79.
- B.SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci* , in *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione* , a cura di IZZO e PASCUZZI, Giappichelli Editore,Torino,2006,p.83.
- G.ROMANELLI-M.SILINGARDI, voce *Trasporto I) Terrestre* , in *Enc. Giur.* ,Roma ,2000,p.1 ss.; BUONOCORE, *I contratti di trasporto e di viaggio* , in *Trattato di diritto commerciale* , diretto da BUONOCORE, II/3 V, Torino,2003;
- M.COMENALE PINTO, *Il contratto di trasporto di persone* , in F.MORANDI, M.COMENALE PINTO ,M.LA TORRE, *I contratti turistici*, Milano ,2004 , p.1145 ss.
- M.RIGUZZI, *Il contratto di trasporto*, 2 ed., Volume del Trattato di Diritto privato diretto da M.BESSONE, Giappichelli Editore, Torino ,2007.
- F.BUSTI, *Contratto trasporto terrestre*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano,2007.
- G.PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità*, *Collana Responsabilità Civile e Previdenza*, Giuffrè Editore, Milano,1984, pp.257.

- U.GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv.Dir.Sport.*,1982,3,306.
- V.CARBONE, *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, in *Danno e resp.*,2001, p.375
- B.BERTINI, *La responsabilità sportiva* , ne *Il diritto privato oggi* , a cura di CENDON, Milano ,2002, p.151.
- G.CIURNELLI, *I contratti del tempo libero*, in S.MONTICELLI,G.ZUDDAS,G.CIURNELLI, *Il contratto di albergo, il contratto di viaggio , i contratti del tempo libero*, Milano ,1994, p.291.
- L.GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria* , in *Riv. Dir. Sport*, 1975, p.358.
- G.CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile* : in *Riv. Dir. Sport.*,1995, p.570.
- SASSI, *Sci e impianti di risalita ,ne I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale* , VIII,Tempo libero, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* , a cura di CENDON , TORINO , 2004 , P.32.
- R.CALVO,*il Contratto di skipass , ne I contratti del turismo , dello sport e della cultura* , a cura di DELFINI, *Trattato dei contratti*, Utet Giuridica, 01/2010.
- F.MORANDI , in *Trattato dei contratti* , diretto da RESCIGNO E GABRIELLI , Torino , 2010 , pp.527-528 .
- V. CARBONE , *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba ?* , Nota a Cass., 15 febbraio 2001 , n.2216 , in *Danno e resp.* ,2001, p.372; Cass. Pen.11 luglio 2007 , n.39619 , in *Ced. Cass. Pen*, 2007 .
- G.VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive* , in *Giust. Civ.*, 1994, II, p.210.
- G.TAMBURRINO ,*Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *AA.VV.*, *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Milano , 1973, pp.251.

- F.DEL CORSO, *Contratto di utenza di sciovia* , in *Giur. merito* , 1994, p.282.
- S. GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria* in *Riv. Dir. Sport.*, 1975,, cit.,p.362 ss.
- . G. MASTRANDREA, *Obblighi di protezione e caratteri della responsabilità del vettore di persone* , in *Dir. Traspor.*,1991,1, p.2.
- R.CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidenti sciatorio* , nota a Trib.Modena ,12 novembre 1990, in *Dir. Traspor.*,1992,2, p.590 ss.
- G.CATERBI ,*La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate* ,in *Resp. civ. prev.* ,2008, cit. p.1048.
- B.SIEFF, *La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci*, cit. p.110; S.VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore delle aree sciabili attrezzate* , in *Resp. civ. prev.*,2008, pp.913-914.
- S.VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa e responsabilità civile del gestore di aree sciabili attrezzate* , nota di commento a Trib.Bolzano, sez. distaccata Bressanone , 21 maggio 2007, in *Resp.civ. prev.*,2008, p.911.
- C. BOTTARI, (a cura di) *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive : la prevenzione degli infortuni*, *Quaderni Diritto Attività Motorie Sport*, Bologna ,Maggioli Editore, 2004, pp. 167 ss.
- E.BALLARDINI ,*La l.363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali* , in G.PASCUZZI ,U.IZZO (a cura di) , *La Responsabilità sciistica .Analisi giurisprudenziale e prospettive nella comparazione* ,Torino,2006,pp. 10 ss.
- M.BONA,,M.AMBROSIO ,*Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skilift : contratto di trasporto o contratto atipico?*, in *Danno e resp.*,2003,pp.3, pp.295.

- G.CIURNELLI, *I contratti del turismo organizzato*, in V. Franceschelli – F. Morandi, in *Manuale diritto del turismo*, Giappichelli Editore, Torino, V Edizione, 2013, p. 313.
- G.FACCI , *La responsabilità civile nell'attività sciistica*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, Milano, 2008, p. 411 ss., pp.413-414.
- F.DE BASSA ,*In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente*, in nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, in *Riv. Giur. circ. trasp.*, 1988, pp.765-766.
- R. TRANQUILLI LEALI ,*L. 24 dicembre 2003 n. 363: nuove prospettive in tema di trasporto a fune*, in *Giustizia Civile*, fasc. 1, 2007, pag. 7.
- D.DI SABATO ,*Il contratto di skipass in I contratti di somministrazione di servizi*, a cura di R.Bocchini, in *Utet Giuridica*, Torino, 2006, pp.821-822.
- R.BOCCHINI, (a cura di) *I contratti di somministrazione di servizi* ,Giappichelli Editore, Torino , 2006 ,pp.821 ss.
- R.CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio*, in *Dir, trasp.* 1992, p. 590-591.
- M. CONTE ,*Risarcimento del danno nello sport*, Utet, 2004, 33-34, che riporta estratto della sentenza Cass. 15.02.2001 n. 2216, *Dir e Resp*, 2001, p.372.
- F. AGNINO “Caduta su una pista da sci e pericolo “atipico”” in *Ridare.it*, fasc. I, 15 settembre 2022.
- G.ALPA,M.BESSONE,*I fatti illeciti*, in P.RESCIGNO(a cura di) , in *Trattato di diritto Privato*, Torino,1982, p.340.
- GRECO ,*Cade sulla pista sciando in modo imprudente: nessun risarcimento danni*, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 0, 2014, pag. 1.
- M. PITTALIS, “*Sport e Diritto*”, Cedam, 2019, 500, in particolare note 41, 42 e 43.

- R.CAMPIONE, *Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità*, nota a Cass.18 gennaio 2006 n.832, *Resp civ*,2006,12,p.979.
- M.COMPORTI,*Fatti illeciti :le responsabilità oggettive* , in P.SCHLESINGER,F.BUSIANELLI(a cura di) *Commentario Codice Civile*, Milano,1,2008, p. 58.
- M.STUCCHI,*Attività sciistica e responsabilità*, in *Dir.Turismo*,1,2008,58.
- M.CALABRESE, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci* , nota a Cass. ,10 febbraio 2005, n.2706, in *Danno e Resp.*,2005,8, p.841.
- P.G.MONATERI ,*La responsabilità civile*, in *Trattato Diritto civile*, Torino, 2006, p.473 ss.
- S.ROSSI, *La riforma delle discipline sportive invernali e le principali norme di comportamento : il progressivo riconoscimento del principio di auto responsabilità*, in *Riv.dir. sport.* 1/2022.
- M.HELPER ,*L'auto responsabilità della vittima e il diritto penale* . *Riflessioni per un diritto penale neoilluminato*, in G.COCCO (. A cura di) , *Per un manifesto del neoilluminismo penale*, Padova, 2016, p.95 ss.
- F.M.BISANTI, *Oltre le palinature: la responsabilità civile nel fuo- ripista*, in U. IZZO, *La montagna*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXVI,Giuffrè editore ,Milano, 2007cit., p. 229 ss.
- R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Cedam Editore,Padova, 2009, p. 37.
- M. DEL ZOTTO, *Fuoripista: regole cautelari e responsabilità*, in *Professione montagna* ,in PM.,2008, p. 82.
- P. MARIOTTI e R. CAMINITI “*Esclusa la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico per condotta imprudente dello studente rimasto gravemente ferito in una discesa «fuori pista»*” in *Ri.da.re.it*, fasc. I, 30 MARZO 2016.

- L.MUSUMARRA, *La gestione della sicurezza negli sport invernali*, in *Riv. dir. sport.* fasc.II, 2018.
- .P.DINI , *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv .dir. sport.*, 1971, p. 416.
- M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contratto e Impr.*, 2011, p. 150 ss.
- A.ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975.*
- G. TAMBURRINO, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, p. 255.
- P.DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv.dir. sport.*, 1971, p. 416 ss.
- G.ZUDDAS, *Il concetto di attività pericolosa e l'equitazione* , in *Foro pad.*, 1990, pp. 346
- M.CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet Giuridica, in *Giurisprudenza Critica*, 2004, cit., p.24.
- P.G.MONATERI , *Illecito e responsabilità* ,in *Trattato di diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2005 ,p.10.
- M.BONA, -A.CASTELNUOVO,-P.G.MONATERI, *La responsabilità civile*, Ipsoa, 2002.
- M.FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, Sec. Edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 2020.
- G.STIPO , *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, pp.44 .

- G.CIURNELLI , in G. CIURNELLI -S.MONTICELLI -G.ZUDDAS ,*Il contratto di albergo , il contratto di viaggio , I contratti del tempo libero* , Milano ,1994, p.287 .
- V. DI GRAVIO, *Prevedibilità del danno e inadempimento doloso* ,Giuffrè, Editore Univ.Roma Fac. Giuridica, 1999, ,p.164.
- G.VALCAVI, *Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale* , in *Foro.it*, 1990, 6,1950.,
- G.DE MARZO, Nota a App. Genova, 4 settembre 1991 , cit.,82 ; *Id*, *Profili della tutela giuridica* , p. 230.
- G.CAPILLI,, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica* , in M.BESSONE , *Casi e questioni di diritto privato, XX – La responsabilità nello sport*, a cura di G. CAPILLI e P.M. PUTTI, Editore Giuffrè, Milano, 2002 ,p.197.
- G.FRANZONI , *La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive* , in *Resp. Civ*, 2009 , p.922 ss.
- MARTINO, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, cit., p. 190 e p. 201.
- M.PITTALIS, *Responsabilità sportiva , Principi generali e regole tecniche a confronto*, commento a sentenza Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005.
- G.DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo, in Danno e resp*,1997,p.455 ss.,spec. p.457,in nota a Cass.,20 febbraio 1997,n.1564.
- U.IZZO, *Allocare l costo sociale degli incidenti sui campi da sci* , ,in *Riv dir sport* , fasc. II, 2019 ,p.97 ss.
- F. MORANDI , in *Trattato dei contratti* , diretto da RESCIGNO E GABRIELLI , Utet Giuridica,Torino , 2010 , pp.527-528 .
- V.CARBONE, *Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?*, in *Danno e resp.*,2001, p.375,

- B.BERTINI, *La responsabilità sportiva , ne Il diritto privato oggi* , a cura di Cendon Editore , Milano ,2002, p.151.
- G.CIURNELLI, *I contratti del tempo libero*, in S.MONTICELLI,G.ZUDDAS, G.CIURNELLI, *Il contratto di albergo, il contratto di viaggio , i contratti del tempo libero*, Milano ,1994, p.291.
- L.GERACI, *Responsabilità civile da attività sciatoria* , in *Riv. Dir. Sport*, 1975, p.358.
- R.TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune . cit.*, p.265 ss
- G.SILIGARDI, M.RIGUZZI,M. GRANOLI, *Responsabilità degli operatori turistici* , cit.,p.79 ss.
- M.BONA,,M.AMBROSIO ,*Risalita su sciovia e responsabilità del gestore dello skiilift : contratto di trasporto o contratto atipico?*, in *Danno e resp.*,2003,3,p.295.
- U.IZZO, *Allocare l costo sociale degli incidenti sui campi da sci* , in *La responsabilità civile e penale negli sport del Turismo, Trattato diretto da G.FORNASARI-U.IZZO-L.LENTI-F.MORANDI*, Giappichelli editore , Torino, 2013, p. 39 ss.
- *Rivista di diritto sportivo* , Rivista semestrale 1/2022.
- M. RONCO, M. HELFER (a cura di), *Diritto penale e auto responsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, Baden-Baden, Torino, 2020.
- M. HELFER, *Auto responsabilità versus posizione di garanzia: quali spazi applicativi in materia di sport invernali ad alto rischio?*, in A. MELCHIONDA, S. ROSSI (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Trento, 2019.
- A.MELCHIONDA, S. ROSSI (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Trento, 2019, p. 49 ss.; *ID.*, *L'auto responsabilità della vittima e il diritto penale. Riflessioni per un diritto penale neo illuminato*, in G.

- COCCO (a cura di) *Per un manifesto del neoluminismo penale*, Padova, 2016, p. 95 ss.
- G. CIVELLO, voce *Auto responsabilità*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, VIII, Torino, 2016, p. 102 ss.; ID., *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato*. Contributo allo studio della responsabilità per fatto proprio, Torino, 2017.
 - O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003; ID., *L'auto responsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, in *La legislazione penale*, 2019, p. 1 ss.
 - L.SAVADORI, *Percezione del rischio valanghe ed errori cognitivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1/2018, p.139 ss.
 - G.CIVELLO, voce *Auto responsabilità*, in *Dig. disc.pen.,Agg.*,VIII,2016, p.109 ss.
 - F.MADEO, *Il grado di diligenza comunemente adottato deve poter escludere la colpa dell'esercente*, in *Giust.civ.*,2005,12.3120, con osservanza di L.A. SCARANO, *Problematiche e casistica in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolose*, pp. 3123.
 - G.GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, VOL. V, LA FELTRINELLI IBS, Firenze, 1926, pp. 524.
 - C.M.BIANCA, *Diritto civile*, vol.V.,La responsabilità, Milano, 2012, pp.731.
 - E.BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. IZZO e G. PASCUZZI, Torino, 2006, 3 ss.; M.FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 475.
 - R.CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2009, pp.33 ss.

- F.GIARDINA, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale : significato attuale di una distinzione tradizionale* , Milano ,1993.
- .F.ANTOLISEI ;*Il rapporto di casualità nel diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino ,1960,41
- A.DE CUPIS , *Dei fatti illeciti* ,,1971, seconda edizione ,collana : *Commentario del codice civile* ,Zanichelli Editore, Bologna,1971,pp.91 ss.
- GVALORI. *La responsabilità civile nella gestione di impianti e eventi ; F.DELFINI -F.MORANDI(a cura di) , I contratti del turismo , dello sport e della cultura*, Torino ,2010,p. 502.
- G.ALPA,M.BESSONE,*I fatti illeciti* , in P.RESCIGNO (a cura di) , *Trattato di diritto privato* ,Utet Giuridica, Torino , 1984, pp.340.
- C.M.BIANCA ,*La responsabilità*, Giuffrè Editore, 2020, *op cit*, 722 ss
- F.BUSNELLI, *VOCE Illecito civile* , in *Enc., Giur. Treccani* , XVII, Roma , 1989 ,pp. 24 -25.
- L.COSARO, *voce Responsabilità civile* , I)*Diritto civile* , in *Enc. Giur. Treccani* , XXX,Roma , 1991, pp. 26-27.
- A.SCAJOLA,G.BRANCA (a cura di) *Commentario al codice civile* , Zanichelli Editore,Bologna 1970,pp. 85 ss.
- C.SALVI , *voce Responsabilità extracontrattuale (dir.vig.)* , in *Enc Dir.* , XXXIX,1988,pp. 1227.
- G.ALPA ,*La responsabilità civile*,Utet Giuridica Torino,02/2018,p.692.
- M. FRANZONI; *La responsabilità oggettiva . Il danno da cose e da animali*, Cedam Editore,Padova , 1988,p. 369 .

Giurisprudenza

- CASS: PEN. SEZ UN. , 10 luglio 2002 n. 30328.
- CASS. PEN. n. 27915/2003.
- CASS. PEN, n. 36805/2004.

- CASS PEN. n. 46586/2004.
 - SENTENZA TRIBUNALE DI CUNEO 14 gennaio 2009.
 - CASS., Sez. III, n. 858/2008.
 - CASS., Sez III, 31 Marzo 1966,n.363, in *Riv.dir.Sport.*,1966, p.112
- ss.
- TRIB NOVARA, 23 Marzo 2011,n.241.
 - PRET BOLOGNA., 4 febbraio 1964 , in *Foro pad.*1965, I, d.693.
 - TRIB. ROMA. 31 Gennaio 1967 ,n.734 , in *Tema Romana* , 1967,253.
 - CASS. 24 settembre 1998, n. 9581, in *Giust. Civ.Mass.*,1998, Cass, 23 novembre 1998, n.11861, in *Resp. Civ. prev* ,1999, p. 702. con nota di Citarella , in *Danno e resp.*;1999, p.651 con nota di FILOGRANA; in *Giur.it.* , 1999, c.2048, con nota di Baratto .
 - TRIB. PALERMO , 10 maggio 2016, n.2605.
 - TRIB.CUNEO,14 gennaio 2009.
 - TRIB SULMONA,23 maggio 2008,n.177.
 - TRIB.ROVERETO,4 luglio 2006.
 - TRIB.TRENTO,20 febbraio 2002 ,inedita.
 - TRIB. BOLZANO,27 luglio 1998,n.576,cit.,p.347.
 - CASS .PEN.,11 luglio 2007 ,n.39619,in *Ced Cass.Pen.*,2007
 - CASS CIV.,15 febbraio 2001,n.2216.
 - CASS CIV,12 maggio 200,n.6113, in *Giust. Civ.Mass.*,2000.
 - CASS CIV, Ord.20 ottobre 2013,n.19998, In *Banca Dati Pluris*.
 - TRIB.CASSINO,18 aprile 2002, *dx*,2002,p.383.
 - CASS CIV, 12 Maggio 2005,n.10027, in *Giust. Civ.Mass.*2005.
 - CASS CIV.,22 luglio 2010 n. 17216.
 - CASS CIV, 9 aprile 2015 ,n.7093 in *Giur.It.*,2015,5,p.1062, con nota di G.VALORE.
 - CASS. CIV. (ord.), Sez. VI civile, 28 luglio 2017, n. 18903.
 - TRIB . BOLZANO 6 marzo 2020, n.262.

- CASS CIV. 28 luglio 2017, n.18903.
- CASS. PEN n. 16998/2006.
- CASS. PEN n. 22037 del 2015.
- CASS CIV, 4 ottobre 2013, n.22684.
- CASS CIV., 28 ottobre 1995,n.11264,in *Riv .dir.sport.*,1996, p.87.
- CASS CIV., 26 settembre 2006 ,n.20823 , in *Guida al dir.*, 2006, n.46, p. 68.
- TRIB. MILANO,12 novembre 1992, in *Resp. civ. prev.*,1993, p. 616, con nota di DESSI.
- CASS CIV., 6 febbraio 2007,n.2563.
- CASS CIV.17 giugno 2009 , n.25437.
- CASS CIV.,6 maggio 2015,n.9009, in Banca Dati *Pluris*.
- CASS CIV., Sez. III civ.. 11816/ 2016
- CASS. CIV., n. 13229/2015.
- CASS CIV., n. 15394/2011.
- CASS CIV., n. 8547/04.
- CASS.CIV.27 ottobre 2005 n 20908 , in *Foro it.*, 2006 ,I,c. nonché in *Danno e Resp*,2006, con nota di Ferrari e in *Rass. Diritto Econ. Sport* ,2006,p.508, con nota di Lepore e in *Resp .civ.*, 2006 , con nota di Filippi.
- APP. TORINO ,1 agosto 2008, in *DeJure* ,
- CASS. CIV.,28 febbraio 2000,n.2220, in *Danno e resp.*,2000, con nota di F.DI CIOMMO.
- CASS CIV,27 Ottobre 2005, n.20908.
- TRIB.PATTI, 15 luglio 2010, In *Dir.econ. assicur.*,2013,1,I,p.112.
- APP. FIRENZE, 3 aprile 1963, In *Riv. dir.sport.*,1964.
- CASS CIV,13 Febbraio 2009,3528cit.,Cass 20 febbraio 1997,n.1564, In *Riv dir.sport.*,1997, nonché in *Danno e resp*,1997, con nota di Frau.
- APP.MILANO, 15 febbraio 2006, in *Resp. Civ. prev.* 2007,p.108.

- CASS CIV.SEZ. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706. Con nota di CALABRESE *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci in Danno e Resp.*, 8-9, 2005, 837 ss.
- TRIB CUNEO, 14 gennaio 2009, in *Giur. Merito*, 2009, p. 2150, con nota di D'ANGELO.
- CASS.PEN., SEZ.IV, 14 novembre 2018, n. 14263, in *CED Cass.pen.*, 2019.
- CASS.PEN., SEZ.IV, 20 maggio 2014, n. 5397, in *Guida dir.*, 2015, 11, p. 105; *Cass.pen.*, 14 novembre 2018, n. 14263.
- TRIB. SONDRIO, 10 dicembre 2019, n. 636.
- CASS.PEN, SEZ.FERIALE pen., n. 37267.
- CASS.CIV., SEZ. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706. Con nota di M.CALABRESE, *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci in Danno e Resp.*, 8-9, 2005, 837 ss.
- TRIB. AVEZZANO 25.4.2009, est. GIZZI.
- TRIB.CUNEO 14.1.2009, est. MACAGNO .
- CASS. CIV., SEZ.III, n. 22344.
- CASS. CIV., 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Foro it. Rep. 2007*, voce *Contratto in genere*, n. 358, *in extenso* in *Dir. tur.*, 2008, p. 47, con nota di Stucchi.
- CASS. CIV., 19 luglio 2004, n. 13334, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Contratto cit.*, n. 336.
- CASS. PEN., 11 luglio 2007, n. 39619, in *Guida dir.*, 2007, 10, p. 79.
- CASS. CIV. 15 settembre 2015, n. 37267.
- CASS. PEN., n. 37267/2015.
- CASS CIV. n. 27861/2004.
- CASS. CIV. SEZ. III, 10 Febbraio 2005, n. 2706.
- CORTE D'APPELLO DI TRENTO, 12 marzo 1999 n. 151.
- PRET. DI TRENTO, SEZ. CLES, 6 dicembre 1995 n. 127.

- ,PRET. DI TRENTO, 6 maggio 1991 n. 31.
- TRIB. DI ROVERETO, 11 luglio 2002 n. 287 e la Corte d'Appello di Trento, 16 dicembre 1998 n. 678 .
- TRIB. BOLZANO, 1° aprile 2016, n. 663.
- CASS. CIV.22 ottobre 2014,n.22344
- TRIB. CUNEO,14 gennaio 2009 ,M.BONA , Contratto di skipass e obblighi del gestore delle piste , nota a Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in *Danno e resp.*,2002.
- U.IZZO, *Pericolo lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, con nota a CASS. CIV. 19 febbraio 2013, n.4018 , in *Danno e responsabilità*,2013,8;9,866.
- CASS. PEN , 20 aprile 2004, .27861.
- CASS. CIV. , 23 febbraio 2009 , n.4343, in *Arch. Giur. ircol.*,2009, p.1001.
- CASS CIV., 19 maggio 2008, n.12694, in *Dir. Trasporti*, 2009, p.553.
- CASS CIV. ,15 febbraio 2006 ,n.3285, in *Dir. Trasporti*,2007,p.507.
- CASS CIV.,, 23 febbraio 2009 , n.4343, in *Arch. Giur. ircol.*,2009, p.1001.
- CASS CIV., ,19 maggio 2008, n.12694, in *Dir. Trasporti*, 2009, p.553.
- CASS CIV. ,15 febbraio 2006 ,n.3285, in *Dir. Trasporti*,2007,p.507.
- CASS. CIV. ,5 novembre 2001, n.13635 , in *Giust. Civ. Mass.*,2001; *Cass.*,13 luglio 1999, 7423, in *I Contratti*, 2000,p.243.
- CASS. CIV.,27 ottobre 1993,n.10680, in *Giust. Civ.* ,1994,I,p.700.
- CASS. CIV. ,17 luglio 2003,n.11194.
- CASS. CIV., 5 novembre 2001, n.13635.
- CASS. CIV.,17 luglio 2003 ,n.11198.
- CASS. CIV., 30 aprile 2011, n.9593.
- CASS. CIV., 7 ottobre 1968 ,n.3136 , in *Foro it.*, 1969, p.1960.

- TRIB. BELLUNO , SEZ. DIST. PIEVE DI CADORE , 30 luglio 2003 , in *Dir. Turismo* ,2004 , p.52, con nota di VERNIZZI.

- CASS CIV., 3 agosto 2004,n.14812, in *Danno e resp.*, 2005,4 ,369.
- TRIB. FIRENZE , 20 dicembre 2004 , in *DeJure*.
- TRIB. BOLZANO ,22 maggio 1997, in *Resp civ. prev*, 1988, P.487, con nota di CHIAVEGATTI.

- TRIB.SONDRIO, 18 aprile 1962, in *Nuovo dir.* ,1964 , p.41, con nota di BISEGNA.

- CASS CIV., 7 Ottobre 1968 , n.3136.
- CASS. CIV., 13 gennaio 1993, I , 1 2133, con nota di CHINÈ, in *Giur.it*, 1993,I,1, c.934 (*ivi*,1995,I,1,c.154, con nota di PUTTI), che in linea con CASS.,7 ottobre 1968 , n.3136.

- CASS. CIV. ,29 marzo 1979 , n.1803, cit., la responsabilità del vettore è a Cass.,23 Maggio 1997,n.4607, in *Resp.civ.*,1998,p.91, con nota di FERRI.

- APP.MILANO, 15 febbraio 2006 , in *Resp. Civ. prev.*, 2007, p.108, con nota di VERNIZZI.

- *GIUR.MERITO*,2006,p.2669.
- CASS. CIV, 13 gennaio 1993,n.356.
- CASS. CIV., 23 Maggio 1997, n.4607.
- TRIB .MASSA ,25 febbraio 1984 in *Arch. Giur.circ.* 1984.
- APP. MILANO ,15 febbraio 2006.
- TRIB. FIRENZE , 20 dicembre 2004.
- TRIB.COMO,31 Maggio 1972 , in *Dir.prat.assic.*,1972,p.776.
- TRIB. SONDRIO, 11 dicembre 1978, in *Resp.civ. prev.*, 1979,p.577.
- TRIB. BOLZANO 11 agosto 1980 , in *Resp. civ. prev.* , 1981.
- APP. ROMA , 2 dicembre 1981 , in *Riv. Dir. Sport.* ,1982,p.69.
- TRIB. AOSTA,2 giugno 1988, in *Arch, giur. circ.* , 1990; analogamente App.Torino ,28 aprile 1993, In *Giur. Merito*,1994,p.279.

- TRIBUNALE DI TORINO ,8 luglio , n.5081, in *Danno e resp.*,2000, p.291.
- TRIB.TRENTO , 9 giugno 2001, in *Arch civ.* 2001, p.1261 ha escluso l'applicabilità altresì degli art. 2050 c.c. e 2051 c.c.
- CASS. CIV. 12 Maggio 2000,n.5953,in *Dir. Econ ass.*, 2000, p.1233; Cass. 18 marzo 2003, n.3980 , in *Dir. Trasporti*, 2005.
- *TRIB. TORINO* , 8 luglio 1999, n.5081.
- TRIB.BOLZANO ,22 maggio 1987 , in *Resp civ. e prev.* 1988, 487.
- CASS.CIV., 23 febbraio 1998 n.1936.
- CASS CIV.,30 gennaio 2009, n..2493, in *Giust. Civ.Mass.*, 2009 ,
- CASS CIV , 9 MARZO 2006, n.5080, in *Giust. Civ. Mass.2006.*
- TRIB. COMO , 31 Marzo 1972.
- TRIB. SAVONA , 20 dicembre 1965 , in *Giur. It.* ,1966,I,2, c. 557.
- TRIB MASSA, 25 febbraio 1985.
- TRIB AOSTA , 15 dicembre 1986, p.274.
- TRIB BELLUNO, SEZ. DIST. PIEVE DI CADORE , 30 luglio 2003.
- CASS. PEN.,11 luglio 2007 , n.39619 , in *Ced. Cass. Pen*, 2007.
- TRIB.TORINO,23 aprile 1987, n.1848 , *In giur .pen*,1989, p.7762.
- CASS CIV, 23 Maggio 1997, n.4607.
- R.CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili d responsabilità contrattuale e aquiliana per danni da incidenti sciatorio* , nota a TRIB.MODENA ,12 novembre 1990, in *Dir.Traspor.*,1992,2, p.590 ss.,
- APP.TORINO ,8 maggio 1968, in *Arch. Resp. civ.* , 1969,p.633 .
- TRIB. BOLZANO ,27 luglio 1998, n.576, in *Riv.Giur. circ. trasp.*,1999, p.347.
- TRIB.TORINO, 24 ottobre 1991 , in *Arch. Civ.* ,1992, p.816.
- TRIB. MASSA CARRARA,14 maggio 1996, in *Arch. Civ.*,1996,p.1339.

- TRIB.TORINO,23 aprile 1987, in Riv. Dir. Sport, 1988,263.
- CORTE APP, TRENTO, 28 febbraio 1979, in *Resp. civ.*,1980, 706.
- CASS. CIV,15 febbraio 2001,n.2216,
- CASS CIV.,9 novembre 2005, n.21685, in *Resp civ prev.*,2006, p.647, con nota di FANTICINI.
- CASS. CIV.,19 febbraio 2013, n.4018, in *Dir. e Giust*, 2013, 20 febbraio.
- S.VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa e responsabilità civile del gestore di aree sciabili attrezzate* , nota di commento a TRIB. BOLZANO, SEZ. DISTACCATA BRESSANONE , 21 maggio 2007, in *Resp.civ. prev.*,2008, p.911
 - TRIB.MODENA,14 maggio 2009.
 - TRIB. SULMONA, 23 maggio 2008 ,n.177.
 - CASS. CIV., 10 febbraio 2005,n.2706, in *Danno e resp.*,2005,p.837, con nota di M.CALABRESE
 - CASS CIV., 28 ottobre 2009 ,n.22807, in *Giust. Civ.Mass.*,2009,
 - CASS.CIV., 12 maggio 2000, n.6113, cit.; Cass., 15 febbraio 2001 , n.2216.
 - CASS CIV.26 aprile 2004 ,n.7916 , in *Giust. Civ.* 2005, I, p., 3120 ..
 - APP. ROMA, 2 dicembre 1981, in *Foro it. rep.* 1982, voce funicolare n. 2
 - TRIB. AOSTA, 2 giugno 1988, in *Foro it.*, rep. 1990, voce trasporto (contratto), n. 8.
 - TRIB. BOLZANO 11 Agosto 1980, *ibid.*, Rep. 1981, voce trasporto (contratto), n. 17 ed in *Resp. civ. prev.*, 1981, 93.
 - CASS. CIV., 13 gennaio 1993, n. 356, in *Foro it.*, 1993, I, 1107.
 - TRIB. BOLZANO, 22 maggio 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 48.
 - CASS. CIV., 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro it.*, Rep. 1968, voce Trasporto (contratto), n. 17.

- CASS. CIV. 23 maggio 1997, n.4607, SEZ. III.
- CASS. CIV., 7 ottobre 1968, n. 3136.
- CASS. CIV., 13 gennaio 1993, n. 356.
- CASS. CIV., 29 marzo 1979, n. 1803.
- CASS. CIV., 7 ottobre 1968, n. 3136.
- TRIB.PINEROLO ,18 ottobre 2000,n.57, in *Danno e resp.* ,2002, p.75, con nota di M.BONA.
- TRIB. BOLZANO , SEZ. DIST. BRESSANONE, 21 maggio 2007 , in *Resp civ. e prev* , 2008 , 905, con nota di S. VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore delle aree sciabili attrezzate.*
- TRIB. PINEROLO, 18 ottobre 2000, n. 507 e Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007.
- CASS. CIV. 6 febbraio 2007, n. 2563.
- CASS. CIV, 6 febbraio 2007, n.2563, in *Nuova giur. civ.* , comm, 2007 ,11,1263,
- CASS. PEN. SEZ. IV ,13 dicembre 2018, n. 8110 e Cass. pen. sez. IV – 15 febbraio 2017, n. 14606.
- TRIB. BELLUNO, 14 febbraio 2020, n. 34 .
- CASS. CIV,19 luglio 2004, n.13334, in *Mass. Giust. Civ.*, 2004 , 9.
- CASS. CIV. 23 marzo 2017, n. 7417.
- CASS. CIV, Sez. III, 8 luglio 2021 n.16123 .
- CASS. CIV ,4 ottobre 2013 ,n.22864..
- CASS. CIV., 20 dicembre 2013, n.
- CASS. CIV ,15 febbraio 2001, n.2216.
- CASS. CIV.,12 Maggio 2000,n.6113.
- CASS. CIV., 10 Maggio 2000,n.5952.
- CASS. CIV. 15 Febbraio 2001,n.2216.
- CASS CIV.,26 aprile 2004,n.7916.
- CASS. CIV.,25 luglio 2008 , n.20427.
- CORTE APPELLO SEZ. III - TORINO, 23/05/2019, n. 874.

- CASS. CIV., 22 ottobre 2014 n.22344. Per commenti alla sentenza si veda M. PITTALIS, *“Sport e Diritto”*, Cedam, 2019, 504, nota 55; R. SAVOIA *“La responsabilità aquiliana del gestore degli impianti sciistici per la condotta altrui sussiste solo se aveva ignorato le segnalazioni”* in *Diritto & Giustizia*, fasc.1, 2014, pag. 24.
- TRIB. FIRENZE, 2.2.2015, n. 280 .
- CASS. CIV., 30 giugno 2005, n. 13957.
- CASS. CIV., 28 giugno 2005, n. 13892.
- CASS. CIV., 8 gennaio 2003, n. 63.
- CASS. CIV., 25 settembre 1998, n. 9590.
- CASS. CIV. , 23 maggio 2006, n. 12111.
- CASS. CIV., 8 novembre 2005, n. 21641.
- CASS. CIV. ,29 luglio 2004, n. 14484).
- TRIB. AVEZZANO, 23 aprile 2009, con nota di D. D’ANGELO *“Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci”*, in *Giurisprudenza di Merito*, fasc.9, 2009, pag. 2153.
- CASS. CIV , 19 febbraio 2013, n. 4018, in *Rassegna di dir. econ. sport*, 2014.
- APP. TORINO, 5 luglio 1997, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1998, p. 500.
- TRIB. BOLZANO, 5 ottobre 1993.
- TRIB. BOLZANO, 3 marzo 2003, poi confermata da App. Trento, 28 aprile 2004.
- TRIB. L’AQUILA, 21 aprile 2012.
- TRIB. BOLZANO, SEZ. DIST. BRU- NICO, 6 aprile 2005.
- TRIB. BOLZANO, 31 agosto 1996.
- APP. TRENTO, 6 luglio 2004,
- TRIB SONDRIO ,17 ottobre 2013.
- CASS. CIV., 23 febbraio 2016 n.3502, SEZ. III.

- TRIB. VENEZIA, SEZ. III, 17 ottobre 2008, n. 2404.
- TRIB. SONDRIO ,11 novembre 2019, n. 636.
- APP. VENEZIA, 12 maggio 2021.
- CASS CIV., 18 settembre 2014, n. 38343.
- CASS. CIV., 20 aprile 2004, n. 27861.
- CORTE CASS, SEZ. FERIALE PENALE, sent. n. 37267/2015.
- TRIB. MILANO ,23 febbraio 2009 , n.2430, in *rass. Dir econ. Sport, 2010 , p.160*, con nota di *Agostini*.
- TRIB.MILANO,21 settembre 1998 ,n.10037.
- CASS CIV., 19 gennaio 1985, n.164, in *Resp Giust civ.*, 1985 , voce« *Agenzia (contratto di)*».
- TRIB.PEN. ASCOLI PICENO , 13 maggio 1989 , cit,496.
- CASS. CIV., 19 gennaio 1977,n.261 , in *Resp. Giust. Civ. m 1977 ,* voce « *Responsabilità civile*.
- CASS. CIV. ,29 maggio 1989 , n.2584, in *Giur. It*, 1990, I,1, 234.
- CASS. CIV., 18 gennaio 2006, n. 832, in *Resp. civ.*, 2006, p. 797, con nota di R. Campione.
- TRIB. CUNEO, 14 gennaio 2009.
- TRIB. SULMONA, 23 maggio 2008, n. 177.
- TRIB. ROVERETO, 4 luglio 2006.
- TRIB. TRENTO, 20 febbraio 2002, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*.
- TRIB. BOLZANO, 27 luglio 1998, n. 576, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1999, p. 347.
- CASS. PEN., 11 luglio 2007, n. 39619, in *Ced Cass. pen.*, 2007.
- CASS CIV., 15 febbraio 2001, n. 2216.
- CASS. CIV., 12 maggio 2000, n. 6113, in *Giust. civ., Mass.*, 2000.

- CASS. CIV., 18 agosto 2011, n. 17343, *commentata da M. PITTALIS in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 749 ss. e massimata in Giust. civ., Mass., 2011, 7-8, p.*
- APP. BOLOGNA, 26 febbraio 1972, in *Giur. it., 1973, I, 2, c. 964 ss.*;
- CASS. CIV., 18 agosto 2011, n. 17343, *commentata da M. PITTALIS in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 749 ss. e massimata in Giust. civ., Mass., 2011, 7-8, p. 1172.*
- APP. BOLOGNA, 26 febbraio 1972, in *Giur. it., 1973, I, 2, c. 964 ss.*;
- SUPREMA CORTE CASS n.17343/2011
- CASS. CIV. 18 agosto 2011, n.17343,cit., nonché App.Bologna , 26 febbraio 1972; cit.contra, TRIB MODENA ,8 marzo 2012,*in Giurisprudenza locale-Modena ,2012.*
- TRIB. MODENA, 8 marzo 2012, in *Giurisprudenza locale – Modena, 2012.*
- CASS. CIV, 27 ottobre 2003, n. 16090, in *Giust. civ., 2004, I, p. 2997, con nota di M.F. COCUCCHIO.*
- CASS. CIV., 15 gennaio 2003, n. 482, in *Dir e Formazione, 2003, p. 385.*
- TRIB. TRENTO, SEZ. DIST. CAVALESE, 3 marzo 2005.
- TRIB. TRENTO, SEZ. DIST. CAVALESE, 3 marzo 2005, cit., *nota superiore 162.*
- CASS. CIV. n.2563/2007, sulla cui scia Cass. n. 13940/2012.
- CASS CIV.. n.4018/2013.
- CASS. CIV n.28616/2013.
- CASS. CIV. N. 22344/2014.
- CASS. ORD.,18856/2017.
- CASS CIV., 12 maggio 2000, n.6113, Cass.10 Maggio 2000,n.5952; Cass. 15 febbraio 2001, n.2216.

- CASS., SEZ. UN., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1565, con nota di V. Mariconda.
- TRIB. TORINO, 11 febbraio 2019, n. 628, in Banca dati DeJure.
- CASS. PEN.,SEZ.IV,15 febbraio 2017,n.14606,in *Cass.pen.*,2018,1.p.254.
- TRIB.AOSTA,15 marzo 2004, inedita e Trib. Bolzano , 14 dicembre 1987-inedita.
- TRIBUNALE SONDRIO 10 marzo 2005.
- TRIB. SONDRIO, 10 dicembre 2019, n. 636.
- PRETORE DI BRUNICO, 29 dicembre 2000, n. 236, inedita.
- PRETORE VIPITENO, 19 maggio 1992, n. 94, inedita.
- TRIB. BOLZANO, 20 febbraio 1990, n. 54, inedita.
- TRIB. AOSTA, 15 marzo 2004, inedita.
- CASS. PEN., SEZ. IV, 2 luglio 2014 n. 36920, in *Diritto e giustizia*, 1, 2014, p. 36.
- TRIB. BOLZANO, SEZ. DISTACCATA DI BRUNICO, 7 dicembre 2001, n. 262, inedita.
- G.U.P. TRENTO, 4 aprile 2022, n. 175, inedita.
- CASS. PEN., SEZ. IV, 22 maggio 2007, n. 25527, in *Cass. pen.*, 2008, 3, p. 989.
- TRIB TRENTO , SEZ.DIST CAVALESE,14 ottobre 2004.
- TRIB.TRENTO , SEZ. DIST. BORGIO VALSUGANA ,16 dicembre 2004.
- CORTE APP. TRENTO , 18 maggio 2004.
- CORTE APP. TRENTO,6 luglio 2004.
- .CORTE APP. TRENTO, 5 ottobre 2004.
- CASS.CIV., 19 febbraio 2013, n. 4018
- TRIB.TRENTO , SEZ. DIST. TIONE , 10 Maggio 2005.
- TRIB. BOLZANO ,21 maggio 2007.
- TRIB CUNEO , 14 gennaio 2009.

- TRIB. BOLZANO , sex. Dist. Merano ,10 Marzo 2008.
- TRIB .ROVERETO,4 luglio 2006.
- TRIB.BOLZANO , SEZ. DIST. BRESSANONE , 21 Maggio 2007.
- TRIB . ROVERETO ,31 maggio 2003 .
- TRIB .ROVERETO , 30 Marzo 2004.
- TRIB. ROVERETO ,22 luglio 2004 .
- TRIB.NAPOLI , 25 gennaio 2011, n.855, IN Guida al Dir. ,2011 ,
12, p.50.
- TRIB.BOLZANO , SEZ. DIST. BRESSANONE , 21 maggio 2007.
- CASS. CIV., SEZ. III, 25.07.2008 n. 20427.
- CASS. CIV, 26 aprile 2004,n.7916, In Guida al Dir. ,2004,19,32, con
commento di F.MADEO.
- TRIB PINEROLO , 18 ottobre 2000, n.507 , Danno e Resp.,2002,
1,75.
- TRIB . NAPOLI ,25 gennaio 2011 ,n.855.
- CASS. CIV. 6 febbraio 2007, n. 2563.
- TRIB L'AQUILA ,21 aprile 2012, n.281.
- CASS. PEN ,30 settembre 2015 , n.44796.
- CASS CIV,16 febbraio 1996, n.1192.
- CASS. CIV., 12 maggio 2000,n.6113.
- CASS. CIV. 10 Maggio 2000,n.5952.
- CASS. CIV.15 febbraio 2001 , n.2216.
- CASS.CIV ,26 aprile 2004, n.7916.
- CASS CIV,4 ottobre 2013, n.22684.
- CASS. CIV.,29 Novembre 2006 ,n.252243.
- CASS CIV,29 novembre 2006, n.25243.
- CASS. CIV.,04 ottobre 2013 , n.22684 .
- CASS. CIV ,25 luglio 2008, n.20427.
- CASS CP., 7 gennaio 2016,n.56.

